



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
Cattedra di Metodologia della scienza giuridica

*Finanza, responsabilità, sostenibilità:  
le nuove frontiere della finanza etica.*

RELATORE

Chiar.mo Prof. Antonio Punzi

CANDIDATO

Alessandro Fusaro

Matricola 171483

CORRELATORE

Chiar.ma Prof.ssa Alessia Farano

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

*A mio Padre, esempio,  
fonte di ispirazione e  
silenzioso compagno di  
ogni mio traguardo.  
A mia Madre, la mia  
più grande sostenitrice,  
mio punto di riferimento  
in ogni momento buio.  
Rendervi orgogliosi di me è  
l'unica cosa che sia mai contata.  
Spero di essere stato alla vostra altezza.*

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>CAPITOLO 1 – UN APPROCCIO ETICO ALLA REALTÁ ECONOMICA E FINANZIARIA</b> .....	7
1. IL DELICATO RAPPORTO FRA ETICA ED ECONOMIA. ....	7
2. LE CARATTERISTICHE NORMATIVE DELLA FINANZA ETICA. ....	39
3. LE ORIGINI DELLA FINANZA ETICA.....	41
4. IL CREDITO RELAZIONALE ED IL SUO ESPLICARSI NEL FENOMENO DEL PRESTITO DI GRUPPO. ....	56
5. IL RUOLO DELLA COMPONENTE FIDUCIARIA NELLA RELAZIONE CREDITIZIA. ....	64
<b>CAPITOLO 2 – L'ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO</b> .....	69
1. L'ECONOMIA CIVILE: LA RADICE ETIMOLOGICA E LE SUE ORIGINI FILOSOFICHE. ....	69
2. LA NASCITA DELL'ECONOMIA SOCIALE.....	97
3. IL DIRITTO DI FRONTE ALL'ECONOMIA SOCIALE. ....	130
4. LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE.....	133
LA QUESTIONE DELLA COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO.....	133
5. LE FINALITÀ DELL'IMPRENDITORIA SOCIALE.....	177
<b>CAPITOLO 3 – GENESI E SVILUPPO DELLE FORME DI FINANZA SOCIALE ED ETICA.</b> .....	180
1. LA POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE FORME DIVERSE DI IMPRENDITORIA SOCIALE. ....	180
2. IL DIRITTO AL CREDITO .....	185
3. LA FINANZA SOCIALE .....	188
4. L'ESCLUSIONE FINANZIARIA E LA MICROFINANZA MODERNA.....	190
5. LA COSIDDETTA MICROFINANZA. ....	195
6. L'ESPERIENZA DEL MICROCREDITO .....	211
7. I TITOLI DI SOLIDARIETA' .....	217
8. IL CROWDFUNDING: UNA BREVE DISAMINA DEL FENOMENO E DELLE SUE CATEGORIE. ....	220
IL CIVIC CROWDFUNDING.....	220
9. IL SOCIAL LENDING .....	225
10. LA DIFFUSIONE E LE TIPOLOGIE DEI BOND A IMPATTO E SOSTENIBILI .....	227
11. RIFLESSIONI SULLA MICROFINANZA. ....	231
IL RISCHIO DI UN'ECESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE. ....	231
<b>CONCLUSIONI</b> .....	244
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	248
<b>SITOGRAFIA</b> .....	271
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b> .....	277
<b>FONTI GIURISPRUDENZIALI</b> .....	282
<b>RINGRAZIAMENTI</b> .....	283

## INTRODUZIONE

Lo scopo che ci si propone nella trattazione del presente elaborato è quello di approfondire quel delicato rapporto intercorrente fra l'etica e l'economia, con un particolare approfondimento riguardante la sfera finanziaria. Tale lavoro, fra l'altro, si propone di esaminare le più recenti manifestazioni di economia civile e sociale e di finanza etica.

All'interno del primo capitolo si cercherà di ricostruire quell'insieme di rapporti esistenti fra la sfera dei valori etico/morali e la dimensione economica. A questo seguirà un approfondimento riguardante il recente fenomeno della finanza etica. Tale approfondimento riguarderà, *in primis*, le caratteristiche e le origini del fenomeno in questione, per poi passare alla trattazione del fenomeno del credito relazionale, il quale si riverbera nelle forme del prestito di gruppo ed individuale. Nel condurre tale disamina, bisognerà necessariamente menzionare ed analizzare il lavoro svolto in Bangladesh da Muhammad Yunus. Si vedrà, infatti, come quest'ultimo, attraverso il suo impegno, sia in grado di dare vita ad una realtà ammirevole come la Grameen Bank, un'istituzione che ha permesso l'introduzione e lo sviluppo di uno strumento finanziario denominato microcredito, il quale si è rivelato essere un importante mezzo per combattere il fenomeno dell'esclusione finanziaria dei soggetti ritenuti non bancabili dal settore del credito formale. Grazie al lavoro di Yunus e dalla Grameen Bank coloro che potevano essere definiti come i più poveri fra i poveri hanno avuto la possibilità di riscattare la propria posizione, dando avvio ad attività micro-imprenditoriali e riuscendo a tirarsi fuori da quella che Yunus ha definito la cosiddetta trappola della povertà. Nel condurre tale analisi si noterà come, al fine della riuscita dell'iniziativa in questione, siano state determinati le componenti fiduciarie e relazionali.

Conclusa tale trattazione, all'interno del secondo capitolo si tenterà di ricostruire il pensiero delle varie scuole economiche, approfondendo particolarmente la teoria dell'economia civile dominante nel panorama medioevale caratterizzato dal predominio dell'umanesimo civile. In seguito, si vedrà come tale concezione sia stata sostituita da altre che si rifacevano alle teorie dell'utilitarismo e dell'individualismo. Si vedrà come attraverso le opere di grandi pensatori, fra i quali si menzionano Locke, Hobbes e Bentham, a livello europeo, e Machiavelli, in Italia, tale concezione civile sia stata spazzata via dall'affermazione del modello del c.d. *homo oeconomicus* interessato solo ed esclusivamente al perseguimento del proprio limitato interesse

personale. Si farà poi un accenno all'operato di pensatori quali il Genovesi ed il Toniolo che cercheranno di riaffermare una visione civile dell'economia, la quale, ad ogni modo, non sarà sufficientemente sostenuta e si vedrà presto preferita la visione del liberalismo, il quale fra i suoi massimi esponenti annovera Marshall e, in Italia, Pantaleoni. In seguito, si analizzerà come sia stato necessario, anche grazie all'affermazione del *welfare state*, cercare di far ritornare l'economia ad una dimensione civile, in seguito ai grandi fallimenti del mercato che hanno contraddistinto il ventesimo secolo, generando ripercussioni gravi anche sul ventunesimo.

Al riguardo si vedrà, poi, come sia stato preferito il sintagma "sociale" piuttosto che "civile" al fine di ridisegnare una teoria del pensiero economico più vicina ai bisogni dei cittadini e della comunità.

Si procederà, poi, ad analizzare il recente fenomeno dell'imprenditoria sociale. Pertanto, sarà necessario andare ad approfondire anche come sia stato disciplinato sia a livello nazionale che europeo. Si vedrà, al riguardo, come tale fenomeno abbia dato poi il via alla Riforma del terzo settore, culminata con l'emanazione del Codice del Terzo Settore.

Infine, si concluderà la disamina del secondo capitolo trattando della questione riguardante l'incompatibilità di alcune misure con la disciplina europea sugli aiuti di stato e trattando delle finalità dell'imprenditoria sociale.

Conclusa tale analisi, si procederà all'interno del terzo capitolo, ad analizzare le varie forme di approccio etico e sociale al mondo finanziario, approfondendo concetti quali il diritto al credito, la finanza sociale e l'esclusione finanziaria.

Si tenterà poi di analizzare, più nello specifico, l'esperienza rappresentata dalla microfinanza e dal microcredito.

Infine, si farà riferimento a nuovi strumenti che si stanno affermando in tale campo. Fra questi, si menzionano i titoli di solidarietà, il fenomeno del crowdfunding ed, infine, i bond ad impatto e sostenibili.

Per concludere la trattazione del terzo capitolo, si avanzerà una breve riflessione su un pericoloso fenomeno che si sta affermando negli ultimi tempi, ossia l'eccessiva commercializzazione del settore del microcredito.

In tal senso ci si chiederà se garantisca effettivamente la solidità e la sostenibilità del sistema o se, piuttosto, lo stia definitivamente allontanando dal target originario di riferimento, ossia quello dei poverissimi.

Per concludere, si procederà ad una breve riflessione su quanto esaminato e trattato nel presente elaborato, con l'obiettivo di proporre degli spunti e delle riflessioni che possano rivelarsi originali ed utili per il settore della microfinanza.

# CAPITOLO 1 – UN APPROCCIO ETICO ALLA REALTÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.

## 1. IL DELICATO RAPPORTO FRA ETICA ED ECONOMIA.

“Il denaro deve servire, non governare! [...] Vi esorto a una solidarietà generosa e a un ritorno dell’economia e della finanza a un approccio etico che favorisca l’essere umano”<sup>1</sup>.

È proprio Papa Francesco, mediante tali affermazioni, a sottolineare quanto, in questo momento storico, sia importante cercare di far sì che il mondo economico – finanziario si riavvicini ai valori etici.

Com’è noto, l’etica si occupa dello studio della condotta dell’uomo e dei criteri sui quali fondare e valutare scelte, comportamenti e decisioni. Al contempo, l’economia inerisce lo studio delle attività volte alla produzione di beni e servizi per soddisfare tutte le esigenze umane, con l’impiego razionale di risorse limitate. «Il suddetto impiego di tali risorse (limitate) per soddisfare necessità (illimitate) ci riporta nella dimensione delle decisioni, compiute in funzione di priorità e basate su valori: nella dimensione etica»<sup>2</sup>.

Oramai la finanza è divenuta la maggiore espressione e componente del sistema economico, tanto da arrivare a parlare di «economia finanziarizzata». Bisogna considerare che l’attività finanziaria finalizzata ed orientata alla realizzazione di scopi nobili e di redistribuzione della ricchezza e, dunque, indirizzata al bene comune è determinante per il corretto funzionamento del sistema economico<sup>3</sup>. Si ricorda che compito e «funzione sociale fondamentale del sistema finanziario è dotare di capitale (investimento e credito) sia le iniziative produttive e commerciali sia i singoli cittadini. Un sistema finanziario buono ed efficiente è capace di mobilitare le eccedenze (risparmio, liquidità, eccedenze di liquidità) in modo *efficace* (indirizzandole verso iniziative redditizie e a rischio controllato); ottimizzando l’uso delle eccedenze in maniera *efficiente* (a costi ridotti) e in

---

<sup>1</sup> PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica, *Evangelii Gaudium*, 24-11-2013, n.14, pag. 58.

<sup>2</sup> BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, ilMulino, Bologna, 2021, pag. 34.

<sup>3</sup> *Ivi*, pag. 50. In relazione al rapporto che dovrebbe instaurarsi fra etica ed economia, si veda SEN., A.K., *Etica ed economia*, Editori Laterza, Bari, 2002.

modo *controllato e regolamentato* (dalle varie autorità di regolamentazione e dai meccanismi propri del mercato)»<sup>4</sup>.

Se ci si allontana da questi principi ispiratori, come purtroppo sempre più spesso avviene, c'è il rischio di ritrovarsi in situazioni nelle quali la crescente spinta alla speculazione, il desiderio di massimizzare i profitti e di lucrare su scambi di ricchezza che in realtà si dimostra essere non esistente, portano a sottrarre ricchezza e risorse all'economia reale ed al circuito economico-finanziario.

Mentre, al contrario, una finanza che sia capace ed in grado di canalizzare in maniera efficiente gli utili ricavati da persone e imprese, qualora queste siano disposte a depositarli, o a realizzare investimenti orientati a soddisfare la domanda di credito, contribuisce, a determinare condizioni, a costruire società migliori, ricche e nelle quali ognuno possa ambire a raggiungere un determinato livello di benessere secondo i propri bisogni e le proprie capacità, senza che possa vedersi scavalcato o osteggiato da chi, pur avendo molto, forse anche troppo, non contempla l'idea che ci possa essere un cambiamento nella cosiddetta «scala sociale»<sup>5</sup>.

«Un economista che sia nulla più che un economista è un pericolo per l'umanità. Lo studio dell'economia non è un fatto isolato, esso è lo studio di un aspetto della vita dell'uomo in società [...] La moderna scienza economica è soggetta a un reale rischio di machiavellismo: il considerare i problemi sociali come mere questioni tecniche e non come problemi legati alla generale ricerca di felicità nella vita»<sup>6</sup>.

Le disparate esperienze di microcredito e microfinanza si fondano sulla medesima idea di «credito relazionale», ossia un metodo creditizio fondato sui sistemi di relazioni socioeconomiche e su meccanismi di responsabilità reciproca. Il prestito erogato ad un gruppo è preferibile rispetto a quello concesso a un singolo, in quanto sono presenti meccanismi di controllo e pressione tra pari<sup>7</sup>.

Al riguardo sembra essere un importante spunto l'espressione «un'economia al servizio dell'uomo», coniata da Francesco Vito nell'immediato secondo dopoguerra.

---

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> In merito alla mobilità sociale e all'equa redistribuzione della ricchezza, si consiglia il Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, Sustain, Luiss University Press, Roma, 2020.

<sup>6</sup> HICKS, J., *Valore e capitale*, Torino, UTET, 1954. In riferimento alla teoria keynesiana, si veda HICKS, J., *La crisi nell'economia keynesiana*, Bancaria, Roma, 1974.

<sup>7</sup> Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, Il Mulino, Bologna, 2009, in riferimento ai fenomeni del prestito di gruppo e del credito relazionale. Si veda, in merito alle tipologie di microcredito e microfinanza, NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005.

È, difatti, risaputo che l'integrazione economica, la quale è stata favorita dalla diffusione della tecnologia, ha suscitato il passaggio da una concezione di spazi internazionalizzati, cioè ben delimitati da confini nazionali ma comunicanti, ad una di spazi globalizzati, che prevede mercati senza che vi sia la presenza di barriere territoriali. È pacifico che da questi fenomeni sia derivata una modifica ed una compressione della sovranità degli Stati nazionali, che si è accompagnata all'insorgere di varie contraddizioni fra la globalità del mercato e la frammentazione normativa e delle istituzioni. Si è resa necessaria, pertanto, la fissazione di nuove regole. Il problema che si pone, però, riguarda il raggiungimento di un giusto equilibrio fra tali regole e libertà: al riguardo alcuni hanno proposto una libertà da recepire in un'ottica idealistica, diversa da quella utilitaristica, con l'obiettivo di coniugare libertà e solidarietà, efficienza ed equità<sup>8</sup>.

Sebbene restino fermi i principi della libera iniziativa e il rispetto dei diritti di proprietà, il mercato può diventare un fenomeno ed un luogo accettabile a condizione che venga inquadrato all'interno di un solido contesto giuridico e valoriale. Al riguardo, si nota come quell'«economia al servizio dell'uomo», di cui sopra, vada necessariamente costruita attraverso l'impegno e la volontà dei suoi operatori, poiché non potrebbe mai costituire un mero risultato del *laissez-faire*.

Si badi che i fallimenti del mercato rappresentano fenomeni necessariamente esistenti e che per essere eliminati, ove possibile, e/o mitigati nelle loro conseguenze dannose e negative è necessario un intervento pubblico. Quest'ultimo, tuttavia, non può costituire l'unico baluardo per la solidità ed il corretto funzionamento del sistema, altrimenti si rischierebbe di scadere in un mero «costruttivismo» rappresentativo di aride e burocratiche decisioni tutte centralizzate. Ciò è egualmente sconsigliabile, poiché ai fallimenti in questione si accompagnano, si badi bene, anche i c.d. fallimenti di Stato. Difatti, le decisioni pubbliche costituiscono il mero risultato di complessi processi in cui i fattori di *political economy*, come, ad esempio, l'influenza degli interessi di alcuni gruppi, corrono il rischio di allontanare l'azione pubblica dall'interesse generale. Ne consegue il bisogno di favorire la ricerca di strumenti di *policy* appropriatamente disegnati.

---

<sup>8</sup> Si veda, in tal senso, CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, Giappichelli, Torino, 2020. In riferimento alla teoria per cui è necessario addivenire ad un sistema politico ed economico riformato che punti alla creazione di valore per tutti, indirizzando il capitale verso aziende etiche e innovative, concentrandosi sui fattori ESG, si veda HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

In tale contesto, al fine di addivenire ad una soluzione di questi scottanti problemi e nell'ottica di far notare come esista un terzo fenomeno che permette, in determinati casi, di supplire alle carenze e di superare la classica dicotomia Stato-mercato, si sottolinea il ruolo che rivestono le organizzazioni della società civile, con annesse potenzialità che presentano.

«Un terzo settore che sappia supplire, pur con limiti e punti di debolezza, alle deficienze del mercato e della logica statale può rivelarsi cruciale in una società che demograficamente invecchia e che deve fare i conti con la crisi fiscale, oltre alle sfide poste dalla questione migratoria»<sup>9</sup>.

Sarebbe, pertanto, auspicabile la realizzazione di rapporti di complementarità e non di sostituzione tra le varie istituzioni, fondati su di un approccio multi-istituzionale, che si basi sui disparati meccanismi di coordinamento offerti sia dal mercato che dallo Stato e dalla società civile organizzata.

È necessario sottolineare che la radice di questi problemi è molto risalente. È stata proprio l'autonoma coscienza umanistica, dell'epoca Rinascimentale, che durante l'Illuminismo ha portato ad un antropocentrismo che si risolve in una totale emancipazione dal patrimonio morale di matrice cristiana e dalle annesse riserve di misericordia e di sacrificio. È stato proprio attraverso le innovazioni tecnologiche e l'ampliamento delle risorse materiali, che si è cercato di nascondere la povertà morale. Di conseguenza, l'uomo si è rivelato incapace di porre dei limiti alle proprie passioni e irresponsabilità. A ciò si aggiunga che i diritti, proclamati anche in una misura che probabilmente eccede quella necessaria, hanno finito per dimenticare i doveri. Tale società, fondata unicamente sulla legge e sul mercato ha generato così una mediocrità spirituale tale da far divenire l'unico stile di vita socialmente accettabile quello che prescrive un incontrollato accaparramento di beni materiali, accompagnatosi alla spensieratezza nel consumo.

Al fine di porre un freno a questa mediocrità, risulta, dunque, decisivo il ritrovamento di alcuni riferimenti etici. Difatti, si ricordi che «l'economia ha bisogno dell'etica, di un'etica amica della persona»<sup>10</sup>. Alla luce di quanto detto, l'impresa non può mai essere solo impresa. Ciò vale, a maggior ragione, anche per le istituzioni finanziarie. «La direzione, l'intensità e il ruolo propulsivo del sistema bancario dipendono dalla capacità di stabilire un legame profondo tra finanza ed economia

---

<sup>9</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 2.

<sup>10</sup> PAPA BENEDETTO XVI, Lett. enc., *Caritas in veritate*, cap. IV, n. 45, 2009.

reale, tra credito e sviluppo. La responsabilità etica esige che non si punti solo all'efficienza<sup>11</sup>. L'attuale crisi pone l'urgenza di valutare l'attività economica alla luce dei suoi effetti sulla coesione sociale. L'impegno per lo sviluppo inclusivo e sostenibile non può essere affidato ad un processo di globalizzazione lasciato a sé stesso. Si tratta di riscoprire i valori profondi di un umanesimo autentico, e dunque l'attenzione per la fraternità fra persone e popoli e affrontare con coraggio e senza indugio una revisione dei nostri sistemi economici e sociali aprendoli ai doveri della solidarietà e ai valori della gratuità e del dono. Occorrono istituzioni giuridicamente e politicamente appropriate per il vivere sociale e persone che le gestiscano, orientate al miglioramento della vita individuale e collettiva, soprattutto delle generazioni future. La ricerca del bene comune passa anzitutto attraverso la responsabilizzazione professionale ed etica degli operatori economici»<sup>12</sup>.

Difatti, si deve tener presente che il mercato segue, quale regola dei rapporti e, conseguentemente, degli scambi di beni e servizi, il contratto, il quale risulta legato al mero principio dell'equivalenza del valore dei beni scambiati, facendo in modo che, a causa della mancanza di previsioni normative atte a far sì che i prezzi possano riflettere effettivamente il valore degli strumenti scambiati, prevalgano gli eccessi, i quali, a loro volta, causano instabilità, e le decisioni indirizzate unicamente i risultati a breve termine. Ne consegue che diventa valore fondamentale proprio il senso di responsabilità degli operatori, al fine di scongiurare eventuali conseguenze dannose. È stata la globalizzazione stessa a rendere la questione della solidarietà e reciprocità e della responsabilità più cogente. Sorgono costantemente sempre più evidenti implicazioni morali. «L'agire economico non può perseguire come unico principio il puro profitto, né questo può essere espresso in termini puramente economici, senza cioè tener conto del benessere di chi partecipa alla sua realizzazione o anche del ruolo del capitale sociale, inteso come infrastruttura immateriale che si estrinseca nella molteplicità di interrelazioni fra persone, imprese ed istituzioni. La sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura antisociale. La tensione etica deve, però, diventare parte integrante della professionalità di manager, imprenditori, politici»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> In riferimento al tema della responsabilità etica, si veda cfr. ZAMAGNI, S., *Responsabili (come civilizzare il mercato)*, Il Mulino, Bologna, 2019 – SEN, A.K., *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, Edizioni dell'Elefante, Roma, 1991.

<sup>12</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, Giappichelli, Torino, 2020, pag. 3.

<sup>13</sup> *Ivi*, pp. 3-4.

Si può, conseguentemente, affermare che la nuova e cruciale sfida dell'impresa debba essere quella di impegnarsi per addivenire ad obiettivi e risultati che, poi, si rivelino sostenibili nel tempo, non concentrandosi esclusivamente sulla mera performance finanziaria.

Altro elemento, dal quale prendere spunto all'interno di questa trattazione, è rappresentato dalla c.d. Grande Crisi del 2007-2008<sup>14</sup>. Da questo macro-evento ne sono derivati altri, fra i quali si menziona la crescita delle disuguaglianze, il ridursi delle opportunità di lavoro, con notevoli implicazioni che sconvolgono l'economia, la democrazia e la società. Trovandosi innanzi a sfide tanto radicali, risulta necessario che la classe politica attui una seria selezione della classe dirigente, e sia capace di dimostrare di avere qualità nel fare proposte politiche e nello stabilire gli obiettivi che queste ultime si prefiggono, in modo da poter rispondere alle istanze della gente.

È pacifico che il fenomeno delle disuguaglianze rappresenti, ad oggi, l'insofferenza indubbiamente più grande.

Tali disuguaglianze non si rinvergono unicamente nelle ricchezze e nei redditi, ma, soprattutto, nelle aspettative di vita e nelle possibilità di accesso alle assicurazioni contro le malattie ed altri rischi.

Si è potuto notare che, nel tanto auspicato mondo globalizzato, la creazione di valore risulta esser stata separata dalla creazione di occupazione. Il denaro viene investito ove i rendimenti risultano essere più elevati e l'investimento in capitale non mira sempre e necessariamente all'occupazione, ma, anzi, al contrario, una parte si rivela utile per far sì che la politica si pieghi ai propri fini. Un'esplicazione di tale atteggiamento è rinvenibile nei salvataggi delle banche effettuati dai governi, i quali si sono quasi disinteressati dei poveri risparmiatori o investitori che sono stati vittime dei loro comportamenti.

È indubbiamente vero che il raggiungimento di una maggiormente adeguata sicurezza sociale e, di converso, il suo mantenimento, faciliterebbe l'obiettivo di rendere più produttiva la società, spingendo gli individui a rischiare di più.

Inoltre, non bisogna dimenticare l'esistenza di beni pubblici essenziali per l'economia e la società, il cui finanziamento richiede una più giusta ripartizione dei contributi. Infatti, al fine di raggiungere un tipo di progresso che, poi, si riveli durevole,

---

<sup>14</sup> In merito ai risvolti negativi che hanno manifestato di avere la Grande Crisi del 2008 e, più in generale, tutte le crisi finanziarie, si veda il cfr. HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit. – CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

quest'ultimo deve necessariamente essere condiviso. Pertanto, un'offerta adeguata di beni pubblici globali, che presentano le caratteristiche di non-rivalità e non-escludibilità e che superano i confini nazionali, si rivela essenziale per guardare al futuro<sup>15</sup>. Tutto ciò non può esser realizzato da un singolo governo e, pertanto, è necessaria una concertazione di iniziative e risposte coordinate a livelli sovranazionali. Soltanto se si raggiungessero tali condizioni sarebbe possibile avviare politiche redistributive, garantire istruzione, sicurezza e assicurazione sociale, attuare politiche di trasferimento tecnologico e di diffusione della imprenditorialità a favore delle aree più deboli e/o in ritardo di crescita.

Tuttavia, solitamente gli interessi particolari e le resistenze alla cessione di sovranità, ostacolano la creazione e lo sviluppo degli strumenti di cooperazione. A tal fine, è necessario introdurre a livello sistemico, iniziando dal sistema europeo, degli strumenti che riproducano il ruolo di imposte e meccanismi redistributivi.

«Lo sviluppo integrale dei popoli e la collaborazione internazionale esigono che venga istituito un grado superiore di ordinamento internazionale di tipo sussidiario per il governo della globalizzazione»<sup>16</sup> e risulta, inoltre, evidente l'«urgenza della riforma sia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che dell'architettura economica e finanziaria internazionale, [per realizzare] una vera Autorità politica mondiale [...] regolata dal diritto, [basata sui] principi di sussidiarietà e di solidarietà, [...] da tutti riconosciuta, [...] con la] facoltà di far rispettare dalle parti le proprie decisioni, come pure le misure coordinate adottate nei vari fori internazionali»<sup>17</sup>.

Inoltre, sicuramente il libero commercio<sup>18</sup> comporta evidenti benefici<sup>19</sup>, in onore dell'insegnamento degli economisti classici, ma non sempre i benefici sono risultati automatici ed equamente ripartiti. Ne deriva, pertanto, che risulta necessario chiedersi se il processo di integrazione economico-finanziaria vada frenato e/o contrastato o se, al contrario, si debba soltanto cercare di modificarne la forma.

---

<sup>15</sup> Riguardo l'importanza dei valori etici e della loro capacità di riflettersi nel raggiungimento del benessere e di obiettivi e beni condivisi, si veda SEN., A.K., *Etica ed economia*, cit.

<sup>16</sup> Papa Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate*, 2009, cap. V, n. 67

<sup>17</sup> *Ivi*.

<sup>18</sup> In tal senso, per quanto riguarda l'aumento del PIL pro capite mondiale e le conquiste ottenute, si veda BOUDREAUX, D.J., *Libero commercio: Cos'è e come ci rende tutti più ricchi*, IBL Libri, Torino, 2019.

<sup>19</sup> Cfr. In riferimento alle nozioni relative alla libertà di circolazione delle merci, persone e dei capitali, si veda DANIELE, L. – AMEDEO, S., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2021.

Sarebbe necessario addivenire ad un insieme di regole e di politiche capaci di promuovere il coordinamento delle decisioni, di garantire opportunità di sviluppo e affrontare gli eventuali fallimenti dei meccanismi di mercato.

«Preoccupanti sono le nuove sfide. Dal relativismo morale che offusca le priorità, all'esaltazione dei rendimenti finanziari ottenuti senza sacrificio di tempo e di risorse; dal carattere spurio di certi profitti ad una seria verifica dell'impatto sociale ed occupazionale di certe decisioni d'investimento; così come di operazioni di fusione e acquisizione finanziarie dai dubbi benefici per l'economia reale. Opacità fiscale, flussi di capitale mossi solo da guadagni monetari di breve, grandi investitori istituzionali interessati solo all'estrazione di dividendi e plusvalenze a scapito della durevolezza e solidità dell'impresa sono altrettanti ambiti di riflessione etica»<sup>20</sup>.

Quanto affermato finora è sicuramente, in parte, riconducibile ai liberi impulsi che hanno originato il capitalismo. Infatti, uno sviluppo che non è stato regolato ha finito per rinnegare i suoi stessi presupposti.

È certamente innegabile che i sistemi economici occidentali abbiano accentuato, fino ad esasperarla, la logica liberistica ed individualistica.

Alla luce di quanto sopra affermato, ciò che risulta essere in discussione è il modello stesso di uomo che ha accompagnato e legittimato l'ascesa del capitalismo moderno<sup>21</sup>.

È innegabile che una democrazia che sia vera debba basarsi su una necessaria correlazione tra i diritti di libertà e i doveri di solidarietà.

È la volontà di arricchirsi ad ogni costo e nonostante tutto ad offuscare le coscienze. Da qui deriva il rischio che il denaro diventi il padrone dell'uomo, e non il contrario. A tal riguardo, si rivela obbligata una verifica ed una modifica dei comportamenti, siano essi finanziari o meno, privati o pubblici.

Se la sfida è, dunque, di ordine culturale, in quanto concerne l'insieme delle norme etiche e sociali condivise, bisogna capire se il fatto che l'unità di relazione, legami e istituzioni è stata infranta dipende da una mera deviazione o se deriva da una metamorfosi caratterizzata da una degenerazione dei valori dell'individualismo. Ciò perché, nel primo caso forse basterebbe rilanciare ideali e progetti, mentre nel secondo

---

<sup>20</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 13.

<sup>21</sup> In riferimento alla teoria di Adam Smith sulla prevalenza dell'interesse personale, si veda SEN., A.K., *Etica ed economia*, Editori Laterza, Bari, 2002 – SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, Newton Compton Editori, Roma, 1976.

sarebbe indispensabile riformare il tutto. Ad apparire più plausibile, purtroppo, è questa seconda ipotesi<sup>22</sup>.

L'affrancamento dai legami è proprio il risultato della concezione dell'uomo quale individuo sciolto ed estraniato dal contesto relazionale. L'uomo, infatti, al contrario da sempre persegue una vita fatta di relazioni. Il legame con l'altro non può essere esaurientemente declinato secondo il registro dell'utile e dello strumentale.

È inoltre indispensabile promuovere una vera responsabilità sociale dell'impresa, facendo in modo che le imprese diventino socialmente responsabili<sup>23</sup>.

Nell'ambito di questo lavoro si intende riaffermare la cruciale importanza di una economia socialmente orientata, che sia, dunque, capace di far emergere comportamenti eticamente fondati<sup>24</sup>.

Lo sviluppo e le trasformazioni sociali verificatesi nell'800, sono riferibili ad un contesto che, oltre a garantire ed esaltare la libertà economica, ha prodotto anche condizioni di vita e di lavoro che si sono rivelate essere estremamente pesanti e molto spesso addirittura incompatibili con la dignità delle persone.

Inoltre, si noti che la contrapposizione sociale e l'opposizione ad una organizzazione del lavoro troppo spesso non rispettosa delle esigenze della persona si sono manifestate già nel corso di quel secolo. In risposta a tali fenomeni, fecero la loro comparsa le società di mutuo soccorso, le cooperative di consumo e, infine, le prime forme associative di tipo sindacale.

Sul piano culturale, tale opposizione fu manifestata dal lavoro dei filosofi oltre che degli economisti e imprenditori.

A tal proposito, i teorici del c.d. "socialismo pre-scientifico"<sup>25</sup>, fra i quali si menzionano Proudhon, Owen, Sismondi, Saint-Simon, Blanc, elaborarono delle ipotesi inerenti al comportamento umano e al ruolo dei fenomeni tecnologico-organizzativi, al fine di superare i limiti del primo capitalismo, mostrando di nutrire un particolare interesse finalizzato al raggiungimento di una rivisitazione del

---

<sup>22</sup> In relazione ai vantaggi economici che potrebbero derivare da un ripensamento del capitalismo, si veda il cfr. HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

<sup>23</sup> Nel senso dell'implicazioni degli imperativi etici nell'edificazione di una nuova forma di responsabilità etica di impresa, si veda CONTE, G., *L'impresa responsabile*, Giuffré, Milano, 2018.

<sup>24</sup> Al riguardo, cfr. CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, Laterza, Bari, 1997.

<sup>25</sup> Cfr. DE SISMONDI SISMONDE, J. C. L., *Nouveaux Principes D'Économie Politique* – PROUDHON, P.J., *Che cos'è la proprietà?*, Laterza, Roma, 1978 & *Sistema delle contraddizioni economiche. Filosofia della miseria*, Catania, Edizioni della rivista Anarchismo 1975, 8°, pp. 595, Brunture e segni del tempo.

sentimento sociale mediante la promozione di associazioni e cooperative di lavoratori e produttori.

Il loro intento era quello di porre le basi per far sì che si superasse il c.d. ‘liberalismo classico’ e che questo venisse sostituito da una maggiore sensibilità verso le tematiche sociali, soprattutto quelle inerenti ai lavoratori. Difatti, persino colui che è comunemente ritenuto essere l’ultimo dei classici, Mill, negò che il pensiero capitalistico possedesse una saggezza suprema e definitiva<sup>26</sup>.

Inoltre, è necessario menzionare che lo stesso Alfred Marshall, appartenente ai c.d. neoclassici, non disdegnando i fini del socialismo, era pienamente cosciente delle ripercussioni negative derivanti dalle disuguaglianze e del fatto che la soluzione non si sarebbe manifestata spontaneamente ma che, anzi, fosse necessario un intervento. Pertanto, tentò di riaffermare l’importanza di quelle motivazioni non esclusivamente egoistiche dell’agire umano, senza tuttavia mettere in discussione il principio dell’auto interesse degli operatori economici<sup>27</sup>. In tal senso è interessante segnalare un altro esponente di tale tentativo, Maffeo Pantaleoni, considerato il “principe” degli economisti italiani, il quale fu molto vicino all’approccio di Marshall, condividendone le preoccupazioni in merito agli eventuali squilibri derivanti da una evidente disparità nella redistribuzione delle ricchezze fra le classi povere e quelle benestanti<sup>28</sup>.

Ad ogni modo, agli albori del ’900, il pensiero economico collettivo era quello per cui in «una società di individui che sono dotati di un ammontare esogenamente determinato di risorse e che hanno dei campi di preferenze ben definiti [...] la competizione atomistica tra individui, ciascuno dei quali massimizza la propria utilità, porta il sistema economico a raggiungere un insieme di prezzi di equilibrio [in grado] di assicurare la piena occupazione di tutte le risorse disponibili o, come anche si dice, l’equilibrio di tutti i mercati»<sup>29</sup>.

Il liberalismo economico prese il sopravvento grazie a molti fattori, fra i quali non si può non menzionare la determinante enfaticizzazione riposta sulla libertà e sulla necessità di limiti veramente esigui al suo esercizio. Ne derivò l’accettazione, quale postulato, della teoria per cui ognuno, sia in qualità di consumatore che di produttore,

---

<sup>26</sup> In riferimento alla visione funzionalistica, si veda MILL, J.S., *Principi di economia politica* 1-2, UTET, Torino, 2006.

<sup>27</sup> Cfr. CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l’uscita dalla crisi*, cit.

<sup>28</sup> In tal senso, si veda PANTALEONI, M., *Scritti vari di economia, Vol. I*, SANDRON, Milano – Palermo – Napoli, 1904 & *Scritti vari di economia, Vol. II*, SANDRON, Milano – Palermo – Napoli, 1909 & *Scritti vari di economia, Vol. III*, Castellani, Roma, 1910.

<sup>29</sup> Cfr. PASINETTI, L., *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino, 1989 – *Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica*, Milano, V&P, 2012.

potesse ottenere la massima soddisfazione solo ed esclusivamente mediante il mero perseguimento del proprio ed esclusivo interesse.

Ciò, a dirla tutta, dipese anche dal fatto che quelle che all'epoca si imposero come nuove ed importanti scuole economiche, come, ad esempio, la 'Scuola storica', fra i cui esponenti si possono menzionare Schmoller, Sombart e Weber, risaputamente nota per il suo scetticismo verso qualunque tentativo analitico di costruire una teoria economica basata su leggi generali e universali, in quanto i bisogni umani variano nel tempo<sup>30</sup>, e quell'appendice del riformismo inglese rappresentata da Sidney e Beatrice Webb<sup>31</sup>, non furono del tutto in grado di costruire una teoria che potesse costituire un'alternativa concreta alla visione dominante. Inoltre, quelli che furono poi definiti come gli istituzionalisti nord-americani, ispirati dalle teorie di Thorstein Veblen, effettuarono un altro tentativo di fornire un'alternativa valida, basandosi sui loro assunti, i quali prevedevano, in sintesi, che gli individui e, di conseguenza, il loro comportamento potessero esser compresi solo prendendo in considerazione la cultura, gli usi ed i costumi<sup>32</sup>.

Pur fallendo nel loro intento originario, queste teorie hanno avuto il merito di avviare un processo che ha preso pienamente in considerazione le istituzioni ed ha tentato di diffondere una visione decisamente più realistica dello sviluppo economico. Difatti, secondo tali teorie, sono proprio le caratteristiche che contraddistinguono le istituzioni, le quali governano la società, i valori, le norme sociali ed etiche, a diventare i fattori che poi influenzano le scelte ed i comportamenti economici<sup>33</sup>.

Al contrario, una teoria del tutto differente era stata elaborata da Marx, il quale, però, manifestò di avere una visione talmente radicale ed eterodossa da risultare incapace di stravolgere concretamente la teoria economica allora dominante. Ciò, tuttavia, non sta a significare, com'è noto, che tale visione non ebbe alcun tipo di influenza, ma quest'ultima, in tal senso, rappresentò principalmente una chiusura di stampo difensivo, mentre, a differenza della visione in sé, furono proprio le tanto

---

<sup>30</sup> Cfr. in merito alla scuola storica, SCHMOLLER, G., *Lineamenti di economia nazionale generale, Volume 1 di Biblioteca dell'Economista*, UTET, Torino, 1913 – SOMBART, W., *L'avvenire del capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2015 & *Guerra e capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2015 & *La crisi del capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2016 & (a cura di) CAVALLI, A., *Il capitalismo moderno*, UTET, Torino, 1978 & *Metafisica del Capitalismo*, AR, Padova, 1994 & *Il borghese : contributo alla storia dello spirito dell'uomo economico moderno*, Longanesi, Milano, 1950 – WEBER, M., *Economia e società*, Vol. I-V, Donzelli Editore, Roma, 2019.

<sup>31</sup> Si veda, in merito al fascino subito dal comunismo, WEBB, S. – WEBB, B., *Il comunismo sovietico: una nuova civiltà*, Vol. I-II, Einaudi, Torino, 1950.

<sup>32</sup> Cfr. al riguardo VEBLEN, T., *La teoria della classe agiata*, Einaudi, Torino, 2007 – *La teoria dell'impresa*, FrancoAngeli, Milano, 1970.

<sup>33</sup> Cfr. CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

auspicate conseguenze pratiche della progettualità marxista radicale a determinare la fine delle illusioni in questione<sup>34</sup>.

Spostandosi più avanti nel tempo, si può notare come, negli ultimi anni del diciannovesimo secolo, l'accresciuto dualismo benessere-miseria abbia generato sempre più aspettative verso l'azione degli Stati in tema di politiche sociali. Di converso, il liberalismo economico è stato messo in discussione. In particolare, fu proprio l'opinione pubblica a divenire sempre più critica nei riguardi di quest'ultimo e, al contempo, iniziarono ad aumentare le adesioni a forze politiche manifestamente ostili, o quantomeno alternative, al liberismo. Al riguardo Joseph Schumpeter, economista ed ex ministro delle finanze austriaco, affermò che per lo meno dalla metà dell'800 «la buona coscienza degli uomini d'affari stava morendo» e che si era perduta «la serena fiducia nelle virtù del laissez-faire»<sup>35</sup>.

Nel frattempo, emersero altri filoni di riflessione. Al riguardo, vi fu la comparsa di alcuni pensatori cristiani, i quali provarono ad elaborare visioni alternative al liberalismo, tra cui quella che Schumpeter ha definito «socialismo cristiano». Inoltre, non si può rinnegare quanto si sia rivelato importante il ruolo della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, mediante la quale si sono incoraggiate e promosse forme di impegno più innovative.

Al riguardo, è necessario dire che già nella prima metà del diciannovesimo secolo si era registrata la proliferazione di varie forme di esercizio della carità, intesa quale virtù cristiana per eccellenza, in favore delle classi popolari delle grandi città industriali e delle campagne.

Al contempo, si iniziarono a discutere ed ipotizzare riforme sociali e delle condizioni di lavoro. L'enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII ebbe il merito di scuotere le coscienze, sottolineando la centralità della c.d. “questione operaia” non solo in merito al problema della redistribuzione della ricchezza o dell'adeguatezza dei salari, ma anche e soprattutto in merito al rispetto del lavoratore e della dignità della persona<sup>36</sup>.

Dal canto suo, Maurice Potron, gesuita francese, rifacendosi alla prima scolastica, sottolineò il fatto che, in ogni contratto, il prezzo effettivamente convenuto e corrisposto non fosse sempre quello giusto, in quanto il valore di scambio della merce era il risultato della volontà prevalente di una parte su quella altrui, in particolare in

---

<sup>34</sup> Cfr. MARX, K., *Per la critica dell'economia politica* (Introduzione di Maurice Dobb), Roma, Editori Riuniti, 1993.

<sup>35</sup> SCHUMPETER, J. A., *Storia dell'analisi economica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1990.

<sup>36</sup> Si veda PAPA LEONE XIII, Lettera Enciclica *Rerum Novarum*, 1891.

caso di monopolio. Inoltre, egli intese rivalutare e riaffermare la necessità e la promozione di organizzazioni e strutture di produzione e scambio che si rifacevano al modello corporativo.

In tale contesto, nel periodo intercorrente fra il 1830 e il 1880, in Italia si affermano due grandi pensatori cristiani, ossia Antonio Rosmini e Giuseppe Toniolo. Il primo respinse ogni tipo di prospettiva collettivista, in particolare per quanto riguardava l'aspetto della libertà della persona. Affermava che: «anche noi ardentemente bramiamo che la condizione dei poveri e dei lavoratori manuali sia migliorata e che le istituzioni sociali rechino a tutti, senza eccezione, prosperità temporale, agiatezza e soave e armoniosa convivenza»<sup>37</sup>, ma, ciononostante, continuava a respingere l'approccio degli utopisti, i quali erano convinti che per superare i mali della società bastasse un governo forte, che fosse pienamente libero di agire in totale dispregio di «quella che al presente si chiama giustizia o [di] quelle che si chiamano al presente obbligazioni morali non dovendo egli riconoscere né la religione, né il rispetto alla proprietà, né i legami di famiglia, né i diritti individuali, molto meno quelli che al presente si chiamano diritti civili, diritti internazionali, tutte anticaglie»<sup>38</sup>.

A detta sua, ogni cosa che fosse umana, compresa l'economia, poteva esplicarsi al meglio esclusivamente mediante il legittimo esercizio della libertà e, conseguentemente, mediante la sua conservazione ed il suo sviluppo.

A sua volta, Toniolo nei suoi primi studi tratta di questioni di teoria economica<sup>39</sup>. A suo dire, benché l'interesse personale costituisca un principio essenziale, non è vera la visione per cui «l'utile privato [fosse] l'unico movente, la norma e la sanzione che, presupponendo troppo facilmente l'armonia spontanea del privato interesse col pubblico, mirò soltanto ad esaltare in massimo grado l'attività dell'individuo ed accolse come unico canone di politica economica l'astensione (*laissez-faire, laissez passer*)»<sup>40</sup>. Anzi, aggiunge che ciò a muovere gli uomini non è solo “l'utile” ma anche “il buono”, che deriva dall'adesione spontanea e susseguente riconoscimento di una legge morale che genera “la coscienza del dovere”. «A sostegno delle sue affermazioni, elenca le tendenze “della nostra natura immateriale che

---

<sup>37</sup> ROSMINI, A., *Filosofia della politica*, Cantagalli, Siena, 2021.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> TONIOLO, G., *Il quesito delle piccole imprese industriali nell'odierno momento storico. Saggio sulla economia delle piccole industrie*, in *Rassegna di Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. III, n. 5, set. 1874, pp. 346-358

<sup>40</sup> TONIOLO, G. “*Dell'Elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche*”, presso Università di Padova, 5 dicembre 1873. Al riguardo si veda anche *L'economia capitalistica moderna nella sua funzione e nei suoi effetti*, 1894.

sovrastano per eccellenza quelle del piacere e dell'utile personale [...]. Lo spirito religioso "che propone un fine superiore all'attività umana"; del "sentimento della giustizia e dell'onestà"; del "culto del vero e del bello"; della "temperanza" e del sacrificio; della "coscienza della propria dignità morale"; dell'amore, dell'indipendenza, della libertà personale; dell'onore e della gloria; dell'affetto per la famiglia; dell'amor di patria e del sentimento della nazionalità; della fratellanza universale, della benevolenza, della liberalità, della compassione". Tutte queste sono, a suo dire, motivazioni capaci di esercitare sul fattore "utile personale" una "influenza modificatrice"»<sup>41</sup>.

Egli, pertanto, propose di cercare una teoria alternativa sia al liberismo che al marxismo mediante l'ampliamento dell'azione di governo, il rafforzamento dell'economia reale ed «una ricomposizione del tessuto sociale attraverso istituzioni capaci di bloccare o almeno frenare il processo di proletarizzazione in atto»<sup>42</sup>.

Si noti che la teoria economica per molti anni cadrà in quella trappola riduzionista che proprio questi due pensatori avevano portato alla luce. Tale trappola si fondava sull'assunto di base, poi rivelatosi errato, dell'interesse individuale quale massimo impulso dell'operosità umana, persino quale unica motivazione dell'agire umano<sup>43</sup>.

Alla luce di ciò, per molto tempo dominerà una visione che non verrà contrastata in alcun modo.

Nel tempo, la reazione delle classi popolari agli effetti negativi prodotti dall'ordine economico allora dominante continuò a riverberarsi in mere azioni di autodifesa che erano promosse ed esercitate da istituzioni quali i sindacati e le cooperative. Contestualmente, va sottolineato che si era assistito alla proliferazione delle forme associative, le quali potevano essere o di mutuo soccorso o di cooperazione o semplici sindacati. Tale fenomeno si espanse così tanto che molti governi iniziarono ad emanare una legislazione sociale.

Nel medesimo panorama, si comincia a notare l'imponente espansione del marxismo e dei movimenti politici e sociali che si sono ispirati alla sua ideologia. Contestualmente, allo scoppiare della Prima guerra mondiale si assisterà ad un imponente ed inedito approccio interventista dello Stato, il quale reclamava a gran voce che si addivenisse ad un approccio meno rigido e vincolante rispetto alle visioni

---

<sup>41</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 21.

<sup>42</sup> *Ibidem*. In merito all'atteggiamento critico nei confronti del socialismo si veda anche cfr. TONIOLO, G., *Il socialismo nella storia della civiltà*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1902.

<sup>43</sup> Cfr. FRIEDMAN, M., *Per il libero mercato*, Milano, Sugarco, 1981 – *Capitalismo e libertà*, IBL Libri, Torino, 2010.

liberiste convenzionali. In tal senso andranno ad operare Keynes e gli esponenti della Scuola di Friburgo, nella speranza di trovare una c.d. terza via che si collocasse fra liberismo classico e pianificazione centralizzata.

Al termine del primo conflitto globale, emersero in gran numero i problemi riguardanti la transizione dalla guerra alla pace e si assistette a fenomeni di trasmissione delle crisi economiche tra le diverse economie che evidenziarono quale effetto destabilizzante avessero prodotto i movimenti di capitale.

A ciò si aggiunga che, in seguito alla crisi del 1929 e alla Grande Depressione, ed a causa dei livelli raggiunti da fenomeni quali la povertà di massa e la disoccupazione, divenne evidente che i meccanismi dell'allora economia di mercato non permettevano, da soli, di riportare i sistemi economici verso un equilibrio soddisfacente.

Qui interviene l'operato di Keynes, il quale farà in modo che si sviluppi e affermi un'idea originale, ossia quella di un intervento pubblico da effettuare mediante politiche, monetarie e fiscali, appropriate di regolazione macroeconomica che si riveli utile e necessario al fine di sostenere e favorire l'occupazione.

Attraverso l'affermazione della Teoria generale si riuscì a superare il c.d. "paleo-liberalismo", sottolineando la necessità dell'esercizio di funzioni da parte dello Stato a discapito del precedente atteggiamento di lassismo.

Questa, in sintesi, è quella che fu definita come «rivoluzione keynesiana», che non portò a rifiutare l'idea di economia di mercato ma che, allo stesso tempo, affermò la superiorità di un'economia che fosse fondata su scelte decentralizzate di consumatori e imprese, ma con la contestuale necessità, per raggiungere il pieno impiego delle risorse, di una politica che fosse orientata al sostegno della domanda aggregata. Mediante tale teoria economica si riuscì a far rientrare nel novero delle scelte di politica economica la dimensione etica<sup>44</sup>.

All'interno del medesimo arco temporale, in Germania, a seguito del primo dopoguerra e dell'iperinflazione e della crisi di Weimar, si assiste alla nascita di un'aspra critica a quella libertà economica che si rivelava essere ad esclusivo vantaggio dei grandi gruppi di potere, dimenticando gli interessi collettivi. Ne deriva un movimento che, pur non rinunciando ai tratti fondamentali della visione classica, dunque libertà economica, mercato e libera concorrenza, ha l'ambizione di

---

<sup>44</sup> Cfr., in merito alla teoria generale, KEYNES, J.M., *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino, 1971.

promuovere un'inedita forma di economia liberale che si basi su regole precise e cogenti.

Nel periodo che intercorre fra i due conflitti bellici, si assiste al lavoro di studiosi di prestigio, fra i quali si possono menzionare von Mises<sup>45</sup>, Hayek<sup>46</sup>, Eucken, Rostow<sup>47</sup>, Röpke<sup>48</sup>, i quali sposano, chi più e chi meno, il c.d. neoliberalismo.

In tale panorama, nel 1936 Walter Eucken, Franz Böhm, e Hans Grossman-Dorth pubblicarono un manifesto dell'ordoliberalismo, nel quale comunicavano la nascita di un progetto culturale, tramite il quale constatavano che non esisteva più una libera economia di mercato basata sulla concorrenza, in quanto la situazione era stata radicalmente stravolta dalla creazione monopoli, oligopoli e cartelli tra produttori. La loro proposta era, dunque, quella di rivedere l'approccio lassista anche al fine di contrastare il marxismo<sup>49</sup>.

A loro avviso il paradosso contemporaneo era palesemente rinvenibile nel dato per cui, proprio nel momento storico in cui la società umana detronizzava i re negando il diritto divino di regnare e assoggettando il potere al diritto umano, l'approccio economico liberista concedeva all'impresa una totale sovranità. Nello specifico, infatti, il *laissez-faire*, a loro avviso, non aveva evitato la concentrazione del potere non essendo stato in grado di tutelare realmente la libera concorrenza, non aveva difeso il commercio internazionale dallo strapotere dei grandi gruppi economici, non aveva tutelato e difeso l'autonomia e la libertà dei singoli e non aveva protetto e garantito l'equilibrio dei mercati. Al contrario, l'economia di *laissez-faire* e l'azione dettata dall'utilitarismo individualistico, aveva provocato fenomeni invisibili quali lo sfruttamento dei più deboli e la riduzione in condizioni non degne della persona umana.

Il nuovo modello, che si proponeva quale alternativa ai due summenzionati, risultava, a detta loro, maggiormente coerente con i valori della giustizia e dell'uguaglianza e, inoltre, rispettosa della libertà e dignità personali.

Al fine di promuovere il bene comune era, pertanto, necessaria la presenza di alcune basi morali, individuabili nelle idee umanitarie e nei valori etici di matrice cristiana.

---

<sup>45</sup> Al riguardo si consiglia il Cfr. von MISES, L., *Liberalismo*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1997 – *I fallimenti dello stato interventista*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1997 – *L'azione umana*, UTET, Torino, 1959.

<sup>46</sup> In riferimento ad un eminente esempio di opera riguardante neoliberalismo e libertismo, si veda von HAYEK, F., *La via della schiavitù*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1948.

<sup>47</sup> Al fine di approfondire la c.d. Teoria degli Stadi, si veda ROSTOW, W.W., *Gli stadi dello sviluppo economico*, Einaudi, Torino, 1962.

<sup>48</sup> In merito alla riscoperta della dimensione etica nel novero economico, si veda RÖPKE, W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, il Mulino, Bologna, 2004.

<sup>49</sup> Il manifesto in questione fu pubblicato con la fondazione della rivista "Ordo".

Inoltre, respingevano la teoria dell'economia centralmente pianificata in quanto non accettabile perché implicitamente contenente il pericolo che il singolo potesse divenire una mera particella avulsa da ogni tipo di volontà appartenente ad un apparato economico gigantesco, cioè un essere non libero, senza autonomia, radici e personalità. A Parigi nel 1938 e a Mont Pélérin nel 1947 si riunirono vari esponenti degli studiosi di Friburgo, fra i quali si menzionano, oltre a quelli già citati, Marjolin, Possony, Rueff<sup>50</sup>, Aron<sup>51</sup>, Michael Polany, Lippmann<sup>52</sup>, con l'intento di addivenire ad una proposta per la soluzione dei problemi reali della società, sebbene partendo da posizioni in parte differenti.

Tutti quanti, pur nel rispetto e nel perimetro delle loro differenze, comunque, condividevano l'idea di una libertà che andava intesa quale garanzia dei diritti della persona, della famiglia, delle minoranze, delle comunità religiose e quale limite all'azione dello Stato. Forse proprio in tale ottica negativa e scettica dello Stato e del ruolo che dovrebbe ricoprire, si può rinvenire un limite serio della visione ordoliberal, che la fa sembrare troppo simile alla sfiducia nell'intervento pubblico delle teorie neoliberiste più radicali.

Gli studiosi ordoliberali hanno sostenuto e promosso l'idea che il sistema economico, al fine di esprimere nel miglior modo possibile le proprie funzioni produttive-allocaive, dovrebbe operare in conformità con una c.d. "costituzione economica" che lo Stato stesso può attuare. In quest'ottica il ruolo affidato allo Stato, in un'economia di mercato socialmente orientata, non è quello di un mero "guardiano notturno", tipico dell'approccio lassista, ma, al contrario, di uno Stato forte che si prepone l'obiettivo di contrastare i tentativi di monopolio. Questo perché la concorrenza costituisce intrinsecamente un bene pubblico e, pertanto, va necessariamente tutelato. Ne deriva che, pertanto, i processi di mercato si riveleranno efficaci o meno, a seconda del quadro giuridico e istituzionale all'interno del quale si collocano.

Per la Scuola di Friburgo l'intervento statale deve risultare coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale. Conseguentemente, si riafferma l'importanza dei corpi intermedi, espressione della società civile.

---

<sup>50</sup> Cfr. RUEFF, J., *L'errore monetario dell'Occidente*, Etas, Milano, 1971 – In riferimento al contrasto con la teoria keynesiana si veda *La Fine dell'era keynesiana*, in *Le Monde*, 1976.

<sup>51</sup> In merito al pensiero dell'autore, si consiglia il cfr. ARON, R., *La politica, la guerra e la storia*, il Mulino, Bologna, 1992.

<sup>52</sup> Cfr. LIPPMANN, W., *La giusta società*, (a cura di) Cosmelli, G., Collana Saggi n.69, Torino, Einaudi, 1945.

Inoltre, nella visione liberista di Ropke è rinvenibile il principio del realismo cristiano, già trattato da Agostino, Pascal, Rosmini e Sturzo, e persino da Papa Giovanni Paolo II, secondo il quale sebbene l'uomo tenda per sua natura verso il bene, è pur sempre capace del male.

Secondo tale visione, un'economia di mercato giunge ad un equilibrio maggiormente soddisfacente se le decisioni economiche sono prese in coerenza con una visione antropologica che sia appropriata. Difatti: «Il mondo razionale dell'economia utilizza riserve morali che lo fanno, a seconda dei casi, stare in piedi o crollare, e che sono più importanti di tutte le leggi economiche. Il mercato, la concorrenza e il gioco della domanda e dell'offerta non producono tali riserve; al contrario, le consumano e le esauriscono, e devono andare a cercarle in aree situate al di là del mercato. Nessun manuale di economia le può sostituire. Infatti, l'autodisciplina, il senso di giustizia, l'onesta, l'equità, la cortesia, l'equilibrio, il senso di comunità, il rispetto per la dignità altrui e delle norme morali stabilite, sono tutte cose che le persone devono già avere quando entrano sul mercato [...per cui] il vero fondamento dell'economia di mercato deve essere di natura morale e quindi lo si deve cercare fuori dal mercato e dalla concorrenza, che sono lontani dal poterlo creare»<sup>53</sup>.

Non aver riconosciuto l'importanza del valore etico-morale, aveva comportato conseguenze nefaste, derivanti, soprattutto, dall'aver sostenuto che la sola libertà a contare fosse quella politica. L'economia, pertanto, obbedisce solo a criteri di opportunità e non è condizionata dalla libertà spirituale e morale.

Pertanto, è necessario favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle norme sociali ed etiche.

In sintesi, due sono le direttrici che consentono di superare il modello di economia di *laissez-faire*. La prima è quella di Keynes che ha valorizzato il ruolo dell'etica nelle scelte di politica economica e che ha sottolineato che l'intervento pubblico si rivela utile e necessario solo quando la situazione lo richiede.

La seconda è quella della Scuola di Friburgo, dalla quale emerge non solo il tentativo di elaborare una "terza via" ma anche l'importanza della dimensione etica che sfida la razionalità economica nei processi decisionali dei singoli agenti.

Entrambe, per semplicità, offrono importanti contributi per la versione di economia sociale proposta da Francesco Vito. Quest'ultimo tende ad effettuare un'analisi del

---

<sup>53</sup> ROPKE, W., *Al di là dell'offerta e della domanda. Verso un'economia umana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.

fenomeno economico inteso quale aspetto di un più ampio contesto socio-culturale. Nel contesto storico di riferimento, ossia quello del secondo dopoguerra, allorché emerge in maniera prepotente la portata internazionale delle questioni economiche, egli individua la dimensione di mercato superiore a quella nazionale dei singoli Stati europei come condizione sine qua non al fine di addivenire ad un progresso economico.

È, inoltre, fra i primi sostenitori della necessità di garantire la libera circolazione delle persone. Si noti che, inoltre, nei suoi scritti vi sono vari riferimenti alla solidarietà, la quale risulta essere un elemento di coesione fra i popoli. A detta sua: «Poco contava essere presi per Keynesiani o anti-Keynesiani. “Ciò che importa – diceva – è di non passare per pre-Keynesiani”. Soprattutto, occorre sapere cogliere la stretta complementarità tra studi empirici e teorici. Inefficace, infatti, sarebbe un modello che non possa essere verificato dalla prassi»<sup>54</sup>.

Non va, inoltre, dimenticato che, fra i due conflitti bellici, in Italia si era diffusa una corrente di pensiero che si richiamava al modello corporativo medievale. Difatti, già al termine dell’800, vari economisti avevano ritenuto che le istituzioni medievali rappresentassero un sistema in grado di operare in favore dell’interesse generale e di ricomporre i conflitti tra i diversi interessi.

Si rendeva, pertanto, necessario cercare di capire come sarebbe stato possibile riadattare l’ordine economico medievale alla realtà novecentesca. Vito si interessò al tema, elaborando una nozione di ‘corporazione’ differente da quella del corporativismo fascista, poiché, in primo luogo, riferita solo all’economia e non allo Stato. Pertanto, egli cercò di affrontare il controverso problema riguardante l’inclusione della dimensione etica nella dimensione economica. Tale possibilità era espressamente esclusa dalla teoria prevalente, che, al massimo, rinveniva la presenza di principi etici solo ed esclusivamente nelle scelte di politica economica.

Al contrario, Vito riafferma la necessità di una fondazione etica dell’economia politica. Difatti, la vita economica aveva accresciuto la sua complessità, la componente finanziaria privata e pubblica era oggettivamente cresciuta e si era verificata una crescente interdipendenza delle varie economie. Quanto detto era stato accompagnato dall’emersione della necessità di un sistema di sicurezza sociale, che necessariamente

---

<sup>54</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l’uscita dalla crisi*, cit., pag. 27.

non poteva accontentarsi di un'analisi riduzionista della relazione intercorrente fra l'etica e l'economia<sup>55</sup>.

In tale contesto, inizia ad emergere un approccio capace di superare sia la tradizionale economia di laissez-faire che quella centralmente pianificata. Egli incentrò il suo lavoro su di una visione dell'economia che potesse risultare coerente con il posto centrale ricoperta dall'uomo nella vita economica<sup>56</sup>. Ciò fu realizzato prendendo come principio di riferimento non il produttore, il consumatore o il lavoratore isolatamente considerati, ma tutta l'azione economica quale attività tesa al conseguimento di “fini umani, fini di esseri liberi e responsabili”. In contrasto si poneva la posizione economica di Pantaleoni, autorevole esponente neoclassico, che persisteva nel teorizzare l'economia sulla base di un *homo oeconomicus* interessato solo ed esclusivamente al perseguimento del proprio ristretto interesse materiale. Secondo Vito, infatti, l'uomo agisce sia in base alla libertà che alla responsabilità, da ciò derivandone la necessaria valutazione morale delle azioni e scelte compiute. Si badi, però, che la sottoposizione di questo agire economico ad un giudizio morale non rappresentava un tentativo di paralizzazione di qualsiasi iniziativa, ma solo sottintendere l'esistenza di una base etica.

Egli, dunque, condivideva l'idea keynesiana, secondo la quale nessun automatismo di mercato era in grado di porre rimedio ai problemi della “disoccupazione involontaria”, derivante dalle carenze della domanda aggregata. Si sposava l'idea che l'economia privata andasse indirizzata al raggiungimento di un ordine economico in cui lo Stato avrebbe svolto una funzione attiva.

In seguito, la liberalizzazione dei mercati finanziari, in mancanza di adeguate prevenzioni, ha favorito l'emersione di fenomeni d'instabilità e che provocano rischi di contagio<sup>57</sup>.

Una regolazione del settore finanziario dettagliata si è rivelata assolutamente necessaria. Con la crisi finanziaria del 2008 e la Grande Recessione sono riemersi il problema della mancanza, carenza o inadeguatezza di istituzioni e forme di regolazione maggiormente attente a garantire la stabilità finanziaria e l'accesso al credito.

---

<sup>55</sup> Cfr. VITO, F., *L'Economia a servizio dell'uomo*, Vita e pensiero, Milano, 1945 – AMENDOLA, A., *Etica ed economia: una tormentata relazione*, Mimesis, Milano, 2017.

<sup>56</sup> Cfr. VITO, F., *L'Economia a servizio dell'uomo*, cit.

<sup>57</sup> Cfr. CALOIA, A., *Squilibri dell'economia mondiale e conflitti*, Edizioni Rezzara, Vicenza, 2000 – *Economia, Impresa e Mercati Finanziari*, Cacucci, Bari, 2009.

Si è, inoltre, evidenziata la delicatezza delle relazioni intercorrenti fra economia reale, credito alle imprese e performance macroeconomiche.

In un contesto altamente particolareggiato e frammentato, risulta certamente difficile credere che i problemi si risolvano con delle semplici assunzioni di comportamento razionale.

Nella realtà pratica, ogni individuo, dovendo assumere delle decisioni all'interno di un panorama che presenta una realtà incerta e complessa, dimostra di porre in essere comportamenti che risultano notevolmente influenzati da quelle che potremmo definire convinzioni e aspettative soggettive, le cui caratteristiche diventano fondamentali per comprendere le dinamiche di funzionamento dei sistemi economici e per ideare e porre in essere politiche pubbliche che si rivelino maggiormente efficaci. Inoltre, ad emergere è la convinzione che, al fine di evitare o mitigare gli effetti dei fallimenti globali del mercato e di favorire la convergenza tra Paesi strutturalmente differenti, rivestono fondamentale importanza le istituzioni multilaterali e, conseguentemente, lo sviluppo delle forme di cooperazione internazionale.

Ciò che emerge è anche la generale tendenza a mutare l'approccio con cui si guarda e si valutano gli interventi pubblici. Questo perché esistono anche i fallimenti dello Stato esistono, i quali, tuttavia, non sono di certo inesorabili e, ad ogni modo, non si superano attraverso una riduzione o un'abolizione delle decisioni pubbliche, le quali, se venissero relegate ad un ruolo di margine, difficilmente provocherebbero un aumento della crescita e del benessere sociale<sup>58</sup>. Spesso, al contrario, possono assumere ruoli positivi. Difatti, la politica è stata fortemente coinvolta nel processo di innovazione, avendo anche la possibilità di determinare la direzione dell'innovazione.

Lo Stato, di fatto, ha ricoperto un ruolo determinante in molte delle più importanti innovazioni. Ad esempio, nel settore delle biotecnologie e nanotecnologie, gli operatori privati sono entrati solo dopo che investimenti diretti dello Stato avevano preparato il terreno, erogando finanziamenti ad intraprese giudicate troppo rischiose dai privati. Oggi, le politiche pubbliche sono molto rilevanti nella c.d. green economy<sup>59</sup>. Ciononostante, è necessario non dimenticare che bisogna necessariamente evitare che ciò possa degenerare in una cattiva allocazione delle risorse a causa di fenomeni quali la corruzione ed il clientelismo.

---

<sup>58</sup> In relazione alla critica dello Stato interventista, si veda VON MISES, L., (a cura di) INFANTINO, L., *I fallimenti dello Stato interventista*, cit.

<sup>59</sup> In merito all'importanza del fattore ambientale che dovrebbe orientare l'azione economica, si consiglia HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

Al verificarsi di tali condizioni, allora centrale non risulta più essere la natura pubblica o privata degli investimenti, bensì la capacità di orientare gli investimenti in direzioni che si rivelano oggi essere più importanti per la società<sup>60</sup>.

In conclusione, si può affermare che sia il mercato che lo Stato sono istituzioni imperfette, che possono comportare i rispettivi fallimenti.

Al riguardo, si può affermare che l'ideale sarebbe cercare di cogliere i vantaggi delle complementarità pubblico-privato. In tale visione si giunge anche a riconoscere il ruolo che le istituzioni della società civile possono ricoprire e, conseguentemente, il contributo che da queste può derivare nella formazione del capitale sociale.

Alla luce di quanto affermato, ritorna in primo piano la nozione di economia sociale di mercato. La visione meno riduzionista del rapporto intercorrente fra etica ed economia comporta che l'impresa debba andare oltre il rispetto del vincolo minimo, rappresentato sostanzialmente da quello ambientale. In tale ottica, viene respinta l'idea di Milton Friedman e la scuola di Chicago, secondo la quale l'unica responsabilità dell'impresa sarebbe quella di realizzare profitto, senza curarsi dei risvolti sociali negativi di un business privo della necessaria tensione ideale ed etica<sup>61</sup>.

Al riguardo si noti come i recenti sviluppi teorici dell'economia c.d. comportamentale sottolineino chiaramente il ruolo delle motivazioni pro-sociali, le quali si esplicano in comportamenti che, seppur ispirati ad un qualche tipo di preoccupazione per gli altri e per l'interesse generale, non vanno a compromettere il benessere dei consumatori o il profitto dell'impresa, ma che, al contrario, possono rivelarsi salutari contestualmente per questi ultimi e per la collettività complessivamente intesa<sup>62</sup>.

In quest'ottica, ritornano a ricoprire un valore determinante gli orientamenti culturali ed etici degli operatori, poiché, infatti, esistono vari gradi di libertà e di responsabilità nelle scelte di consumatori e imprese.

Lo stesso vale in riferimento ai comportamenti dei responsabili che stabiliscono le regole e degli operatori finanziari operanti nel settore del credito<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Si pensi ad esempio all'importanza delle tematiche riguardanti l'indipendenza energetica, soprattutto alla luce della recente crisi energetica derivante dal conflitto in atto fra Russia ed Ucraina. Si veda, in tal senso, BECCHETTI, C. – NASO, F. – BECCHETTI, L., *Rinnovabili subito: una proposta per la nostra indipendenza energetica*, Donzelli, Roma, 2022.

<sup>61</sup> In tal senso si consiglia il cfr. FRIEDMAN, M., *Per il libero mercato*, cit. – *Capitalismo e libertà*, cit.

<sup>62</sup> Riguardo al ruolo della componente comportamentale, si veda SEN., A.K., *Etica ed economia*, cit. – SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit.

<sup>63</sup> Cfr. BICCIATO, F., *Finanza etica e impresa sociale. I valori come fattori competitivi*, il Mulino, Bologna, 2000 – CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza, mercato e globalizzazione*, Cacucci, Bari, 2004, in relazione all'importanza dei valori e dei comportamenti nella ridefinizione del ruolo della finanza.

Si palesano, dunque, vari scenari che contemplano la possibilità di nuove forme di cooperazione tra l'impresa, che solitamente rappresenta professionalità e innovazione, le autorità pubbliche, che dovrebbero stabilire le più appropriate regole del gioco e il mondo finanziario, incaricato di reperire e distribuire le risorse necessarie per i progetti di imprese e governi. Tutto questo andrebbe fatto in un modo che non si riveli essere conflittuale. Bisognerebbe trovare modalità ragionevoli e concrete per conseguire tali obiettivi, valutando con attenzione i vincoli e le opportunità che potrebbero nascondere<sup>64</sup>.

Le problematiche relative al raggiungimento degli obiettivi che ci si è posti attraverso la sfida rappresentata dalla realizzazione di un'economia al servizio dell'uomo risultano complicate dalla globalizzazione che risulta essere sregolata e senza limiti. Al contempo vari sono i tentativi di recuperare una visione di un'economia a misura d'uomo. Al riguardo, si noti che il primo invito della *Caritas in veritate* è proprio quello ad «adoperarsi [...] non solamente perché nascano settori o segmenti innovativi dell'economia o della finanza, ma perché l'intera economia e l'intera finanza siano etiche [...]»<sup>65</sup>.

Continuando, si legge che: «non solo i tradizionali principi dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica»<sup>66</sup>.

Si esortano i fedeli, in sintesi, a adottare «nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti»<sup>67</sup>.

In riferimento a tali stili di vita, un ulteriore monito proviene da Papa Francesco, il quale tenta di spronare affinché i comportamenti degli uni non si traducano in un'esclusione di altri. Egli segnala il pericolo che, a causa di una profonda crisi antropologica, si possa sfociare nella «dittatura di una economia senza uno scopo veramente umano; ne deriva la necessità che gli uomini si impegnino al fine di

---

<sup>64</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pp. 32-37.

<sup>65</sup> Papa Benedetto XVI, Lett. enc. *Caritas in veritate*, 2009, cap. IV, n. 45.

<sup>66</sup> *Ibidem*, cap. III, n. 36.

<sup>67</sup> *Ibidem*, cap. IV, n. 51.

raggiungere una solidarietà disinteressata, in un'etica non ideologizzata, che si ponga al di fuori delle categorie del mercato»<sup>68</sup>.

Egli, in seguito, amplia il suo raggio di attenzione, fino ad elaborare una nozione di «ecologia integrale», che è più ampia di quella ambientale, in quanto relativa al bisogno di coltivare uno sviluppo umano integrale<sup>69</sup>.

Ne consegue, ovviamente, una contrapposizione evidente fra queste indicazioni e gli standards che solitamente vengono adottati nelle decisioni di consumo, produzione, investimento, caratterizzanti il normale funzionamento del mercato.

In tal senso, si nota che, ancora oggi, la teoria economica prevalente trascura le c.d. preferenze sociali, ossia «l'altruismo, la lotta alla disuguaglianza, la propensione al dono, l'attitudine a prendersi cura dell'altro o la capacità e volontà di perseguire il bene comune, vale a dire preferenze e motivazioni che esprimono un impegno etico e che presuppongono la capacità e la volontà di non esaurire le proprie azioni all'interno di un orizzonte auto-interessato e strumentale»<sup>70</sup>.

Si inizia, però, al contempo, a riconoscere che le motivazioni intrinseche e le preferenze sociali condizionano i comportamenti più di quanto questa teoria riconosca. Infatti, se si parte dall'assunto che il mercato rappresenti una c.d. 'ethical neutral zone', gli operatori economici nell'ambito della loro attività dovrebbero limitarsi a comportarsi secondi i criteri della correttezza e dell'onestà, senza alcun bisogno di essere mossi da motivazioni e valori eticamente elevati. Ciò però potrebbe dare origine ad effetti indesiderati. Infatti, potrebbe derivarne un'eccessiva attenzione nei riguardi degli interessi dei singoli, che alimenterebbe comportamenti eccessivamente opportunistici, trascurando le modalità mediante le quali si arriverebbe al risultato preposto. Dunque, ove lasciata a sé stessa, un'economia di mercato spiazza le preferenze sociali e le pulsioni degli operatori, provocando una sorta di c.d. fallimento etico.

Alla luce di quanto sopra affermato, per cercare di contrastare i meccanismi di spiazzamento si tenta di diffondere una cultura differente. Al riguardo sarebbero necessari codici e modalità di comportamento attraverso i quali gli agenti possano comprendere la superiorità di scelte dettate non solo da meri interessi materiali, ma che sono prese anche alla base di valori.

In tal senso, Sen ha sottolineato quanto sia importante promuovere una visione in cui

---

<sup>68</sup> Papa Francesco, Esortazione Apostolica, *Evangelii Gaudium*, cap. II, n. 57, 2013.

<sup>69</sup> Si veda, al riguardo, PAPA FRANCESCO, Lett. enc., *Laudato Si'*, 2015.

<sup>70</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 40.

gli operatori, intesi quali persone, non si sentano soddisfatti esclusivamente dal proprio consumo e profitto, ma scelgano in base all'esercizio di una responsabilità etica.

È necessario, pertanto, trovare le modalità che possano sviluppare un ambiente che si riveli coerente con i principi etici di una comunità<sup>71</sup>.

In tal senso non si può trascurare che le Nazioni Unite incoraggiano fortemente le imprese a adottare forme di responsabilità sociale.

Inoltre, l'Unione Europea indica che vi è la necessità di perseguire l'obiettivo di una crescita inclusiva, che si dimostri socialmente più equa e sostenibile dal punto di vista ecologico, promuovendo l'affermazione di modelli economici in cui tali considerazioni di responsabilità verso la società siano considerate prevalenti rispetto alle logiche di puro profitto finanziario.

È significativo, in tal senso, che la maggior parte delle maggiori imprese dei Paesi sviluppati stillino rapporti in merito alle proprie attività in tema di responsabilità sociale o di sostenibilità ambientale. Ciò si accompagna, ad esempio, alla crescente preferenza dei consumatori verso prodotti che rispettano l'ambiente.

Anche nel mondo finanziario ormai la direzione è proprio questa. Si segnala la sempre crescente diffusione di iniziative finanziarie con una forte valenza sociale.

Inoltre, in una posizione intermedia tra Stato e mercato, tra settore pubblico e privato, sta pian piano sviluppando un settore, in grado di aiutare i più deboli e al contempo di produrre servizi che migliorano la qualità della vita di tutti, spaziando nei più disparati settori. Questo è il c.d. 'Terzo Settore' che per le proprie iniziative ha dimostrato di sapere porre in essere una finanza ad hoc che contrasta la selezione avversa che, nel settore della finanza formale, impedirebbe alle imprese sociali, che siano patrimonialmente meno solide e forti, di accedere al credito. Tutto questo si accompagna ad altri benefici. Difatti, la finanza etica è anche capace di ridurre le c.d. asimmetrie informative fra istituti e soggetti che ricevo il credito, attraverso la condivisione degli aspetti progettuali dell'iniziativa che si finanzia<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Sul punto si veda Cfr. SEN, A. K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano, 2000 & *Etica ed economia*, cit., & *Globalizzazione e libertà* Mondadori, Milano, 2002.,

<sup>72</sup> In riferimento all'importante contributo apportato agli enti del terzo settore, si veda BICCIATO, F., *Finanza etica e impresa sociale. I valori come fattori competitivi*, cit. È, al contempo, importante approfondire il ruolo dell'imprenditoria sociale. In tal senso, si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, Giappichelli, Torino, 2019.

Ciò perché le imprese sociali, quasi sempre, nascono da associazioni o altre imprese sociali e tale loro appartenenza e provenienza dal c.d. network del non profit fa in modo che aumentino le garanzie di reputazione e di trasparenza.

Nonostante ciò, allo stato dei fatti, il criterio maggiormente determinante nel processo decisionale inerente alla concessione o meno del credito resta quello economico, che si fonda sulle aspettative di sviluppo del progetto.

Il fatto che esistano molteplici forme di finanziamento, erogate da banche tradizionali, banche alternative e dunque etiche, o cooperative, o di sviluppo, fondi etici comuni o conti etici, è un fattore positivo poiché consente ad un preciso target di risparmiatori di avvicinarsi al settore no profit. Difatti, il fenomeno di imponente segmentazione del credito all'interno del c.d. Terzo settore, deriva proprio dal fatto che sono molteplici gli strumenti adoperati dalla finanza etica. A ciò si deve anche aggiungere che esiste anche una segmentazione della domanda in base ai principi etici dell'investitore che consente una continua potenziale innovazione. Tramite questi strumenti sarebbe teoricamente possibile divulgare l'insegnamento secondo il quale è necessario salvaguardare, contestualmente, la solidarietà e l'efficienza.

Bisogna necessariamente segnalare, però, che così facendo si potrebbe verificare uno snaturamento dell'etica, con una conseguente sua riduzione a mera necessità economica, inquadrabile in una sorta di c.d. utilitarismo morale, riassumibile in un anacronistico concetto di etica che conviene. Inoltre, non bisogna nemmeno trascurare che la finanza etica, se vissuta come una nuova frontiera del risparmio gestito, potrebbe abusare delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di copertura dei rischi, fino ad arrivare al paradosso di addivenire ad una rinnegazione e totale deviazione dalle sue proprie potenzialità positive<sup>73</sup>.

È necessario, in tal senso, che l'agire economico non si riduca a freddo calcolo. Sono fattori come la creatività e la visione di lungo periodo a dare forma al dinamismo imprenditoriale. Inoltre, la consapevolezza di poter servire ideali particolarmente importanti e di poter avere un impatto determinante costituisce, per il settore finanziario, una motivazione sicuramente importante. È proprio grazie a tali consapevolezze acquisite che le singole banche o istituzioni finanziarie possono comprendere di avere responsabilità che vanno oltre i risultati economici e che, al contempo, impongono loro di porre una particolare attenzione alle necessità

---

<sup>73</sup> Cfr. CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit. - ANDREONI, A. - PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

dell'economia reale, essendo un dato acquisito il fatto che gli investimenti ed il credito costituiscono le basi per il raggiungimento di una crescita che sia, al contempo, equilibrata, sostenibile ed inclusiva.

«Una cultura economica che privilegi il lungo periodo, che rifugga dalle tentazioni del short-termism e persegua una corretta relazione col contesto socioistituzionale, può avere esiti più solidi e duraturi, non solo nella finanza. Il comportamento etico è possibile e a lungo andare genera, come anche provano esperienze in materia, risultati e performance positive»<sup>74</sup>.

È importante notare come, prima, la preoccupazione principale del settore economico fosse quella inerente al fattore occupazionale. L'obiettivo principale era quello di salvaguardare i posti di lavoro e, ove possibile, di incoraggiare ed incrementare le assunzioni. In sintesi, il principale rischio era rappresentato dalla disoccupazione.

Ora, questa preoccupazione per l'occupazione e la sicurezza economica delle persone si coniuga, allo stesso tempo, con una maggiore attenzione verso altri dati come l'efficienza, l'innovazione, l'ambiente.

Risulta al riguardo imprescindibile sottolineare che in un'economia come è quella italiana, il contesto appare fortemente caratterizzato da un'importante presenza di piccole imprese, che spesso rivelano avere carenze e debolezze proprio riguardo temi che sono eticamente sensibili, come, ad esempio, il rispetto dell'ambiente.

In un tale panorama, ripartire dalle associazioni potrebbe essere importante. È la società civile a doversi far carico delle difficoltà in oggetto, ovviamente coadiuvata dalle istituzioni. È l'ambiente che si rivela essere determinante nel condizionamento e nella formazione delle scelte imprenditoriali.

È innegabile, al riguardo, che la responsabilità sociale dell'impresa implichi oggettivamente un concetto certamente più vasto di quello di imprenditoria sociale.

È, al contempo, naturale ed innegabile che l'adozione di comportamenti socialmente responsabili possa tradursi, in determinati casi, in situazioni di svantaggio competitivo. Ciò non avviene, ovviamente, qualora la relazione intercorrente tra profitto e impatto sociale sia una relazione del tipo win-win, ma è molto probabile che accada nella tipologia del trade-off, che irrimediabilmente espone l'impresa, che si dimostra essere socialmente più responsabile, a degli svantaggi rispetto alle concorrenti meno responsabili. Ovviamente ciò non vuol dire che per questo motivo debba venire sacrificato l'obiettivo di produrre un positivo impatto sociale. Fra l'altro bisogna

---

<sup>74</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 44.

necessariamente considerare che ciò che può costituire uno svantaggio in termini concorrenziali nel breve periodo, non significa che poi lo costituisca nel lungo periodo. Spesso, infatti, è necessario sopportare dei sacrifici per poterne percepire i frutti.

È certamente vero che, al contempo, la pressione concorrenziale possa indurre a comportamenti eticamente poco coerenti, ma, in tali casi, le istituzioni pubbliche possono rafforzare le attività tese a favorire approcci socialmente rilevanti.

È necessario, per concludere, che lo Stato, pur continuando a difendere la libertà di iniziativa economica, valore fondamentale, si faccia promotore di iniziative ed incentivi coerenti con l'obiettivo di raggiungere un mercato caratterizzato da decisioni ispirate da valori etici, tramite, fra l'altro, l'azione e la cooperazione dei corpi intermedi.

Maggiormente particolare risulta essere il rapporto tra etica ed economia rinvenibile esclusivamente nel campo della finanza<sup>75</sup>.

Difatti, com'è risaputo, i mercati finanziari presentano un duplice volto: infatti, se da un lato sono in grado di generare ricchezza e prosperità economica, dall'altro hanno il potenziale per causare crisi economiche sistemiche ed instabilità globali. Smussare e controllare quest'ultimo aspetto risulta essere una responsabilità degli operatori del settore. Ad ogni modo, è innegabile che, oltre a puntare sul senso di responsabilità di questi ultimi, risultino necessari controlli approfonditi da parte delle istituzioni o, meglio, delle strutture preposte, e una regolamentazione approfondita. Soprattutto alla luce della forte espansione dei mercati non regolamentati.

Solitamente le crisi finanziarie sono derivate tutte da un fattore comune, ossia il fatto che ad alcuni gruppi di investitori è stato permesso di accrescere oltremodo il proprio indebitamento. Questo perché «la produzione di denaro a mezzo di denaro (o di debiti) alimenta meccanismi complessi e di dubbio valore per l'economia reale. Quel denaro emana un odore (*pecunia olet*) che riflette l'origine ed il motivo per cui è stato creato. Spesso diviene un mezzo per realizzare enormi trasferimenti di ricchezza»<sup>76</sup>.

Mediante questi immensi capitali fluttuanti si genera altro denaro, dimenticando però di orientare l'abbondante risparmio verso investimenti produttivi. Ne deriva una conseguente bassa crescita con ricorrenti episodi di instabilità dei sistemi bancari e finanziari, che si riflettono nell'instabilità di tutto il settore economico.

---

<sup>75</sup> Cfr. CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit.

<sup>76</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 47.

La finanza ha palesemente dimostrato di essere in grado di ridurre la sovranità degli Stati nazione, tramite decisioni finanziarie che, sebbene siano state adottate in determinati posti, sono state in grado di riflettersi e ripercuotersi a distanze anche considerevoli, causando, da un lato, fenomeni positivi quali lo sviluppo, l'innovazione e le trasformazioni, ma, d'altro, sovvertendo le strutture produttive.

Ci sono state banche che si sono distinte negativamente per l'eccessiva assunzione di rischi poi risoltasi a carico dei depositanti e dei contribuenti. Inoltre, in tale panorama, non ha di certo aiutato il fatto che i prodotti finanziari offerti fossero eccessivamente complessi e contraddistinti da una forte asimmetria informativa, che ha impedito un controllo efficiente degli organi di regolazione<sup>77</sup>.

La finanza, inoltre, si è rivelata essere poco trasparente e dannosa quando si è occupata intensamente delle c.d. cartolarizzazioni, tramite le quali si è resa possibile la trasformazione in titoli di prestiti concessi troppo facilmente e particolarmente passibili di mancata restituzione. Gli emittenti, tramite tali operazioni, si sono liberati di potenziali passività collocandole e, grazie a società di scopo all'uopo create, trasferendone i rischi ad una ampia e diversificata platea di risparmiatori.

Ciò è sicuramente imputabile al fatto che non è stato imposto a tali banche di trattenere per sé una quantità considerevole di tali prestiti e al fatto che le società di revisione hanno sottovalutato i rischi insiti in tali prestiti. Difatti, la c.d. innovazione finanziaria si è spesso rivelata essere un mero modo per aggirare le regole.

Ad ogni modo, sebbene si siano verificati questi episodi patologici e sia insito in ogni operatore il fatto di essere uno speculatore, non bisogna demonizzare la finanza.

Infatti, con l'intento di sintetizzare, si può affermare che quando il denaro si aggroviglia su sé stesso solo al fine di crearne dell'altro, si realizzano mere costruzioni di carta, che non danno risposta ad esigenze reali.

Nel tempo, i debiti di società, Stati e altri soggetti sono cresciuti a dismisura. A ciò è seguita la creazione di ricchezza fittizia.

Mediante l'evoluzione della tecnologia finanziaria e l'integrazione del sistema bancario, gli eccessi creati nei mercati più importanti, come quello statunitense, si sono risolti in instabilità globali.

---

<sup>77</sup> In relazione all'importanza di fattori quali la trasparenza e la mancanza di asimmetrie informative, si veda ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

Questo quadro instabile è indubbiamente in gran parte imputabile agli eccessi di una finanza che, quand'è lasciata a sé stessa, trascura l'ampliamento delle basi produttive reali.

È, infatti, risaputo e globalmente riconosciuto che non si crea valore con la carta. I problemi di instabilità e sostenibilità della crescita vanno affrontati, *in primis*, riportando la finanza al servizio dell'economia reale. È tramite l'aumento della produzione di beni e servizi, degli investimenti, dell'innovazione e della formazione che si crea valore.

La stabilità e la sostenibilità della crescita sono possibili solo se si riesce a far sì che tra finanza ed economia reale si realizzi un rapporto cooperativo, che deve, comunque, fondarsi sul senso di responsabilità.

Oggigiorno, la teoria economica ha a disposizione strumenti migliori per orientare l'attività di regolazione e le decisioni degli operatori. La crisi finanziaria ha avuto il merito di riproporre e rivalutare il punto di vista Keynesiano sul ruolo delle politiche macroeconomiche fiscali e monetarie<sup>78</sup>. È stata, al riguardo, rispolverata anche la teoria di Hyman Minsky sull'instabilità finanziaria dei sistemi capitalistici<sup>79</sup>. Al contempo, sono stati rivalutati i contributi di Nicholas Kaldor riguardanti il rapporto tra crescita e ineguaglianza<sup>80</sup>.

Purtroppo, bisogna accettare che, molto spesso, quel misto di avidità, ignoranza e stupidità, proprie degli esseri umani, portano come risultato queste crisi economiche. Alla luce di questo assunto, risulta difficile, se non addirittura impossibile, che le autorità monetarie e finanziarie siano in grado di prevenirle. Pertanto, l'unica chance che è possibile imputar loro è quella di limitarsi a mettere in atto i migliori interventi di tipo riequilibratorio ex-post possibili.

È, dunque, evidente che, al fine di risolvere i problemi, il tema debba tornare ad essere quello inerente alle riforme di strutture e alle opportune flessibilità da introdurre nei vari mercati.

---

<sup>78</sup> In riferimento alla sfiducia riguardante l'eccessivo risparmio privato, si veda KEYNES, J.M., *Trattato sulla moneta*, Vol. I-II, Feltrinelli, Milano, 1979.

<sup>79</sup> In riferimento alla teoria dell'instabilità finanziaria e alle sue ripercussioni in termini di bolle speculative, si veda MINSKY, H.P., *Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del '29*, Einaudi, Torino, 1982 & *Keynes e l'instabilità del capitalismo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009. Al riguardo, in quanto suo maestro, si veda SCHUMPETER, J.A., *Il capitalismo può sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro dell'economia globale*, ETAS, Milano, 2010.

<sup>80</sup> In merito alla instabilità economica si veda KALDOR, N., *Saggi sulla stabilità economica e lo sviluppo*, Einaudi, Torino, 1968. Per ciò che concerne la crescita e le sue implicazioni con un corretto equilibrio finanziario, si consiglia KALDOR, N., *Equilibrio, distribuzione e crescita*, Einaudi, Torino, 1984.

Solo se si rimane ancorati ad un approccio fideistico, da quanto osservato perlomeno approssimativo, si può continuare a difendere ed affermare l'idea che il mercato se lasciato a sé stesso produce il risultato migliore<sup>81</sup>. Dalla realtà dei fatti, tuttavia, sembra che a svolgere un ruolo fondamentale siano proprio, al contrario, gli orientamenti culturali ed etici degli operatori economici<sup>82</sup>.

È proprio abbracciando questa visione che si aprono nuove strade. Si pensi, ad esempio, alle potenziali nuove forme di cooperazione tra imprese ed autorità pubbliche, rispettivamente incaricate le une di fornire professionalità ed innovazione e le altre di definire le regole, al fine di reperire le risorse necessarie ad un processo che sia socialmente ed economicamente sostenibile. È evidente, al riguardo, che si debba adottare un approccio che consideri risultato d'impresa non solo il mero tornaconto degli azionisti ma anche il guadagno in termini di impatto sociale.

«Il lavoro dell'imprenditore contiene un connotato di servizio alla società, accrescendo qualità ed efficienza nell'uso delle risorse, valorizzando il lavoro e il risparmio che nell'impresa trovano impiego e generando nuove opportunità occupazionali.

Emerge qui l'impresa come centro di accumulo e di trasmissione di conoscenza e di 'know-how' prezioso (tecnologico, commerciale, imprenditoriale e manageriale). Il tema della formazione continua diventa un ambito di nuova relazione e scambio fra pubblico e privato. Un'impresa può nascere capace di integrare le istanze sociali nella sua strategia di sviluppo, coniugandole con le imprescindibili esigenze di competitività e di profittabilità. La proprietà del capitale, se dà diritto a dirigerla, non può piegare l'impresa agli interessi del gruppo di controllo, pena il suo sviluppo e le esigenze di tutti gli attori in essa coinvolti. La qualità della scelta imprenditoriale si misura con gli occhi di chi guarda al lungo periodo. Essere socialmente responsabili a lungo andare paga. Tutto ciò si rende visibile anche nei canali di finanziamento utilizzati per supportare l'attività produttiva. Gli azionisti hanno la proprietà del capitale dell'impresa, non dell'impresa, la quale come elemento vitale di un'economia libera, è un bene utile allo sviluppo della collettività nel tempo. Lo Stato, nel riconoscere questo ruolo, deve porsi con essa non in antitesi, ma in cooperazione. Gli strumenti da esso utilizzati devono creare le basi perché essa prosperi a vantaggio di tutta la società,

---

<sup>81</sup> In relazione al fatto che il capitalismo nella sua accezione più rigida ha svilito il tessuto economico-finanziario, si veda BRUNI, L., *Capitalismo infelice: vita umana e religione del profitto*, Giunti, Firenze, 2018.

<sup>82</sup> In tal senso, BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 85. Per l'importanza dei fattori ambientali, si veda ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

sia nelle fasi positive come in quelle negative»<sup>83</sup>.

In tal senso, sembra opportuno menzionare che un ruolo fondamentale lo possano svolgere gli incentivi tesi a stimolare e favorire la crescita dell'imprenditoria. Ciò perché, qualora venga opportunamente utilizzato, lo strumento fiscale favorisce la collaborazione fra Stato e imprese<sup>84</sup>.

A ciò è necessario aggiungere che grazie all'operato di figure inedite di imprenditorialità finanziaria, quali, ad esempio, le istituzioni non-profit, le banche etiche, le cooperative sociali, si è resa possibile la creazione di situazioni in cui la finanza si è dimostrata essere maggiormente attenta alle esigenze del mondo produttivo e del tessuto sociale.

È sempre bene ricordare che l'agire economico ed il sistema dei valori devono, soprattutto nel mondo della finanza, necessariamente essere visti come fenomeni interdipendenti<sup>85</sup>.

---

<sup>83</sup> CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit., pag. 56.

<sup>84</sup> In relazione all'importanza della leva fiscale nella stimolazione di comportamenti etici, si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>85</sup> Al riguardo, si veda cfr. SEN, A.K., *Etica ed economia*, cit. - HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

## 2. LE CARATTERISTICHE NORMATIVE DELLA FINANZA ETICA.

Al fine di addivenire ad una corretta ed esaustiva trattazione dell'argomento in oggetto è necessario, a mio avviso, partire dai pochi dati legislativi a disposizione.

L'articolo 111-*bis* TUB nel 1° comma definisce gli operatori di finanza etica e sostenibile in base alla conformità con i seguenti principi:

«a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20% del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5»<sup>86</sup>.

Ci si trova di fronte ad una definizione stringente<sup>87</sup>. Difatti, la disposizione evidenzia specificamente gli obiettivi sociali della finanza etica e la sua forma «popolare».

Proseguendo nella lettura dell'articolo, si nota come sia prevista una misura incentivante per le banche etiche e sostenibili:

«2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del Testo unico delle imposte sui redditi<sup>88</sup>, di cui al decreto del presidente della Repubblica

---

<sup>86</sup> Art. 111-bis D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario (TUB), comma 1.

<sup>87</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 85.

<sup>88</sup> In tal senso si veda l'art. 81 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, ai sensi del quale: «1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione» che, come si può notare rinvia al 1° comma dell'art. 73, ai sensi del quale: 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

3. Il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*»<sup>89</sup>.

Tuttavia, il comma 4 riduce in maniera drastica l'efficacia dell'incentivo, limitandolo a poche decine di migliaia di euro annue. A fronte delle ingenti risorse pubbliche messe a disposizione nel recente passato per il salvataggio delle banche in crisi, è palese che gli incentivi previsti siano obiettivamente insufficienti e modesti.

Inoltre, non sono stati ancora emessi i decreti attuativi e la legge si ritrova ad essere di fatto inefficace. Per la relativa applicazione effettiva, occorrerà attendere per capire come saranno costruite le norme attuative, soprattutto in riferimento al comma *a*). Per gli standard di valutazione etica saranno necessarie delle indicazioni puntuali<sup>90</sup>.

---

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

<sup>89</sup> Art. 111-bis D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 Testo Unico Bancario (TUB) co. 2-4.

<sup>90</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 86.

### 3. LE ORIGINI DELLA FINANZA ETICA.

L'espressione «finanza etica» è relativamente recente e sta ad indicare una particolare attenzione ai temi etici nell'ambito dell'attività finanziaria, in particolare relativamente agli ambiti dell'investimento e del finanziamento. Ciò implica un approccio etico ed una particolare attenzione non solo alle modalità di gestione di un'impresa finanziaria ma, anche e soprattutto, all'oggetto degli investimenti che si andranno ad effettuare e alla qualità etica del portafoglio crediti o all'allocazione degli investimenti. È necessario, dunque, che vi siano delle scelte puntuali sulle politiche di credito e investimento<sup>91</sup>.

La finanza etica è evidentemente collegata alle conseguenze sociali, ambientali e culturali generate dalle proprie attività. Inoltre, esiste un'interpretazione più stringente di finanza etica, che pone limiti e attenzioni sulla organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie in termini di assetto proprietario e scelte industriali. Per quanto riguarda le realtà che si occupano di finanza etica, alcuni ritengono fondamentale l'impegno a chiedere forti cambiamenti delle norme vigenti, stabilendo per esse regole diverse rispetto a quelle da applicare agli intermediari della finanza globale sui mercati finanziari internazionali.

Nel panorama europeo, di fatto, il termine *finanza etica* è associato all'intermediazione finanziaria nell'ambito dell'itinerario che culminerà in Italia con la nascita di Banca Popolare Etica negli anni Novanta (Associazione Finanza Etica 1998)<sup>92</sup>.

A livello internazionale di *ethical finance* si inizia a parlare con riferimento agli *ethical funds*. Il primo esempio di fondi d'investimento etici (che, tuttavia, non ebbero un esaltante risvolto) si rinviene nel 1928, quando il *Pioneer Fund* escluse alcol e tabacco dagli investimenti.

Ad oggi il termine si sta diffondendo sempre di più.

La rivoluzione della microfinanza pone le basi negli anni Settanta del Novecento quando le prime istituzioni di microcredito iniziarono a sperimentare nuovi metodi di prestito per i più poveri. Difatti, vi fu la nascita di un nuovo paradigma teorico, denominato *alternative development*, che costituì un terreno fertile per il

---

<sup>91</sup> Cfr. Ivi, pag. 59 - CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit.

<sup>92</sup> Al fine di comprendere il percorso che ha portato a tale risultato, a partire dai Monti di Pietà, si veda PATUELLI, A., *Banca, etica e sviluppo: le vie del credito nel pensiero dei protagonisti*, Bancaria Editrice, Roma, 2014.

fenomeno. Ad ogni modo, la microfinanza rintraccia i suoi germogli in un passato più remoto. Bisogna prestare attenzione a tipologie remote di istituti, come i Monti di Pietà, i fondi rotativi e le associazioni di credito, fino alle banche di credito cooperativo.

In Europa, nel periodo della nascita degli istituti bancari, vi è da subito un'importante presenza di banche con finalità sociali. Da ciò si può ricavare che le preoccupazioni sociali riguardanti l'attività dell'erogazione del credito hanno origini risalenti.

In circa cinque secoli di storia finanziaria si sono manifestate almeno cinque diverse tipologie di banche: i Monti di Pietà, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari Cooperative, le Casse Rurali e le Banche di Credito Cooperativo, sino ad arrivare alle società per azioni con finalità sociali<sup>93</sup>.

Al riguardo pare necessario risalire fino all'epoca dei mercanti.

Questi ultimi, nell'instaurare le relazioni commerciali o le dilazioni o gli anticipi di pagamento così come nei rapporti di debito-credito, ponevano alla base della ragionevole sicurezza che le promesse contrattuali venissero mantenute fattori quali la credibilità o, meglio, la reputazione di cui godevano all'interno della comunità dei mercanti. Una reputazione di buono o cattivo contraente costituiva una garanzia sufficiente per il creditore e consentiva a chi era considerato meritevole di credito di vedersi praticato un tasso vantaggioso rispetto a quello dei prestatori esterni alla comunità dei mercanti. Quindi, far parte di una società di mercanti costituiva per essi la vera garanzia del rispetto dei contratti commerciali e creditizi/finanziari, e forniva uno spazio in cui gli eventuali conflitti potevano trovare una soluzione istituzionale.

In realtà, contemporaneamente, si svilupparono metodi informali di accesso al credito all'interno delle comunità-villaggio nei contesti rurali. Se per i mercanti le relazioni finanziarie sono co-strutturali a quelle di scambio, ugualmente in una economia agricola esse si presentano dall'inizio come relazioni di credito, spesso «materiali» di credito, che servono necessariamente per sopperire alle esigenze del processo produttivo. Tuttavia, è difficile che si trovi una soluzione attraverso la pratica informale dei prestiti reciproci tra membri di una famiglia o comunità. Da qui, però,

---

<sup>93</sup> In merito alla nascita dei Monti di Pietà e al fatto che essi costituissero una risposta alle pratiche usuarie degli ebrei nel tardo medioevo, si veda il Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 67 – MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, ilMulino, Bologna, 2001.

prenderanno avvio i primi fondi rotativi e le prime associazioni di credito, ancora oggi diffusi e complementari al settore formale del credito<sup>94</sup>.

Durante il Rinascimento, lo sviluppo degli scambi e la crescita di un' articolata e interconnessa comunità di mercanti hanno reso necessaria l'introduzione degli strumenti che potessero permettere un aumento di coloro che erano ritenuti meritevoli di credito. Pertanto, fu necessario ideare pratiche di credito basate anche su rapporti indiretti, e reti di relazioni, tra soggetti interni ed esterni alla comunità dei mercanti. Si possono, ad esempio, citare l'adozione, in ambito commerciale, delle c.d. lettere di cambio, le fideiussioni o garanzie personali.

Difatti, la fideiussione permetteva ad un soggetto di ottenere credito da un prestatore con cui non aveva un rapporto diretto, sulla base del rapporto fra quest'ultimo ed un terzo, denominato fideiussore, il quale in virtù del rapporto di fiducia intercorrente con il debitore era disposto a garantire personalmente<sup>95</sup>.

Il credito concesso al di fuori della comunità dei mercanti risultava maggiormente rischioso poiché creditore e debitore non erano legati da un sistema di relazioni dirette e non potevano far valere i meccanismi di enforcement contrattuale interni alla comunità mercantile. Per questo motivo si fece ricorso all'adozione di nuovi strumenti di enforcement, come pegno ed ipoteca, regolati da istituzioni legali quali le corti giudiziarie. Queste garanzie materiali rappresentavano per il creditore un efficace strumento di assicurazione. Infatti, tramite pegno in caso di insolvenza il creditore avrebbe acquisito la proprietà del bene che ne era oggetto, il quale aveva, di solito, un valore più elevato dell'ammontare prestato. Mediante l'instaurazione di un'ipoteca, invece, il creditore otteneva una posizione più debole poiché il bene ipotecato rimaneva di proprietà del debitore e solo tramite ricorso alla legge poteva acquisirne il possesso. Si può così notare come mentre, da un certo punto di vista, queste novità nel meccanismo del credito consentissero anche agli sconosciuti di instaurare una relazione di credito, sotto un altro punto di vista l'introduzione di queste forme di garanzia materiale fece sorgere per la prima volta il problema dell'accesso al credito. Questo perché tutti coloro che non avevano la disponibilità di beni da offrire in garanzia risultavano esclusi dall'accesso a tali nuovi rapporti creditizi. L'alternativa che gli si palesava era esclusivamente quella di ricorrere a forme usuraie di prestito, il

---

<sup>94</sup> Cfr. MORDUCH, J., *The Economics of Microfinance, vol 1*, in MIT Press Books 2007 - NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit. – YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, Feltrinelli, Milano, 2008.

<sup>95</sup> Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

cui tasso di interesse risultava esageratamente elevato perché l'operazione, in mancanza di garanzia, era necessariamente più rischiosa.

Con l'introduzione di queste novità nel mercato del credito nacquero nuove figure specializzate, definite intermediari finanziari, che si occupavano di ricevere in prestito il denaro che a loro volta riprestavano a soggetti di cui avevano fiducia. Con il tempo sarà la banca a specializzarsi in tale attività. Tuttavia, si noti che per assistere alla nascita delle banche e della finanza moderne bisognerà attendere che venga accettata l'esistenza della pratica del tasso di interesse, oggetto di remore etico-morali.

Dall'XI secolo, in particolare fra il XIII e il XIV secolo, la penisola italiana e l'area mediterranea divennero il centro europeo della vita economica, sociale e culturale. In questo panorama nacque e si affermò la figura del mercante-banchiere. In particolare, si delinearono due figure di banchieri: «da una parte i «lombardi», grandi mercanti-banchieri, professionisti del credito capaci di mobilitare ingenti risorse per grandi quantità di merci acquistate o vendute nelle varie piazze europee e nelle fiere di cambio; dall'altra i più piccoli prestatori, che avevano un raggio d'azione ben più ridotto e spesso circoscritto al contesto cittadino. Su tali piccoli banchieri, che avevano come clienti di riferimento gli appartenenti alle categorie sociali di livello più basso, la condanna della Chiesa era molto forte, tanto che per lungo tempo l'eccesso di domanda di servizi finanziari nelle città diede impulso alla diffusione di operatori ebrei, veri e propri tecnici specializzati nell'anticipazione di somme di denaro»<sup>96</sup>. Nel basso medioevo, attorno al 1500, vengono alla luce le prime istituzioni bancarie, operanti sostanzialmente come intermediari finanziari moderni, ideate grazie alla spinta di mercanti e orefici, sia al fine di rendere più sicuri i commerci, sia per trarre lucro dal deposito di somme di denaro. Sulla base del sentimento religioso cattolico, all'epoca era condannata l'applicazione di ogni tipo di tasso di interesse, paragonandolo all'usura. Tuttavia, l'evidente utilità delle attività bancarie alla prosperità economica di una comunità induceva a tollerarle.<sup>97</sup> Così per ovviare e cercare di smentire la loro fama negativa, i banchieri diventano parte primaria del mecenatismo che «finanzia» il Rinascimento italiano. La necessità di coniugare l'etica con l'attività bancaria porta alla creazione delle prime banche con intenti «strategici» etici: le quali hanno un obiettivo sociale da realizzare e una modalità di lavoro che

---

<sup>96</sup> *Ivi*, pag. 68.

<sup>97</sup> Per quanto riguarda la contrapposizione e le differenze fra i prestiti usurari e quelli del normale mercato del credito dell'epoca, si veda MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, cit.

giustifichi la richiesta di tassi di interesse da una prospettiva etica/religiosa. Questi istituti assumo la denominazione di “Monti di Pietà”<sup>98</sup>.

In questo frangente, nel 1462 a Perugia fu istituita la prima grande istituzione di economia civile: i Monti di Pietà<sup>99</sup>.

I Monti di Pietà hanno caratteristiche interessanti: si occupano della raccolta di denaro tramite indotti costituiti da mecenatismo e depositi volontari (il monte), erogano prestiti su pegno, in prevalenza agli artigiani, hanno un legame stretto con il territorio in termini di accesso ai prestiti, hanno sistemi di governance che riflettono il loro carattere orientato alla comunità.

I Monti erano anche poli di cultura civica e, pertanto, fra le loro attività si ritrovano, e spesso anche nelle origini dei patrimoni, le radici delle Fondazioni bancarie in Italia. Queste attività al servizio del territorio non si riducevano ai finanziamenti e alla raccolta di risparmio, ma arrivavano a supportare attività culturali, politiche, religiose, di assistenza a poveri e malati. È proprio il modo di fare banca a configurarsi come «sociale»: viene richiesto un tasso di interesse del 5 o del 6% a fronte di un'erogazione di interessi sui depositi del 4%. Uno spread del 2%: qui si rinviene l'eticità: fare banca senza fare usura<sup>100</sup>.

I Monti sono i precursori della raccolta dei risparmi, che si accumulavano sia all'interno dell'aristocrazia che nella piccola e media borghesia. Infatti, Hugues Delestre propose di inserire nei Monti due nuovi rami di raccolta: uno per il risparmio delle classi ricche (aristocrazia, alto clero, borghesia commerciale), uno per il risparmio minuto. Queste nuove istituzioni si diffusero in molte regioni europee seguendo un'evoluzione che le porterà a ispirare il fenomeno del credito cooperativo e la nascita delle banche popolari. Essi si basavano su di un principio fondamentale per cui l'elemosina del buon cristiano non bastava a sostenere le classi sociali meno agiate, né poteva innescare un meccanismo di inclusione economica<sup>101</sup>. I francescani provarono a far percepire dalla comunità i più svantaggiati non come passivi percettori di elemosina, ma come meritevoli e capaci di creare autonomamente la propria ricchezza. L'utenza di riferimento dei Monti di Pietà consisteva non solo di clienti

---

<sup>98</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 68 – MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, cit.

<sup>99</sup> Cfr. BRUNI, L. – ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, il Mulino, Bologna, 2004.

<sup>100</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 69

<sup>101</sup> Cfr. MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza: l'invenzione del Monte di pietà*, cit. - ZAMAGNI, S., *Banche di comunità. Cambiare senza tradire*, Roma, Eura, 2018.

bisognosi, ma anche piccoli artigiani e contadini, che, tramite un prestito di esigua entità, avrebbero potuto affrontare un momento di crisi o sviluppare la loro attività. I prestiti dovevano essere di piccola entità e i richiedenti erano tenuti a giurare di essere realmente bisognosi e che i loro scopi fossero leciti e virtuosi. La valutazione del loro merito teneva conto anche delle origini: gli stranieri e tutti coloro che non si presentavano personalmente al Monte non avevano la possibilità di ottenere alcun prestito. All'interno dell'operazione si collocava la previsione di un pegno, del valore superiore di almeno un terzo rispetto alla somma del prestito. Qualora, alla scadenza, il prestito non fosse stato onorato, l'oggetto pignorato veniva venduto all'asta. Il Monte aveva il dovere di scongiurare questo rischio. Il prestito, con durata breve, dai sei ai dodici mesi, poteva essere liberato prima e qualora l'oggetto in pegno fosse stato venduto all'asta per inadempienza del debitore, quest'ultimo aveva diritto al ricavato eccedente. Era previsto l'obbligo di documentare l'operazione bancaria e bisognava rispettare stringenti criteri di trasparenza per garantire i debitori dalle tipiche pratiche usuraie.

Fra il XVII e XVIII secolo, i vincoli imposti dai datati statuti cominciarono a creare problemi nell'operato dei Monti, che pertanto vennero scissi in due soggetti istituzionali diversi: uno che perseguiva le finalità originarie, utilizzando il prestito su pegno, e un altro che introduceva la pratica pura del prestito a interesse<sup>102</sup>.

Conseguentemente a codesta impostazione prendono forma i fondi rotativi e le associazioni di credito.

Rutherford ha individuato tre possibili sistemi di risparmio e accesso al credito:

- il *saving up* che prevede un accantonamento progressivo e continuato di piccole somme di cui si può disporre all'occorrenza, che viene gestito mediante l'aiuto di addetti alla raccolta dei depositi che devono anche garantire il mantenimento in condizioni di sicurezza del capitale accumulato;
- il *saving down* che prevede la possibilità di contrarre un debito da un prestatore per restituirlo in rate successive;
- il *saving through* che è una forma di risparmio mediante i fondi rotativi e le associazioni di credito.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>103</sup> Cfr. RUTHERFORD, S., *The Poor and their Money*, Oxford University Press, New Delhi, 2000.

I fondi rotativi e le associazioni di credito prevedono la creazione di un gruppo (da 15 a 100 membri) che insieme mettono in moto un'azione continua di raccolta di risparmi e contestuale erogazione di crediti.

Questa struttura presenta due vantaggi: è un processo trasparente non comportante costi di gestione e si basa su rapporti orizzontali all'interno di gruppi di persone omogenei. La sequenza in cui i membri ricevono il fondo raccolto ad ogni incontro è stabilita o con un accordo ex ante o ad estrazione o tramite vendita del diritto a un accesso prioritario al fondo. Tuttavia, presenta almeno due problemi: ossia che tutti i membri, a eccezione di chi riceve per ultimo il fondo, possono percepire anticipatamente un ammontare di denaro la cui accumulazione al di fuori del gruppo avrebbe richiesto un tempo più lungo e che, quando un membro riceve il fondo raccolto, potrebbe decidere di non continuare, negli incontri successivi, a versare la propria quota impedendo così agli altri di accedere allo stesso ammontare. Tuttavia, gli effetti negativi collegati all'ordine in cui si accede al credito possono stemperarsi tramite meccanismi e regole interne, per esempio attraverso una lotteria per la definizione dell'ordine di accesso al fondo. Per il rischio che un membro del gruppo, ricevuto il prestito, possa decidere di non partecipare più, sono previsti all'interno dei fondi rotativi e delle associazioni di credito diversi meccanismi di enforcement, come il rendere la relazione tra i membri continua. La minaccia di esclusione rappresenta un disincentivo forte<sup>104</sup>. Inoltre, questa regola di esclusione permette, di ciclo in ciclo, tramite l'azione e la reiterazione, di selezionare i buoni membri, meritevoli di credito, e di costruire rapporti fiduciari. Si ricorda, inoltre, che i meccanismi di ostracismo ed esclusione dalla vita pubblica, sociale e religiosa, sono un ulteriore strumento di disincentivo al mancato rispetto del patto sottostante a tali gruppi di risparmio e credito<sup>105</sup>.

Alcuni dei problemi e dei limiti dei fondi rotativi, come la poca flessibilità e gli ammontari esigui, sono stati risolti da forme più evolute come le associazioni di credito (*Accumulating Savings and Credit Associations, Asca*) o dai gruppi di risparmio (*SafeSave groups*), in cui si prevede il ricorso a un soggetto terzo rispetto al gruppo incaricato di gestire il fondo. Le Asca prevedono diverse tipologie di membri, alcuni principalmente in veste di beneficiari e altri prevalentemente risparmiatori, che

---

<sup>104</sup> Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>105</sup> Cfr. ARDENER, S., *The Comparative Study of Rotating Credit Associations*, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 94, No. 2 (Jul. - Dec., 1964), pp. 201-229.

possono con maggiore flessibilità accedere al credito e accumulare risparmi. Nella versione più evoluta le Asca sono simili a cooperative di credito.

Da qui ci si avvia, alla soglia del 1700, verso il modello “Casse di Risparmio”. Infatti, si inizia ad avvertire la necessità di far convergere il risparmio cittadino dei ceti medio-piccoli verso istituzioni deputate ad incoraggiare e sostenere le loro iniziative locali: questo sia per incoraggiarne lo sviluppo economico che si stava orientando verso la rivoluzione industriale, sia per soccorrere i meno abbienti con iniziative assistenziali, sia per promuovere lo spirito di previdenza e risparmio.

Nel 1778 viene fondata in Germania la *Sparkasse* di Amburgo, la prima Cassa di Risparmio, allo scopo di fornire alle persone industriose di più umile estrazione sociale l’opportunità di mettere da parte la propria liquidità, depositare in modo sicuro i risparmi duramente guadagnati, con qualche interesse. Da qui l’esperienza si diffuse poi in Europa e negli Stati Uniti<sup>106</sup>.

Nel periodo in cui prosperavano ed aumentavano esponenzialmente le Casse di Risparmio viene alla luce una nuova forma giuridica bancaria: la Banca cooperativa. Il sostrato da cui nasce quest’ultima è ispirato dal movimento di Robert Owen e dei Pionieri di Rochdale in Inghilterra di inizio 1800. Le cooperative di credito sorgono nella seconda metà dell’Ottocento in Germania. Difatti, nel 1848 vi è l’istituzione di una prima embrionale forma di banca «popolare» ad opera di Proudhon. Nel frattempo, in Belgio François Haeck sperimentava un analogo tentativo di istituzione di una banca cooperativa. Queste ultime istituzioni assomigliavano molto alle «banche-villaggio» promosse da Finca (Foundation for International Community Assistance), Pro Mujer e altre organizzazioni sorte negli anni Settanta del Novecento.

Dalla fine del Settecento in Germania si erano diffuse le *Sparkassen* al fine di offrire, in cambio di un modesto interesse, un luogo dove poter accumulare in sicurezza i risparmi.

Inoltre, le cooperative fondate sul modello di Hermann Schulze Delitzsch e di Friedrich Raiffeisen, rispettivamente legate ad un contesto urbano e ad uno più rurale, si diffusero fra il XIX e il XX secolo.

Quelle basate sul modello Raiffeisen «erano istituzioni private locali possedute e controllate dai propri membri che accedevano principalmente a servizi finanziari di deposito e credito, ma anche a servizi integrati di fornitura di materie prime e accesso

---

<sup>106</sup> In relazione al percorso storico dell’affermazione di tali tipologie di esercizio del credito, si consiglia il Cfr. MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza: l’invenzione del Monte di pietà*, cit. - ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

ai mercati. Tutte le decisioni relative ai rapporti creditizi, per esempio le scelte sui tassi di interesse da praticare e sull'ammontare dei prestiti, venivano prese in modo democratico (secondo la regola «una testa un voto») durante i frequenti incontri fra i membri. Erano ammessi a far parte della cooperativa, a prescindere dal reddito, tutti coloro che provenivano dalla medesima parrocchia. Inoltre, poiché i membri erano quasi sempre attivi nel settore agricolo, una caratteristica del prestito, che rispondeva alle esigenze del processo produttivo, era data dalla lunghezza del periodo di ammortamento, pari di solito a dieci anni. Nel caso invece delle cooperative che seguivano il modello di Hermann Schulze Delitzsch, essendo queste attive in un contesto urbano e rivolte principalmente ad artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, venivano praticati prestiti di breve durata, così da rispondere alle esigenze di attività commerciali più dinamiche<sup>107</sup>. Sostanzialmente la differenza era rinvenibile nel fatto che le prime prevedevano una responsabilità illimitata di tutti i membri.

Le motivazioni principali che inducono a creare questi istituti bancari sono due: infliggere un duro colpo all'usura che minacciava ed attanagliava principalmente i meno abbienti e dare la possibilità anche alle più modeste categorie economiche produttive di avvalersi di validi organismi di erogazione del credito. Perciò si scelse la forma associativa della cooperazione di credito, sostenendo che fosse la più adatta a raccogliere gli irrisori o, quantomeno, modesti mezzi finanziari dei soci, a migliorare la remunerazione dei piccoli risparmiatori e procurare il capitale ai piccoli imprenditori alle migliori condizioni presenti sul mercato del credito. Le banche cooperative nascono seguendo due diversi modelli: le Banche Popolari e le Casse Rurali, diverse nella natura e nei campi di applicazione<sup>108</sup>.

Attorno al 1850 nascono le banche poi denominate *Volksbanken* (Banche Popolari), che si diffondono a macchia d'olio in tutta Europa e nel mondo, conformandosi ed adattandosi alle diverse realtà, specie nei centri urbani ove diventano le banche di riferimento e ad appannaggio di commercianti, artigiani e professionisti, mentre le Casse Rurali prediligono i centri agricoli, operando quasi esclusivamente con clienti agricoltori<sup>109</sup>.

---

<sup>107</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *ivi*, pag. 75.

<sup>108</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 70

<sup>109</sup> Per approfondire il ruolo delle popolari, si veda CAPRIGLIONE, F., *Banche popolari: metamorfosi di un modello.*, Cacucci, Bari, 2001.

Le Popolari assumono la struttura di società a responsabilità limitata, una peculiarità che li consente di arrivare a pervenire a dimensioni maggiori rispetto alle Casse che adottavano la responsabilità illimitata. La maggiore disponibilità di capitali e il più ampio raggio d'azione induce le Popolari a offrire i propri servizi anche a clienti non soci, attenuando così il carattere mutualistico di questi istituti.

La specificità delle Popolari è la loro realtà giuridica/partecipativa: il voto capitarario grazie al quale ogni socio, indipendentemente da numero e valore delle azioni partecipate, dispone di un solo voto; il limite al possesso di azioni della banca per cui è previsto che nessuno possa detenere azioni oltre lo 0,50% del capitale sociale (ad oggi l'1%); la previsione di un numero minimo di soci che non può essere quindi inferiore a duecento; il gradimento, per cui il C.d.A. può rigettare la domanda di ammissione a socio nell'interesse della società, in base alle regole dello statuto e all'essenza del modello cooperativo.

Nonostante la straordinaria proliferazione delle Popolari, la loro dislocazione cittadina non raggiungeva il popolo rurale e delle campagne, il quale rimaneva privato della possibilità di accedere al credito. Raiffeisen, sindaco di un piccolo villaggio in Germania, decide di tentare di porre rimedio e così viene istituita nel 1862, ad Anhausen la prima Cooperativa Bancaria Raiffeisen<sup>110</sup>.

Egli privilegia, rispetto alle motivazioni economiche, le motivazioni etiche cristiane; il sostrato ideologico è tentare di insegnare ai poveri come migliorare le proprie condizioni.

Bisogna dimenticare il meccanismo della carità e provare ad avvicinarsi al modello del cd. autoaiuto: dunque, avvicinarsi alle persone per aiutarsi l'un l'altro in modo cooperativo. Per farlo c'è la necessità di una struttura più «territoriale» per favorire la solidarietà reciproca tra i piccoli agricoltori. Dopo un primo periodo di stallo, vi è una rapida crescita numerica delle Cooperative che nel 1888, alla morte di Raiffeisen, sono 425. In seguito, la loro diffusione cresce a ritmi molto più forti delle Popolari.

Nel 1891 l'enciclica *Rerum Novarum* di papa Leone XIII sollecita i cattolici all'azione sociale e a forme solidaristiche verso i meno fortunati. Da qui nasce un ampio e diffuso processo di creazione e proliferazione delle Casse Rurali di matrice cattolica<sup>111</sup>.

---

<sup>110</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 71.

<sup>111</sup> In relazione alla questione operaia si veda il contributo offerto da PAPA LEONE XIII, Lettera enciclica n. XXXVIII, *Rerum Novarum*, 1891.

Le caratteristiche fondamentali, distintive e specifiche delle Casse Rurali, società cooperative per azioni che esercitano l'attività bancaria sono il mutualismo e la democrazia economica.

Rappresentano imprese mutualistiche senza fini di lucro, per le quali parte del patrimonio è attribuito a riserva indivisibile. Pertanto, il patrimonio non è disponibile per altri oltre ai soci che investono nell'impresa in una dinamica di scambio mutualistico e non in termini di vantaggio capitalistico, cioè di ritorno sul capitale. Il mutualismo, loro elemento distintivo, ha sia carattere interno, verso e tra la base sociale, che esterno, nei confronti della comunità locale. Questa definizione forte di mutualismo non esiste per le altre banche, neppure le Popolari, le quali sono formalmente cooperative<sup>112</sup>. Da questo quadro e grazie alla visione cristiana, si arriva, nel 1900 alla nascita, in Europa, di banche private che agiscono in forma di Società per Azioni. Spesso sono state promosse o governate da associazioni o istituzioni religiose che tentano di conformare il proprio operato alla dottrina di riferimento.

I suddetti enti nascono per tre ordini di ragioni: *a*) promuovere e foraggiare lo sviluppo di iniziative intraprese da categorie prive della capacità di ricorrere al credito; *b*) destinare ingenti mezzi finanziari al sostegno di opere benefiche (assistenza, istruzione...) grazie alla destinazione di parte degli utili (con contestuale e parziale rinuncia da parte degli azionisti); *c*) tentare di far convergere la propria attività verso le esigenze e gli interessi delle comunità locali.

Codeste banche, all'origine, erano molto promettenti, ma poi hanno preferito virare la propria attività in senso più commerciale. In Europa sono ancora attive alcune banche private con ispirazione religiosa (cattolica o protestante): a Malta la Aps Bank e nel mondo tedesco altre numerose realtà. Numerose banche etiche o sostenibili degli ultimi cinquant'anni hanno adottato la forma di SPA con intenti valoriali, senza un'ispirazione religiosa<sup>113</sup>.

Il processo di nascita e diffusione della microfinanza moderna nella seconda metà del Novecento ha visto coinvolti una crescente molteplicità di attori, nonché lo sviluppo di una notevole varietà di risposte al fondamentale problema dell'esclusione finanziaria. Negli anni Cinquanta le due principali e contrapposte teorie dello sviluppo, la Dependency theory e la Modernisation theory, avevano entrambe focalizzato l'attenzione sulle condizioni macroeconomiche e strutturali che era necessario

---

<sup>112</sup> Al riguardo si consiglia PIPITONE, M., *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Roma: Associazione nazionale fra le banche popolari, 1997.

<sup>113</sup> Cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 72.

soddisfare affinché un sistema economico registrasse elevati tassi di crescita. Solo sul finire degli anni Sessanta le condizioni di vita e le possibilità di sviluppo delle persone furono gradualmente poste al centro delle politiche di intervento. Il nuovo paradigma teorico, l'alternative development, introduceva una serie di nuovi obiettivi così come un nuovo approccio allo sviluppo di tipo bottom-up che portava al riconoscimento dell'importanza della partecipazione diretta delle comunità locali nella definizione e nell'implementazione dei programmi di sviluppo. Le istituzioni internazionali, la Banca mondiale e le Nazioni Unite, riconobbero come il soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle persone fosse una preconditione essenziale per lo sviluppo e come fosse necessario garantire la fornitura di servizi sociali basilari (Basic Needs Approach). Poi, nei paesi in via di sviluppo per sopperire ai bassi livelli occupazionali, venne promosso l'accesso al credito attraverso la creazione di agenzie governative regionali, i cui risultati poco incoraggianti spinsero a un ripensamento critico delle metodologie di credito da cui presero forma alla fine degli anni Settanta i primi progetti di microcredito in Bangladesh a opera di Muhammad Yunus e in Brasile a opera di Accion (Americans for Community Cooperations in Other Nations), mentre in Africa si diffondevano le prime casse di risparmio e di credito cooperativo<sup>114</sup>.

All'inizio tali istituzioni si concentravano quasi esclusivamente sulla concessione di prestiti alla produzione e al consumo (identificate solitamente come istituzioni di microcredito), finché, poi, per favorire le esigenze dei loro clienti, cominciarono ad offrire anche servizi di risparmio, assicurazione, pagamento, trasferimento di denaro e in generale servizi alle attività produttive (queste sono più propriamente di istituzioni di microfinanza). Dunque, tali istituzioni di microfinanza svilupparono un approccio integrato allo sviluppo che le portò a ricoprire un ruolo di intermediazione sociale, soprattutto per chi versava in situazioni di marginalità sociale ed economica.

La domanda di servizi finanziari nel settore della microfinanza proviene dalle persone, soprattutto donne dei paesi in via di sviluppo, che, a causa della loro condizione, sono escluse dall'accesso al sistema finanziario formale delle banche commerciali. Difatti, nella categoria dei c.d. non bancabili si possono rinvenire i lavoratori dei settori informali, precari o occasionali e tutti i micro attori del commercio, artigianato e agricoltura. L'elemento principalmente caratterizzante i

---

<sup>114</sup> In relazione all'operato di Yunus, si veda il cfr. NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit. - YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, cit. & *Il banchiere dei poveri*, Feltrinelli, Milano, 1998.

potenziali clienti è la loro condizione di «poveri attivi», ossia persone che, seppur escluse dal sistema formale del credito, hanno le capacità di produrre un flusso di reddito con cui ripagare il prestito e/o attraverso cui sviluppare la propria attività economica. Dunque, per queste istituzioni il livello di povertà del potenziale cliente, e conseguentemente la sua possibilità di fornire garanzie, assume un ruolo secondario rispetto alla sua potenziale capacità di pagamento. Alla medesima categoria possono appartenere persone in condizioni molto diverse, se consideriamo le enormi differenze tra le economie del Nord e del Sud del mondo o se guardiamo alle differenti fasce di povertà all'interno di ciascun paese<sup>115</sup>.

Le istituzioni di microfinanza, infatti, si possono basare su dei sistemi di regole interne e meccanismi di enforcement dei contratti. Nel settore formale e semi formale della microfinanza si rinvengono quelle istituzioni che hanno permesso un'offerta su larga scala di servizi finanziari di base, mentre in quello informale, quei circuiti informali del credito e risparmio tuttora complementari e adottati nelle comunità rurali.

Inoltre, dev'essere menzionata l'esistenza di reti di supporto e di collaborazione interistituzionale che si occupano, ad es., di accompagnare il processo di crescita delle piccole realtà, di fornire garanzie e di coordinare le strategie di intervento.

Caso emblematico, in tal senso, è la rete di appoggio tecnico-finanziario creata da Accion e che si è estesa in America Latina, Africa e in varie città degli Stati Uniti. Nello stesso modo opera Finca in tre continenti, adottando il modello del village-banking. Un'altra rete internazionale istituita per iniziativa della Banca mondiale è il Cgap (Consultative Group to Assist the Poorest), mentre in Europa sono diffuse la Emn (European Microfinance Network) e la rete Mfc (Microfinance Centre). Ultimo esempio è il Grameen Trust, che supporta globalmente progetti di replicazione del modello Grameen Bank.

Conclusa l'analisi storica della nascita e dell'evoluzione dei fenomeni sopra citati, si può affermare che la finanza etica nasce e si articola in varie tipologie nel 1900, ma si evolve soprattutto dagli anni Duemila. Il termine non è universalmente accettato: infatti esistono molte altre locuzioni che si usano e si sovrappongono in vario modo: *social banking*, *triple bottom line finance*, *responsible banking*, *green banking*, *banking on values*, *sustainable finance*. La locuzione «finanza etica» è stata

---

<sup>115</sup> Si consiglia, in tal senso, il cfr. NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit. – YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, cit. & *Il banchiere dei poveri*, cit. – ANDREONI, A. - PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

definita nel processo di nascita di Banca Popolare Etica in Italia. Questo termine viene utilizzato per differenziare i tratti originari che condividono tutte le manifestazioni ed attività più innovative della finanza attenta e scrupolosa in riferimento alle conseguenze e ripercussioni ambientali, sociali e politiche dei propri finanziamenti o investimenti. Difatti, anche nella singolarità di ogni esperienza, si possono identificare almeno quattro aspetti originali che rendono diversa la finanza etica dalle banche nate con obiettivi sociali nel corso della storia europea:

- un particolare approccio consumeristico e cooperativistico;
- nuovi ed originali obiettivi strategici etici che attirano l'interesse dell'opinione pubblica;
- una visione globale;
- la coerenza.

In riferimento al primo punto, le esperienze di finanza etica germogliano in mercati finanziari maturi ove i cittadini, in una situazione di relativo benessere economico, possono scegliere la propria banca di riferimento in base ai risvolti ambientali e sociali che essa genera nel corso della sua attività.

Alcune di queste esperienze sono nate grazie ad un processo *bottom-up*, sotto la spinta dei clienti risparmiatori: una cooperazione tra persone e reti, prescindente dalla sua forma giuridica<sup>116</sup>.

Nella prassi comune le banche orientate eticamente sono create in base all'iniziativa di gruppi di cittadini attivi nel contesto di comportamenti economici responsabili. Dunque, la finanza etica, implicitamente e di converso, riconosce i valori positivi del libero mercato e punta a recuperare e a foraggiare l'importanza delle relazioni e dei fini in campo economico.

Fra gli obiettivi etici strategici, l'aspetto ambientale riveste una posizione importante. La nuova e crescente consapevolezza della connessione tra attività economiche e cambiamenti climatici ha determinato un cambiamento culturale importante e un'attenzione crescente ai risvolti ambientali<sup>117</sup>.

In riferimento ai temi sociali, nel Novecento lo sviluppo della società democratiche ha stimolato l'attenzione ai legami tra attività creditizie e aspetti

---

<sup>116</sup> In tal senso si consiglia quanto affermato da BIGGERI, U. - FERRI, G. - IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 73.

<sup>117</sup> Si veda, in tal senso, HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

«politici»: pace e, di converso, produzione di armamenti, apartheid, regimi totalitari, conflitti connessi all'estrazione delle risorse.

Vi è una ritrovata e rinnovata attenzione alla riflessione etica sull'impiego del denaro e sulle regole economiche: la finanza etica spesso pone temi di critica costruttiva alle regole e condizioni della finanza globale<sup>118</sup>.

Queste caratteristiche implicano una coerenza complessiva in termini di composizione del bilancio, gestione operativa e assetti proprietari.

Essa considera il profitto un vincolo primario e una misura necessaria di efficienza e sostenibilità economica, ma non il fine unico ed ultimo dell'attività, che si dà fini ed obiettivi sociali, economici e culturali chiaramente definiti.

Gli obiettivi strategici non economici per essere duraturi e non residuali non possono trascurare la coerenza della proprietà e il modello complessivo di business<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> In relazione alle proposte ed agli esempi di finanza etica, si veda CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit.

<sup>119</sup> In tal senso, si veda il cfr. SEN, A. in *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit. & *Etica ed economia*, cit. - BRUNI, L. - ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

#### 4. IL CREDITO RELAZIONALE ED IL SUO ESPLICARSI NEL FENOMENO DEL PRESTITO DI GRUPPO.

Dall'indizio degli anni Ottanta, a livello globale, si è assistito alla crescente diffusione dei progetti di microcredito e, poi, di microfinanza. Pertanto, si è giunti alla sperimentazione di diversi metodi per l'erogazione di prodotti e servizi finanziari<sup>120</sup>. Sebbene la metodologia del prestito di gruppo più celebre sia universalmente riconosciuta in quella ideata dal fondatore della Grameen Bank, Muhammad Yunus, se ne possono distinguere almeno altre due: la c.d. *solidarity group*, introdotta da Accion International e la c.d. *village-banking*, ideata da Finca. I diversi strumenti di prestito di gruppo e, talvolta, di prestito alla persona adoperati dalle istituzioni di microfinanza si ispirano ad un'antica idea, denominata «credito relazionale». Il sintagma in questione si riferisce a tutte quelle metodologie creditizie che, fondandosi e facendo affidamento sui sistemi di relazioni socioeconomiche ed i meccanismi di reciproca responsabilità, permettono a coloro che risultano esclusi dal sistema finanziario formale di poter accedere ai servizi finanziari. L'efficacia degli effetti, provocati dalle suddette relazioni, si ottiene mediante la creazione di gruppi di persone di dimensioni diverse: formati da un minimo di 3 o 5 membri ad un massimo di 10 nei modelli Grameen Bank ed Accio, e da 30 a 100 nel modello *village-banking*<sup>121</sup>.

In riferimento al primo di questi modelli, come già affermato in precedenza, Muhammad Yunus ha avviato la sua opera nel 1976 nel villaggio di Jobra, nei pressi dell'Università di Chittagong, quando decise di dedicare il suo tempo «a disimparare la teoria e a prendere lezione dalla realtà»<sup>122</sup>.

Egli ha cercato di trovare una soluzione pratica ad un problema definito come «trappola della povertà», del quale ha avuto una dimostrazione pratica, conoscendo Sufia, una piccola artigiana che produceva e vendeva sgabelli nel mercato locale. La produzione degli sgabelli necessitava dell'anticipo di una piccola somma di denaro, il c.d. *working capital*, per l'acquisto delle materie prime. Essendo un soggetto non bancabile, Sufia era costretta a richiedere al rivenditore di sgabelli una forma di anticipo che le consentiva di avere il materiale con cui lavorare. L'intero guadagno

---

<sup>120</sup> Cfr. BIGGERI, U. - FERRI, G. - IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

<sup>121</sup> Tale dato si ricava dal Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 84.

<sup>122</sup> YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit., pag. 64. Si veda anche l'influenza subita da GEORGESCU-ROEGEN, N., *Energia e miti economici*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998 & *The Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, Harvard, 1971.

derivante dalla vendita risultava a malapena sufficiente per ripagare il rivenditore della materia prima. Sufia, quindi si ritrovata impossibilitata ad accumulare il proprio capitale attraverso il quale finanziare autonomamente l'acquisto delle materie prime. È lampante come tale effetto non fosse causato da una sua incapacità nel produrre e vendere ma dal suo posizionamento in una relazione di credito iniqua che si risolveva in una forma di «lavoro comandato»<sup>123</sup>. Quest'ultima condizione era esageratamente diffusa fra i poveri e per questo motivo Yunus si adoperò per escogitare una nuova metodologia di credito che avrebbe dovuto permettere a tali persone di ottenere un prestito, di ripagarlo e di riscattarsi da una condizione di povertà mediante lo sviluppo di micro-attività economiche. Tale modello prenderà formalmente forma nel 1983 con la Grameen Bank, fino all'evoluzione nel c.d. «Grameen Bank Generalised System». L'unità base prevista dal modello è rappresentata da un gruppo di cinque membri che decidono di costituirsi autonomamente in gruppo. Ciascun di essi dev'essere un soggetto non bancabile, ossia che non può accedere al credito formale, e che vuole intraprendere un'attività produttiva in modo autonomo. Tutti devono necessariamente provenire dallo stesso villaggio, ma non devono essere imparentati, devono appartenere al medesimo sesso e la loro situazione patrimoniale non dev'essere disomogenea.

«Otto gruppi dello stesso villaggio costituiscono un «centro», che rappresenta il «grande gruppo» di riferimento per ciascun membro del gruppo dei cinque; a loro volta, 60-70 centri costituiscono una «filiale» della banca, fino a risalire, in un sistema ramificato sul territorio, all'ufficio centrale della Grameen Bank situato nella capitale del Bangladesh, Dacca. Dopo che il gruppo si è costituito e ha ricevuto un training formativo da parte di un operatore sul set di prodotti finanziari offerti dalla Grameen Bank, i membri del gruppo iniziano a incontrarsi settimanalmente. Entrare a far parte della «famiglia Grameen» significa inoltre aderire a una serie di regole chiamate «le 16 decisioni» che sono finalizzate a ripensare e modificare le abitudini e le norme sociali e culturali che condizionano negativamente gli standard di vita, in particolare delle donne nei villaggi. Gli incontri settimanali avvengono in un edificio del villaggio (di solito la scuola) e vi partecipano un operatore Grameen, in genere un uomo, e gli otto gruppi che costituiscono il centro. Il prestito è di tipo individuale, di durata in genere annuale, e viene concesso ai membri del gruppo in modo sequenziale 2-2-1.

---

<sup>123</sup> Cfr. COSTABILE, M., *Il capitale relazionale dell'impresa*, McGraw-Hill Education, New York, 2001 – BUSACCA, B. - COSTABILE, M. - ANCARANI, F., *Prezzo e valore per il cliente. Tecniche di misurazione e applicazioni manageriali*, Etas, Milano, 2004.

Ciascun gruppo nomina un proprio presidente, in genere la persona che riceverà per ultimo il prestito, il quale ha il compito di raccogliere e consegnare l'insieme delle rate del gruppo all'operatore Grameen durante gli incontri settimanali. La sequenzialità nella concessione dei prestiti è finalizzata all'introduzione di una forma di responsabilità di gruppo. Qualora coloro che hanno ricevuto un prestito non paghino le rate del prestito e non rispettino «le 16 decisioni», automaticamente escludono gli altri membri del gruppo dalla possibilità di accedere a qualsiasi altro prestito da parte della Grameen Bank. Per questo motivo tutte le decisioni relative ai singoli finanziamenti e alla sequenza dei prestiti vengono prese all'interno del gruppo. Oltre alla rata settimanale i membri del gruppo devono accantonare quote di risparmio che andranno per metà in un conto personale e per un'altra metà nel cosiddetto centre fund. In quest'ultimo viene inoltre depositato il 5% del prestito iniziale al momento dell'erogazione del credito. Ciascun membro del gruppo può accedere a tale fondo comune solo dopo aver restituito il prestito o se sono trascorsi almeno cinque anni dal primo prestito. La gestione di questo fondo spetta al centro, che lo utilizza per affrontare situazioni di emergenza (alimentari, naturali ecc.) o talvolta, in forma assicurativa, per saldare rate non pagate. Tale fondo è l'unico legame finanziario tra il piccolo gruppo dei cinque e il centro»<sup>124</sup>.

Il «gruppo solidale» è una metodologia di prestito ideata e sperimentata in America Latina da Accion International, poi diffusasi in tutto il mondo e in America Latina ed Africa. Qui il gruppo è composto da tre a dieci membri facenti parte del settore informale del commercio, solitamente di sesso femminile. Esse necessitano di piccole somme di credito iniziale che restituiscono in tempi brevi mediante rate settimanali.

La loro impossibilità nel fornire delle garanzie patrimoniali viene affrontata con l'auto costituzione di un gruppo in cui ciascuno è responsabile in solido della restituzione di tutti i prestiti. Solamente in caso di regolare pagamento di tutte le rate il gruppo può beneficiare dei prestiti successivi, i quali, tendenzialmente, si riveleranno maggiori nel loro ammontare e aventi dei tempi di restituzione più dilatati, in virtù del fatto che il gruppo avrà dimostrato di aver accresciuto la sua capacità di pagamento. L'ammontare complessivo dei prestiti viene consegnato dall'operatore dell'istituzione al leader del gruppo che immediatamente provvede a consegnarlo a tutti gli altri

---

<sup>124</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pp. 85-86. Si consideri, inoltre, che, come affermato da YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit., i membri del gruppo possono beneficiare, oltre che dei servizi di credito alla produzione e risparmio, anche di altri servizi di credito e accantonamento soggetti a tassi di interesse e tempi di restituzione diversi, cui si aggiungono ulteriori prodotti e servizi erogati da istituzioni appartenenti alla Grameen Family of Companies.

membri. Non è, dunque, necessaria l'instaurazione di un rapporto diretto fra l'operatore e i beneficiari, nonostante il primo sia deputato a valutare l'economicità del progetto per cui il prestito è stato richiesto e, delle volte, si occupi di monitorare in prima persona quale sia l'andamento delle attività d'impresa finanziate. Tale metodologia prevede in genere anche l'erogazione di servizi di intermediazione sociale e di formazione che costringono gli operatori a relazionarsi in modo diretto con i beneficiari.

Si deve, inoltre, necessariamente menzionare che è previsto un accantonamento iniziale di risparmio, come nel gruppo Grameen, che funge da parziale garanzia del prestito, ma solitamente non si fa ricorso a forme di risparmio obbligatorio; piuttosto, attraverso azioni di intermediazione sociale si facilita la formazione di reti informali di risparmio tra gli stessi membri del gruppo. Queste ultime, che potrebbero essere definite delle reti di supporto, potenzialmente potrebbero rivestire enorme importanza nel garantire la restituzione del prestito di tutti, rafforzando il vincolo esistente fra i membri ed attraverso l'introduzione di elementi di maggiore flessibilità, come piccoli anticipi o compensazioni o differimenti di pagamento.

In riferimento al terzo modello, ossia quello denominato «village-banking», è possibile affermare che esso tratta di associazioni di credito e risparmio, diffuse soprattutto nelle comunità contadine, che ricorrono ad auto costituire un «grande gruppo» composto dalle trenta alle cento unità. I soggetti che vi partecipano costituiscono assieme una village-bank, il cui capitale iniziale viene conferito dall'istituzione di microfinanza. Quest'ultima, inoltre, si occupa di formare i membri eletti per la gestione economica e finanziaria. La banca-villaggio può erogare prestiti soltanto ai propri membri, che oltre ad impegnarsi a restituire le rate, assicurano anche il loro impegno a risparmiare un ammontare almeno pari al 20% del prestito ricevuto. Il primo prestito è di solito di breve durata e le restituzioni sono settimanali. «L'istituzione di microfinanza continua a finanziare per dieci, dodici cicli la banca-villaggio proporzionalmente alle capacità di capitalizzazione, ossia di risparmio dei suoi membri, finché la banca-villaggio, grazie al capitale risparmiato dai suoi componenti nei vari cicli di prestito, diviene autonomamente capace di erogare microfinanziamenti. Nella gestione e nella erogazione dell'attività finanziaria, le banche-villaggio godono di un certo grado di indipendenza rispetto all'istituzione di

microfinanza che le promuove, nonché si caratterizzano per una elevata orizzontalità nei processi decisionali e per la costante partecipazione dei membri»<sup>125</sup>.

Il modello istituito in origine da Finca è molto simile alle associazioni ed alle cooperative di credito.

Si deve, inoltre, tener presente che negli anni Novanta nel settore della microfinanza ha avuto inizio la sperimentazione di nuove metodologie di prestito in grado di superare alcuni dei limiti che la metodologia di gruppo presentava.

L'introduzione di una metodologia di prestito individuale è stata inizialmente affiancata a quella del gruppo, ad es. nel caso del BancoSol in Bolivia, e ha riscontrato particolare successo in contesti urbani abitati da popolazioni eterogenee o in realtà rurali con una bassa densità abitativa, anche grazie alla differenziazione degli strumenti per le varie categorie.

Il prestito individuale è rivolto a persone non bancabili che hanno intenzione di avviare o investire in un'attività produttiva autonoma. L'erogazione necessita di una precedente analisi minuziosa del progetto di impresa a cui il beneficiario lavora congiuntamente con un operatore dell'istituzione di microfinanza, indi per cui, la fase di istruttoria del credito, a causa della maggiore complessità dell'attività produttiva o commerciale finanziata, riveste notevole rilevanza. Il finanziamento serve a ricoprire gran parte dell'investimento in working capital, sebbene, tuttavia, solitamente sia richiesto un apporto, seppur minimo, di capitale proprio.

Sul piano delle garanzie che vanno fornite, in assenza del meccanismo di gruppo, si è provveduto ad ideare delle soluzioni alternative:

- analisi della capacità, del soggetto e del gruppo familiare, di restituire il debito, anche attraverso altre fonti di reddito;

- il c.d. collaterale «nozionale»: che fa in modo di adoperare quale garanzia dei beni stimati non in base al valore atteso di vendita sul mercato, ma a quello che hanno per il soggetto finanziato. È necessario segnalare che nella maggioranza dei casi esse non vengono attaccate dai creditori per via degli elevati costi di recupero rispetto al valore di mercato;

- fideiussioni o «garanzia morale-relazionale»: costituiscono normali contratti di garanzia personale fideiussoria. Qui, però, il fideiussore deve garantire la moralità del beneficiario e monitorarlo ed aiutarlo nel percorso di restituzione, e solo

---

<sup>125</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 88.

nella remota ed estrema ipotesi di non restituzione è chiamato a rispondere materialmente del prestito, secondo le sue disponibilità.

Il rapporto di prestito così instaurato segue una dinamica progressiva come nell'originale modello Grameen, poiché i successivi prestiti sono di ammontare crescente e proporzionale allo sviluppo della microimpresa e alla conseguente accresciuta *debt capacity*. Le restituzioni avvengono su base mensile e talvolta si ricorre a forme di *public repayment*.

Per favorire l'accesso al credito le condizioni contrattuali sono ispirate a criteri di flessibilità, prevedendo anche periodi di preammortamento nonché le ristrutturazioni del debito, come nel modello Grameen II. Infatti, il modello Ggs (Grameen Generalized System) o Grameen Bank II, sorge a seguito di un'esperienza decennale che aveva dimostrato come una metodologia di gruppo eccessivamente rigida potesse innescare meccanismi contrari agli obiettivi stessi di inclusione sociale ed economica. In particolari situazioni, come la distruzione del raccolto per via di un'alluvione, l'applicazione di una sanzione alla persona, che poteva consistere nella sua esclusione dal gruppo, e al gruppo, escludendolo dai successivi prestiti, si era rivelata notoriamente ingiusta ed inefficace in termini di recupero dei crediti.

La nuova strategia, invece, prevede che tutti i beneficiari ottengano inizialmente un prestito base secondo i criteri e le regole della metodologia Grameen classica, avendo poi la possibilità di accedere a prestiti di ammontare sempre superiore se dimostreranno di non avere difficoltà a ripagare i debiti precedentemente contratti. Qualora si dovessero trovare in difficoltà verrà offerta loro una exit option o, a detta di Yunus, una corsia d'emergenza che si sostanzia in un *flexi loan*, ossia una rinegoziazione del *basic loan* iniziale che consente al soggetto di affrontare la situazione di difficoltà e rientrare successivamente nella Grameen micro-credit highway<sup>126</sup>. Nel caso del prestito rinegoziato non è prevista alcuna forma di responsabilità del gruppo, ma solo meccanismi di enforcement e di incentivo dinamico, poiché non si prevede la possibilità di incrementare ciclo dopo ciclo il prestito richiesto, che, al contrario, tende a diminuire. Inoltre, è previsto che la considerazione di buon debitore, precedentemente creatasi e che consentiva il *progressive lending*, venga azzerata. Il principale strumento di *enforcement* adottato è rappresentato dal *progressive lending*, il quale introduce un incentivo dinamico che prescinde dalla presenza del gruppo. Si fonda tutto quindi su di una relazione creditore-

---

<sup>126</sup> Cfr. YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. & *Super Happiness*, Subarna, 2015.

debitore il più possibile dinamica secondo uno schema di prestiti successivi e progressivi. «Affinché la minaccia di non accedere al prestito successivo risulti efficace, è necessario inoltre che il primo prestito non sia di un ammontare eccessivamente elevato, o in altri termini che la microattività finanziata necessiti di un flusso di prestiti successivi. Tale strumento, applicato sia nel prestito di gruppo sia in quello individuale, non introduce solo un incentivo, ma mette nelle condizioni di monitorare l'evoluzione della *debt capacity* del beneficiario e ridurre in tal modo l'esposizione al rischio del creditore»<sup>127</sup>. A ciò bisogna aggiungere che la c.d. Grameen Bank II fa anche leva su fattori reputazionali, poiché si opera una distinzione fra chi, trovatosi in difficoltà, accetta un *flexi loan* e nonostante questo non riesce ad onorarlo, e chi esce dal gruppo senza utilizzare tale possibilità. Inoltre, è previsto il medesimo meccanismo delle restituzioni settimanali, per far sì che la relazione verticale creditore-debitore diventi più dinamica. Questa frequenza dei pagamenti fa riscontrare buoni successi perché permette al creditore di monitorare e di intervenire ai primi segnali di difficoltà e consente la creazione di un rapporto regolare e continuo con importanti implicazioni relazionali, che riducono teoricamente il problema informativo. L'altra ragione che sarebbe alla base di migliori performance di pagamento con rate settimanali risiede nella possibile difficoltà del debitore nell'accantonare piccole somme di denaro per la restituzione delle rate<sup>128</sup>. Difatti, si è dimostrato come l'educazione al risparmio rivesta un ruolo tanto determinante nella lotta alla povertà e nei processi di sviluppo che alcuni hanno affermato che si tratta più di una rivoluzione sul versante del risparmio che del credito<sup>129</sup>. L'analisi della capacità di risparmio dei potenziali beneficiari di microcredito può essere utilizzata per superare il problema informativo della selezione avversa.

Il formarsi di una storia creditizia o di risparmio può fungere da garanzia reputazionale del soggetto e segnalare la sua possibilità ad accedere ad altri canali informali di credito, rappresentando un ulteriore elemento di sicurezza che riduce il rischio.

Un'esperienza di prestito individuale molto rilevante è quella dell'Adie in Francia. Nella metodologia dell'Adie, oltre al *progressive lending*, l'innovazione più originale consiste nell'introduzione di una garanzia morale-relazionale. I soggetti che vogliono investire in un'attività economica d'impresa devono presentare all'Adie due

---

<sup>127</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 107.

<sup>128</sup> THALER, R., *Quasi Rational Economics*, Russell Sage Foundation, New York, 1994.

<sup>129</sup> RUTHERFORD, S., *The Poor and their Money*, cit.

o più soggetti che si impegnano a garantire il prestito secondo i termini visti sopra. I fideiussori consentono alla banca di disporre di informazioni sul soggetto. Il fatto stesso che un soggetto riesca a presentare dei garanti è un segnale significativo. Inoltre, la presenza di due soggetti legati da un qualche grado di prossimità con il debitore consente di esternalizzare il costo del monitoraggio dell'attività economica. I fideiussori si impegnano, infatti, nei confronti della banca a svolgere un ruolo di tutoraggio e assistenza, nonché di allarme in caso di difficoltà del soggetto garantito. L'enforcement del contratto si ottiene mediante la pressione dei garanti, che in caso estremo devono onorare il debito. Tutto questo suggerisce la possibilità di impostare una relazione di credito-debito «triangolare» in cui, come per le lettere di patronage o raccomandazione, uno o più soggetti forniscono alla banca garanzie deboli e rassicurazioni sull'andamento dell'investimento.

Infine, si noti come, sebbene le metodologie di prestito individuale rinuncino all'adozione di un gruppo tradizionale, restino centrali gli aspetti relazionali al fine di un corretto loro funzionamento.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> In merito alle forme di prestito alternative a quello derivante dal mercato formale, si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

## 5. IL RUOLO DELLA COMPONENTE FIDUCIARIA NELLA RELAZIONE CREDITIZIA.

Nei suoi *Essays: Moral, Political and Literary*, David Hume stabilisce quello che diventerà il principio primo della moderna teoria della progettazione istituzionale, secondo cui, nella predisposizione di ogni codice di regole comuni, «ogni uomo deve essere considerato come un furfante (con) nessun altro fine in tutte le sue azioni all'infuori dell'interesse privato»<sup>131</sup>. Assumendo il suddetto principio alla base di ogni attività normativa e di regolamentazione, egli non intendeva sostenere che le persone siano mosse esclusivamente da egoismo e opportunismo e che non abbiano motivazioni altruistiche, egualitarie, reciprocanti, ma intende piuttosto sostenere che, poiché il costo sociale derivante dalla violazione di una norma è sempre maggiore del beneficio derivante dal suo rispetto, chi determina le regole di condotta lo dovrà fare concentrando l'attenzione più su chi si dimostra furbo e trasgressore e meno sull'onesto e il rispettoso. Tale posizione sarebbe del tutto condivisibile se lo fosse anche la base del suo ragionamento, rinvenibile nel c.d. «principio di separabilità», in virtù del quale si ritiene che le ragioni per l'azione che hanno natura intrinseca e quelle che hanno natura strumentale ed estrinseca sono indipendenti, per cui gli incentivi che operano su una dimensione o sull'altra funzionano parallelamente e sono mutuamente neutrali. Un incentivo morale non influenza le ragioni strumentali e auto interessate, come un incentivo estrinseco non altera le ragioni e le motivazioni intrinseche. Ma in realtà tale separabilità sembra essere fattualmente falsa e quindi anche il principio del «furfante di Hume» perde la sua neutralità, comportandone così la sua invalidità che, inoltre, presenta profonde implicazioni per l'attività normativa e di policy.

Inoltre, l'impiego di incentivi monetari può causare degli effetti di «spiazzamento motivazionale» mediante i quali le eventuali ricompense materiali potrebbero far diminuire al posto di incrementare la disponibilità ad attuare i comportamenti che a esse sono associati. Infine, le tecniche di controllo e di sanzione tendono a produrre costi «nascosti», riscontrabili sotto forma di risposte meno cooperative se non proprio opportunistiche.

Interpretando i suddetti effetti nella logica della rispondenza fiduciaria si nota come alla diffidenza, che si manifesta, ad esempio, sotto forma di controllo o sanzioni, consegua l'opportunismo, mentre alla fiducia, che si riverbera nella discrezionalità,

---

<sup>131</sup> HUME, D., *Essays: Moral and Political and Literary*, 1758, Liberty Fund Inc, Carmel, pp. 117-118.

volontarietà e cooperazione, segue l'affidabilità. Ciò risulta analogamente riscontrabile in molti di questi meccanismi virtuosi o controproducenti nelle relazioni tra prestatore e creditore. Al riguardo, fa nuovamente riflettere il caso della Grameen Bank ed il suo atteggiamento nei confronti dei creditori. L'atteggiamento in questione può essere sintetizzato e spiegato attraverso le parole del suo fondatore: «Oggigiorno le banche tendono a sospettare ogni creditore di voler fuggire con il suo denaro [...] per la Grameen, al contrario, il punto di partenza è che i creditori sono onesti. Possiamo anche essere considerati degli ingenui, non di meno, nel 94% dei casi la nostra fiducia è stata ripagata»<sup>132</sup>.

Infine, sintetizzando, alla luce di quanto osservato sinora, si può affermare che un prestatore che presta denaro senza garanzie è fiducioso, cioè segnala, inequivocabilmente, la sua chiara aspettativa circa l'affidabilità del creditore, andando a porre in essere un comportamento che per il fiduciario può addirittura arrivare a costituire una ragione aggiuntiva per rispondere in modo affidabile. Al contrario, se si presta attenzione allo schema di relazione intercorrente tra prestatore e creditore nel settore formale del credito, si può notare come, mediante la richiesta di garanzie a copertura del credito, la banca manifesti un'aspettativa opposta, aspettandosi dunque l'inaffidabilità del creditore, ed, in particolare, si nota come essa manifesti il pensiero secondo il quale in assenza di un intervento di controllo e sanzionamento esterno, sia convinta che il creditore non sarebbe spontaneamente disposto a comportarsi coerentemente con la natura originaria della relazione di credito: la banca presta e il creditore restituisce.

Per concludere, nell'ottica della logica alla base della rispondenza fiduciaria tali segnali di fiducia e di sfiducia alimenteranno comportamenti, rispettivamente, affidabili e opportunisti.

È stato proprio lo stesso Yunus a comunicare e rafforzare la suddetta idea di una relazione cooperativa tra banca e creditore: «Dal primo giorno abbiamo deciso che il nostro sistema non avrebbe fatto ricorso ad avvocati e tribunali [...] oggi per recuperare i nostri crediti non usiamo mai avvocati [...] seguendo la stessa logica non usiamo contratti formali tra i clienti e la banca. Noi stabiliamo relazioni con le persone, non con i documenti»<sup>133</sup>.

---

<sup>132</sup> YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit., pag. 108.

<sup>133</sup> *Ibidem*.

Il caso Grameen ed lo schema relazionale sul quale si basa, «nel quale incentivi formali e informali, fiducia e affidabilità, dare e chiedere costituiscono il rapporto tra banca e cliente, rappresenta un esempio paradigmatico che mostra come sia possibile incoraggiare gli agenti ad agire in coerenza con i loro doveri fiduciari, non attraverso controlli o sanzioni materiali, ma favorendo la creazione di un ambiente segnato dai tratti distintivi di una relazione cooperativa e, all'interno di essa, trasmettendo segnali di genuina fiducia»<sup>134</sup>.

In ambito economico si è sempre riscontrata la tendenza a sottovalutare le relazioni interpersonali a favore delle relazioni «uomo-merce». Per contro, i comportamenti fiduciari sono fondati sul movente della reciprocità ed esaltano le componenti relazionali. Lo schema messo in opera dalla Grameen Bank rigetta la logica di sfiducia nel comportamento umano proposta da David Hume in favore dell'incoraggiamento ad agire secondo i doveri fiduciari.

«La difficoltà principale della visione che l'economista tradizionale ha dell'essere umano è illustrata dall'attenzione che dedichiamo alle sue attività «uomo-cose» piuttosto che a quelle «uomo-uomo» [...] un tipo di uomo, un consumatore di cose, privo di legami, che interagisce con gli altri solo attraverso scambi di mercato»<sup>135</sup>.

Il famoso economista americano Jack Hirschleifer rilevò che il problema di fondo dell'approccio economico allo studio del comportamento umano sia principalmente inerente alla sua c.d. «povertà relazionale», ossia la difficoltà nel concettualizzare, descrivere e analizzare la natura e l'importanza delle relazioni interpersonali e dei comportamenti. Tale difficoltà deriva anche e soprattutto dalla via di sviluppo che l'economia ha intrapreso innestandosi nel progetto di modernità foraggiato da Thomas Hobbes e Adam Smith. Il progetto in questione considera da una parte lo stato, sulla base dell'imponente costruzione hobbesiana, e dall'altra il mercato, ipostatizzato da Smith, come i principali strumenti di c.d. «immunizzazione» dal conflitto sociale<sup>136</sup>. Attraverso le loro opere, «Roberto Esposito e Luigino Bruni

---

<sup>134</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 176. Al riguardo si rinvia anche alla lettura di YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, cit., in cui si tratta del c.d. modello di *business sociale*, attuabile in ogni settore, al contrario dell'impresa sociale.

<sup>135</sup> HIRSCHLEIFER, J., *Price Theory and Applications*, Prentice/Hall International, Upper Saddle River, 1976, pag. 336

<sup>136</sup> Cfr. SMITH, A., *Essays on philosophical subjects*, London, Thomas Cadell, William Davies, William Creech, 1795 e *La ricchezza delle nazioni*, cit. Si rinvia, ai fini dell'analisi del pensiero del filosofo, a RUSSO, A., *Stato e mercato, Storia del pensiero*, Torino, Utet, 2017 - ZANINI, A., *Adam Smith. Economia, morale, diritto*, Bruno Mondadori, Milano, 1997 - GROENEWEGEN, P. D. –

hanno chiaramente ricostruito le radici storiche di tale progetto nel quale il «rischio» della relazione con l'altro, la fragilità del rapporto inter-umano, la paura della ferita connessa all'apertura verso un «tu», vengono sterilizzati attraverso un'operazione di «immunizzazione», appunto, che si compie grazie all'interposizione di un soggetto terzo e impersonale tra gli individui inter-agenti: lo stato, in ambito politico, e il mercato, in ambito economico. La fraposizione tra agenti sociali della forza delle regole in ambito politico e del contratto e delle merci in ambito economico produce la reciproca immunità perché rende i soggetti reciprocamente indifferenti (ciò che è mio non è tuo e ciò che è tuo non è mio). Questa impostazione ha consentito agli economisti di rivolgere la loro attenzione principalmente alle relazioni «uomo-merce», cioè alle «transazioni», le quali, come acutamente osserva Abba P. Lerner, non sono altro che «un problema politico risolto. La scienza economica si è guadagnata il titolo di regina delle scienze sociali scegliendo quale proprio oggetto problemi politici già risolti» [1972, 259]<sup>137</sup><sup>138</sup>.

Ad ogni modo, il processo di immunizzazione in questione si è rivelato meramente illusorio. Questa, difatti, è solo imperfetta e nega all'essere umano ciò che lo rende propriamente umano, ossia il suo essere-in-relazione.

In seguito alle delusioni derivate dalla modernità e dalle sue promesse non mantenute, che si è innescato anche in economia un processo di revisione sostanziale e metodologica che ha portato, da una parte, all'allargamento dei concetti tradizionali di razionalità, scelta, motivazione, relazione, e dall'altra, all'elaborazione di modelli capaci di cogliere con maggiore adeguatezza la complessità del comportamento umano. Uno dei filoni di ricerca maggioritari è senz'altro quello sviluppatosi intorno ai concetti di stampo prettamente relazionale, primi fra tutti la reciprocità e la fiducia.

Un ruolo egualmente importante a quello del principio di reciprocità lo rivestono, al fine del raggiungimento della cooperazione, e di conseguenza per il

---

VAGGI, G., *Il pensiero economico. Dal mercantilismo al monetarismo*, Roma, 2002 - RONCAGLIA, A., *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Bari, 2001.

<sup>137</sup> LERNER, A.P., *Flation: not inflation of prices, not deflation of jobs*, Penguin, Londra, 1972.

<sup>138</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 176. Si noti come all'interno dell'estratto in oggetto si sia compiuta un'operazione di rielaborazione e confronto delle opere di altri esponenti della dottrina. Al riguardo si invita a tenere presenti ESPOSITO, R., *Communitas. Origine e destino della comunità*, Einaudi, Torino, 1998 e *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Einaudi, Torino, 2002. Ma si rinvia anche a BRUNI, L., *Reciprocità: dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Mondadori, Milano, 2006. In merito al medesimo argomento, si rinvia al cfr. BRUNI, L. e SMERILLI, A. *Benedetta Economia*, Città Nuova, Roma, 2008 – BRUNI, L. e ZAMAGNI, S., *Dizionario di Economia Civile*, Città Nuova, Roma, 2009 – BRUNI, L., *L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell'economia*, Mondadori, 2010

mantenimento del vincolo sociale, i comportamenti fiduciari. Ciò era manifestamente noto già a John Locke<sup>139</sup>, che intendeva la fiducia quale *vinculum societatis* che permette lo sviluppo di ogni convivenza civile. In riferimento a com'è stato sviluppato il medesimo concetto si cita quanto affermato dal premio Nobel 1972 Kenneth Arrow:

«Le imprese collettive di qualsiasi tipo esse siano [...] diventano difficili o impossibili, non solo perché A può tradire B, ma anche perché seppure B voglia fidarsi di A, egli sa quanto improbabile sarà che A si fidi di lui. Ed è chiaro che questa mancanza di coscienza sociale rappresenta, di fatto, una perdita economica, intesa in senso molto concreto»<sup>140</sup>.

Pertanto, da ciò ne deriva che «la fiducia possiede un alto valore pragmatico. La fiducia è il lubrificante del sistema sociale [...] Il fatto di potersi fidare risparmia un'enorme quantità di problemi [...] La fiducia, così come altri simili valori, incrementa l'efficienza del sistema, crea le condizioni per una maggiore produzione di beni o di qualsiasi altra entità [...] gran parte dell'arretratezza economica può essere spiegata come una mancanza di fiducia reciproca»<sup>141</sup>.

È interessante menzionare che si è avuto modo di osservare e dimostrare in concreto come aumentando la fiducia nelle operazioni commerciali e finanziarie si riesca anche ad ottenere un riflesso positivo dal punto di vista della crescita economica. Inoltre, anche da un punto di vista meramente sperimentale il concetto di fiducia e quello connesso di affidabilità si dimostrano particolarmente utili per spiegare comportamenti cooperativi rinvenuti in varie forme di interazione strategica. La scelta di aggiungere questa ulteriore categoria a quelle della reciprocità e dell'affidabilità è giustificata dal fatto che la categoria esplicativa della fiducia non aggiunge solo complessità allo schema esplicativo, ma contribuisce a renderlo più ricco ed allargarne il campo di applicabilità.

---

<sup>139</sup> Cfr. LOCKE, J., *Primo Trattato sul Governo*, 1660, Editori Riuniti, Roma, 1984.

<sup>140</sup> ARROW, K. J., *The Limits of Organization*, New York, Norton, 1974, pag. 26.

<sup>141</sup> *Ivi*, pag. 23

## CAPITOLO 2 – L'ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO

### 1. L'ECONOMIA CIVILE: LA RADICE ETIMOLOGICA E LE SUE ORIGINI FILOSOFICHE.

Negli ultimi anni si sta affermando un nuovo ed autonomo settore di ricerca scientifica: il diritto dell'economia sociale<sup>142</sup>. Difatti, nel mondo economico, l'imprenditoria sociale inizia ha iniziato ad assumere la funzione di asse strategicamente portante e, probabilmente, il suo maggiore fattore di trasformazione<sup>143</sup>.

Il sintagma “economia sociale”, purtroppo, va a identificare una realtà dai confini ancora incerti: e ciò, di converso, va necessariamente a ripercuotersi sulle principali definizioni che possono connotare tale realtà; a cominciare dal concetto stesso di “impresa” o di “imprenditoria sociale”, tramite cui si cerca di identificare il soggetto principale (ma non esclusivo) della stessa economia sociale e della sua analisi giuridica<sup>144</sup>.

D'altronde, un tratto precipuo dell'imprenditoria sociale si manifesta nella sua capacità d'ibridazione: ossia nell'abilità di adattarsi a forme, finalità e oggetti sociali completamente diversi. Essa non esaurisce l'oggetto di studio del c.d. diritto dell'economia sociale. Difatti, il c.d. “diritto dell'economia” non è completamente riducibile al “diritto delle imprese”. Infatti, proprio nell'ambito della c.d. “economia sociale” vengono alla luce operatori economici non imprenditoriali, seppur capaci ed autorizzati a svolgere attività economica: la quale si dimostra essere produttiva di nuova ricchezza e di valore aggiunto. Per comprendere quanto affermato si considerino gli enti del Terzo Settore, costituenti, ovviamente, i co-protagonisti dell'economia sociale, i quali hanno la possibilità di essere sia soggetti imprenditoriali sia di non esserlo<sup>145</sup>.

Esistono “ets”, difatti, che possono produrre beni e servizi sociali, per il mercato, in modo da assicurarsi la copertura dei costi e, talvolta, anche un margine di

---

<sup>142</sup> Per ricostruire il percorso di allontanamento dal liberalismo puro, si veda cfr. MOSCA, G. – LOMBARDO, A. – SPADOLINI, G., *Il tramonto dello stato liberale*, Bonanno, Catania, 1971 – SCHMIDT, H., *Economia sociale di mercato e politica sociale: principi fondamentali, strumenti operativi e possibili sviluppi futuri*, Fondazione Konrad Adenauer, Roma, 1980.

<sup>143</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 3

<sup>144</sup> Si veda, in tal senso, TONIOLO, G., *Trattato di economia sociale e scritti economici*, Comitato opera omnia di G. Toniolo, Città del Vaticano, 1949-1952.

<sup>145</sup> In riferimento alla riforma del Terzo settore, si veda PROPERSI, A. – ROSSI, G., *Gli enti del terzo settore: gli altri enti non profit dopo la riforma*, Giuffrè, Milano, 2022.

profitto da reinvestire nel perseguimento della propria missione sociale. Tuttavia, vi sono anche ets che possono svolgere la medesima attività produttiva, ma in modo antieconomico e, dunque, non imprenditoriale<sup>146</sup>. Si può notare come l'argomento che stiamo trattando a seconda del contesto territoriale e storico di riferimento o dell'approccio utilizzato possa esser definito come "economia civile" o "economia sociale". È necessario innanzitutto capire cosa si intenda per "economia sociale" per poter comprendere se i due sintagmi siano perfettamente sovrapponibili o interscambiabili<sup>147</sup>.

Al fine di addivenire ad una risposta certa e precisa, è necessario partire dall'origine dell'espressione: "economia sociale". Inizialmente sarebbe stata utilizzata per indicare "l'économie de la société". Se intesa in questo senso, si potrebbe trattare di un mero sinonimo di "economia politica", seppur con una diversa enfasi posta sulla *societas*. Queste espressioni evidenziano un legame con un contesto sociale o politico<sup>148</sup>. Il suddetto legame andrà ad affievolirsi con la diffusione del termine più generico "Economics" e con la sempre più imponente affermazione dell'idea dell'*homo oeconomicus*, ossia di un attore freddo e calcolatore, cinicamente e naturalmente rivolto alla massimizzazione del proprio profitto, anche a scapito di quello altrui. Ad ogni modo non si può negare che quel legame comunitario sia già insito nel termine "economia", grazie al richiamo etimologico all'*oikos*, alla casa. La dimensione economica concerne, pertanto, le regole di funzionamento (*nomos*) della casa<sup>149</sup>. Ma *oikos*, in greco, è termine impiegato anche per indicare la famiglia e l'insieme delle relazioni intime che la contraddistinguono come realtà. Dunque, si tratta di legami relazionali non riducibili ad una filosofia di vita esclusivamente mercantile, contrattuale, egoistica quale quella a cui si vuol ricondurre l'*homo oeconomicus*. Nella gestione della casa, come dei propri legami familiari, il soggetto agisce prendendo decisioni non solo razionali, ma anche passionali; non solo egoistiche, ma anche altruistiche; non basate esclusivamente sullo scambio per equivalente, ma anche sul principio di reciprocità o di gratuità; non solo come singolo, ma anche come membro di una comunità; immerso in una rete di rapporti familiari,

---

<sup>146</sup> Al riguardo si consiglia il cfr. ZAMAGNI, S. - BRUNI, L., *L'economia civile. Un'altra idea di mercato.*, ilMulino, Bologna, 2015 – ZAMAGNI, S., *Non profit come economia civile*, ilMulino, Bologna, 1998.

<sup>147</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 4. Al riguardo, si veda BRUNI, L. – ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>148</sup> In merito al rapporto con l'ordoliberalismo, l'economia sociale di mercato e l'umanesimo liberale, si veda FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

<sup>149</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 6.

personali, sociali, lavorativi, politici, religiosi, etc., da cui non è possibile astrarlo. Così il dono viene riportato nella sfera dell'economico. Se concepito in autentica coerenza con il suo significato etimologico, l'*homo oeconomicus* non è più in contraddizione con l'*homo donator*<sup>150</sup>. Tuttavia, quella apparente contraddizione ha finito per permeare la cultura economica moderna, classica e neoclassica, ed anche quella giuridica. Questa riflessione permette di spiegare la cd. “ermeneutica del sospetto”<sup>151</sup> nei confronti degli atti gratuiti, poi interiorizzata dall'esperienza giuridica. I corpi intermedi, ossia fondazioni e associazioni, sono stati condannati dalle codificazioni, a quella che è stata giustamente definita la “congiura del silenzio”<sup>152</sup>. Inoltre, dall'analisi di quelle regole emerge l'immagine insopprimibile di un uomo del tutto diverso: quale soggetto naturalmente propenso al nobile sentimento della riconoscenza, se soggetto delle regole della donazione remuneratoria (art. 770 c.c.)<sup>153</sup>; oppure all'impulso dell'ingratitude o del ripensamento, se si tratta delle regole sulla reversibilità della donazione per ingratitude (art. 801 c.c.)<sup>154</sup>, per reversibilità (art. 791 c.c.)<sup>155</sup> o per sopravvenienza dei figli (art. 803 c.c.)<sup>156</sup>.

Ritornando all'oggetto della nostra domanda, nella prima accezione l'economia sociale è intesa quale scienza economica della società. Non esiste e non può esistere una scelta economica che non incida, o non sia incisa, dalle scelte sociali.

---

<sup>150</sup> In relazione all'aspetto emotivo e a quanto questo influenzi le scelte dell'individuo, si veda BERLINGÒ, V., *Beni relazionali: l'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali*, Giuffrè, Milano, 2010.

<sup>151</sup> *Ivi*, pag. 8.

<sup>152</sup> *Ibidem*.

<sup>153</sup> La quale costituisce una forma non soggetta a revoca per ingratitude o sopravvenienza di figli, come si evince dall'art. 770 c.c., ai sensi del quale: “È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”.

<sup>154</sup> Ai sensi del quale: “La domanda di revocazione per ingratitude non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436”.

<sup>155</sup> Ai sensi del quale: “Il donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, sia per il caso di preminenza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti [792 c.c.]”.

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della reversibilità, questa riguarda la preminenza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a reversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto [1354 c.c.]”.

<sup>156</sup> Ai sensi del quale: “Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [805 c.c.] essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante [800 c.c.]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [250, ss., 687 c.c.], salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [462 c.c.] al tempo della donazione [804, 806, 809 c.c.]”.

Tuttavia, se così intesa, l'espressione si avvicina a quella di economia civile, coniata, già nella metà del Settecento, da Antonio Genovesi e riscoperta, più di recente, da un'autorevole filone dottrinale che ne ha rinvenuto le origini nell'humus storico del Medioevo europeo. Il suo sviluppo è collegato a quello delle città medievali e alla peculiare rinascita del Mercato e del mercante.

Da ciò deriva il termine "economia civile", legato alla città. Bisogna evidenziare la differenza terminologica tra economia civile ed economia politica. La prima, rifacendosi al termine "civitas", evidenzia un collegamento ideale tra la cittadinanza comunale e quella del *civis romanus*.

La seconda, ricollegandosi al termine greco "*polis*", fa riferimento ad un'appartenenza pubblica all'apparenza simile, semanticamente, ma diversa, storicamente.

Difatti, la *civitas* romana è stata modello di universalismo ed apertura verso tutti coloro che, all'interno dell'Impero, si mostravano disposti ad osservarne le leggi comuni, a prescindere dalla residenza nella città di Roma. La *polis* greca, invece, è stata un modello di società più escludente; soprattutto nei confronti di donne, servi, incolti e stranieri. Le città del c.d. «risveglio europeo»<sup>157</sup>, dall'anno Mille, fondano le loro *civitas* sul primo modello: quello universalistico ed aperto. Il forestiero, non è più il barbaro da cui difendersi, ma un'opportunità di scambio: gli stranieri comprano, vendono, cercano e offrono lavoro. In esse la sempre più crescente popolazione si trasferisce. Il loro rinnovato popolamento dirige ad un'epoca nuova (il Basso Medioevo) e, insieme, ad una nuova strutturazione dei rapporti sociali. La città, in netta contrapposizione al feudo, è luogo coeso, all'interno, e aperto, verso l'esterno. Queste condizioni favoriscono, in essa, la circolazione delle merci e delle persone. Da un modello economico chiuso si passa ad uno estremamente aperto e globale, che rappresenterà il prodromo dell'odierna economia di Mercato. Molto presto, le antiche città ed i loro borghi non riuscirono più a contenere i nuovi venuti. Pertanto, i mercanti si trovarono obbligati ad uscire al di fuori delle mura, costruendo un borgo nuovo o, meglio, un «sobborgo». Così nacquero gli agglomerati mercantili. I borghi nuovi, in tal modo, finiscono per prevalere su quelli antichi. I nuovi venuti si impongono sui vecchi abitanti ed iniziano ad esser chiamati "borghesi"<sup>158</sup>.

---

<sup>157</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 11.

<sup>158</sup> Cfr. Ivi – AA.VV. MAROTTA, G. – PIAZZA, O., *L'economia civile integrale e la primavera delle comunità locali. Dall'homo oeconomicus all'homo in civitatem*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021 – ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

Al fine di meglio comprendere il collegamento della emergente economia mercantile con la città del medioevo e la sua comunità, si devono richiamare gli aspetti regolamentari riguardanti la gestione delle derrate alimentari e l'esercizio delle arti o dei mestieri; ed anche il rapporto culturale con la ricchezza, il lucro e la carità. Riguardo il primo aspetto, la sempre maggiore crescita demografica e la forte urbanizzazione delle città medievali, rendevano centrale il problema dell'approvvigionamento delle derrate alimentari. Le amministrazioni municipali erano costrette a disciplinare l'importazione dei viveri, con l'obiettivo di assicurare ai cittadini un sostentamento più abbondante e a buon mercato. Nell'ottica del "bene comune", gli statuti municipali provvidero ad introdurre una serie di regole, anche estremamente minuziose, al fine di rendere pubbliche le transazioni e a sopprimere l'intermediazione. I bandi e le ordinanze stabilivano, ad esempio: il divieto di acquistare oltre i bisogni propri e della famiglia ed imponevano un prezzario calmierato e regolamentato. Questo tipo di regole, in funzione del "bene comune", limitavano fortemente l'attività imprenditoriale, orientandone la funzione in vista di uno scopo di carattere sociale e a discapito di quello meramente lucrativo. Nella medesima direzione, si collocavano le regole che, minuziosamente, presiedevano al controllo della qualità dei prodotti, per evitare che dilagasse il perseguimento di una finalità esclusivamente speculativa, ai danni del consumatore finale e della reputazione della corporazione di appartenenza.

Ovviamente si trattava, pur sempre, del bene comune di pochi, ed in particolare dei borghesi appartenenti alla stessa città. Ciò nonostante, non ne risultò attenuata la dimensione, perchè ciò riuscì a sottolineare l'evidente collegamento tra l'ambito del mercato e quello del civile, sebbene fra i ridotti confini della civitas medievale e degli interessi propri dell'allora classe dominante.

Si tratta di un bene comune, dunque, ben lontano da quello al quale aspirano l'economia civile del Genovesi e, maggiormente, i moderni studi sull'economia civile<sup>159</sup>. Tuttavia, discorriamo, pur sempre, di un bene comune contrapposto (e superiore) al mero profitto individuale. L'imprenditoria civile, così intesa, era decisamente distante da quella meramente speculativa, che si andò sviluppando sulla scia evolutiva di quell'economia di Mercato che, in quel determinato momento, stava

---

<sup>159</sup> In tal senso si veda GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, Istituto italiano per gli studi, Napoli, 2005.

nascendo. I cui medesimi caratteri si rinvengono in un'altra tipica istituzione del tardo Medioevo: la corporazione.

Quest'ultima era un corpo intermedio, facente parte dell'allora tessuto sociale civico, che associava gli esercenti un medesimo mestiere, comprimendone significativamente la libertà d'iniziativa economica, ai fini del perseguimento di un asserito bene comune valutato superiore. È a questa, e non ai singoli, che viene riconosciuto un monopolio nell'esercizio del mestiere o della professione. Essa si prefigge come scopo essenziale di proteggere l'artigiano non solo dalla concorrenza esterna, ma anche da quella sleale dei suoi confratelli<sup>160</sup>.

Inoltre, le corporazioni non costituivano le uniche forme associative che avevano come scopo il perseguimento del bene comune. Nel Basso Medioevo, quando iniziò a sorgere il Mercato, erano già venute ad esistenza forme di assistenza organizzata dirette a soddisfare i bisogni sociali delle città comunali. Si trattava di enti ospedalieri, mense per i poveri, che costituiti per volontà della Chiesa, delle Municipalità o di ricchi mercanti privati.

Esse rappresentavano opere caritatevoli che nascevano, spesso, proprio grazie ai lasciti dei ricchi mercanti. Spesso si trattava di lasciti effettuati in virtù di alcuni condizionamenti sociali: come il sospetto nei confronti del guadagno speculativo oppure l'esigenza di assicurarsi la salvezza ultraterrena<sup>161</sup>.

Ad ogni modo, ciò che spicca è il forte legame tra il mercato e l'ambito civile. Nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo e, di conseguenza, all'Umanesimo civile<sup>162</sup>, vi fu un'evoluzione dei concetti di bene comune e felicità pubblica.

Tra le condizioni favorevoli che ne facilitarono lo sviluppo, bisogna menzionare il ruolo che indubbiamente ricoprì l'esperienza culturale ed economica del monachesimo e del francescanesimo; ma, soprattutto, la riflessione teologica sul rapporto tra ricchezza e dono, tra principio dello scambio e di reciprocità, tra felicità privata e pubblica e tra attività economica lecita e illecita, nella sua più evidente e plateale manifestazione costituita dalla simonia<sup>163</sup>.

---

<sup>160</sup> Per approfondire la realtà in questione, si veda il cfr. LOPEZ, R.S., *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Einaudi, Torino, 1975 – MOZZARELLI, C., *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, Giuffrè, Milano, 1988.

<sup>161</sup> Si noti come tale logica assomigli a quella che si rinviene alla base del credito relazionale. In tal senso, Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>162</sup> In tal senso, si veda il cfr. RÖPKE, W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, cit. - FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, cit.

<sup>163</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 16.

È, infatti, in questo periodo storico che inizia a scorgersi un discrimine tra guadagno lecito e illecito, in considerazione della presenza, o meno, delle conseguenze dell'attività economica dei mercanti con gli interessi di tutta la comunità di appartenenza. Difatti, vi può essere uno scambio di beni e servizi, in modo moralmente giusto, perché si è, innanzitutto, appartenenti ad una comunità che crea le condizioni perché lo scambio resti eticamente giusto e perché, al contempo, gli si affianchi anche il dono. Inoltre, per comunità, ovviamente, s'intende la totalità dei cittadini: ricchi e poveri, almeno dal punto di vista della comune appartenenze civica, sono equiparati. Si noti, in aggiunta, che proprio i mercanti sono considerati *pauperes*<sup>164</sup>, in virtù del fatto che sono socialmente tenuti ad elargire una parte significativa dei propri guadagni a poveri ed istituti religiosi o di assistenza.

Inoltre, un dato, che potrebbe essere definito curioso e, allo stesso tempo, paradossale, dimostra come sia stato proprio il francescanesimo a fornire le più solide basi teoriche affinché la ricchezza e il profitto potessero esser legittimati. La povertà, infatti, viene intesa in modo nuovo ed originale. Non rappresenta solo, o esclusivamente, la mancanza di ricchezza, ma anche l'uso ed il possesso della stessa ma in un modo totalmente distaccato, disinteressato e libero: si pone l'enfasi sulla capacità di privarsene, per donare la suddetta ricchezza ai poveri.

Inoltre, il principio del dono, derivante dalla reciproca appartenenza civile, non solo giustifica, ma arriva a promuovere il principio dello scambio per equivalente, il quale può dirsi alla base del principio di mercato<sup>165</sup>.

Pertanto, il mercato, in questa accezione, viene percepito come strumento funzionale alla realizzazione ed al perseguimento del c.d. bene comune<sup>166</sup>. Percepito, pertanto, come funzionale al raggiungimento di quella che sarà, successivamente, definita dal Genovesi come "pubblica felicità", ossia il frutto aristotelico delle virtù civiche.

---

<sup>164</sup> *Ivi*, pag. 17.

<sup>165</sup> In merito alle implicazioni esistenti fra il principio dello scambio per equivalente ed il principio di reciprocità, si veda BRUNI, L., *Reciprocità: dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Mondadori, Milano, 2006.

<sup>166</sup> Si veda SAN BERNARDINO DA SIENA, Predica XXXVIII, *De' Mercanti e de' maestri e come si deve fare la mercantia*, in cui afferma: «per lo bene comune si deve esercitare la mercantia ... Terza cosa necessaria a una città o Comunità si è che bisogna che vi siano di quelli che mutino (la-vorino) la mercantia per altro modo; come s'è la lana che se ne fanno: lecito è che il lanaiuolo ne guadagni. Ognuno di costoro possono e debbono guadagnare, ma pure con discrezione. Con questo inteso sempre, che in ciò che tu t'eserciti, tu non facci altro che a drittura. Non vi debbi mai usare niuna malizia; non falsar mai niuna mercantia, tu la debbi far buona e, se non le sai fare, innanzi la debbi lasciar stare e lasciarla esercitare a un altro che la facci bene, e allora è lecito guadagno». Al riguardo, si rinvia a BRUNI, L. - ZAMAGNI, S., *Economia civile*, cit., pag. 53.

Si ricordi, infatti, che, per il *Decretum Gratiani*, «il commercio, in sé eticamente lecito e necessario, diviene infido, oltre che nel caso di truffa, se il mercante non fa dei beni da esso manipolati, adoperati ed ottenuti una “materia operandi utile alla collettività dei fedeli”»<sup>167</sup>. Ciò inizia ad essere inteso, dallo stesso Graziano, come una necessaria interdizione di quelle attività commerciali il cui profitto derivi meramente da calcolo speculativo e non dall'immissione sul mercato di merci utili per la collettività<sup>168</sup>.

In questo contesto, tra il XII ed il XIII sec., il mercante, è percepito come *usurarius*<sup>169</sup> se non produce un utile sociale, prima che personale. Invece se la mercatura riesce a far coincidere il perseguimento del profitto con i bisogni della società dei credenti diviene in un certo senso esercizio di una vera e propria virtù.

Inoltre, si noti che proprio nel periodo in cui apparivano i prodromi della moderna economia di mercato, iniziava a prender forma un nuovo diritto che avrebbe poi surclassato, quantomeno nelle relazioni commerciali, lo *ius romanum*. Questo era lo *ius mercatorum*: un diritto speciale, in grado di affermarsi globalmente. Esso costituisce un diritto corporativo, espressione di una classe, la mercantile, che lo tratteggia a proprio uso e consumo.

È in questo momento che, tramite la *lex mercatoria*<sup>170</sup>, vengono introdotti e affinati strumenti giuridici destinati a diventare fondamentali per il successo e l'affermazione dell'economia di mercato. Si tratta di strumenti quali la lettera di cambio, la partita doppia, i Monti di Pietà, ossia i precursori del sistema bancario, ecc<sup>171</sup>. Il diritto commerciale nasce e si sviluppa in un sistema economico in cui il mercante è *civis*, prima di essere *homo oeconomicus*. Le “società benefit”, in tale ottica, non nascerebbero nel XX secolo d.C., e, così, anche quella dimensione che può esser condensata nell'espressione “imprenditoria sociale”. L'origine della *lex mercatoria* ha ad oggetto un mercato non separato dalla dimensione civile e dagli obiettivi del bene comune. L'attività mercantile, che ad esso è connessa, ammette una limitazione della sua finalità speculativa e lucrativa, in vista del bene comune. Il

---

<sup>167</sup> *Decretum Gratiani*, *distinctio* 88, canoni 1- 13. In tal senso, si veda TODESCHINI, G., *La riflessione etica sulle attività economiche*, in AA.VV., GRECI, R. – PINTO, G. – TODESCHINI, G., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Laterza, Bari, 2005, pag. 188.

<sup>168</sup> Cfr. GRECI, R. – PINTO, G. – TODESCHINI, G., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, pag. 189.

<sup>169</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 18

<sup>170</sup> *Ivi*, pag. 19. Sul punto, si veda GALGANO, F., *Lex mercatoria*, ilMulino, Bologna, 2016.

<sup>171</sup> Cfr., in tal senso, ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, cit.

definitivo sfaldamento di questa filosofia avviene ad opera dell'Illuminismo francese. Si pensi all'ostilità ideologica, a conferma di ciò, verso i corpi intermedi orientati a scopi diversi dai lucrativi<sup>172</sup>. Sul piano giuridico, i c.d. enti morali rappresentavano un patrimonio vincolato che andava ad ostacolare l'aspirazione del "diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta" ex art. 436 c.c. del 1865 ed art. 544 del Code Napoleon.

Pertanto, quello che, ora, è definito Terzo Settore, e che prima avrebbe potuto essere assimilato alla sfera del Civile, è stato descritto come «un figlio illegittimo della codificazione francese».

Difatti, l'influenza del pensiero illuminista sulla successiva legislazione è stata duplice.

Infatti, da un lato, la disciplina dei codici civili nazionali, fortemente influenzati dal *code civil*, faticò a maturare un particolare interesse verso i suddetti enti morali, ovvero verso il Terzo Settore. Si noti, al riguardo, che il *code civil* del 1804 li menziona solo incidentalmente, nell'art. 910, prevedendo la subordinazione ad un'autorizzazione amministrativa delle disposizioni patrimoniali, *inter vivos o mortis causa*, fatte a favore delle istituzioni di pubblica utilità. Inoltre, anche dove vengono menzionati, come nel Codice civile italiano, ciò è avvenuto per rimarcare la marginalità e le profonde differenze rispetto al mondo produttivo-imprenditoriale disciplinato all'interno del Libro V.

Mentre, dall'altro lato, questo fenomeno è stato disciplinato specialmente sul piano del diritto pubblico, per via delle innegabili finalità di interesse generale che ne hanno giustificato l'assimilazione, totale o parziale, agli enti pubblici.

Tuttavia, l'unico risultato è stato l'ottenimento di una legislazione speciale, frammentata, principalmente ostile e sospettosa, che puntò, in sintesi, a limitarne la capacità di agire e/o ricevere o a disporre la piena inclusione nella sfera pubblica<sup>173</sup>.

In questa prospettiva, l'ideologia liberale e quella fascista ritrovarono un punto d'incontro nell'ostilità verso i suddetti corpi intermedi<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup> Si veda, in tal senso, quanto affermato da ZOPPINI, A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie.*, Jovene, Napoli, 1995, che ricorda come il legislatore francese abbia deciso di sposare una visione atomistica della società, che prevedeva l'assenza di corpi intermedi, perché più funzionale alla visione di contratto sociale di Rousseau.

<sup>173</sup> In tal senso, si veda CONSORTI, P. – ROSSI, E. – GORI, L., *Diritto del terzo settore*, il Mulino, Bologna, 2018.

<sup>174</sup> In merito allo scenario italiano ante-riforma del terzo settore, si rinvia al cfr. FUSARO, A., *Gli enti del terzo settore: profili civilistici*, Giuffrè, Milano, 2022.

Ad ogni modo, il fenomeno del costituzionalismo andò ad incidere necessariamente su questo aspetto, andando a tutelare quelle formazioni sociali ove si svolgeva la personalità del singolo, ex art. 2 Cost.

Bisogna necessariamente tener presente che, solo tramite un processo graduale, si è assistito al passaggio dalla teoria economica dell'umanesimo civile a quella della moderna economia politica<sup>175</sup>. È necessario, dunque, comprendere l'evoluzione di quella "cultura giuridica del sospetto"<sup>176</sup> che, tramite le codificazioni del XIX secolo, si è tramandata.

In questo ambito, il sospetto è quello covato verso il fenomeno dell'atto gratuito, disinteressato o reciproco, nei confronti dei corpi intermedi privati orientati al perseguimento di finalità non egoistiche, verso la differenza tra lucro soggettivo ed oggettivo, verso la possibilità di esercitare attività oggettivamente lucrativa, pur perseguendo un fine diverso dal lucro soggettivo, verso la capacità economica e produttiva degli enti non profit.

Dopo l'utopia dell'Umanesimo civile, si affermano altre visioni antropologiche che influenzeranno fortemente il pensiero economico e gli istituti giuridici che ne rappresenteranno l'incarnazione. Mentre la libertà repubblicana viene sostituita dalla signoria, dai principati e dalle monarchie assolute, così la visione sociale e civile dell'uomo, cede il passo a quella dell'*homo homini lupus*.

Secondo Machiavelli ed Hobbes, l'uomo è tutt'altro che civile<sup>177</sup>.

Difatti, quest'ultimo nel *De Cive* affermava che: «*La maggior parte di quelli che hanno scritto attorno agli Stati, presuppongono o richiedono, come cosa che dev'essere rifiutata, che l'uomo è un animale sociale, zòon politikòn, secondo il linguaggio dei greci, nato con una certa natural disposizione alla società ... Questo assioma, benché comunemente accettato, è completamente falso ... Noi non cerchiamo i compagni per qualche istinto della natura, ma cerchiamo l'onore e l'utilità che essi ci danno: prima desideriamo il vantaggio, poi i compagni*»<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup> Al riguardo, si veda il cfr. RÖPKE, W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, cit. - FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, cit. - LOPEZ, R.S., *La rivoluzione commerciale del medioevo*, cit. - MOZZARELLI, C., *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, cit.

<sup>176</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 21.

<sup>177</sup> In tal senso, si veda il cfr. MACHIAVELLI, N., (a cura di) INGLESE, G., *Il principe*, Einaudi, Torino, 1995 - HOBBS, T., (a cura di) PACCHI, A., *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Laterza, Bari, 2021 - ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>178</sup> HOBBS, T., (a cura di) MAGRI, T., *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, Editori Riuniti, Roma, 2005.

La società ed il mercato, non sono la rappresentazione di un'inclinazione naturale *dell'homo socialis* aristotelico, ma una necessità imposta dalla necessità di mediare fra i suoi interessi, il suo naturale egoismo ed il reciproco timore.

Inoltre, una volta ritenuto fallito il tentativo di attribuire codesta mediazione alla sfera Civile ed al fragile principio di reciprocità, si è optato per attribuirlo all'autorità della dimensione del Pubblico, ossia il terribile Leviatano, e alla logica contrattualistica del mercato e, conseguentemente, dello scambio per equivalente, ossia del *do ut des*.

Al fine di scongiurare una guerra fratricida dell'uomo, al Civile (ossia ciò che è mio per tutti) si preferisce e si contrappone il Pubblico (ciò che è di tutti), che viene mediato dalla Politica.

Pertanto, la società, da tripolare (Pubblico, Mercato, Civile), ritorna ad una struttura bipolare, basata esclusivamente sulla dimensione del pubblico e del privato (ciò che è mio).

L'epoca contemporanea arriva, da un lato, a ricondurre l'ambito del Civile nell'ambito del Privato, e dall'altro, lo esautorata dal perseguimento delle finalità d'interesse comune. Queste ultime, infatti, vengono riservate all'intermediazione politica della dimensione pubblica. Pertanto, il Civile ed i corpi intermedi nei quali si riflette, vengono intesi come residui storici di un *ancien regime* da cancellare.

Da questo substrato culturale prende le mosse la riflessione della scuola classica dell'economia "politica".

Al riguardo, si può citare una delle frasi più celebri di Adam Smith: «Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse, e non parliamo loro delle nostre necessità, ma dei nostri vantaggi»<sup>179</sup>.

Gli eredi di Smith, ereditando la componente, o quantomeno l'interpretazione, indubbiamente meno "civile" del suo pensiero, plasmeranno la *political economics*, come una scienza dei rapporti meramente improntati alla logica dello scambio per equivalente<sup>180</sup>.

Secondo Hegel, la *civil society* va a coincidere con la *commercial society* e a contrapporsi a quella politica<sup>181</sup>. Per evitare la guerra di tutti contro tutti vi sono

---

<sup>179</sup> SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit.

<sup>180</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 22. In tal senso, si rinvia al cfr. FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, cit.

<sup>181</sup> HEGEL, F., (a cura di) MONI, A., *Scienza della logica*, Laterza, Bari, 2008.

esclusivamente solo due modi di mediazione fattibili: uno rappresentato dalla mediazione politica, compito dello Stato, che può svolgerlo tramite la sua forza coercitiva, e l'altro rappresentato dalla mediazione mercantile, affidata alla possibilità che i contrastanti o opposti interessi egoistici portino al raggiungimento di un comune accordo basato sullo scambio sinallagmatico di utilità e non, invece, sul Bene comune. Di riflesso, la suddetta *civil society*, equiparata al Mercato, si regge sull'identico principio dello scambio di utilità. Il civile diventa, pertanto, sinonimo di economico<sup>182</sup>.

Per Bentham, è proprio la stessa felicità a diventare un'utilità, piacere: ossia «la proprietà di ogni oggetto per mezzo della quale esso tende a produrre beneficio, vantaggio, piacere, bene o felicità». In quest'ottica attraverso la somma dei piaceri individuali si arriva alla Pubblica felicità. Avendo esautorato il Civile, si rinuncia anche al perseguimento del Bene comune, inteso come una pubblica felicità che sia prodotto e sintesi, e non mera sommatoria, delle utilità individuali<sup>183</sup>.

«La teoria che segue – dirà Jevons nella sua *Theory of Political Economy* – è basata interamente su di un calcolo del piacere e della pena; oggetto dell'economia è rendere massima la felicità acquistando, per così dire, piacere col minimo costo penoso»<sup>184</sup>.

Ad, ogni modo, due risultano essere le concezioni, che ancora oggi potrebbero dirsi prevalenti, riguardo il modo di concepire il ruolo del mercato nella nostra società, ossia, da un lato, quella per cui il mercato è un mero mezzo per risolvere il problema politico, che risulta in piena sintonia con lo spirito del liberalismo classico, e, dall'altro, quella per cui il mercato altro non è che un «male necessario», costituendo un'istituzione alla quale non si può rinunciare, fermo restando un «male» da cui bisogna guardarsi, e che lo Stato deve tenere sotto controllo. Da queste discende una terza visione che si pone come alternativa.

Difatti, la visione del rapporto mercato-società tipica dell'economia civile, la quale rinviene le sue radici nel pensiero classico e nel medioevo cristiano, abbraccia, al contrario, una prospettiva radicalmente differente: si fonda su un'idea centrale che fa sì che la proposta dell'economia civile diventi «una concezione che guarda

---

<sup>182</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 23.

<sup>183</sup> Si veda, in tal senso, il cfr. BENTHAM, J., (a cura di) LECALDANO, E., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, UTET, TORINO, 1998 – MILL, J., *Elements of Political Economy*, Londra, 1826 – MILL, J.S., *Principi di economia politica* 1-2, UTET, Torino, 2006 & (a cura di) MISTRETTA, E. – LECALDANO, E., *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, Rizzoli, Milano 1999 – BECCARIA, C., *Elementi di economia pubblica*, ICEB, Milano, 1978 –

<sup>184</sup> JEVONS, W.S., *The Theory of Political Economy*, Londra, 1871.

all'esperienza della socialità umana e della reciprocità all'interno di una normale vita economica, né a lato, né prima, né dopo. Essa ci dice che i principi «altri» dal profitto e dallo scambio strumentale possono – se si vuole – trovare posto dentro l'attività economica. In tal modo si supera certamente la prima visione che – come si è detto – vede l'economico (i mercati) come luogo eticamente neutrale basato unicamente sul principio dello scambio di equivalenti. Infatti, è il momento economico stesso che, in base alla presenza o assenza di questi altri principi, diventa civile o in-civile.

Ma si va oltre anche l'altra concezione che vede il dono e la reciprocità appannaggio di altri momenti o sfere della vita civile, una visione questa – ancora oggi radicata in non poche espressioni del terzo settore – che non è più sostenibile<sup>185</sup>.

È, difatti, necessario, a causa della globalizzazione e dell'internazionalizzazione dei mercati, intervenire anche nel momento della produzione della ricchezza, poiché, se si agisce sulla sola redistribuzione ciò risulta insufficiente. Si richiede, pertanto, all'impresa di diventare «sociale» nella normalità della sua attività economica.

A detta di molti studiosi, un ordine sociale ha necessariamente bisogno di tre principi regolativi, certamente distinti ma non, per questo, indipendenti, per essere in grado di svilupparsi armoniosamente ed avere futuro. Questi tre principi sono lo scambio di equivalenti, o contratto, la redistribuzione della ricchezza e il dono inteso quale reciprocità. Questi studiosi, inoltre, affermano che le società si sviluppano in maniera armoniosa se rispettano questa struttura c.d. «triadica».

Difatti, lo scambio di equivalenti ha come scopo specifico l'efficienza, poiché se si rispetta il principio per cui per tutto ciò che si dà o si fa si riceve un corrispettivo di pari valore, ci si ritrova in un'economia che assicura un uso efficiente delle risorse.

Il principio di redistribuzione invece ha lo scopo di addivenire all'equità, per ragioni propriamente economiche.

Infine, scopo ultimo della reciprocità è, da un lato, il consolidamento del nesso sociale, il c.d. «bond of society»<sup>186</sup>, ossia quella fiducia generalizzata che, qualora mancasse, non permetterebbe alla stessa società di esistere, mentre, dall'altro lato, è la libertà in senso positivo, intesa quale possibilità per ognuno di realizzare il proprio piano di vita e, conseguentemente, la possibilità di raggiungere la felicità quale

---

<sup>185</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 18.

<sup>186</sup> In tal senso, si veda Cfr. LOCKE, J., *Secondo Trattato sul Governo*, Rizzoli, Milano, 1998.

*eudaimonia* aristotelica<sup>187</sup>. «Una società che riuscisse a far stare assieme efficienza ed equità – e sarebbe già un bel traguardo – non sarebbe però ancora una buona società in cui vivere se ad essa facesse difetto la reciprocità, che è il principio che traduce in atto lo spirito di fraternità. Parola questa sfortunatamente caduta in disuso dopo che la rivoluzione del 1789 l’aveva innalzata al rango di bandiera»<sup>188</sup>.

Ad ogni modo, nelle società contemporanee non si è mai riusciti, quantomeno finora, a costruire un ordine sociale in cui tutti e tre questi principi riuscissero a coesistere. Quando il principio di reciprocità viene messo a margine e, contestualmente, si privilegiano gli altri due, si ottiene il modello del welfare state. Tale sistema si fonda sullo Stato benevolente, nel quale è il mercato a produrre ricchezza in modo efficiente ed è lo Stato a redistribuire secondo equità. Ciò, di converso, implica che il terzo settore si ritrovi ad essere alle dirette dipendenze dello Stato.

Al contrario, qualora si elimini o si limiti fortemente il principio di redistribuzione, si ottiene quel modello di capitalismo filantropico, in cui il mercato si ritrova a costituire il motore del sistema e, pertanto, è necessario lasciarlo libero di agire senza vincoli. Così, esso produce la maggiore ricchezza possibile e coloro che si sono arricchiti fanno filantropia ai poveri, mediante i filtri rappresentati dalla società civile e dalle sue organizzazioni. In tale modello, definito anche come quello del *compassionate conservatism*, l’attenzione verso coloro che sono rimasti indietro si ricollega al sentimento morale della compassione. Ne deriva, pertanto, che organizzazioni della società civile devono necessariamente essere non profit, agendo con l’intento di attenuare gli effetti negativi dell’interazione sociale e non potendo incidere sulle cause che li generano.

Infine, se si elimina o si mette a margine il principio dello scambio di equivalenti il risultato è l’ottenimento dei vari collettivismi e comunitarismi, nei quali si rinuncia al contratto ottenendo in cambio inefficienze e miserie intollerabili<sup>189</sup>.

Alla luce di quanto detto finora, la sfida dell’economia civile sembra essere costituita dalla ricerca dei modi di far coesistere i tre principi regolativi in questione. Si è indubbiamente appurato che sarebbero assolutamente infruttuosi i tentativi di divisione della società in tre sfere separate, sebbene contigue, ognuna delle quali

---

<sup>187</sup> Al riguardo, si consiglia il cfr. ARISTOTELE, *Le tre etiche*, (a cura di) FERMANI, A., Bompiani, Milano, 2008 - ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>188</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 21.

<sup>189</sup> *Ivi*, pag. 23.

rappresentante la realizzazione di uno solo dei tre, ossia, rispettivamente, la sfera del mercato, dello Stato e della società civile. Una logica di separazione del genere condurrebbe ad esiti veramente paradossali.

Al riguardo, difatti, se il mercato venisse inteso come mero luogo economico in cui ognuno è esclusivamente spinto dal proprio interesse, l'efficienza diverrebbe l'unico giudizio di valore. Se l'unica motivazione fosse la mera ricerca del massimo risultato, inevitabilmente, gli agenti considererebbero approcci quali il raggirio, l'opportunismo e lo sfruttamento come opzioni possibili e necessarie. Inoltre, se il mercato fosse un'istituzione intrinsecamente ingiusta, allora neppure lo Stato e la società civile potrebbero cercare di dare un apporto etico. Ad ogni modo, a determinate condizioni, è possibile e sostenibile l'esistenza di un ordine sociale in cui scambio di equivalenti, redistribuzione e reciprocità coesistano e si evolvano<sup>190</sup>.

Si può, per concludere, affermare che non è necessario che il mercato segua la regola della massimizzazione del profitto a scapito di ogni valore morale. In riferimento alle alternative possibili, si possono citare alcuni limitati ma significativi esempi come l'economia di comunione, la microfinanza, il commercio equo e solidale, istituzioni che si servono dei meccanismi di mercato per raggiungere fini di natura sociale.

Sarebbe importante cercare di capire quanto e come la logica di azione del settore non profit possa penetrare, contagiandola, dentro la logica di azione del for profit e viceversa. Questo perché di certo non costituirebbe una buona società quella in cui il mercato e lo Stato vanno per conto loro, seguendo ognuna il proprio principio esclusivo, perché si vuol credere nel progresso morale. Quest'ultimo appare ben sintetizzabile in questi termini: «l'affermarsi della capacità di considerare moralmente irrilevante una parte sempre maggiore delle differenze tra gli esseri umani»<sup>191</sup>.

L'idea di attività economica derivante dalla visione c.d. «civile» è quella di un villaggio globale «a più dimensioni», nel quale non è solo la società civile a reggersi sull'armonia dei tre principi, ma l'attività economica stessa che non può essere regolata dal mero «scambio di equivalenti», poiché «in un contratto non tutto è contrattabile»<sup>192</sup>.

---

<sup>190</sup> Al fine di appurarne i risultati concreti, si rinvia a SACCO, P. L. – ZAMAGNI, S., *Complessità relazionale e comportamento economico: materiali per un nuovo paradigma di razionalità*, ilMulino, Bologna, 2002.

<sup>191</sup> RORTY, R., *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Feltrinelli, Milano, 2003, pag. 14.

<sup>192</sup> Cfr. con il pensiero, al riguardo, di DURKHEIM, É., *La scienza sociale e l'azione*, Est, Milano, 1996.

Difatti, si ricordi che «il mercato stesso per poter funzionare ha infatti bisogno non solo dello scambio strumentale, ma anche di una certa dose di gratuità, e di forme variamente articolate di redistribuzione del reddito. Così, a fianco dell'impresa multinazionale di tipo capitalistico deve trovare posto la bottega artigiana, la cooperativa, l'impresa sociale, le imprese dell'economia di comunione, le imprese civili, realtà queste che, con il loro stesso esistere, inseriscono dentro il mercato la reciprocità non strumentale, il dono e la cooperazione. Con il loro operare, esse rivendicano la possibilità di un mercato plurale, visto e vissuto non come luogo della sola efficienza ma anche di pratiche di socialità e soprattutto di relazionalità. Inoltre, mentre tutta la teoria economica tradizionale è centrata attorno alle merci, la visione dell'economia civile riporta l'attenzione sui beni (cioè le cose buone), e soprattutto sui beni più fragili, come sono i beni relazionali»<sup>193</sup>.

La prospettiva dell'economia civile, sebbene accolga la struttura triadica in questione, si distingue perché considera il principio del dono e del contratto come derivanti da un principio più primitivo, più fondativo, più risalente, ossia quello di reciprocità. Ne deriva che il dono e il contratto non vengano considerati quali modalità alternative di regolazione dei rapporti umani, ma sono intesi come due diverse articolazioni del principio di reciprocità.

Come si è già affermato, la tradizione dell'economia civile ha radici risalenti, inscindibilmente intrecciate con le vicende che hanno portato alla nascita della c.d. società civile, intesa quale «terra di mezzo» autonoma sia rispetto allo Stato che all'individuo<sup>194</sup>. Risale al 1767 la prima comparsa dell'espressione in due trattati, ossia il *Saggio sulla storia della società civile* di Adam Ferguson e *Le lezioni di economia civile* di Antonio Genovesi<sup>195</sup>.

Le radici della società civile si rinvencono nella *polis greca*, nella *civitas* e nella repubblica romana, ed, inoltre, a ben vedere, l'idea di una società civile intesa come distinta dalla società politica proviene da un processo culturale attivatosi con il cristianesimo, perché secondo la cultura dell'Uno, ossia quella antica, la società civile non si sarebbe nemmeno potuta pensare. Il cristianesimo ha introdotto l'idea di un Assoluto che si rivela comunità, cioè pluralità-in-sé, Uno e Trino, inventando così la

---

<sup>193</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 26.

<sup>194</sup> Si veda PROPERSI, A. – ROSSI, G., *Gli enti del terzo settore: gli altri enti non profit dopo la riforma*, cit.

<sup>195</sup> Si veda, al riguardo, il cfr. FERGUSON, A., (a cura di) ATTANASIO, A., *Saggio sulla storia della società civile*, Laterza, Bari, 1999 – GENOVESI, A., (a cura di) DAL DEGAN, F., *Lezioni di economia civile*, Vita e Pensiero, Milano, 2013.

stessa possibilità del civile. Risulta necessario riconoscere il ruolo essenziale svolto dal monachesimo. Difatti, proprio la cultura monastica fu la culla del primo lessico economico e commerciale che informerà di sé l'Europa del basso medioevo<sup>196</sup>.

Ciò perché le prime strutture economiche complesse furono proprio le abbazie. «*Ora et labora*» di Benedetto diede avvio ad una vera e propria cultura del lavoro e dell'economia per i successivi secoli. Contemporaneamente ebbe inizio la riflessione sulla vita economica e sulle ricchezze dei Padri della Chiesa e dal II all'VIII secolo anche il rapporto con i beni fu sottoposto al vaglio dell'etica cristiana. «I beni e la ricchezza non venivano condannati in sé, ma solo se male usati, in particolare se usati con avarizia».

Clemente Alessandrino, alla fine del II sec., affermò che: «la ricchezza è solo «strumento»: tutti gli strumenti se ben usati possono produrre opere d'arte, e se male usati il cattivo risultato non dipenderà dallo strumento ma dall'utilizzatore»<sup>197</sup>. L'assenza di condivisione dei beni con gli altri, in particolare se poveri, dà avvio alla condanna della ricchezza.

I credenti erano coloro che «hanno nulla e posseggono tutto»<sup>198</sup>, anzi, a ben vedere, era proprio il non avere nulla a costituire la condizione spirituale per poter possedere tutto.

Non si trattava di propinare ai laici un modello di ripudio dei beni, ma, piuttosto, di praticare nel quotidiano, entro il monastero, la c.d. «città ideale» fuori della città, ossia dei comportamenti di cui i «laici» potessero fruire<sup>199</sup>.

Si cercava di far apprendere all'esterno «un codice di atteggiamenti economici decifrabile e traducibile in chiave di quotidianità laicale»<sup>200</sup>. Le stesse regole monastiche prevedevano l'obbligo per il monaco di assistere i poveri e di concedere prestiti ai bisognosi. Si rinviene una profonda unità tra *caritas* ed economia, tra dono e contratto. La visione tradizionale, ancora oggi dominante, grazie anche ai contributi di Weber, ha interpretato la nascita dell'economia di mercato come un *novum* che rompe la *christianitas* fondata sulla *caritas*, sul dono-reciprocità e sulla

---

<sup>196</sup> In tal senso, si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. - CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

<sup>197</sup> CLEMENTE ALESSANDRINO, Omelia, *Quale ricco si può salvare?*.

<sup>198</sup> *Seconda lettera ai Corinzi*, 6, 10.

<sup>199</sup> TODESCHINI, G., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, ilMulino, Bologna, 2002, pp. 19-20.

<sup>200</sup> *Ibidem*.

*communitas*<sup>201</sup>. Abbracciando la teoria dell'economia civile non si può condividere una tale lettura. Al contrario, la genesi dell'economia di mercato va intesa quale sviluppo della cultura della reciprocità.

Accanto alle città fortificate del primo medioevo, iniziano a ricomparire le città e, consequenziale, prende il via l'età dei comuni. Fiorirono nuove realtà. Nel 1183 venne stipulata la pace di Costanza e Federico Barbarossa riconobbe una certa autonomia politica ai comuni della lega lombarda. Nello stesso periodo si svilupparono le repubbliche marinare italiane.

In questo passaggio epocale, l'etica economica del primo millennio, che stava cercando, con fatica, di rispondere alle nuove istanze sociali, entrò in crisi.

La Scolastica si confrontò con i temi economici, in particolare con il «giusto prezzo» e il prestito a interesse (o usura), ripresentando tesi aristoteliche. I giuristi della scuola di Bologna, Irnerio, Bulgaro, Gosia, nel XII sec. iniziarono a rivendicare una laicità, verso la morale dominante, della vita economica, proponendo un ripristino del diritto romano quale base civile su cui regolare la realtà economica e sociale<sup>202</sup>.

«Ciò che distingue l'attività economica lecita da quella illecita (simonia) è il fatto che gli scambi, prestazioni e controprestazioni, avvengano all'interno di rapporti di amicizia e di solidarietà, all'interno cioè di una comunità: possiamo scambiare perché prima siamo parte di una comunità che crea le condizioni perché lo scambio resti «etico» e civile. Sarà questa la stessa base sulla quale la Scolastica distinguerà qualche secolo dopo l'usura (illegittima) dall'interesse commerciale legittimo perché originato per sovvenire un membro della comunità, della civitas, distinguendo tra i possessori e i guadagni del mercante vero da quelli dell'usuraio»<sup>203</sup>.

Il perno attorno a cui ruota tutta la riflessione sulla legittimità del possedere, dello scambiare e del prestare, è l'atteggiamento nei confronti dei poveri. Come già affermato in precedenza, attorno al X sec. i mercanti erano considerati *pauperes*, poiché dovevano erogare generosamente i propri averi ai poveri e agli istituti religiosi e di assistenza<sup>204</sup>. I poveri rappresentano, infatti, una componente essenziale della *christianitas* medioevale, poiché giustificano i possedimenti della Chiesa, funzionali

---

<sup>201</sup> Si veda, in tal senso, WEBER, M., *Economia e società*, Vol. I-V, cit. & *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1991.

<sup>202</sup> NUCCIO, O., *Il pensiero economico italiano: le fonti (1050-1450). L'etica laica e la formazione dello spirito economico*, Gallizzi, Sassari, 1987.

<sup>203</sup> TODESCHINI, G., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, cit., pag. 70.

<sup>204</sup> In tal senso cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

per la loro assistenza, e sono il parametro per valutare la legittimità dell'attività mercantile. Con l'affermazione francescanesimo, la povertà divenne sinonimo di vangelo, poiché, infatti, «povertà è nulla avere, e nulla cosa poi volere; et omne cosa possedere en spirito de libertate»<sup>205</sup>.

Il francescanesimo rappresenta, a detta di alcuni, un paradosso, avendo posto al centro la «sorella povertà», cioè il distacco anche materiale dai beni, ma divenendo contestualmente la prima «scuola» economica da cui, poi, emergerà il moderno spirito del capitalismo, grazie a pensatori come Duns Scoto, Olivi, Ockham<sup>206</sup> o San Bernardino da Siena<sup>207</sup>. Secondo Todeschini fu proprio il distacco assoluto dai beni a porre le condizioni, culturali e spirituali, per addivenire ad una riflessione sul significato dell'economico, inteso quale luogo di reciprocità e gratuità.

Verso la fine del 1200, il movimento francescano produsse studiosi, come Pietro di Giovanni Olivi (1248-1293) o Giovanni Duns Scoto (1266-1308), che elaborarono concetti economici, quali il valore, l'interesse, il cambio, ecc., che non furono tratti da un sistema teologico, a differenza che in altri ambienti della Scolastica, ma dalla realtà economica<sup>208</sup>. Si noti bene che, così, si superò sul piano dottrinale la proibizione dell'interesse.

La ragione principale che fece sorgere i monti di pietà era solidaristica, non economica, poiché fu l'impossibilità delle famiglie meno abbienti di accedere al credito ad un equo tasso d'interesse, con la conseguente costrizione a rivolgersi agli usurai, a far sì che i francescani si rendessero promotori di queste istituzioni come mezzo di «cura» della povertà e di lotta all'usura<sup>209</sup>. Nell'atto di costituzione del banco di Ascoli, risalente al 1458, difatti, si dice che l'istituzione veniva creata «per sostentare e alimentare i cittadini poveri di Ascoli e di altri luoghi, specialmente dei vergognosi e di coloro che arrossiscono e provano disagio nel cercare l'elemosina di porta in porta»<sup>210</sup>.

---

<sup>205</sup> JACOPONE DA TODI, *Laude*, (a cura di) MANCINI, F., Laterza, Bari, 2006.

<sup>206</sup> In tal senso si veda GHISALBERTI, A., *Introduzione a Ockham*, Laterza, Bari, 2003.

<sup>207</sup> Si veda in tal senso SAN BERNARDINO DA SIENA, *Tractatus de contractibus et usuris*, [https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=10592116.xml&dvs=1677801671434~404&locale=it\\_IT&search\\_terms=&show\\_metadata=true&adjacency=&VIEWER\\_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY\\_RULE\\_ID=7&divType=](https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=10592116.xml&dvs=1677801671434~404&locale=it_IT&search_terms=&show_metadata=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&divType=)

<sup>208</sup> In riferimento alle teorie fiorite fra i francescani, si veda TODESCHINI, G., *Ricchezza francescana: Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, il Mulino, Bologna, 2004.

<sup>209</sup> Si rinvia a MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, cit.

<sup>210</sup> In riferimento al collegamento di tale affermazione con i fenomeni del microcredito e della microfinanza, si veda il cfr. SEN, A.K., *Etica ed economia*, cit. - HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

Si badi che i banchi esistevano già da tempo in Europa, e continuarono anche a crescere, perché avevano bacini di utenza differenti. Infatti, questi si rivolgevano ai mercanti, mentre dei Monti potevano avvalersene le famiglie e i c.d. «poveri congiunturali»<sup>211</sup>.

Nell'antichità, da Aristotele a Catone, il prestito a interesse era condannato per via dell'assunto che il denaro non dà frutti ed è sterile, pertanto, richiedere frutti, ossia interesse, a qualcosa di essenzialmente infruttifero era inteso contro natura. Inoltre, una considerazione teologica riteneva che non fosse lecito speculare sul tempo, perché il tempo è di Dio: «l'usuraio non vende al debitore nulla che gli appartenga, ma solo il tempo, che è di Dio»<sup>212</sup>.

Ad ogni modo, la rivoluzione commerciale provocò una crescente domanda di denaro e di credito. «I Padri dei primi secoli (Ambrogio, Agostino, Gerolamo) avevano condannato il prestito ad interesse, senza distinguere tra interesse e usura, equiparandoli al furto»<sup>213</sup>.

Durante il medioevo, si discusse dell'usura e degli interessi sul denaro fino a trovare una prima giustificazione anche nel pensiero teologico. Durante i sec. XI e XII, dapprima, furono distinti interesse e usura, giustificando l'interesse quale corrispettivo per il *lucrum cessans* e il *damnum emergens* e, al contempo, condannando, invece, l'usura in quanto relativa al solo prestito in denaro. Carlo Cattaneo, nel tentativo di ricostruire l'*excursus* storico della proibizione dell'usura, scrisse che: «L'errore “che ogni interesse è usura” signoreggiava le menti. Ma l'insegnamento delle leggi romane risorto nelle università cominciava a ristabilire la legalità dell'interesse. Quindi si cercava di conciliare le opinioni estreme con sottili distinguo di usure lucratorie e usure compensatorie, di lucro cessante e danno emergente, si cercava di palliarle con termini fittizi, con vendite simulate, con cambi e ricambi»<sup>214</sup>.

In tale contesto, la città, l'essere cittadini, il legame di reciprocità risultano essere la base sulla quale si fonda la riflessione su prestiti, interessi e restituzione. Inoltre, si rinviene l'affermazione del germoglio di quel principio di sussidiarietà che,

---

<sup>211</sup> In tal senso, si rinviene un primo indice di povertà congiunturale che si rintraccia anche in YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit.

<sup>212</sup> ANDENNA, G., *Prestito, interesse e usura in età comunale: riflessioni economiche e canonistiche (XII-XIV secolo)*, (a cura di) BRACCI, S., *Marco da Montegallo (1425-1496). Il tempo, la vita e le opere*, Centro Studi Ambrosiani, Padova, 1999.

<sup>213</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 38.

<sup>214</sup> CATTANEO, C., *Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli israeliti* (1833), Sonzogno, Milano, 1899.

poi, diverrà uno dei principi base della dottrina sociale cristiana e, oggigiorno, dell'Europa.

L'intento di Genovesi fu quello di dimostrare l'infondatezza teorica che portava ad accettare il pagamento di un prezzo per l'utilizzo di case, carrozze o utensili e non anche per quello del denaro, poiché l'interesse non costituisce il prezzo per ottenere l'utilizzo del denaro, ma «il prezzo del comodo e dell'utilità che dà a colui il quale prende a prestanza»<sup>215</sup>.

Egli, tuttavia, condivide la risalente critica per cui spesso «non vi sia niuna proporzione tra il comodo che dà il denaro, e le usure le quali se ne pagano»<sup>216</sup>, ma tale ingiustizia «non può annullare il valore del comodo che dà il denaro»<sup>217</sup>. Inoltre, al riguardo, afferma che il «mutuo è contratto di pura beneficenza e di sincerissima amicizia: è dunque un beneficio. Ora i benefici non si apprezzano, né si danno ad interesse»<sup>218</sup>. Infatti, tale istituto era considerato un contratto a titolo gratuito con la conseguenza che chi esigeva usura dal proprio mutuo «converte l'amicizia e l'umanità in mercanzia; e per sì fatto modo si studia di sbarbicarla da' cuori umani»<sup>219</sup>. Pertanto, se «Platone, Aristotele, Catone, Varrone insegnavano questo, essi avevano senza dubbio nessuno la ragione dal canto loro»<sup>220</sup>. Egli, però, negava che il prestito di denaro fosse mutuo, a titolo gratuito o di beneficenza, ritenendolo un contratto a titolo oneroso, come l'uso o la locazione, e conseguentemente «niente può impedire che non si esiga il prezzo corrente del comodo»<sup>221</sup>. Niente, ad eccezione di una importante contingenza, ossia che il richiedente del prestito fosse un povero.

Perciò, «le leggi civili sono pienamente d'accordo con le leggi evangeliche»<sup>222</sup>. Pertanto, il prestito concesso al «giovanetto di mondo che vogli comparire in commedia adorno di ricche vesti»<sup>223</sup>, non è un mutuo, a detta sua, ma un contratto. Diversa cosa è il mutuo, che era un atto molto vicino al significato etimologico di *mutuum*, ossia reciproco. Dunque, si può affermare che distinguesse tra mutuo che

---

<sup>215</sup> GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, cit., pag. 193.

<sup>216</sup> *Ivi*, pag. 196.

<sup>217</sup> *Ibidem*.

<sup>218</sup> *Ibidem*.

<sup>219</sup> *Ibidem*.

<sup>220</sup> *Ivi*, pag. 197.

<sup>221</sup> *Ibidem*.

<sup>222</sup> *Ivi*, pag. 199.

<sup>223</sup> *Ivi*, pag. 198.

mutuo non è, essendo, invece, una locazione definita «permuta», o semplicemente «contratto»<sup>224</sup>, ed il *mutuum ut mutuum*, che definì «mutuo reciproco»<sup>225</sup>.

Entrambe le transazioni in oggetto coesistono all'interno della vita civile, poiché «la massima, quel che vuoi che si sia fatto, tu farai con gli altri, non è solamente massima del Vangelo, ma della natura altresì e della comune ragione degli uomini. Non è dunque vero che la presente teoria degli interessi sbarbichi i contratti gratuiti»<sup>226</sup>. Tuttavia, il fatto che la controparte sia il povero introduce dei cambiamenti, in quanto, per giustificare il divieto di prestito a usura, spiega che «a' fratelli poveri si dee il beneficio per due ragioni, perché povero (e questa è ragion comune tra gli uomini), e perché concittadino: ogni cittadino ha un dritto di patto sociale di essere soccorso dal concittadino»<sup>227</sup>. Per questo la «proposizione generale è: TU HAI IL DRITTO DI DARE AD USURA AI TUOI FRATELLI; l'eccezione: posto che non sieno poveri»<sup>228</sup>.

Secondo Genovesi, in sintesi, è il principio di reciprocità il nesso primitivo che precede sia il mutuo-contratto che il mutuo-dono. Questa sua teoria dell'interesse trova giustificazione nella sua visione di uomo, per cui «gli uomini adorni di vera virtù e di universale amicizia, che vogliano far del bene per puro amor di beneficare, sono assai pochi: tutti siamo tratti dall'utile, anche quando siamo molto virtuosi; dunque dove la legge civile anzi di regolare quest'utile a tenore della legge di natura, il vorrà dell'intutto sbarbicare, non vi sarà nessuno che voglia dare ad altri il suo denaro; e se il dia, sarà di nascosto e in frode. Dalle quali due cose la prima fa che il denaro ristagni ne' privati forzieri, donde proporzionalmente verrà a mancare la circolazione e il commercio; la seconda aggraverà piuttosto che scemerà gli interessi, e introdurrà di certe usure sotto altri nomi, siccome sono quelli di censo, di compre d'annue entrate, di cambio, di lucro cessante, di danno emergente, ecc.»<sup>229</sup>.

Il principio di reciprocità, dunque, nel medioevo premoderno si intendeva come il principio fondativo sia del dono sia del contratto. Lo scambio era equo, etico e civile, se conforme al principio di reciprocità.

Bisogna, pertanto, tener presente che, in tale visione, l'economia è civile solo se rende partecipe la città, e tutte le sue componenti, dei frutti degli scambi.

---

<sup>224</sup> *Ivi*, pag. 201.

<sup>225</sup> *Ivi*, pag. 200.

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> *Ivi*, pp. 200-203.

<sup>228</sup> *Ivi*, pag. 203.

<sup>229</sup> *Ivi*, pp. 203-206.

Si sviluppa, in tale panorama, tutta una riflessione per cui la povertà involontaria e la marginalità sociale sono intese come una «perdita sociale» da reintegrare. In tale ottica, chi si era ritrovato al di fuori della *communitas* doveva necessariamente esservi ricompreso. In tal senso, le donazioni economiche e le opere caritative costituivano gli strumenti ideali per reintegrare la reciprocità venuta meno a causa di forza maggiore: «da Raterio all’Olivi, e attraverso la mediazione cospicua del diritto canonico e civile, il dono viene sempre più chiaramente inteso come un comportamento economico in grado di reintegrare nel consorzio civile chi ne sia uscito»<sup>230</sup>.

Pertanto, l’umanesimo va inteso come la fioritura di quanto seminato durante il medioevo, quando si sviluppò la semantica di quel civile e di quell’economico che poi «fiorì» nell’umanesimo civile.

Ciò non deve però indurre a dimenticare quanto di nuovo ci sia nell’umanesimo. In primis il ritorno all’antico è significativo, evidenziando che i «nuovi» umanisti del Quattrocento consideravano le categorie medioevali incapaci di spiegare la trasformazione civile ed economica. Si tenta di rintracciare le radici in Grecia o nella repubblica romana. Difatti: «Senza l’amore per le *humanitas* degli antichi, e la prontezza ad essere educati da essi, non ci può essere umanesimo; e senza menti aperte ai valori e agli ideali della vita attiva e politica dei greci e dei romani l’umanesimo civile non sarebbe potuto esistere»<sup>231</sup>.

A detta di Garin e Baron, fra i c.d. «inventori» dell’umanesimo civile in Italia, fra il Trecento ed il Quattrocento, vanno menzionati Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini<sup>232</sup>, Leonardo Bruni<sup>233</sup>, Matteo Palmieri<sup>234</sup> e Leon Battista Alberti<sup>235</sup>.

In secondo luogo, l’umanesimo civile non coincide con tutto il periodo dell’umanesimo, poiché solo la prima fase merita l’aggettivo civile, in considerazione del fatto che nella seconda metà del Quattrocento si riaffermò l’anima individualista platonica, contemplativa, solitaria ed esoterica. Saranno proprio queste due anime a

---

<sup>230</sup> *Ivi*, pag. 208.

<sup>231</sup> BARON, H., *The Crisis of the Early Italian Renaissance*, Princeton University Press. Princeton, N.J., 1955, pag. 92.

<sup>232</sup> In tal senso si veda BRACCIOLINI, P., (a cura di) G. GERMANO, *De Avarizia* (1429), Belforte, Livorno, 1994.

<sup>233</sup> In riferimento al suo contributo si veda BRUNI, L., *Aristotelis Stagiritae Politicorum siue de republica libri octo Leonardo Aretino interprete cum D. Thomae Aquinatis explanatione ...*, Venezia, Venetiis impressum, Lucantonio eredi, 1558.

<sup>234</sup> In tal senso si veda PALMIERI, M., *Della vita civile* (1440), Olsckhi, Firenze, 1981.

<sup>235</sup> Al riguardo si veda il cfr. Garin, E., *La cultura del rinascimento*, Il Saggiatore, Milano, 1988 & *L’umanesimo italiano* (1947), Laterza, Bari, 1994

dar vita a tradizioni diverse: quella individualista e quella civile, della quale Hutcheson, Paolo Mattia Doria<sup>236</sup>, Genovesi e Smith sono i principali esponenti.

L'umanesimo civile ha avuto il pregio di rivalutare intensamente la dimensione orizzontale e relazionale dell'essere umano, che va dalla famiglia alla città ed allo Stato.

Vengono riscoperti i classici, Cicerone e Aristotele in particolare. Secondo Matteo Palmieri: «Governatrice di tutte queste et principalissima di tutte le doctrine et atti humani è poi la philosophia. Questa ha due parti degnissime: la prima è posta nella investigazione de' segreti della natura, la quale certo è parte sublime et eccellente, ma alla vita nostra molto minore utilità tribuisce che non fa la parte seconda, la quale ministra i costumi et approvato vivere degli uomini virtuosi ... Questa altra parte della philosophia è tutta nostra, guida degl'huomini, maestra delle virtù, scacciatrice de' vitii, amica del bene vivere»<sup>237</sup>.

Proprio questo «bene vivere» diverrà un tratto distintivo dell'economia civile tra il Settecento e l'Ottocento. È per questo che, fra gli altri, Bruni, Alberti, Bernardino da Siena e Poggio Bracciolini, svilupparono le teorie medioevali sull'utilità sociale della ricchezza, rendendosi precursori di argomenti che, poi, solo successivamente, e, più precisamente, nel Settecento, si affermeranno.

Bracciolini, in tal senso, loda lo spirito di iniziativa, lo sviluppo dei commerci e, addirittura, l'amore per il denaro, poiché senza di essi «scomparebbe dalla città ogni splendore, ogni bellezza, ogni ornamento; non più templi, non monumenti, non arti ...; l'intera vita nostra e dello Stato sarebbe sovvertita se ciascuno si procurasse solo il necessario ... Allo Stato il danaro è nerbo necessario, e gli avari ne devono esser considerati base e fondamento»<sup>238</sup>.

Alla luce di queste affermazioni non c'è quindi virtù nella vita solitaria, nella mera contemplazione, ma solo nella vita attiva nella città: l'uomo, «debole animale, per sé insufficiente, raggiunge la sua perfezione solo nella civile società»<sup>239</sup>.

Salutati fu il maestro di Bernardino da Siena e di Leonardo Bruni, i quali si distinsero per le loro lodi della vita civile e delle faccende umane. Fu proprio la stessa interpretazione di *studia humanitatis*, da cui prese il nome l'umanesimo, ad essere

---

<sup>236</sup> Al riguardo si veda DORIA, P.M., *La vita civile*, Angelo Vocola, Napoli, 1729.

<sup>237</sup> PALMIERI, M., *Della vita civile* (1440), cit., pag. 29.

<sup>238</sup> BRACCIOLINI, P., (a cura di) G. GERMANO, *De Avarizia* (1429), cit.

<sup>239</sup> GARIN, E., *La cultura del rinascimento*, cit., pag. 55.

ricondata dal Bruni nell'ambito della vita civile: «si chiamano studia humanitatis perché formano l'uomo completo»<sup>240</sup>.

Si menziona, al riguardo, quanto Bernardino da Siena affermò nella predica XXXVIII: «Ma per meglio essere inteso, io ti vo' dire che sei rispetti [considerazioni] si die avere inverso colui che fa e usa la mercantia ... La prima è che si die considerare la persona che fa la mercantia. Sicondo è considerare l'animo di chi aduopera [pratica] la mercantia. Terzo, si die considerare il modo con che si fa la mercantia. Quarto, si die pensare il luogo dove la mercantia si esercita. Quinto, si die considerare il tempo quando s'esercita la mercantia. Sesto, si die riguardare al consorzio con cui si pratica la mercantia. El settimo ci agiognamo, che è di Scoto: per lo ben comune si die esercitare la mercantia»<sup>241</sup>.

Inoltre, afferma, per concludere, che: «Terza cosa necessaria a una città o Comunità si è che bisogna che vi siano di quelli che mutino [lavorino] la mercantia per altro modo; come s'è la lana che se ne fanno: lecito è che il lanaiuolo ne guadagni. Ognuno di costoro possono e debbono guadagnare, ma pure con discrezione. Con questo inteso sempre, che in ciò che tu t'eserciti, tu non facci altro che a drittura. Non vi debbi mai usare niuna malizia; non falsar mai niuna mercantia, tu la debbi far buona e, se non la sai fare, innanzi la debbi lasciar stare e lasciarla esercitare a un altro che la facci bene, e allora è lecito guadagno»<sup>242</sup>.

Si deve, inoltre, aggiungere, a tale panorama, l'emergente riflessione, sempre collegata a tali temi c.d. civili, inerente alla felicità, intesa, su impulso aristotelico, quale frutto delle virtù civiche e, pertanto, come realtà immediatamente sociale. Difatti, «la virtù, se è seria virtù, è sociale»<sup>243</sup>. Bisogna, inoltre, aggiungere che non esiste una felicità che sia disgiunta dalla vita civile: «se è ottima cosa dare la felicità ad un solo, quanto sarà più bello conquistarla a tutto uno Stato?»<sup>244</sup>. Quanto detto finora, da avvio al tema preponderate nell'economia civile del Settecento, riguardante la pubblica felicità.

Facendo un passo indietro, dalla fine del Cinquecento, le città italiane iniziarono ad avviarsi verso il declino, per via di varie cause, fra le quali, si

---

<sup>240</sup> *Ivi*, pag. 48.

<sup>241</sup> BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena* (1427), (a cura di) DELCORNO, C., Rusconi, Milano, 1989, pag. 1101.

<sup>242</sup> BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena* (1427), (a cura di) DELCORNO, C., cit., pag. 1138.

<sup>243</sup> GARIN, E., *La cultura del rinascimento*, cit., pag. 57.

<sup>244</sup> BRUNI, LEONARDO, *Aristotelis Stagiritae Politicorum siue de republica libri octo Leonardo Aretino interprete cum D. Thomae Aquinatis explanatione ...*, cit., 1558, pag. 52.

menzionano l'eccessiva polarizzazione nella redistribuzione del reddito; chiusura corporativa e l'esagerata conflittualità tra le varie città.

La stagione dell'umanesimo civile, di conseguenza, terminò. La libertà e la repubblica furono sostituite da signorie, principati e monarchie assolute, che, successivamente, diedero il via ad un'epoca caratterizzata dagli autoritarismi.

Vi fu la riaffermazione di una visione del politico inteso come Assoluto, non solo nelle concrete manifestazioni dei governi assoluti, ma anche nelle teorie politiche che attribuiscono al Principe o al Leviatano il compito di ricondurre ad unità un civile che si era rivelato così eccessivamente immaturo da non poter gestire le dinamiche della vita in comune<sup>245</sup>.

In tale contesto prende avvio quella letteratura sulle utopie dei vari Thomas More, Doni<sup>246</sup>, Patrizi<sup>247</sup>, Campanella, Bacone, o sull'«ottimo Stato» di Agostini, Lolini o Paruta, che si rivela essere importante nel periodo intercorrente fra la fine della stagione umanista e la nascita dell'economia politica del secondo Settecento.

«Nel punto stesso in cui più severo e aspro si fa il senso della società umana divisa e tormentata, diventa più vivo e più alto il bisogno di una città pacificata e serena. Passata l'illusione, cara al primo umanesimo, di una possibile coincidenza delle due città, reale e ideale, non per questo la realtà dell'una cessa di rinviare all'idealità dell'altra»<sup>248</sup>.

In questo momento si rinviene anche una forte crisi del civile, che si riverbera in un mutamento di atteggiamento nei confronti delle attività civili ed economiche, le quali verranno ritenute attività inferiori, non confacenti al cittadino. In virtù di tale atteggiamento gli statuti cittadini escluderanno i mercanti dal governo della città, riservandolo esclusivamente ai nobili, ossia i proprietari terrieri. Ciò segna un passaggio importante per comprendere la nascita dell'economia moderna.

Tale visione è rinvenibile anche negli scritti sull'economica, in cui si impone un'inedita definizione del *civis*, quale uomo non più impegnato nelle attività economiche e civili, ma, invece, «il Cittadino è quello che non fa alcun'arte meccanica;

---

<sup>245</sup> Si veda, in tal senso, ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. In riferimento al Principe ed al Leviatano si consiglia il cfr. MACHIAVELLI, N., (a cura di) INGLESE, G., *Il principe*, Einaudi, Torino, 1995 – HOBBS, T., (a cura di) PACCHI, A., *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Laterza, Bari, 2021.

<sup>246</sup> Si veda DONI, A.F., *Il mondo savio e pazzo* (ed. orig. Venezia, 1552), (a cura di) WIDMAR, B., *Scrittori politici del '500 e del '600*, Rizzoli, Milano, 1964.

<sup>247</sup> Si veda, al riguardo, PATRIZI, F., *La città felice*, Venezia, 1553, (a cura di) WIDMAR, B., *Scrittori politici del '500 e del '600*, Rizzoli, Milano, 1964.

<sup>248</sup> GARIN, E., *La cultura del rinascimento*, cit., pp. 93-94.

ma vive coll'entrate»<sup>249</sup>. Ne deriva che requisito essenziale per essere cittadino è la «nobiltà della stirpe»<sup>250</sup>. La virtù civile, inoltre, diventa virtù politica e, sulla scia della notte del civile e dell'opera di Machiavelli, assume il significato di sinonimo di nobiltà, ereditabile mediante il sangue e la casata, che non deve immischiarsi nelle vili arti economiche, arrivando addirittura a coincidere con l'onore.

La società soggiace ad un processo definito da alcuni di rifeudalizzazione.<sup>251</sup> Tutto gira attorno alla terra ed il suo possesso fa accedere alla nobiltà e, conseguentemente, ai compiti di governo.

All'utopia dell'umanesimo civile che aveva affermato l'uguaglianza dei cittadini e l'importanza della libertà, intesa anche come economica, a cavallo fra il Seicento ed il Settecento, succedono le opere di teoria politica e sociale delle società ineguali, come quelle feudali e castali, ove l'armonia del civile si raggiunge perché ogni classe sociale svolge il proprio compito, sebbene fra le stesse vi sia un'ontologica disuguaglianza. Espressione compiuta di tale momento, risulta essere l'opera *Il Principe cristiano pratico* di De Luca, in cui egli afferma: «Sarà contro questa deriva ineguale, illiberale e incivile che l'illuminismo reagirà con grande forza, e non contro la reciprocità dell'umanesimo, che anzi verrà tradotta dalla Rivoluzione francese con fraternità»<sup>252</sup>.

Tra l'umanesimo civile e la modernità vi fu una frattura. Da ciò ne derivò che quando nel Cinquecento fu ripresa la riflessione sull'uomo, non ci fu più traccia dell'esperienza civile del primo umanesimo, che fu sostituita dalla realtà dell'individuo in sé dell'ultima Scolastica, inteso come nel *De hominis dignitate* di Pico della Mirandola<sup>253</sup>. Infatti, per Machiavelli e Hobbes, l'uomo è tutto fuorché civile: «malvagio», «pauroso», «incivile», «scaltr»<sup>254</sup>.

Da qui deriva l'approccio per cui, nel rapporto intersoggettivo, la socialità è intesa come qualcosa di estrinseco, transitorio e accidentale. Ne deriva che la

---

<sup>249</sup> FRIGO, D., *La «civile proporzione»: ceti, principe e composizione degli interessi nella letteratura politica d'antico regime*, pp. 81-108, (a cura di) MOZZARELLI, C., *Economia e corporazione*, Milano, Giuffrè, 1988, pag. 89.

<sup>250</sup> *Ivi*, pag. 90.

<sup>251</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 57.

<sup>252</sup> DE LUCA, G.B., *Il Principe cristiano pratico*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1680

<sup>253</sup> In riferimento al tema in oggetto, si veda CARENA, C. – BRANCA, V., *De Hominis Dignitate. La dignità dell'uomo*, Berlusconi Editore, Milano, 1994.

<sup>254</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pp. 58-59.

dimensione sociale, l'elemento della vita in comune, di solito non si ritiene necessaria per l'uomo<sup>255</sup>.

Infatti, egli vive di fatto in società, perché spinto dalla necessità e dalla paura, ma non dalla sua natura socievole. L'uomo è un essere essenzialmente e tendenzialmente egoista, e solo la morale e la vita in comune gli impongono obblighi sociali. Si esclude che la reciprocità possa costituire una dimensione essenziale per l'essere umano, preferendo una visione dell'uomo guidato in ogni sua azione dall'amor proprio.

L'espressione «insocievole socievolezza»<sup>256</sup> di Kant per definire la condizione dell'uomo moderno è puntuale.

La fragilità della vita in comune non viene più tollerata, poiché se la felicità deriva dalla reciprocità e la risposta altrui è libera, diventa, di converso, incerta anche la pienezza della felicità. La tradizione civile aveva accettato questa fragilità, per non rinunciare alla possibilità di una vita pienamente umana, mentre la modernità si è concentrata sull'individualismo nel tentativo di costruire una vita in comune che rinunci alla reciprocità e alla sua fragilità. La politica e il mercato-solo-contratto sono diventati i principali strumenti. Pertanto, il Principe e l'imprenditore non hanno più bisogno del dono dell'altro e possono emanciparsi dalla gratuità.

La modernità, conoscendo i rischi della *communitas*, ha cercato di trovare una risposta nell'*immunitas*: «il progetto «immunitario» della modernità non si rivolge soltanto contro specifici munera – oneri cetuali, vincoli ecclesiastici, prestazioni gratuite – che gravavano sugli uomini nella fase precedente, ma contro la stessa legge della loro convivenza associata. La gratitudine che sollecita il dono non è più sostenibile dall'individuo moderno che assegna ad ogni prestazione il suo specifico prezzo»<sup>257</sup>.

Tale tentativo, che contraddistingue il sociale moderno, è stato definito «la notte del civile»<sup>258</sup>.

---

<sup>255</sup> Si veda, al riguardo, il cfr. TODOROV, T., *La vita in comune. L'uomo è un essere sociale*, Pratiche, Milano, 1998, pag. 5.

<sup>256</sup> Si veda, in tal senso, KANT, I., *Il conflitto delle facoltà* (1798), Istituto universitario di magistero, Genova, 1953.

<sup>257</sup> Si veda ESPOSITO, R., *Communitas*, Einaudi, Torino, 1998, pag. 24.

<sup>258</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 60.

## 2. LA NASCITA DELL'ECONOMIA SOCIALE.

La nascente economia politica o civile si ritrovò a dover affrontare il paradosso della «socievole-insocievolezza», in un panorama dominato da figure come Machiavelli, Hobbes e Mandeville, celebri rappresentanti della c.d. «notte del civile» in Occidente.

Niccolò Machiavelli è stato colui che ha incarnato perfettamente la crisi morale e politica del suo tempo, ossia gli inizi del XVI sec. La speranza civile provocò la nascita non delle auspiccate repubbliche civili ma delle signorie, che, rendendosi protagoniste di continue guerre, fecero vivere la popolazione in un clima di grande paura e malessere. In tale contesto, Machiavelli fondò la politica come ambito autonomo e su basi antropologiche inedite. Per via del fatto che le virtù civili si erano rivelate incapaci di creare e mantenere la pace e la coscienza nazionale, a detta sua, era necessario rintracciare una nuova base, o meglio giustificazione della possibilità di convivere pacificamente. Qui compare la virtù politica, che intendo il politico come contrapposto al civile.

Nella sua teoria politica si rinviene un radicale pessimismo antropologico che permea l'intero suo operato: «degli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori de' pericoli, cupi di guadagno; e mentre fai loro bene, sono tutti tua, offeronti el sangue, la roba, la vita, e' figlioli ... quando il bisogno è discosto; ma quando ti si appressa, e' si rivoltano»<sup>259</sup>.

Ne deriva che la base della vita in comune non può essere l'amore reciproco ma, al contrario, il reciproco timore: «Li uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare, che uno che si facci temere; perché l'amore è tenuto da uno vincolo di obbligo, il quale, per essere li uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto; ma il timore è tenuto da una paura di pena che non abbandona mai»<sup>260</sup>. Alla luce di questa visione, il Principe è, pertanto, colui che mediante la sua virtù politica libera i propri sudditi dai conflitti distruttivi che l'animale incivile scatena se viene lasciato libero di agire nella città.

Si segnala anche la sua visione del rapporto tra fortuna e virtù. È risaputo che il cristianesimo aveva cercato di diffondere l'idea che la storia non fosse affidata al «caso», ma alla Provvidenza di Dio. Machiavelli qui operò una rottura, rimettendo la storia sotto il dominio della fortuna o del fato, che dir si voglia, e suggerì al principe e

---

<sup>259</sup> MACHIAVELLI, N., *Tutte le opere*, (a cura di) MARTELLI, M., Sansoni, Firenze, 1992, pag. 282.

<sup>260</sup> *Ibidem*.

all'uomo politico come difendersi, portandola dalla propria parte, perché può essere sopraffatta solo dalla virtù politica dell'uomo eccezionale<sup>261</sup>.

Alla crisi del civile rispose in modo simile, più di un secolo dopo, Hobbes, partendo anche lui da una diversa concezione antropologica, ricalcante quella del primo. «Secondo Hobbes ciò che gli uomini hanno in comune è la loro «uccidibilità» generalizzata, ossia, in sintesi, chiunque può essere ucciso da chiunque. Il conflitto, la competizione, la lotta per sopraffare l'altro e conquistare il potere è la condizione ordinaria degli uomini, mentre la pace e la concordia sono stati temporanei: è dunque la paura il fondamento della vita in comune».<sup>262</sup> Nel *De cive* egli afferma: «La maggior parte di quelli che hanno scritto attorno agli Stati, presuppongono o richiedono, come cosa che dev'essere rifiutata, che l'uomo è un animale sociale, *zòon politikòn*, secondo il linguaggio dei greci, nato con una certa natural disposizione alla società. ... Questo assioma, benché comunemente accettato, è completamente falso. ... Noi non cerchiamo i compagni per qualche istinto della natura, ma cerchiamo l'onore e l'utilità che essi ci danno: prima desideriamo il vantaggio, poi i compagni»<sup>263</sup>.

In tale ottica, non si tratta più di una società-civile nata da persone naturalmente socievoli, ma di una società-Stato che può esistere solo se un patto artificiale la crea e a condizione che un «Leviatano» impersonale la mantenga con la forza. Si intende lo stato di natura come se fosse popolato da soggetti che non hanno bisogno dell'aiuto altrui e, pertanto, non hanno obblighi verso nessuno: «Per tornare nuovamente allo stato naturale, consideriamo gli uomini come se fossero venuti su all'improvviso, a guisa di funghi, dalla terra e già adulti, senza alcun obbligo reciproco»<sup>264</sup>.

In tale approccio radicale si può intuire che la motivazione per cui il pensiero moderno si è allontanato dall'umanesimo civile riguarda le guerre di religione e la violenza dei nascenti stati nazionali, derivanti dall'incapacità dell'uomo moderno che, pur liberatosi dal feudalesimo, non riusciva a costruire società pacifiche e felici. Davanti a tale inciviltà, la soluzione per Hobbes, al fine di evitare la guerra di tutti contro tutti, fu quella di rinunciare al rapporto interpersonale delegando la mediazione

---

<sup>261</sup> Al riguardo si veda anche BATKIN, L.M., *L'idea di individualità nel Rinascimento italiano*, Laterza, Bari, 1992.

<sup>262</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 62. Si veda in tal senso anche MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>263</sup> HOBBS, T., *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino* (1642), (a cura di) MAGRI, T., Editori Riuniti, Roma, 2005, pp. 43-44.

<sup>264</sup> *Ivi*, pag. 7.

intersoggettiva allo Stato-Leviatano. In sintesi, come Machiavelli, egli rinunciò al civile per cercare di salvare il politico.

Infine, un altro radicale attacco agli autori civili fu sferrato da Mandeville, con la sua celebre Favola delle api, che nel sottotitolo racchiude il messaggio centrale: vizi privati, pubblici benefici<sup>265</sup>.

Tale favola narra, infatti, la storia di un alveare di api egoiste che, grazie alla loro avarizia e disonestà, vivevano nell'abbondanza e nel benessere. All'improvviso, però, le api si convertono diventando oneste, altruiste e virtuose e portando, di lì a breve, l'alveare in miseria.

Qui la prospettiva risulta diversa, poiché, oltre ad essere falso che l'uomo è un «animal civile» naturalmente tendente al rapporto con gli altri, anche qualora lo fosse realmente o lo diventasse per la cultura e l'educazione, dovrebbe limitare le sue virtù acquisite perché risulterebbero negative e dannose per la società. Nella sua prospettiva, è il vizio che porta il bene-vivere sociale, non la virtù: «frode, lusso e orgoglio devono vivere, finché ne riceviamo i benefici. ... La semplice virtù non può far vivere le nazioni nello splendore. Chi vuol far tornare l'età dell'oro deve tenersi pronto per le ghiande come per l'onestà»<sup>266</sup>. Per Mandeville le virtù risultano utili solo all'interno delle piccole comunità, quali la famiglia o i villaggi, poiché se anche le grandi società volessero basarsi su di esse resterebbero sempre nella miseria e nell'indigenza.

In seguito a tali radicali critiche, non era più possibile fondare un'economia politica o civile, che si proponesse l'obiettivo di manifestare il suo aspetto civilizzante ricollegandosi ingenuamente all'umanesimo civile, alle *polis* greche e alla *civitas* romana, senza prendere, al contempo in considerazione, le obiezioni appena trattate. Nel tipo di società descritta da questi pensatori, non poteva esservi posto per l'economia politica o civile, basata proprio sulle virtù civiche e sulla natura socievole dell'individuo che lo spinge ad incontrarsi con gli altri, facendolo alla pari, anche nel mercato<sup>267</sup>.

Inoltre, bisogna aggiungere che i primi economisti furono affascinati da queste tesi. Infatti, sebbene non condividessero l'impianto antropologico di fondo, Smith, Genovesi o Galiani non potevano negare che questi avessero colto qualche aspetto

---

<sup>265</sup> DE MANDEVILLE, B., *La favola delle api* (1714), (a cura di) MAGRI, T., Laterza, Bari, 1987.

<sup>266</sup> HOBBS, T., *Leviatano* (1651), (a cura di) MICHELI, G., La Nuova Italia, Firenze, 1987, pp. 20 - 21.

<sup>267</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 64.

della reale dinamica degli uomini riuniti in società. Li affascinava, ad esempio, il realismo e la spregiudicatezza di Machiavelli e Hobbes.

La strada intrapresa dai primi economisti consisteva, infatti, nel tentativo di rifondare l'antropologia e, quindi, l'etica, al fine di, avendo ben presenti le critiche degli individualisti, fornire nuove ragioni alla sfera del civile e della socialità anche all'interno del mondo economico. Pertanto, l'assunto secondo cui l'economia moderna sorge mediante l'emancipazione dall'etica risulta essere falso. Infatti, come abbiamo già detto, dopo i contributi dei tre autori summenzionati questo sarebbe risultato impossibile. Vi fu, invece, il tentativo di rifondare una nuova etica, che permettesse all'economia di ritornare ad essere civile.

I fondatori dell'economia, pertanto, tentarono di superare le teorie di Machiavelli, Hobbes e Mandeville, pur facendo tesoro di alcune loro critiche, e lo fecero, andando oltre, dimostrando che la società civile è proprio quell'insieme di azioni, regole e istituzioni che indirizza la natura ambivalente dell'individuo, definita quale insocievole-socievolezza, verso il bene comune. Tutto ciò avvenne pur mantenendo la consapevolezza che nella «grande società», ossia la moderna società commerciale, non ci si può affidare alla benevolenza in virtù del fatto che, discorsi idealistici a parte, l'uomo reale è propenso soprattutto a realizzare il suo interesse personale. Quest'ultimo, però, in tale visione e, dunque, nell'ambito della vita civile, non è inteso come se fosse un «vizio» perché è visto immediatamente assieme all'interesse degli altri, cioè all'interesse pubblico. Difatti, al riguardo, si afferma che «È il grande errore del libro del dr. Mandeville rappresentare tutte le passioni come interamente viziose ... in ogni grado e direzione»<sup>268</sup>.

«L'economia moderna, politica (anglosassone) o civile (italiana) nacque quindi inserita all'interno di ricche e complesse antropologie, che espressero la ricerca dell'interesse personale come una passione compatibile con l'interesse degli altri, quindi in forte continuità con la tradizione che vedeva nella reciprocità la fondazione del civile. Non opposero all'interesse la benevolenza o l'altruismo, ma dissero che l'interesse personale (o felicità privata) è solo una faccia di una medaglia, di cui l'altra è occupata dagli interessi degli altri»<sup>269</sup>.

Difatti, «L'utile, quella gran molla delle azioni umane, ed il ben essere a cui ognuno aspira, faran sempre correre gli uomini là ove l'utile ed il ben essere viemmeglio e più

---

<sup>268</sup> SMITH, A., *Teoria dei sentimenti morali* (1759), (a cura di) DI PIETRO, S., Rizzoli, Milano, 1995, pag. 312.

<sup>269</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 66.

facilmente s'incontrano. ... Che ciascuno resti persuaso, che per rinvenire il proprio bene bisogna cercarlo nel procurare quello de' suoi simili»<sup>270</sup>.

La «pubblica felicità» venne posta come risposta alla «notte del civile»

Pertanto, nel corso del Settecento, la tradizione civile dell'economia in Italia assunse la forma della «pubblica felicità».

È interessante osservare che quest'ultima non è stata un prodotto derivante dall'illuminismo francese, poiché tale espressione, infatti, si rinviene nel titolo di un libro di Ludovico Antonio Muratori del 1749, *Della pubblica felicità*, nella cui premessa si rinviene la tesi dell'umanesimo civile per cui l'interesse privato non si risolve naturalmente in pubblica felicità, essendo quest'ultima, infatti, il frutto delle virtù civili: «in noi il desiderio maestro, e padre di tanti altri, è quello del NOSTRO PRIVATO BENE, della NOSTRA PARTICOLARE FELICITÀ ... Di sfera più sublime, e di origine più nobile vi è un altro Desiderio, cioè quello del Bene della Società, del Ben Pubblico, o sia della Pubblica Felicità. Nasce il primo dalla natura, quest'altro ha per madre le virtù»<sup>271</sup>.

Il tema della pubblica felicità cui si approda nel Settecento costituisce il risultato di un processo iniziato nell'umanesimo, che continuò ad evolversi mediante la letteratura utopica e la crisi del civile, per, poi, sfociare nella metà del secolo, grazie anche alle mutate situazioni politiche, nella pubblica felicità.

Da Muratori in avanti, le varie scuole riutilizzarono tale espressione finché divenne, persino, lo slogan dell'allora emergente scuola italiana di economia civile o «economia pubblica»<sup>272</sup>.

Il fatto che alla felicità venisse associato l'aggettivo “pubblico” non deve indurre in confusione, perché, a differenza dell'uso corrente, il quale lo assimila all'intervento del governo, all'epoca si intendeva sottolineare che, a differenza della ricchezza, della felicità si può godere solo con e grazie agli altri.

«Inoltre, questa felicità è pubblica perché riguardava non tanto la felicità dell'individuo in quanto tale, ma aveva a che fare con le pre-condizioni istituzionali e strutturali che permettono ai cittadini di sviluppare (o, in assenza, di non sviluppare) la loro felicità individuale: l'economista civile, quindi, non vuole insegnare alle persone l'arte di esser felici, ma indica al governante o al politico le pre-condizioni da

---

<sup>270</sup> PALMIERI, G., *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli*, 1788, Laterza, Bari, 1992, pag. 24.

<sup>271</sup> MURATORI, A. L., *Della pubblica felicità*, Lucca, 1749.

<sup>272</sup> VERRI, P., *Il discorso sulla felicità*, 1763, Le Monnier, Firenze, 1963.

assicurare per far sì che ciascuno possa fiorire come persona, o, come diceva Verri, suggerisce i modi «per rimuovere le cause dell'infelicità»<sup>273</sup>.

Si può, dunque, affermare che l'approccio delle scuole italiane alla felicità manifesta la sua originalità ed una logica paradossale nell'elaborazione dell'idea di felicità, relazionale e pubblica, che, dunque, è caratterizzata da un indissolubile rapporto con le virtù civili. La felicità, secondo la tradizione dell'economia civile, è pubblica, infine, poiché inerisce al bene comune, il quale costituisce il fine dell'attività di governo, ossia della «scienza dell'amministrazione». Essa, pertanto, deve necessariamente diventare l'ideale ed il fine del buon governo del sovrano, «che è supremo e indipendente moderatore per la pubblica felicità, cioè per la felicità di tutto il corpo e di ciascun membro»<sup>274</sup>.

In riferimento a tale tema, si menziona che Paolo Mattia Doria scrisse che: «Primo oggetto dei nostri desideri è senza fallo l'umana felicità»<sup>275</sup>.

Si tenga, inoltre, presente che il celebre economista ottocentesco Achille Loria, al riguardo, scrisse che: «[t]utti i nostri economisti si occupano non tanto, come Adamo Smith, della ricchezza delle nazioni, quanto della felicità pubblica»<sup>276</sup>.

Proseguendo nella trattazione del nostro tema, bisogna, inoltre, aggiungere che sotto il dominio di Carlo III di Borbone e Ferdinando IV, Napoli visse una nuova primavera, che si manifestò mediante la speranza di una rinascita civile, di riforme e di sviluppo economico<sup>277</sup>. Questa stagione si rivelò essere breve ma creò un panorama culturale in cui riapparvero i temi dell'umanesimo ed ebbe origine la tradizione napoletana dell'economia civile. Antonio Genovesi (1713-1769) si rivelò essere il massimo esponente di tale stagione.

Difatti, la sua visione di economia civile è quella che più si presta a rappresentare la visione dell'economia e della società della tradizione civile. Inoltre, fra i suoi contemporanei vanno necessariamente menzionati Galiani<sup>278</sup>, Doria<sup>279</sup>, Giannone,

---

<sup>273</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 68.

<sup>274</sup> GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, cit., pag. 3.

<sup>275</sup> DORIA, P. M., *La vita civile*, Angelo Vocola, Napoli, 1729.

<sup>276</sup> LORIA, A., *Verso la giustizia sociale*, Società Editrice Milanese, Milano, 1904, pag. 85.

<sup>277</sup> VENTURI, F., *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino, 1969.

<sup>278</sup> Si veda, al riguardo, il cfr. GALIANI, F., *Della moneta* (1751), De Stefanis, Milano, 1803 - (a cura di) NICOLINI, F., *Il pensiero dell'abate Galiani*, Laterza, Bari, 1909.

<sup>279</sup> In tal senso si veda DORIA, P. M., *La vita civile*, cit.

Vico<sup>280</sup>, Filangieri<sup>281</sup>, Pagano<sup>282</sup> e Bianchini<sup>283</sup> che, assieme al primo, fornirono un quadro dell'economia intesa quale «scienza del ben vivere sociale».

L'espressione «Economia civile» fu scelta da Genovesi sia per il suo principale trattato economico, *Lezioni di economia civile*, sia per la cattedra che ricoprì, ossia la cattedra di «Economia civile e meccanica». A questa espressione, presto, sia in Italia che all'estero ne furono preferite altre come «economia sociale» o «politica» o «pubblica». Tuttavia, l'idea di un'economia quale luogo di civiltà e, addirittura, mezzo di incivilimento al fine di migliorare il «bene vivere», rappresentò un elemento di forte continuità almeno sino alla metà dell'Ottocento.

L'economia civile diviene, pertanto, l'espressione moderna della tradizione civile avviata nel medioevo. Anche secondo questi illuministi la vita civile è pensata come il luogo in cui la felicità può essere raggiunta pienamente, grazie a leggi buone e giuste, ai commerci e ai corpi civili in cui gli uomini esercitano la loro socialità. Difatti, «se la compagnia reca dei mali, ella dall'altra parte è l'assicuratrice della vita e dei beni; il che è fonte di grandissimi piaceri, ignoti agli uomini della natura»<sup>284</sup>.

La scuola napoletana dell'economia civile presenta quale primo carattere tipico una visione del commercio in rapporto al benessere sociale. L'attività economica viene considerata come un'espressione della vita civile, e, cioè, il commercio diviene un fattore civilizzante. Infatti, non solo la vita civile non contrappone alle virtù, ma è, addirittura, il luogo in cui queste possono evolversi in pubblica felicità. In Genovesi si ritrovano anche tesi di Montesquieu, che alimentarono l'intero illuminismo. In tal senso, si legge che: «In ogni forma di governo ci è un diverso principio motore: il timore negli stati dispotici, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle repubbliche»<sup>285</sup>.

---

<sup>280</sup> Al riguardo, si veda il cfr. VICO, G. B., *La scienza nuova* (1725), (a cura di) LOMONACO, F., Diogene Edizioni, Scisciano (NA), 2014 – VICO, G.B., *Tutte le opere di G.B. Vico*, Mondadori, Milano, 1957 – BOTTURI, F., *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita e Pensiero, Milano, 1991.

<sup>281</sup> Si veda, in tal senso, FILANGIERI, G., *La scienza della legislazione* (1780), (a cura di) PALOMBI, E., Grimaldi, Napoli, 2003 – RUGGIERO, G., *Gaetano Filangieri: Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Guida, Napoli, 2000.

<sup>282</sup> Si veda, al riguardo, il cfr. IPPOLITO, D., *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Giappichelli Editore, Torino, 2008 – VENTURI, F., *Illuministi italiani*, tomo V, *Riformatori napoletani*, Ricciardi, Napoli, 1962.

<sup>283</sup> Si veda il cfr. BIANCHINI, L., *Principi della scienza del ben vivere sociale, e dell'economia pubblica e degli stati*, Stamperia reale, Napoli, 1855 - FUSCO, A.M., *Lodovico Bianchini e la «scienza del ben vivere sociale»*, in (a cura di) DE LORENZO, R., *Stato e società alla vigilia del 1848: personaggi e problemi*, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 1999.

<sup>284</sup> GENOVESI, A., *Della dicesina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto* (1766), Marzorati, Milano, 1973, pag. 37.

<sup>285</sup> FILANGIERI, G., *La scienza della legislazione* (1780), cit., pag. 30.

Proprio Filangieri evidenzierà meglio di tutti gli altri il rapporto intercorrente tra commercio-ricchezza, da un lato, e felicità-vita civile, dall'altro. Egli affermò che: «Quando [le ricchezze] non sono che il frutto della conquista, quando non è il sudore dell'agricoltore, dell'artiere, del mercadante, che le richiama, le ricchezze debbono necessariamente corrompere i popoli, fomentare l'ozio, ed accelerare la rovina delle nazioni. ... Ma lo stato presente delle cose è tutto diverso. Non sono oggi i bottini, non sono i tributi de' popoli soggiogati, né le alleanze vendute, né i titoli fastosi dei re, che Cesare, Pompeo e i Patrizii di Roma vendevano al più offerente, non sono, io dico, questi i mezzi co' i quali si richiamano oggi le ricchezze negli Stati. ... Oggi le nazioni più ricche sono quelle ove i cittadini sono più laboriosi e più liberi. Non sono più dunque oggi da temersi le ricchezze, sono anzi da desiderarsi; e il principale oggetto delle leggi dev'essere di richiamarle, giacché queste sono il solo sostegno della felicità dei popoli, della libertà politica al di fuori, e della libertà civile all'interno degli Stati»<sup>286</sup>.

Ciononostante, la scuola napoletana non dimentica che i beni non fanno, di per sé, la felicità. Ciò si rinviene dalla *Scienza del ben vivere sociale* dell'economista napoletano Ludovico Bianchini, in cui si legge che: «L'idea delle ricchezze non è sempre la pietra fondamentale dell'incivilimento, perocché talvolta ne è conseguenza, tale altra uno degli scopi parziali, talvolta uno dei mezzi. ... Si può quindi esser ben ricchi per cumulazione di molti beni, ma senza esser civili»<sup>287</sup>. Inoltre, bisogna tener presente che in tale panorama si afferma l'assunto per cui incivilimento significa equa distribuzione della ricchezza, difatti: «Le ricchezze esorbitanti di alcuni cittadini, e l'ozio di alcuni altri suppongono l'infelicità e la miseria della maggior parte. Questa parzialità civile è contraria al bene pubblico. Uno Stato non si può dire ricco e felice che in un solo caso, allorché ogni cittadino con un lavoro discreto di alcune ore può comodamente supplire ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia»<sup>288</sup>.

Nell'idea di Genovesi lo scienziato civile ha anche il compito di indicare i meccanismi che permettono ai comportamenti reali, spesso dettati da moventi antisociali, come ad esempio l'interesse, di porsi quali costruttori del bene comune. Ne deriva la c.d. eterogenesi dei fini, riguardante le conseguenze non intenzionali delle azioni umane, che costituisce un meccanismo indicato in ambito economico, talvolta, come il

---

<sup>286</sup> *Ivi*, pp. 66 – 67.

<sup>287</sup> BIANCHINI, L., *Principi della scienza del ben vivere sociale, e dell'economia pubblica e degli stati*, cit., pag. 11.

<sup>288</sup> *Ivi*, pag. 12.

teorema della «mano invisibile», o, per Galiani, agganciandosi alla Provvidenza, «la Suprema mano»<sup>289</sup>.

Già molto prima di Adam Smith, Giambattista Vico aveva trattato il tema dell'eterogenesi dei fini. A suo dire, la legislazione civile deve considerare «l'uomo qual è, per farne buoni usi all'umana società; come della ferocia, dell'avarizia, dell'ambizione, che sono gli tre vizi che portano a travverso tutto il genere umano, ne fa la milizia, la mercatanzia e la corte, e sì la fortezza, l'opulenza e la sapienza delle repubbliche; e di questi tre grandi vizi, i quali certamente distruggerebbero l'umana generazione sopra la terra, ne fa la civile felicità. Questa degnità pruova esservi provvidenza divina e che ella sia una divina mente legislatrice, la quale delle passioni degli uomini, tutti attenuti alle loro private utilità, per le quali viverebbono da fiere bestie dentro le solitudini, ne ha fatto gli ordini civili per li quali vivano in umana società»<sup>290</sup>.

A suo dire la Provvidenza non è il c.d. «motore immobile» ma opera nella società e conforma il mondo in modo che, nella vita civile, istinti negativi quali la ferocia umana, l'avarizia e l'ambizione si possano convertire rispettivamente nell'esercito, nel commercio e nella politica del buongoverno, concorrendo alla «civile felicità».

Tuttavia, nella sua ottica, il significato ultimo dell'eterogenesi dei fini consiste nel fatto che «l'uomo abbia libero arbitrio, però debole, di fare delle passioni virtù; ma che da Dio è aiutato naturalmente con la divina Provvidenza, e soprannaturalmente dalla divina grazia»<sup>291</sup>.

In sintesi, si può affermare che egli ammetta l'esistenza di un meccanismo che converte le passioni egoistiche in «civile felicità», ma, al contempo, non nega che la virtù ricopre un ruolo essenziale al fine di addivenire alla vita civile. Ne deriva una visione dell'eterogenesi dei fini quale fenomeno sussidiario alle virtù civili. Infine, sulla scia degli umanisti civili, sostiene che non sempre e non in modo naturale gli interessi privati divengono pubbliche virtù, ma solo nella vita civile, poiché solo all'interno delle istituzioni e delle leggi civili che ne regolano le dinamiche spontanee è possibile per la provvidenza indirizzare gli interessi privati verso il bene comune.

Pertanto, ne deriva una visione del bene comune quale risultato derivante da una forte diffusione delle virtù civiche, intese quali capacità di discernere l'interesse pubblico e

---

<sup>289</sup> GALIANI, F., *Della moneta* (1751), cit., pag. 91.

<sup>290</sup> VICO, G. B., *La scienza nuova*, cit., pag. 81.

<sup>291</sup> *Ivi*, pag. 82.

di agire di conseguenza<sup>292</sup>. Secondo tale impostazione, alle istituzioni compete favorire la massima diffusione possibile delle virtù civiche attraverso l'educazione e le opere.

Ad ogni modo, già al termine del Settecento, questa visione del ruolo delle virtù civiche sarà soggetto ad un ripensamento ad opera della teoria della mano invisibile di Smith che sosterrà che, a date condizioni, il bene comune può emergere da un'interazione libera di individui le cui motivazioni non includono l'inclinazione al bene comune stesso. Pertanto, sarà necessario che le istituzioni vadano a supplire l'assenza di motivazioni virtuose, mediante la c.d. economizzazione delle virtù. Difatti, «La miglior garanzia per la fedeltà dell'umanità è quella di fare in modo che l'interesse coincida col dovere»<sup>293</sup>.

Ritornando a Genovesi, è necessario segnalare che per lui esiste una sostanziale differenza tra fiducia privata, intesa quale un bene privato spendibile sul mercato, in termini di reputazione, definita da lui «l'onore», e quella pubblica, che non è consiste della mera sommatoria delle reputazioni private ma di un amore genuino e non strumentale per il bene comune. Secondo molti, si tratterebbe di un concetto assai simile al moderno «social capital», ossia quel sostrato di fiducia e di virtù civili che permette e favorisce lo sviluppo umano ed economico<sup>294</sup>. In tale ottica, la fede pubblica non è solo un mezzo, bensì «parte della ricchezza» di una nazione<sup>295</sup>.

Tuttavia, non spettano al governo tutti i compiti per creare questa fiducia pubblica, la quale, infatti, viene distinta in tre sottoclassi, rappresentate, rispettivamente, dalla fede etica, economica e politica. È la fede etica, intesa quale «scambievole confidenza delle persone, delle famiglie, degli ordini, fondata su l'opinione della virtù e della religione dei contraenti»<sup>296</sup>, quella determinante perché «quando in una nazione vacillano i fondamenti della fede etica, neppure quelli dell'economica e politica possono star saldi»<sup>297</sup>.

Pertanto, sebbene le buone leggi, un'equa amministrazione e l'onestà dei politici siano fondamentali, l'azione del governo non produce tale fede pubblica, la quale si sviluppa soprattutto nella società civile, in sintonia con quello che diverrà il «principio di

---

<sup>292</sup> Cfr. in tal senso ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>293</sup> MADISON, J., *Federalist Paper* n. 72.

<sup>294</sup> Cfr. in tal senso ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>295</sup> BIANCHINI, L., *Principi della scienza del ben vivere sociale, e dell'economia pubblica e degli stati*, cit., pag. 21.

<sup>296</sup> GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, cit., pag. 132.

<sup>297</sup> *Ibidem*.

sussidiarietà». Pertanto, le virtù civili dei cittadini, sia in quanto singoli che come associati, rivestono un ruolo determinante nello sviluppo economico e sociale.

Egli, ancora sulla scia degli umanisti civili, ritiene che la cultura non debba limitarsi ad indicare solo un fine, ma che, per essere civile, debba anche indicare il modo di raggiungerlo. «Niuno consiglio è mai del fine, ma in che modo et con che mezzi al fine si possa venire, onde i medici non consigliano della sanctà, ma in che modo facciano sano; nella repubblica non si consiglia della pace, ma con che mezzi si abbia la pace; nell'arti minori il calzolaio non delle scarpette, ma con che et come le faccia»<sup>298</sup>.

A ciò si aggiunga, inoltre, che: «Coloro che perdono il tempo in arti obscurissime, difficile et senza dottrina di bene vivere sono degni d'universale vituperazione»<sup>299</sup>.

Alla base di tale teoria economica e civile si rinviene una concezione della socialità che si basa sulla reciprocità. In tale ottica la società discende direttamente dalla «civil natura dell'uomo»<sup>300</sup>.

Ne deriva una visione per la quale i rapporti non sono, soprattutto, i mezzi mediante cui ottenere vantaggi personali. Difatti, anche il mercato viene inteso come un luogo in cui prestarsi reciproco aiuto e praticare l'assistenza reciproca. Non è, tuttavia, sufficiente la socialità; serve anche la reciprocità. Anche il mercato è un luogo di reciprocità, se fondato sulle virtù. Si ricordi: «A questa quasi impossibilità, ch'è negli uomini di possedere tutte le virtù, e alla proprietà, che hanno di possedere ognun'uno alcuna, s'ingegna, ed aspira di rimediare la invenzione della vita civile ... La qual cosa mostra la vera essenza della vita civile essere uno scambievole soccorso delle virtù, e della facultà naturali, che gli uomini si danno l'un l'altro, al fine di conseguire l'umana felicità»<sup>301</sup>. È, pertanto, tale reciprocità il tratto distintivo dell'essere umano. Da questa parte la nuova visione antropologica della relazionalità umana. Genovesi, al riguardo, si distinse tentando di edificare una antropologia immediatamente relazionale, criticando i sostenitori della teoria per cui la «semplice» socialità era il carattere specifico della natura umana. Si badi che anche gli animali sono socievoli, ma ciò che è umano si scorge dalla reciprocità: «L'uomo è un animale naturalmente socievole: è un dettato comune. Ma non ogni uomo crederà che non vi sia in terra niun animale che non sia socievole. ... In che dunque diremo l'uomo essere più socievole che non sono

---

<sup>298</sup> PALMIERI, M., *Della vita civile* (1440), cit., pp. 68 – 69.

<sup>299</sup> *Ivi*, pp. 69 – 70.

<sup>300</sup> VICO, G.B., *Tutte le opere di G.B. Vico*, cit., pag. 6.

<sup>301</sup> DORIA, P. M., *La vita civile*, cit.

gli altri? ... [è il] reciproco dritto di esser soccorsi, e conseguentemente una reciproca obbligazione di soccorrerci nei nostri bisogni»<sup>302</sup>.

Nella persona si rinvencono sia la dimensione dell'amor proprio che di quello per gli altri. Questi costituiscono due forze-base, definite, rispettivamente, «forza concentrativa» e «forza diffusiva».

Secondo lui la forza diffusiva non è mera benevolenza, altruismo o filantropia, ma è capacità di simpatia, ossia una virtù naturale, indelebile caratteristica della natura umana.

Ad ogni modo, nella sua visione di felicità si coglie maggiormente la sua visione relazionale della persona e della società. A detta sua la felicità ha una natura costitutivamente relazionale. La felicità ha, inoltre, una natura paradossale, proprio perché costitutivamente relazionale, poiché non è possibile condurre una «vita buona» se non con e grazie agli altri, rendendoli felici a loro volta. Proprio per questo motivo l'uomo non può pienamente controllarla e per realizzarsi ha bisogno di reciprocità e, in tale ottica, bisogna rischiare ricorrendo alla gratuità, che può avere come risvolto una risposta reciprocante oppure no, ma che è necessaria per sviluppare la reciprocità genuina non si sviluppa e la vita in comune.

In merito alla felicità, risulta importante l'operato di Pietro Verri, un contemporaneo di Genovesi. Per Verri la società civile costituisce il prodotto di una «industriosa riunione di forze cospiranti» che tendono a raggiungere «il ben essere di ciascuno – il che si risolve nella felicità pubblica, o sia la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore uguaglianza possibile. Tale è lo scopo a cui deve tendere ogni legge umana»<sup>303</sup>. Si inizia ad avvertire l'influenza di Rousseau e Montesquieu, in merito al ruolo delle virtù, poiché «la sola virtù può farci godere quel poco di felicità di cui siamo capaci»<sup>304</sup>, della ricchezza quale mezzo e non fine, in quanto «le ricchezze ... sono mezzi di avere i beni, e non beni per loro medesime»<sup>305</sup>, alla lode del commercio che è civilizzante e pacifico, perché «il bisogno spinge l'uomo talvolta alla rapina, talvolta al commercio»<sup>306</sup>, e alla fiducia, ossia «la buona fede», che è vista quale la preconditione necessaria per lo sviluppo dei commerci<sup>307</sup>. Ci si ritrova

---

<sup>302</sup> GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, cit., pag. 14.

<sup>303</sup> VERRI, P., *Il discorso sulla felicità*, cit., pag. 100.

<sup>304</sup> *Ivi*, pag. 71.

<sup>305</sup> *Ivi*, pag. 76.

<sup>306</sup> *Ivi*, pag. 130.

<sup>307</sup> *Ivi*, pag. 154.

nell'ambito della scuola milanese che si concentrò particolarmente sul ruolo delle giuste leggi per la pubblica felicità e sull'importanza della creatività e intelligenza nella creazione del valore dei beni. Infatti, senza buone leggi civili non è possibile ottenere la pubblica felicità, poiché queste «sono garanti della civile libertà e della felicità pubblica»<sup>308</sup>. Si noti, inoltre, che proprio Verri fu l'ispiratore del più famoso esempio di illuminismo italiano, cioè il *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, in cui si affermò l'incompatibilità tra vita civile e pena di morte.

L'assunto dell'impossibilità di addivenire ad un'economia civile in mancanza di leggi civili proseguì con Gian Domenico Romagnosi. Per quest'ultimo, un buon governo deve puntare non *in primis* alla crescita economica ma all'incivilimento del popolo. Infatti, è preferibile una crescita economica inferiore ma collettiva, in modo che, tramite le buone leggi, le virtù civili e la fiducia pubblica possano controllare gli interessi economici, poiché «L'indefinita brama individuale di arricchire viene attemperata, senza essere affievolita, dall'azione incessante della società civile ben costituita; di modo che se da una parte vediamo l'egoismo e l'intemperanza individuale indefiniti, dall'altra vediamo pure la partecipazione e l'equità sociale»<sup>309</sup>.

Inoltre, il governo ha il compito di incoraggiare la felicità permettendo ai cittadini di essere creativi. Durante l'Ottocento, Cattaneo sviluppò una teoria economica, «la psicologia della ricchezza», che poneva come punto di partenza della ricchezza l'uomo e la sua intelligenza. Difatti, «Non v'è lavoro, non v'è capitale, che non cominci con un atto d'intelligenza. Prima d'ogni lavoro, prima d'ogni capitale ... è l'intelligenza che comincia l'opera, e imprime in esse per la prima volta il carattere di ricchezza. Il valore che hanno le cose non si rivela da sé, è il senno dell'uomo che le discopre»<sup>310</sup>. A questo punto l'enfasi posta sulla socialità umana si coniuga col valore della persona posta al centro della società e dell'economia. È proprio la persona che, mediante la sua creatività ed intelligenza, si rapporta con gli altri e con le cose, e così facendo conferisce valore ai beni. Questa risulta essere una tesi attualissima. Pertanto, l'economia civile italiana è stata capace di coniugare il valore assoluto della persona e il valore assoluto della socialità. Tutto questo, purtroppo, si è perso con lo sviluppo successivo della scienza economica, che ha privilegiato approcci individualisti o comunitaristi, per i quali l'uno è alternativo all'altro. Si ricordi che

---

<sup>308</sup> *Ivi*, pag. 102.

<sup>309</sup> ROMAGNOSI, G.D., *Collezione degli articoli di economia politica e statistica civile del professore G.D. Romagnosi*, Stamperia Piatti, Firenze, 1835, pp. 9 – 11.

<sup>310</sup> CATTANEO, C., *Del pensiero come principio di economia pubblica* (1859), Scheiwiller, Milano, 2001, pag. 58.

Cattaneo, Lampertico, Minghetti<sup>311</sup> sono gli ultimi rappresentanti della tradizione dell'economia civile.

Dalla metà dell'Ottocento, infatti, la teoria economica italiana si allontanò dalla tradizione classica, in quanto, nella visione del positivismo, ritenuta troppo poco scientifica e analitica. Si preferì prendere spunto dalla Francia e dall'Inghilterra. Al riguardo, un ruolo determinante lo svolse Francesco Ferrara<sup>312</sup>. Dopo di lui, gli economisti leader della scuola italiana, fra i quali si menzionano Pareto<sup>313</sup>, Pantaleoni<sup>314</sup>, Barone e i loro seguaci, quasi dimenticarono scuola o tradizione italiana classica.

Ad ogni modo, nel Novecento alcuni economisti, fra i quali Luigi Einaudi<sup>315</sup> o i meno celebri Rabbeno, Cusumano, Luzzatti, vi si sono riavvicinati ed oggi, finalmente, si è riaperto un intenso dibattito in merito all'economia civile e a quanto tale approccio potrebbe essere d'aiuto nel panorama odierno.

All'interno della medesima cornice temporale, si deve necessariamente aggiungere che, volgendo lo sguardo al panorama internazionale, si nota che l'economia classica inglese e scozzese, dunque, da Smith a Marshall, è, in realtà, più vicina alla tradizione umanista di quanto si dica, nonostante vi siano reali differenze. Infatti, anche lo stesso Smith eredita una concezione antropologica fondata sulla relazionalità, che sottolinea l'importanza della dimensione interpersonale e contrappone la simpatia all'individualismo e all'egoismo. Egli afferma che: «Non è dalla benevolenza del macellaio, del fornaio e del birraio che ci aspettiamo il nostro pranzo ma dalla considerazione del loro interesse; non ci rivolgiamo al loro senso di umanità ma al loro egoismo, e non parliamo loro delle nostre necessità ma dei loro vantaggi»<sup>316</sup>. Ne deriva una visione della propensione allo scambio con gli altri inteso quale espressione della naturale socievolezza umana, che si riflette nella società civile tramite la divisione del lavoro in modo che ognuno abbia il costante bisogno degli altri. Smith ammette che sarebbe sicuramente più umano e bello poter ottenere i servizi dagli

---

<sup>311</sup> MINGHETTI, M., *Della economia pubblica delle sue attinenze colla morale e col diritto*, (1868), Libro Aperto Editore, Ravenna, 2012.

<sup>312</sup> Si veda, in tal senso, FERRARA, F., *Lezioni di economia politica, 1849-1851*, 2 vol., Zanichelli, Bologna, 1934.

<sup>313</sup> In tal senso si veda il cfr. PARETO, V., *Sunto di alcuni capitoli di un nuovo trattato di economia politica del prof. Pareto*, in «Giornale degli Economisti», 1900 X, marzo, pp. 216-235, giugno, pp. 511-549.

<sup>314</sup> In tal senso, si veda cfr. PANTALEONI, M., *Scritti vari di economia, Vol. I*, cit. – *Scritti vari di economia, Vol. II*, cit. – *Scritti vari di economia, Vol. III*, cit. – *Principi di economia pura* (1889), CEDAM, Padova, 1970

<sup>315</sup> Si veda, al riguardo, EINAUDI, L., *Lezioni di politica sociale*, Einaudi, Torino, 1964.

<sup>316</sup> SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit., pag. 16.

altri grazie all'amicizia o all'amore, ma, tuttavia, bisogna accontentarsi perché nella grande società «la durata di tutta la vita ci basta appena a guadagnarci l'amicizia di pochi»<sup>317</sup>.

Nella sua ottica, dunque, l'amicizia, sebbene sia superiore allo scambio di mercato, non basta. All'interno della società civilizzata, l'amore scambievole o l'amicizia non sono da soli sufficienti a dar vita all'assistenza reciproca. Si badi che, sebbene nella sua ottica l'amore non sia essenziale ai fini del funzionamento del mercato, afferma che le virtù civili sono elementi essenziali anche per il mercato<sup>318</sup>.

Pertanto, se la società ha scelto di scambiare invece di mendicare, nella civile società non ci si potrà affidare alla benevolenza degli altri concittadini per soddisfare i bisogni, ma ciascuno «potrà più probabilmente riuscirvi se può indirizzare il loro egoismo a suo favore»<sup>319</sup>. Il mercato, infatti, garantisce una certa assistenza reciproca nella ricerca di soddisfazione dei bisogni anche in assenza dell'amore.

Egli, pertanto, non nega l'esistenza dell'amore reciproco, ma evidenzia che nella commercial society esso non è sufficiente e alle sue imperfezioni va a supplire il mercato, che, dunque, in tale visione è un'espressione di società civile.

Per Smith e per gli altri illuministi scozzesi, fra i quali si ricordano Hume, Hutcheson e Ferguson, l'esistenza del mercato è condizione necessaria per sperimentare rapporti umani liberi e disinteressati. «Per Smith, la sostituzione della *necessitudo* con la società commerciale porta con sé una forma di amicizia moralmente superiore – volontaria, basata sulla “naturale simpatia”, liberata dalla necessità»<sup>320</sup>. Si ricorda, infatti, che per lui: «Ogniqualvolta che il commercio è introdotto in un paese, con lui arrivano anche onestà e puntualità»<sup>321</sup>.

In tale ottica è importante menzionare la sua visione dell'essere umano che avverte il bisogno assoluto di immedesimazione con l'altro, di trovare una corrispondenza di sentimenti con il prossimo. Difatti, «Per quanto l'uomo possa essere considerato egoista nella sua natura ci sono chiaramente alcuni principi che lo fanno interessare alla sorte degli altri, e che gli rendono necessaria l'altrui felicità». «L'uomo desidera per natura non solo di essere amato ma di essere degno di amore [lovely] ...

---

<sup>317</sup> *Ibidem*.

<sup>318</sup> Si veda in tal senso il cfr. SMITH, A., *Teoria dei sentimenti morali* (1759), cit.

<sup>319</sup> SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit., pag. 16.

<sup>320</sup> SILVER, A., *Friendship in Commercial Society: Eighteenth Century Social Theory and Modern Sociology*, «American Journal of Sociology», 95, pp. 1474-1504, University of Chicago Press, Chicago, 1990, pag. 1481.

<sup>321</sup> SMITH, A., *Lezioni di Glasgow*, (a cura di) PESCIARELLI, E., Giuffrè, Milano, 1989, pag. 538.

Lui naturalmente teme non solo di essere odiato ma anche di essere odioso; ... desidera non solo lodi, ma di essere degno di lode»<sup>322</sup>.

Secondo Smith, la fortuna o la sfortuna di una persona consistono, rispettivamente, nell'essere considerati dagli altri o nell'essere loro indifferenti. Ne deriva che ricchezza o potere non sono altro che mezzi strumentali ad attirare l'attenzione altrui. La principale componente relazionale è rappresentata dalla simpatia, ossia la capacità dell'uomo di immedesimarsi con l'altro, diversa dal mero altruismo. La «simpatia» smithiana è una categoria antropologica antecedente la valutazione morale delle azioni che, mediante essa, l'uomo compie: inerisce ciò che l'uomo è non ciò che l'uomo fa. La persona per Smith è quindi una realtà relazionale prima ancora che altruista o egoista<sup>323</sup>.

In tale impostazione morale, si rinviene l'influenza subita dalla teoria della socialità, della benevolenza e della virtù di Francis Hutcheson. Egli, dunque, tenta di distinguersi dalla tradizione individualista dominante. Si ritrovano anche gli spunti di Rousseau, Grozio, Pufendorf, Shaftesbury, e gli umanisti civili italiani<sup>324</sup>. Al riguardo, Grozio affermava che «tra i tratti caratteristici dell'essere umano vi è un impellente desiderio di amicizia, cioè di vita comune ... Pertanto, posta questa verità universale, l'affermazione secondo cui ogni animale è costretto dalla natura a cercare solamente il proprio bene non può essere concessa»<sup>325</sup>.

In tal senso Pocock sostenne che «non è casuale il fatto che il vocabolario preso in esame da Smith sia, in buona misura, quello del Civic Humanism»<sup>326</sup>. Per Smith esiste indubbiamente un nesso inscindibile tra l'azione della mano invisibile e la vita civile, in quanto: «Come Dio è provvido, l'uomo è civile»<sup>327</sup>.

Ad ogni modo, vanno evidenziate anche le differenze. Difatti, all'interno della Ricchezza delle nazioni è difficile rinvenire il principio di reciprocità o la simpatia. Già dal titolo, infatti, si rinviene il nuovo orientamento sulla concezione di economia,

---

<sup>322</sup> SMITH, A., *Teoria dei sentimenti morali* (1759), cit., pp. 113 – 114.

<sup>323</sup> Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>324</sup> Si veda in tal senso il cfr. ROUSSEAU, J.J., *Discorso sull'economia politica*, Laterza, Bari, 1968 & (a cura di) BERTOLAZZI, J., *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Milano, 2014 – GROZIO, U., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo*, (a cura di) ARICI, F. e TODESCAN, F., CEDAM, Padova, 2010 – PALLADINI, F., *Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno*, il Mulino, Bologna, 1990 – WELZEL, H., *La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII e XVIII*, (a cura di) FIORILLO, V., Giappichelli, Torino, 1993.

<sup>325</sup> GROZIO, U., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo*, cit.

<sup>326</sup> GUALERNI, G., *L'altra economia e l'interpretazione di Adam Smith*, Vita e Pensiero, Milano, 2002, pag. 123.

<sup>327</sup> *Ivi*, pag. 143.

intesa non come «pubblica felicità» o «scienza del ben vivere sociale» ma scienza della ricchezza. Pertanto, sebbene la reciprocità costituisca la categoria fondante della sua teoria morale, ne restano troppe poche tracce all'interno della teoria economica perché potessero intercettarle i suoi seguaci che poi hanno costruito la *political economy*. Inoltre, in seguito all'affermazione dell'utilitarismo di Bentham, si affermerà una lettura unilaterale dell'argomento smithiano, per cui una economia di mercato fondata su «norme di moralità civile ed economica» ancorate alla *sympathy* può funzionare persino se le motivazioni ulteriori siano di natura esclusivamente auto interessata. Sembra essere un'esaltazione della solidità dell'organizzazione di mercato. Gli eredi di Smith ereditarono, infatti, la componente meno civile del suo pensiero, intendendo la *political economy* come se fosse basata sui meri rapporti strumentali.

Infatti, seguì un progressivo allontanamento dalla tradizione dell'economia civile, che potrebbe essere inteso come una fuga dal civile manifestatasi nel corso dell'Ottocento e nel Novecento.

In tal senso si ritrova anche il contributo offerto da Hegel, il quale mediante un'interpretazione riduttiva di Smith e degli illuministi scozzesi, contribuisce affinché la *civil society* arrivi a coincidere con la *commercial society*, ponendo anche una distinzione fra società civile o commerciale e quella politica. Ciò perché il civile diventa sinonimo di economico, in un'ottica in cui quest'ultimo si intende quale luogo di interessi particolari e rapporti strumentali. Nella società civile, cioè quella economica, infatti, i rapporti sono puramente auto interessati, poiché ognuno è «fine a se stesso, ogni altra cosa per lui è nulla»<sup>328</sup>. Il civile-economico, pertanto, ha, come principio fondante, «il fine egoistico»<sup>329</sup> e, conseguentemente, la società civile diventa «l'arringo dell'interesse privato di tutti, contro tutti»<sup>330</sup> e, cioè, in sintesi, un *bellum omnium contra omnes* non dello Stato di natura hobbesiano ma della società civile. Alla luce di quanto detto sopra, per Hegel la società civile non è né la famiglia, che si fonda, invece, sulla reciprocità, né lo Stato che «è una necessità esterna [rispetto sia alla famiglia sia alla società civile], è la loro più alta forza, alla cui natura le loro leggi, come i loro interessi, sono subordinate e da essa dipendenti»<sup>331</sup>.

La società civile, fino a Locke e Smith sinonimo di società politica, viene ridotta e ricondotta al mero ambito dei rapporti economici strumentali. L'economia

---

<sup>328</sup> HEGEL, G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), (a cura di) MARINI, G., Roma-Bari, Laterza, 1979, pag. 182.

<sup>329</sup> *Ivi*, pag. 183.

<sup>330</sup> *Ivi*, pag. 289.

<sup>331</sup> *Ivi*, pag. 261.

viene sganciata dal civile e dalla reciprocità, può essere «incivile» e delegare allo stato la realizzazione del bene comune. Hegel, in sintesi, fonda lo Stato etico che deve ingerirsi per cercare di sedare gli inevitabili conflitti del mercato. Tuttavia, si è poi dimostrato che quando il politico ha come interlocutore solo l'economico non si ottiene nulla di etico e civile.

Un altro step della fuga dall'economia civile è rappresentato dall'utilitarismo di Bentham, nella cui ottica la felicità si trasforma in piacere e la «pubblica felicità» è la mera sommatoria dei piaceri individuali.

Difatti, per Bentham l'*happiness* ha natura individualistica perché le persone sono mere ricercatrici di felicità-piacere. Questa caratteristica antropologica è «essenziale al programma utilitarista»<sup>332</sup>, in cui la felicità sociale è mera aggregazione e somma di piaceri individuali. A detta di John Stuart Mill nell'utilitarismo di Bentham «[c]on felicità si intende piacere»<sup>333</sup>.

Un ulteriore sinonimo di happiness, inoltre, a detta di Bentham è «utility» e, di conseguenza, il «principio di utilità». Egli utilizza termini *happiness*, *pleasure* e *utility* come modi diversi per esprimere lo stesso concetto base dell'utilitarismo: «per utilità si intende quella proprietà di ogni oggetto per mezzo della quale esso tende a produrre beneficio, vantaggio, piacere, bene o felicità»<sup>334</sup>.

Tuttavia, l'utilità consiste nella proprietà della relazione fra un soggetto e la cosa: i beni o servizi sono utili se producono «beneficio, vantaggio o piacere», mentre la felicità, invece, consiste nella proprietà della relazione tra persona e persona. Pertanto, si può massimizzare l'utilità da soli ma non si può essere felici.

Da Bentham in poi la felicità è stata identificata con l'utilità e la scienza economica neoclassica si è disinteressata della felicità a vantaggio dell'utilità individuale. Ne è derivata una visione di benessere sociale quale mera aggregazione di benessere individuali ed espressione di preferenze individuali.

Fra gli economisti che sposarono l'utilitarismo di Bentham vi furono Jevons e Edgeworth, in Inghilterra, e Pantaleoni in Italia. Jevons definì la scienza economica

---

<sup>332</sup> BENTHAM, J., (a cura di) LECALDANO, E., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, cit., pag. 10.

<sup>333</sup> MILL, J.S., *Utilitarismo* (1861), (a cura di) CRESPI, P., *La libertà e altri saggi*, Milano, Bompiani, 1946, cap. X, pag. 210.

<sup>334</sup> BENTHAM, J., (a cura di) LECALDANO, E., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, cit., pp. 90 – 91.

come «science of utility»<sup>335</sup>. La felicità viene identificata completamente con l'utilità, che diviene il nuovo oggetto della nuova economia.

Per concludere il discorso inerente alle ragioni dell'estromissione del civile dalla scienza economica contemporanea, bisogna necessariamente citare la teoria della socialità di Wicksteed, la quale si è dimostrata determinante nell'operazione di definizione dell'economia in quanto luogo di relazioni anonime e impersonali.

La tesi si fonda sul fatto che l'economia, in quanto scienza, non riguarda minimamente i motivi che determinano l'attività economica.

Wicksteed elimina il concetto di relazione interpersonale dalla scienza economica mediante l'introduzione del concetto del non-tuismo, con l'intento, lodevole, di eliminare l'egoismo e l'edonismo tra le ipotesi fondanti della scienza economica, chiarendo «che la relazione economica è così capace di spiegare l'intera gamma dei motivi e degli impulsi umani, e non poggia più in modo esclusivo o specifico su basi egoistiche o auto-interessate»<sup>336</sup>. Nel suo pensiero «la relazione economica, quindi, o il nesso economico (business nexus) è necessariamente lo stesso per il contadino e per il principe, agisce allo stesso modo nel santo e nel peccatore»<sup>337</sup>.

Difatti, sia san Paolo che la madre di famiglia, quando operano nel mercato non pensano, egoisticamente, al proprio interesse ma a coloro che usufruiranno dei risultati delle loro operazioni commerciali. Pertanto, si interessano degli «altri», non di tutti, però, ma solo di quelli generici, anonimi, non direttamente coinvolti nello scambio economico. «In questo atteggiamento verso se stesso e gli “altri” generici, una persona può essere sia egoista sia non egoista senza che questa circostanza modifichi la natura economica di una data relazione, come ad esempio quella di Paolo con i suoi clienti»<sup>338</sup>. Inoltre «non appena egli fosse mosso ad agire da un diretto e disinteressato desiderio di incontrare i desideri e soddisfare gli interessi di quei particolari «altri» per i quali sta lavorando in quel momento ... la transazione cesserebbe di essere puramente economica»<sup>339</sup>. In tale ottica «affermare che il rapporto economico ignori gli impulsi egoistici o altruistici è errato. La specifica caratteristica dei rapporti economici non è il loro «egoismo» ma il loro «non-tuismo» ... Se ego e tu sono coinvolti in una qualsiasi transazione, sia che sia l'egoismo o l'altruismo a fornirmi il motivo ispiratore, sia che

---

<sup>335</sup> JEVONS, W.S. in *The Theory of Political Economy*, cit.

<sup>336</sup> WICKSTEED, P.H., *The Commonsense of Political Economy* (1910), Macmillan, London, 1933, pag. 169.

<sup>337</sup> *Ivi*, pag. 171.

<sup>338</sup> *Ivi*, pp. 173 – 174.

<sup>339</sup> *Ibidem*.

i miei pensieri in quel momento sono del tutto impersonali, la natura economica di una azione resta, per me, del tutto indisturbata. È solo quando il tuismo muove, in qualche misura, la mia condotta che essa cessa di essere interamente economica. È sciocco, quindi, considerare l'egoismo come la caratteristica della vita economica»<sup>340</sup>.

La metodologia del non-tuismo permea varie teorie economiche. La si rinviene quando, ad esempio, si legge che i mercati sono tanto più efficienti quanto minori sono gli attriti dovuti alle componenti relazionali<sup>341</sup>. Si considerino i due teoremi fondamentali dell'economia del benessere.

La teoria economica contemporanea ha, poi, proseguito sulla scia dei fondatori dell'economia neoclassica. Ad esempio, Gary Becker e la scuola di Chicago, elaborarono un metodo basato sulla possibilità di analizzare il comportamento umano in ogni ambito estendendo il campo di applicazione della razionalità strumentale.

Nell'ambito del nostro lavoro, risulta opportuno menzionare anche Francis Y. Edgeworth, un classico della moderna teoria economica, celebre per le sue tesi su utilitarismo ed edonismo e meno per la sua visione della socialità.

Secondo quest'ultimo mercato equivale a processo di contrattazione, dove la dimensione personale, la simpatia, il volto dell'altro si rivelano essere importanti. Facendo un passo indietro, si ricorda che secondo il sistema dell'equilibrio economico generale paretiano «il soggetto è concepito come una monade “senza porte né finestre”: interessato esclusivamente al proprio personale tornaconto, si disinteressa completamente degli altri, non comunica con essi, né con essi coopera, e con essi neppure collude»<sup>342</sup>. Per Edgeworth, invece, «l'attività economica è un incontro di persone, il cui risultato dipende dalle caratteristiche e dalla simpatia di tali persone. Lo scambio non è dunque né un luogo di incontro di cose, né di individui anonimi e impersonali ma un luogo dove tutte le qualità personali entrano in gioco»<sup>343</sup>.

Sulla scia degli economisti civili, secondo lui il contratto si contrappone alla guerra, in quanto dimensione di interazioni pacifiche e volontarie<sup>344</sup>. Tuttavia, qui rientra in gioco la simpatia. La reciproca simpatia è sempre all'opera nei rapporti familiari e amicali, ma, inoltre, «un giorno forse si verificherà anche per i contratti politici»<sup>345</sup>,

---

<sup>340</sup> *Ivi*, pag. 181.

<sup>341</sup> Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>342</sup> INGRAO, B. – RANCHETTI, F., *Il mercato nella storia del pensiero economico*, Hoepli, Milano, 1996, pp. 384 – 385.

<sup>343</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. 109.

<sup>344</sup> EDGEWORTH, F.Y., *Matematica Psichica* (1881), (a cura di) DEL VECCHIO, G., *Economia Pura*, UTET, Torino, 1937, pag. 212.

<sup>345</sup> *Ivi*, pag. 212.

quindi, nella vita civile, dalla quale non esclude, conseguentemente, il principio di reciprocità. Va notato, certamente, che «il primo principio dell'economia afferma che ogni agente è mosso soltanto dal proprio interesse»<sup>346</sup> ma non bisogna di certo dimenticare il ruolo che egli attribuisce alla simpatia tra i contraenti.

Volgendo uno sguardo alla scuola di Cambridge, particolarmente significativa risulta la critica che Malthus nei confronti di Smith. A detta sua, infatti: «L'obiettivo dichiarato della ricerca del Dr. Adam Smith consiste nella natura e nelle cause della ricchezza delle nazioni. Tuttavia, egli di tanto in tanto associa a questa un'altra ricerca, forse ancora più interessante; intendo dire una ricerca sulle cause che determinano la felicità delle nazioni, o la felicità e gli agi degli ordini inferiori della società ... So bene che questi due argomenti sono collegati abbastanza strettamente tra di loro, e che le cause le quali tendono ad aumentare la ricchezza di uno Stato tendono, in linea di massima, ad aumentare la felicità delle classi inferiori del popolo. Ma forse il Dr. Smith ha ritenuto che queste due ricerche siano collegate tra loro più strettamente di quanto lo siano in realtà»<sup>347</sup>.

Egli, ovviamente, non nega il fatto che l'aumento di ricchezza comporti, contestualmente, un aumento di felicità del popolo, ma critica Smith per essersi concentrato troppo poco sul processo di trasformazione della ricchezza in felicità.

Oggetto delle sue ricerche fu, in particolar modo, la ricchezza, soprattutto per ciò che riguarda la sua distribuzione, non la felicità. Tale tensione tra ricchezza e felicità, tra i beni e il benessere segnerà tutta la strada del percorso di ricerca della scuola di Cambridge. Al riguardo si può menzionare quanto affermato da Marshall all'inizio dei *Principles*: «L'economia politica o economia è uno studio del genere umano nelle faccende ordinarie della vita; essa esamina quella parte dell'azione individuale e sociale che è più strettamente connessa col conseguimento e l'uso dei requisiti materiali del benessere. Così essa è da un lato uno studio della ricchezza, e dall'altro lato, più importante, è una parte dello studio dell'uomo»<sup>348</sup>. Se ne ricavano gli elementi essenziali alla base della sua visione dell'economia. L'economia non si occupa di benessere né di felicità, ma dei suoi c.d. «requisiti materiali». Inoltre, la ricchezza costituisce solo un settore dell'economia, nel perimetro delle transazioni misurabili con il metro monetario, poiché potenzialmente ogni azione umana, anche

---

<sup>346</sup> *Ivi*, pag. 211.

<sup>347</sup> MALTHUS, T.R., *Saggio sul principio di popolazione* (1798), (a cura di) MAGGIONI, G., Torino, Einaudi, 1977.

<sup>348</sup> MARSHALL, A., *Principi di economia* (1890), (a cura di) CAMPLONGO, A., UTET, Torino, 1917, pag. 13.

se non dettata dall'egoismo, può esser oggetto della scienza economica. Secondo lui il settore più importante di questa scienza è quello inerente allo studio dell'uomo e delle sue azioni, poiché, infatti, l'economia non si occupa di un astratto «economic man», quanto piuttosto di quello in «carne e sangue»<sup>349</sup>. Arthur Pigou continuò in tal senso mettendo in luce anche il concetto di welfare, delimitando ulteriormente al solo benessere economico il campo dell'economia<sup>350</sup>: «La nostra inchiesta si restringe a quella parte del benessere sociale che può essere portato, direttamente o indirettamente, in rapporto col metro misuratore della moneta. Chiameremo questa parte del benessere sociale, benessere economico»<sup>351</sup>. È evidente come fosse in piena continuità con il pensiero di Marshall. In sintesi, l'economista si occupa esclusivamente dei meri prerequisiti materiali del benessere ma, proprio alla luce di questo compito, è pienamente consapevole di quanto sia importante felicità umana.

Successivamente si assiste all'ingresso in tale dibattito di Keynes. Quest'ultimo già in giovane età elaborò delle riflessioni inerenti al rapporto tra felicità e virtù che, pian piano, culminarono nelle *Prospettive economiche per i nostri nipoti*, in cui trattava della sempre maggiore importanza, nelle società moderne, dei bisogni «relativi», ossia relazionali perché derivanti dalle interazioni, rispetto ai bisogni «assoluti»<sup>352</sup>.

Alla luce di quanto affermato finora, si rinviene, pertanto, una contiguità fra la tradizione dell'«economia civile» e quella «classica» anglosassone in quanto entrambe rappresentano delle prosecuzioni dell'umanesimo civile. Si deve, inoltre, far presente che *civitas* è la traduzione *polis* e, pertanto, economia civile ed economia politica contengono la medesima idea «civile» di estendere il metodo di «governo della casa» a quello della *polis* e, dunque, della *civitas*. Ne è una prova il fatto che per entrambe le tradizioni l'economia abbia lo scopo di cercare le modalità per far sì che lo «star-bene» delle nazioni aumenti. Nel pensiero di Genovesi e della sua scuola ciò si rifletteva nel tentativo di aumentare la felicità pubblica, enfatizzando gli aspetti immediatamente sociali, ossia la fede pubblica o le virtù civili, che si riteneva agissero direttamente sulla felicità privata e pubblica. La tradizione classica inglese puntava a raggiungere lo stesso scopo ma in maniera diversa e, dunque, indiretta, mediante l'aumento della ricchezza, cosa distinta dalla felicità.

---

<sup>349</sup> MARSHALL, A., *Principi di economia* (1890), cit., pag. 85.

<sup>350</sup> Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>351</sup> PIGOU, A.C., *Economia del benessere* (1920), Torino, UTET, 1953, pag. 16.

<sup>352</sup> In tal senso, si veda KEYNES, J. M., *Prospettive economiche per i nostri nipoti*, Nuova Editrice Bertì, Parma 2016.

Alla fine a prevalere, nel corso del Novecento, è stato questo secondo filone. Ne è derivata l'affermazione della separazione tra economia, quale scienza inerente alla mera sfera economica che si avvale del modello dell'*homo oeconomicus* per spiegare l'azione umana, e sociologia, intesa come scienza inerente alla mera sfera sociale che adotta il modello dell'*homo sociologicus*. Pareto, al riguardo, sosteneva che all'economia spettassero le «azioni logiche», rette da una razionalità strumentale, mentre alla sociologia quelle «non-logiche», influenzate da rapporti sociali, motivazioni, valori e ideali hanno un ruolo cruciale<sup>353</sup>.

Inoltre, fra le conseguenze vi è stata anche l'identificazione del mercato quale luogo idealtipico nel quale gli individui sono motivati dal mero interesse personale, che sia egoistico o altruistico è irrilevante, ma sicuramente non-tuistico. L'unico giudizio di merito al quale va sottoposto il mercato è quello dell'efficienza, ossia un giudizio di adeguatezza dei mezzi rispetto al fine della massima realizzazione possibile degli interessi dei partecipanti. Pertanto, l'unica forte implicazione etica per l'impresa è il rispetto della legge. Non si nega l'esistenza di altri valori, come, ad esempio, onestà e fiducia, con cui il mercato deve confrontarsi, ma si rinvengono prima in quanto presupposti per esistere e funzionare.

Tuttavia, ciò che si sottovalutato è che legge, cultura e competizione non sono strumenti alternativi per realizzare un ordine sociale ma, piuttosto, complementari, poiché esattamente come le transazioni di mercato dipendono dalle norme sociali e legali prevalenti, allo stesso tempo il processo economico, poi, modifica quelle stesse norme. E dunque che la distinzione tra i paradigmi dell'*homo oeconomicus* e dell'*homo sociologicus* non è così robusta come si è cercato a lungo di far credere. Si potrebbe sostenere che il discorso economico sia dominato da studi che assumono che «alcune delle proprietà più squisitamente umane dell'agente economico – le sue idee di giustizia, di onore, di lealtà, ma anche le sue più minute speranze e illusioni – [sono dei] dati pre-economici, o “scostamenti accidentali dalla norma razionale”, reciprocamente compensantisi nella gran massa dei dati»<sup>354</sup>.

Alla fine, mediante l'enorme espansione delle relazioni di mercato, si è rinforzata l'interpretazione pessimistica del carattere degli esseri umani per la quale solo le leggi del mercato possono domare gli impulsi perversi e le pulsioni anarchiche.

---

<sup>353</sup> Al riguardo si veda Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>354</sup> Si veda in tal senso BECATTINI, G., *Sulla teoria del comportamento economico*, Sansoni, Firenze, 1967 & *L'industrializzazione leggera della Toscana. Ricerca sul campo e confronto delle idee*, Angeli, Milano, 1999.

Così si è pervenuti all'erronea tesi per cui nella sfera del mercato rinviene quella del non-tuismo, in cui ognuno persegue i propri interessi individuali ed in quella dello Stato si rinviene la solidarietà, caratterizzata dal perseguimento degli interessi collettivi. Su tale erroneo assunto si è costruita la dicotomia Stato-mercato, in cui il primo si identifica con il pubblico ed il secondo con il privato<sup>355</sup>.

Va notato e sottolineato che lo Stato, da sempre, ricopre un ruolo importante nella sfera economico-sociale. Il *welfare state* è stata un'invenzione europea. Non stupisce, pertanto, che le organizzazioni della società civile siano state costrette, talvolta, a confrontarsi dialetticamente con lo Stato, piuttosto che con il mercato, regno del for profit. In tale ottica, poiché anche i soggetti pubblici sono enti non profit, i soggetti della società civile non potevano definirsi allo stesso modo, poiché intendevano differenziarsi in virtù delle modalità di erogazione dei servizi di welfare. Si preferì, dunque, parlare di terzo settore. Asse portante come forma organizzativa divenne l'associazione in quanto, poiché basata sul patto associativo, è espressione di un libero convergere delle molteplici volontà in un progetto comune. In questo senso, l'associazione è il precipitato di una comune tensione ideale o, se si vuole, del riconoscimento del senso dell'operare in comune. Questa, a differenza della fondazione anglosassone che postula la filantropia, esprimendosi mediante un atto unidirezionale, vive di reciprocità, ossia una relazione multidirezionale<sup>356</sup>.

Si nota, al riguardo, che: «La democrazia e l'economia di mercato non bastano. La libertà ha bisogno di un terzo pilastro per essere salvaguardata: la società civile. La caratteristica essenziale della società aperta è che le nostre vite si svolgono in "associazioni", intese in senso lato, che stanno al di fuori della portata dello Stato»<sup>357</sup>.

Al riguardo non si può evitare di menzionare il saggio di Weisbrod del 1975 che costituisce una pietra miliare nella letteratura sulle organizzazioni non profit (ONP)<sup>358</sup>. Qui si afferma che per quanto riguarda l'offerta tali organizzazioni sono istituite con l'obiettivo di soddisfare quella domanda di beni pubblici cui lo Stato non può ottemperare<sup>359</sup>. Ciò purtroppo è il risultato del fatto che nelle società democratiche, ove vige il principio di maggioranza, i governi devono soddisfare le richieste

---

<sup>355</sup> Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>356</sup> In tal senso, si veda ZAMAGNI, S., *Nonprofit come economia civile*, Il Mulino, Bologna, 1998.

<sup>357</sup> DAHRENDORF, R., *Moralità e società civile*, Fondazione Agnelli, Torino, 1992, pag. 18.

<sup>358</sup> WEISBROD, B.A., *Towards a Theory of the Voluntary Non Profit Sector in a Three Sectors Economy*, (a cura di) PHELPS, E.S., *Altruism, Morality and Economic Theory*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

<sup>359</sup> KINGMA, R., *Public Goods Theories of the Non Profit Sector: Weisbrod Revisited*, in «Voluntas», 8, 2, pp. 135-148, 1997.

dell'elettore mediano. Alla domanda non soddisfatta dal governo cercano di provvedere le ONP, mediante la raccolta delle risorse dai cittadini che vogliono consumare quantità superiori di beni pubblici. «Questa teoria è applicabile sia alle «donative non profit», quali sono le organizzazioni di pura erogazione, sia alle non profit commerciali, alle organizzazioni cioè che producono sì beni privati ma con forti esternalità positive. La ONP nasce dunque da un preciso «fallimento del governo» (government failure): l'incapacità di quest'ultimo di assicurare una fornitura adeguata di beni pubblici»<sup>360</sup>. Va, inoltre, considerato e ricordato che: «Fattore base dell'efficienza delle organizzazioni non profit è la possibilità di avvalersi di principi ideologici e codici etici di autoregolamentazione. Questi operano nel duplice senso di trarre da tali fattori un elemento aggiuntivo di motivazione e di incentivo per i membri dell'organizzazione e al contempo come strumento cognitivo che l'organizzazione può utilizzare verso i donatori e i beneficiari dei servizi sociali»<sup>361</sup>.

Glaeser e Shleifer, assunto che la caratteristica principale di tali enti è il vincolo di non distribuzione del profitto e la destinazione ad altri obiettivi, accampano un'ipotesi inerente alle motivazioni che possono un imprenditore razionale, in quanto soggetto autointeressato e capace di calcolo, ad optare per la forma non profit. Nel loro modello si prende in considerazione un'impresa produttrice di un bene la cui qualità è in parte verificabile e contrattabile ed in parte no. Dopo la stipulazione del contratto di vendita, l'imprenditore può optare per diminuire il costo di produzione diminuendo la qualità della parte non verificabile. È necessario, dunque, scegliere quale forma di impresa convenga all'imprenditore. Dando per assodato che i consumatori sono disposti a pagare un prezzo più elevato pur di assicurarsi una qualità superiore, essi dimostrano che la qualità non contrattabile risulta più bassa nell'impresa for profit rispetto a quella non profit. Pertanto, quest'ultima può vendere tale bene ad un prezzo maggiore. Dunque, l'imprenditore opterà per il non profit se il beneficio derivante dal mantenimento dell'impegno di fornire l'alta qualità supera il costo per assicurarla. L'imprenditore sceglie la non profit se gli conviene.<sup>362</sup> Da questo modello risulta evidente che se si rimane ancorati all'*homo oeconomicus* non si riuscirà mai ad addivenire ad una spiegazione che vada bene per tutti. Difatti, se si parte dall'assunto

---

<sup>360</sup> Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 132.

<sup>361</sup> SACCONI, L., *Impresa non profit: efficienze, ideologie, e codici etici*, Università di Trento, mimeo, 2001. Egli subisce notevolmente l'influenza del pensiero di WEISBROD al riguardo.

<sup>362</sup> Si veda, in tal senso, GLAESER, E. – SHLEIFER, A., *Not-for-profit Entrepreneurs*, in «Journal of Public Economics», 81, 2001.

della naturalità dell'individualismo, ogni altra spiegazione dell'insorgenza delle imprese non profit che non condivida quel sistema risulterà sospetto<sup>363</sup>.

In tale panorama, non stupisce che influenti studiosi, dopo aver definito «intermediari sociali» le ONP, abbiano affermato che: «Queste non sono istituzioni che normalmente pensiamo come centrali nell'effettivo funzionamento di un'economia capitalistica»<sup>364</sup>. Ne deriva un ridimensionamento del non profit a qualcosa di residuale, a cui si può rinunciare ogniqualvolta l'effettivo funzionamento dell'economia può raggiungersi diversamente.

Risulta, in tal senso, evidente che l'eclissi dell'economia civile ha provocato la mancanza di una teoria economica del terzo settore che non si riduca ad una mera applicazione della teoria delle organizzazioni capitalistiche. Ne abbiamo individuato la ragione, per così dire, ultima: la teoria economica ufficiale postula l'omogeneità delle motivazioni degli attori economici. Ciò che potrebbe essere d'aiuto forse sarebbe il riconoscimento dell'eterogeneità delle motivazioni individuali. Come anticipato, l'involuzione del discorso economico derivante dall'abbandono della prospettiva dell'economia civile ha relegato nel marasma del terzo settore tutte quelle organizzazioni della società civile che agiscono assumendo come presupposto il principio di reciprocità. Dall'accoglimento acritico del principio del naturale individualismo deriva che solo a patto che le ONP dimostrino di essere più efficienti dell'impresa privata e/o pubblica potranno, poi, far parte dell'economia di mercato. Tuttavia, così l'efficienza diviene l'unico principio per l'accettabilità di un ordine sociale. Inoltre, si è diffusa l'idea per cui fine e risultato di un'azione sono la stessa cosa e dunque che giudizio di efficienza e giudizio di efficacia coincidono nella sostanza. Si noti che il fine dell'azione, a volte, potrebbe consistere nell'ottenimento di un profitto, mentre, altre volte, nel conseguimento di un'utilità collettiva. L'efficienza è, difatti, la proprietà della relazione tra azione compiuta e risultato conseguito, mentre, l'efficacia inerisce alla relazione tra azione e fine che ci si propone. Se risultato e fine di un'azione vengono confusi, efficienza ed efficacia diventano indistinguibili. In tal modo le varie forme di impresa vengono giudicate solo in base all'efficienza, che si spaccia per efficacia, e ne consegue la costante inferiorità dell'ONP rispetto all'organizzazione capitalistica. Ma si noti che il valore di un

---

<sup>363</sup> In riferimento all'individualismo assiologico, si rinvia a SCHUMPETER, J. A., *Storia dell'analisi economica*, cit.

<sup>364</sup> PIORE, M., *The Emergent Role of Social Intermediaries in the New Economy*, in «Annals of Public and Cooperative Economics», 72, 2001, pag. 339.

risultato non va misurato con i medesimi parametri del valore di un fine. Spesso le persone prediligono non solo i risultati ma i fini di un'azione.

È anche a causa di tali difficoltà che la prospettiva dell'economia civile è ritornata oggetto di interesse. Infatti, molti economisti si sono resi conto che per comprendere adeguatamente l'attuale processo economico bisogna oltrepassare il riduzionismo della teoria economica contemporanea, che sembra inadeguata ed impreparata in merito a nuovi arcani quali, ad esempio, la salvaguardia ambientale e l'aumento delle ineguaglianze sociali. L'odierna questione cruciale non riguarda il problema dell'uso ottimale di risorse scarse, ma di libertà, intesa quale libertà di decidere sia la composizione dei beni da produrre sia la modalità di fornitura<sup>365</sup>.

Difatti, le persone traggono dal consumo di un bene un beneficio che non dipende dalle sue mere caratteristiche oggettive ma, anche e soprattutto, dal coinvolgimento o dalla partecipazione alla stessa scelta. Ne deriva che non può essere la mera efficienza il criterio per decidere che cosa produrre<sup>366</sup>. Ciò deriva dal fatto che mentre per un bene privato il più coincide con il meglio, ciò per i beni relazionali risulta quasi impossibile. Pertanto, è riduttivo affermare il progresso di una società sia inscindibilmente legato alla presenza ed all'operato di istituzioni che consentono di applicare lo scambio di equivalenti a tutti gli ambiti della vita economica<sup>367</sup>.

Bisogna segnalare, inoltre, quel riduzionismo tendente ad identificare la razionalità con la scelta razionale, dando per assodato che l'unica teoria valida riguardo l'azione umana sia quella dell'azione intenzionale. In realtà, a ben vedere, gran parte delle azioni trae impulso, oltre che dalle intenzioni, anche da disposizioni. Se si dovesse accettare acriticamente la teoria, tutte le azioni derivanti da disposizioni, come quella alla reciprocità, risulterebbero irrazionali. Inoltre, spesso, in tale ottica, una risposta «irrazionale» dettata da reciprocità conduce a risultati migliori di quelli derivanti dallo scambio di equivalenti; eppure, è quest'ultimo quello giudicato razionale. Al contrario della mano invisibile di Smith, qui coloro che praticano la reciprocità conseguono, al di là della loro intenzione, l'interesse personale. Per sfatare tale paradosso bisogna

---

<sup>365</sup> Si veda in tal senso il Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – SEN, A. K., *Etica ed economia*, cit. & *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano, 2000 – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

<sup>366</sup> Si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – BERLINGÒ, V., *Beni relazionali: l'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali*, cit.

<sup>367</sup> In tal senso, si veda Contra NORTH, D., *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, ilMulino, Bologna, 1994.

considerare che non si è interessati solo ai meri risultati dell'interazione con altri ma anche alle relazioni. È questa la giustificazione dei comportamenti altrimenti inspiegabili per la teoria della razionalità. Inoltre, lo star-bene dipende in buona parte dal consumo di quella speciale categoria di beni che sono i beni relazionali. Risulta opportuno tentare di sposare una nozione di razionalità più ricca, capace di includere anche il livello disposizionale dell'agire umano. Forse tale assurda e riduttiva impostazione deriva dalla riduzione della felicità a mera utilità.

I comportamenti solidaristici o addirittura altruistici hanno la capacità di produrre, a lungo termine, risultati superiori a quelli miopicamente egoistici. Inoltre, l'agire in modo morale è molto spesso vantaggioso e, pertanto, un soggetto razionale potrebbe decidere di comportarsi di conseguenza per ragioni di calcolo<sup>368</sup>. Al riguardo, si è manifestata la preoccupazione di addivenire ad una teoria di un c.d. *homunculus oeconomicus* capace di calcolare le sue disposizioni interiori ed indirizzarle a proprio vantaggio<sup>369</sup>. Ma questo timore appare eccessivo poiché è indubbio che un soggetto dotato di razionalità strumentale non possa scegliere e determinare il proprio carattere a seconda delle esigenze.

L'applicazione dell'*homo oeconomicus* al comportamento umano produce molte incongruenze. Ciò deriva dal fatto che nella prospettiva utilitarista l'altro è un mero mezzo per il conseguimento dei propri scopi utilitaristici. Tuttavia, la felicità necessita dell'esistenza dell'altro come un fine in sé: questo perché è necessario essere almeno in due per essere felici, mentre si può massimizzare la propria utilità da soli<sup>370</sup>. Al riguardo risulta opportuno citare la seguente affermazione: «L'uomo è una relazione, non nel senso che egli è in relazione con, oppure, intrattiene relazioni con: l'uomo è una relazione, più specificamente una relazione con l'essere (ontologico), con l'altro»<sup>371</sup>. Purtroppo, la modernità ha eroso il fondamento relazionale dei valori, che pian piano hanno assunto una dimensione sempre più privata, quasi facoltativa. La "soggettivizzazione" dei valori li ha sminuiti a mere preferenze individuali, privandoli della carica sociale da sempre rivestita. Tramite la visione relativistica della libertà,

---

<sup>368</sup> In merito alla teoria della moralità neo-hobbesiana del contratto sociale, si veda GAUTHIER, D., *Morals by Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 1986.

<sup>369</sup> WEALE, A., *Homo oeconomicus. Homo sociologicus*, in (a cura di) S. HARGREAVES HEAP *et al.*, *The Theory of Choice*, Oxford, Blackwell, cap. V, 1992.

<sup>370</sup> Si veda in tal senso il Cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – SEN, A. K., *Etica ed economia*, cit. & *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit.

<sup>371</sup> PAREYSON, L., *Ontologia della libertà*, SEI, Torino, pag. 23, 1995.

quest'ultima è stata ridotta a mero permissivismo privato privo di valenza pubblica, foraggiando la confusione fra utilità e felicità.

Difatti: «La riduzione della felicità alla categoria dell'utilità diminuisce la capacità esplicativa della teoria economica per la semplice ragione che un gran numero di interazioni sociali e una gran parte di decisioni esistenziali acquistano significato unicamente grazie all'assenza di strumentalità e alla presenza di gratuità. Il senso di un'azione generosa verso un amico, un figlio o un collega in affari sta proprio nel suo essere gratuita. Se venissimo a sapere che quell'azione scaturisce da una logica di tipo utilitaristico e manipolatorio, essa acquisterebbe un senso totalmente diverso, con il che verrebbero a mutare i modi di risposta da parte dei soggetti destinatari dell'azione. Eppure, non vi è spazio per comportamenti del genere all'interno di una prospettiva di studio nella quale la dimensione sociale è semplicemente la somma degli interessi individuali. L'*homo oeconomicus* è un isolato, un solipsista e dunque infelice, tanto più così quanto più egli si preoccupa degli altri, dal momento che questa sollecitudine altro non è che una idiosincrasia delle sue preferenze»<sup>372</sup>.

L'impostazione utilitaristica non si è, dunque, rivelata capace di fornire dei risultati riguardo i beni relazionali. Tuttavia, ciò è un serio problema poiché i beni diventano sempre più pubblici e relazionali. È, dunque, un fatto che, all'inizio della scienza economica, la categoria della felicità si manifestò quale assolutamente centrale. L'economia era considerata la scienza della felicità. Al riguardo è opportuno menzionare quanto scrive Hume nel *Trattato dell'umana natura*: «Una solitudine completa è forse il castigo più grande di cui possiamo soffrire, ogni piacere goduto da soli languisce, ogni pena si fa più crudele e insopportabile ... Che la potenza e gli elementi della natura obbediscano all'uomo, che il sole sorga o tramonti a un suo cenno, che la terra lo provveda di ciò che gli può essere utile e gradito, egli rimarrà un infelice fino a quando non metterete vicino a lui una persona con cui dividere la sua felicità»<sup>373</sup>. È, dunque, certo che la felicità dev'essere condivisa per possederla appieno.

La lunga “notte del Civile”, com'è stata definita, ha condotto all'insuccesso il sintagma “economia civile”, facendo in modo che gli venisse preferito il più comune sintagma “economia sociale”<sup>374</sup>.

---

<sup>372</sup> ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit., pag. 150.

<sup>373</sup> HUME, D., (a cura di) GUGLIELMONI, P., *Trattato della natura umana*, Libro II *Sulle Passioni*, Bompiani, Milano, 2001.

<sup>374</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 24

Tuttavia, molte delle basi teoriche dell'economia civile rappresentano, ora, una base comune rispetto a quella che è, più usualmente, denominata: "economia sociale".

Difatti, quest'ultima denominazione è più facilmente rinvenibile all'interno delle varie normative nazionali.

La scelta è stata operata convenzionalmente, in ragione del fatto che gli assunti teorici di riferimento sono tratti dalla tradizione culturale dell'economia civile.

Il termine "economia sociale" andrebbe inteso come sinonimo di *economia tout court*.

L'intera economia, in quanto tale, dovrebbe necessariamente essere sociale o, meglio, civile<sup>375</sup>.

Inoltre, ugualmente, tutte le imprese, for profit e non profit, dovrebbero essere sempre "civili", in ragione del fatto che devono essere attente e orientate, almeno in via residuale, al perseguimento di una finalità di interesse generale e non meramente lucrativo.

Pertanto, in questa accezione, si possono ricomprendere, trattare o distinguere anche imprese con qualifiche diverse da quelle oggi regolate dal d.lgs. n. 112 del 2017<sup>376</sup>, ma molto simili per l'impatto sociale che perseguono.

Solo così si ha la possibilità di ricondurre ad unità o distinguere fenomeni apparentemente simili, come ad esempio: le start up innovative con vocazione sociale, le imprese culturali e creative, l'agricoltura sociale, le banche etiche, le associazioni e società sportive dilettantistiche (lucrative e non), le onlus, le società benefit, gli enti del Terzo Settore imprenditoriali (e non), commerciali (e non), etc.

È necessario, ora, trovare il modo di intendere il concetto di "imprenditoria sociale"<sup>377</sup>.

---

<sup>375</sup> In tal senso ed in merito alla scelta meramente convenzionale del sintagma in questione si veda ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. In riferimento al tema si veda anche BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica, *Deus caritas est*, 25 dicembre 2005, n. 38 in cui afferma che: «Serve, pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla civilizzazione dell'economia. Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a sé stesso».

<sup>376</sup> DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112. *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

<sup>377</sup> In tal senso si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – TONIOLO, G., *Trattato di economia sociale e scritti economici*, cit.

Questo concetto risulta utile, soprattutto, per comprendere l'accostamento o la distinzione di qualifiche imprenditoriali, più che di fattispecie, che, già in sé, incorporano la problematica dell'impatto sociale della propria attività e delle proprie risorse. Oltre al fatto che è stata operata la scelta convenzionale di cui sopra, non va dimenticato che esistono anche agganci normativi che vanno a giustificare l'opzione nei confronti del termine "imprenditoria sociale".

Ad es. la "*social entrepreneurship*", soprattutto, è menzionata in diversi atti europei, fra i quali la *Social business initiative*: ossia una Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 20 novembre 2012 che punta a «costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale»<sup>378</sup>. Essa rappresenta la manifestazione di una terminologia utilizzata ad hoc, in ambito europeo, anche per ricomprendere unitariamente le diverse denominazioni assunte dalle imprese sociali, negli ordinamenti dei vari Paesi membri; come, ad esempio, in Italia, ove costituisce una qualifica giuridica.

Difatti, è definita impresa sociale quella che:

«a) ha come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili in conformità all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro documento costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa: – fornisca beni o servizi a persone vulnerabili, emarginate, svantaggiate o escluse; – fornisca beni o servizi utilizzando un metodo di produzione che risponde al suo obiettivo sociale;

b) utilizza in modo prioritario i propri profitti per raggiungere il suo obiettivo primario invece di distribuirli e ha posto in essere procedure e regole predefinite per quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci, in modo da garantire che qual-siasi distribuzione di profitti non pregiudichi il suo obiettivo primario; nonché

c) è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e/o soggetti interessati dalle sue attività»<sup>379</sup>.

Al riguardo alcuni autori, fra i quali Mazzullo, distinguono almeno quattro casistiche terminologiche:

1. l'impresa sociale ex lege;
2. l'imprenditoria sociale;

---

<sup>378</sup> European Parliament resolution of 20 November 2012 on *Social Business Initiative – Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation*. [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0429\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0429_EN.html)

<sup>379</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 26, nota n. 76

3. le imprese socialmente ibride;
4. le imprese socialmente responsabili.

Sembra, pertanto, opportuno trattare di queste ultime nello specifico.

La prima casistica è costituita dall'impresa sociale *ex lege*<sup>380</sup>. In Italia, l'impresa sociale soggiace ad una precisa qualifica legislativa, rinvenibile nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Inoltre, ai sensi del comma 3, art. 6 dello stesso decreto legislativo: «L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali regolate dal presente decreto ed iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese e del Registro unico nazionale del Terzo Settore»<sup>381</sup>. Si badi, inoltre, che, ai sensi dell'art. 91, comma 3 del cts, è disposta una sanzione amministrativa da un minimo edittale di 2.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro, in caso di indebito utilizzo delle denominazioni o acronimi, che può essere raddoppiata nel caso di utilizzo finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione o un'altra utilità<sup>382</sup>.

Ad ogni modo, l'impresa sociale non esaurisce il fenomeno dell'imprenditoria sociale, poiché a questa definizione, difatti, se ne può affiancare un'altra che la ricomprende in un rapporto di *genus ad speciem*, ossia quella di imprenditoria sociale.

Quest'ultima definizione rappresenta la seconda casistica<sup>383</sup>, per cui si intende, innanzitutto, un orientamento dell'agire imprenditoriale, rivolto prioritariamente verso il conseguimento di un impatto sociale, sebbene nei limiti di un vincolo di sostenibilità economica<sup>384</sup>. L'obiettivo prioritario può essere affiancato anche da uno lucrativo, purché risulti secondario<sup>385</sup>. Inoltre, il termine viene utilizzato anche per far riferimento all'insieme delle imprese contraddistinte dal già menzionato orientamento strutturale.

«Gli Enti del Terzo Settore imprenditoriali, le onlus, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le banche etiche, le fondazioni bancarie, e gli altri enti esclusi dal Registro del Terzo Settore svolgenti un'attività d'impresa per scopi di interesse generale, costituiscono solo alcuni dei possibili esempi di un'imprenditoria sociale

---

<sup>380</sup> *Ibidem*.

<sup>381</sup> Art. 6, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 come interpretato e riportato da MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>382</sup> Art. 91, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, cit.

<sup>383</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 27.

<sup>384</sup> Si veda in tal senso CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

<sup>385</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 27

che, seppur non qualificandosi come impresa sociale, ne sussumono le caratteristiche fondamentali: l'essere impresa ed il first impact»<sup>386</sup>.

Esiste, inoltre, una terza casistica che ricomprende le imprese che si potrebbero definire imprese socialmente ibride, contraddistinte dal perseguimento di un obiettivo economico ma al contempo sociale.<sup>387</sup> In queste ultime, però, è lo scopo di lucro ad orientare prioritariamente l'azione imprenditoriale. Tuttavia, l'obiettivo si persegue mediante un modello di business fortemente e strutturalmente incentrato sulla produzione di un impatto sociale positivo. Come, ad esempio, attraverso mediante l'esercizio di un'attività d'impresa ritenuta *ex lege* di interesse generale. Sono imprese che si potrebbero definire di *social impact* e che rappresentano la frontiera esterna più prossima all'imprenditoria sociale. L'impresa sociale *ex lege*, si colloca ai confini tra l'imprenditoria sociale e quelle ibride, potendo affiancare alla *mission sociale*, che dovrebbe restare prioritaria, lo scopo lucrativo. La maggiore o minore distanza dalle due deriva dal livello di redditività concretamente assicurato ai propri shareholders.

Le imprese socialmente responsabili costituiscono la quarta ed ultima casistica.<sup>388</sup> Esse consistono in imprese che pongono il loro impatto sociale come vincolo di sostenibilità dell'attività che svolgono, sebbene continuino ad anteporre, quale funzione obiettivo, la massimizzazione del profitto. L'impresa socialmente responsabile, pertanto, pur continuando a proporsi prioritariamente uno scopo lucrativo, tenta di attenuare le esternalità negative del proprio ciclo produttivo<sup>389</sup>.

---

<sup>386</sup> *Ibidem*.

<sup>387</sup> *Ibidem*.

<sup>388</sup> *Ivi*, pag. 28. In riferimento al tema della responsabilità etica, si veda cfr. ZAMAGNI, S., *Responsabili (come civilizzare il mercato)*, cit.

<sup>389</sup> In riferimento all'impresa responsabile, si veda il cfr. ALPA, G. – CONTE, G., *La responsabilità d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2015. In merito alle differenze rinvenibili tra responsabilità sociale d'impresa e impresa sociale, si veda CONTE, G., *L'impresa responsabile*, cit.

### 3. IL DIRITTO DI FRONTE ALL'ECONOMIA SOCIALE.

Giunti a questo punto della trattazione, sembra opportuno menzionare ed analizzare il c.d. “diritto dell’imprenditoria sociale”, rientrante nella sfera del più generale “diritto dell’economia sociale”, il quale, a sua volta, rientra nell’ambito del “diritto dell’economia”.

L’opzione ermeneutica verso un un diritto dell’economia indirizzato ad un fine etico, costituito dal tentativo di civilizzazione dell’economia, di certo non stupisce. Tale tentativo, in considerazione del fatto che la preferenza per l’espressione “sociale” piuttosto che per quella “civile” deriva da una scelta convenzionale, sia pure influenzata dall’eclissamento summenzionato subito dall’economia civile, potrebbe anche essere definito quale “diritto per l’imprenditoria civile”. Ciò perché quello che definiamo oggi giorno sociale non è altro che una rielaborazione del sostrato valoriale dell’umanesimo civile.

Difatti, la globalizzazione ha spinto al superamento del positivismo giuridico, di impronta statalista, e, con quest’ultimo, anche di una determinata concezione formale del diritto, la quale si presentava allo stesso tempo sia protesa verso la sua struttura formale sia indifferente alle sue eventuali prospettive assiologiche<sup>390</sup>.

Gli studi attuali si orientano verso un pensiero giuridico che, come quello economico<sup>391</sup>, tende ad aprirsi o, meglio, a riaprirsi alla dimensione morale dell’esperienza umana e alla sfera dei valori etici<sup>392</sup>.

A tal proposito, si cita quanto affermato dal professor Giuseppe Conte: «sia il diritto sia l’economia allorché hanno dovuto rafforzare i loro statuti epistemologici, le loro pretese di scientificità, si sono sottratte all’abbraccio con la morale, che avrebbe contribuito ad alimentare ambiguità sul medesimo piano gnoseologico»<sup>393</sup>.

Ad ogni modo, oggi, al contrario, si può notare un rinnovato dialogo tra economia, diritto ed etica<sup>394</sup>.

---

<sup>390</sup> G. CONTE, *Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello svolgimento dell’attività d’impresa*, in *Contratto e impresa*, (a cura di) GALGANO, F., CEDAM, Padova, 2009, pp. 679 e ss.

<sup>391</sup> In tal senso ed, in particolare, in riferimento all’importanza dell’etica nel settore economico si veda il cfr. SEN, A. K., *Etica ed economia*, cit. - BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. - HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

<sup>392</sup> In riferimento alla riscoperta dei valori in questione si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. - MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit. - TONIOLO, G., *Trattato di economia sociale e scritti economici*, cit.

<sup>393</sup> CONTE, G., *La responsabilità d’impresa*, cit., p. 797.

<sup>394</sup> Si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. - CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l’uscita dalla crisi*, cit. - RAWLS, J., *Una teoria della*

Questo dialogo, da un lato, è stato incentivato in tempi recenti dalla crisi del sistema finanziario, la quale riflette la crisi dei modelli culturali ai quali quest'ultimo si era ispirato<sup>395</sup>. Mentre dall'altro, la neutralità e l'asetticità valoriale del mercato sono state contrastate dall'emergente profilo di un consumatore etico, il quale è riuscito ad imporre all'impresa un equo e corretto bilanciamento tra *shared value* e *shareholders value*<sup>396</sup>. Quest'ultimo con le sue scelte consumeristiche, che sono indirizzate su scala transnazionale, attraverso la rete, riesce a mettere in crisi il potere esercitato dalle grandi multinazionali sugli ordinamenti statuali, che si rivela nella loro pressione tramite una paventata minaccia di invasione e di non invasione o di partenza.

Difatti, un'impresa aumenta la propria competitività, pertanto, anche tramite il fronte reputazionale e della responsabilità sociale, che si riflette nell'adozione di decisioni strategiche non meramente speculative, ma anche, e soprattutto, valoriali<sup>397</sup>.

Nella prospettiva normativa, ciò si riflette nella riscoperta dell'eticità del diritto, sia nell'ambito di *soft law* che di *hard law*.

Per quanto riguarda le prime, si può considerare l'importanza rivestita dai codici e comitati etici, dai codici di comportamento e autoregolamentazione, dei quali tendono a far uso le società più strutturate<sup>398</sup>.

Tuttavia, vanno tenuti presenti, per quanto riguarda le seconde, i provvedimenti legislativi concretamente adottati dalle singole nazioni, in particolar modo per fronteggiare gli scandali finanziari derivati dalla recente crisi economica, i quali minano la fiducia dei consumatori.

Codesto sistema normativo, in pratica, sta diventando lo strumento per valorizzare queste scelte. È necessario, dunque, valorizzare questa sua dimensione teleologica, valorizzando l'autonomia scientifica di un diritto dell'economia e dell'imprenditoria sociale, inteso in tal senso.

Infatti, si è manifestato e riscoperto un filone alternativo ai tradizionali studi di analisi economica del diritto, proteso ad oltrepassare il concetto utilitaristico e

---

*giustizia* [1971], (a cura di) MAFFETTONE, S., Feltrinelli, Milano, 2008 – DWORKIN, R., *I diritti presi sul serio*, ilMulino, Bologna, 1982.

<sup>395</sup> In tal senso, in particolar modo, si consiglia il cfr. MILL, J.S., *Utilitarismo* (1861), (a cura di) CRESPI, P., *La libertà e altri saggi*, Milano, cit. – SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit.

<sup>396</sup> In riferimento all'influenza esercitata dal consumatore in un mercato pensato per lui, si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – ZAMAGNI, S. – SACCO, P., *Complessità relazionale e comportamento economico*, ilMulino, Bologna, 2002.

<sup>397</sup> In tal senso si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – SEN., A.K., *Etica ed economia*, cit.

<sup>398</sup> Si veda al riguardo il cfr. CONTE, G., *Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contratto e impresa*, (a cura di) GALGANO, F., CEDAM, Padova, 2006, pp. 115 e ss. – SACCONI, L., *Economia, etica, organizzazione. Il contratto sociale dell'impresa*, Laterza, Bari, 1997.

razionalistico dell'*homo oeconomicus*<sup>399</sup> e a valorizzare, invece, la dimensione etica e sociale<sup>400</sup>.

---

<sup>399</sup> In tal senso cfr. MILL, J.S., *Utilitarismo* (1861), (a cura di) CRESPI, P., *La libertà e altri saggi*, Milano, cit. – SMITH, A. *La ricchezza delle nazioni*, cit. – ZANINI, A., *Adam Smith. Economia, morale, diritto*, cit. – HOBBS, T., (a cura di) MAGRI, T., *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, cit.

<sup>400</sup> In tal senso si veda il cfr. SEN, A. in *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit. – BRUNI, L., *Reciprocità: dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Mondadori, cit. – ZAMAGNI, S. - BRUNI, L., *L'economia civile. Un'altra idea di mercato*, il Mulino, Bologna, 2015 – ZAMAGNI, S. – BRUNI, L. – BECCHETTI, L., *Economia Civile e sviluppo sostenibile*, Ecra, Roma, 2019 – FICI, A., *Diritto dell'economia sociale, cooperativa e del Terzo Settore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

#### 4. LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE.

##### LA QUESTIONE DELLA COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO.

In ambito europeo l'economia sociale è, ormai, un tema molto discusso. Ciononostante, le politiche riguardanti il suddetto tema non rappresentano, allo stato attuale, il risultato di un'effettiva, coerente e lungimirante visione d'insieme. Difatti, di solito, esse costituiscono solamente la conseguenza di un determinato spontaneismo ed una risposta, disorganica, a delle istanze provenienti dal basso<sup>401</sup>.

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, par. 3 del Trattato di Lisbona, è espressamente previsto fra gli obiettivi: lo «sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva»<sup>402</sup>. La dizione “economia sociale di mercato”, dunque, rappresenta ancora un concetto aperto. Quest'ultima viene coniata negli anni '30, dalla scuola di Friburgo dei c.d. “ordoliberali”<sup>403</sup>.

È questa scuola che dà il via alla ricerca della c.d. “Terza via” tra il capitalismo “laissez faire” e il collettivismo sovietico.<sup>404</sup>

Il nucleo della suddetta scuola di pensiero risiede nel tentativo di conciliare il mercato con la giustizia sociale. Tuttavia, a detta della sintesi ordoliberalesca, la suddetta sintesi, era da ritrovare nell'intervento sussidiario dello Stato, in quanto regolatore delle forze di mercato. Questa tesi, ovviamente, rappresentava una mera variante del classico liberismo. Tuttavia, l'espressione ha assunto ulteriori significati. Ad esempio, la Dottrina sociale della Chiesa cattolica ha fornito interessanti contributi al fine di inquadrare il contenuto di questa Terza via<sup>405</sup>.

---

<sup>401</sup> In tal senso si veda SALVATORI, G., *L'economia sociale e le istituzioni europee*, in (a cura di) FICI, A., *Diritto dell'economia sociale*, cit., pp. 79 e ss.

<sup>402</sup> Art. 3, par. 3, TUE.

<sup>403</sup> Al riguardo si veda il cfr. FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, cit. - RUEFF, J., *La Fine dell'era keynesiana* - ARON, R., *La politica, la guerra e la storia*, cit. - von MISES, L., *Liberalismo*, cit. & *I fallimenti dello stato interventista*, cit. - von HAYEK, F., *La via della schiavitù*, cit. - ROSTOW, W.W., *Gli stadi dello sviluppo economico*, cit. - RÖPKE, W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, cit.

<sup>404</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pp. 31-38.

<sup>405</sup> Si veda al riguardo quanto affermato, in merito all'operato di Francesco Vito, da CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit. Riguardo la necessità di riscoprire i valori che contraddistinguevano l'economia civile, si veda il cfr. VITO, F., *L'Economia a servizio dell'uomo*, cit. - AMENDOLA, A., *Etica ed economia: una tormentata relazione*, cit.

Ciò si rinviene nella seguente tesi: «Il concetto di economia sociale di mercato è più di un semplice modello economico e affonda le sue radici nel patrimonio filosofico e religioso, specialmente cristiano, dell'Europa».<sup>406</sup>

In base a tale teoria, bisognerebbe prestare maggiore attenzione al “sociale” piuttosto che alla “competitività”, in quanto il primo, infatti, rappresenta il fine, mentre l'altro è il mezzo.

«L'Ue si è considerata fin dall'inizio non solo una zona di libero scambio, ma anche una comunità politica che è una comunità fondata su valori. Uno dei valori centrali della cultura europea è quello della giustizia sociale».<sup>407</sup>

In pratica, secondo questa teoria, il punto non è superare l'idea dell'economia di mercato, ma, piuttosto, l'idea di un mercato focalizzato solamente sull'obiettivo del raggiungimento del profitto ad ogni costo, prescindendo dall'eticità dei mezzi e degli effetti<sup>408</sup>. Obiettivo dell'economia civile è, pertanto, far cooperare Stato, Mercato e Società civile, invece che contrapporli.

Il riconoscimento al Terzo Settore e all'imprenditoria sociale della capacità di scambiare liberamente beni o servizi sul Mercato nell'ottica del raggiungimento di un risultato diverso dal profitto, rientra in quel fenomeno che dalla *Caritas in veritate* sarebbe definito quale civilizzazione dell'economia<sup>409</sup>.

Alla luce di tutte quante queste osservazioni, si deve riconoscere che, anche fra le politiche comunitarie, è quantomeno complicato rinvenire una chiara ed univoca definizione del sintagma “economia sociale di mercato”. Il suo odierno concetto va analizzato, prescindendo dalla sua origine storica, nel significato oggettivamente conferitogli dalle varie Istituzioni europee<sup>410</sup>. Il fatto che manchi un oggettivo riconoscimento di una definizione concettuale unitaria della sfera dell'economia sociale rappresenta una problematica da non sottovalutare, alle volte addirittura voluta ed occulta, nell'ottica della sua stessa possibilità di sviluppo<sup>411</sup>. Per ovviare a questo

---

<sup>406</sup> COMECE, Dichiarazione dei vescovi europei, *Una Comunità Europea di solidarietà e responsabilità*, 2012.

<sup>407</sup> *Ibidem*.

<sup>408</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>409</sup> Cfr. PAPA BENEDETTO XVI, Lett. enc., *Caritas in veritate*, cit.

<sup>410</sup> Al riguardo si veda TOSATO, G.L., *Appunti in tema di economia sociale di mercato*, in AA.VV. (a cura di) FRIGESSI DI RATTALMA, M. – DE CESARI, P., *Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di Stato nell'Unione europea – Problemi sostanziali ed equo processo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 2 e ss.

<sup>411</sup> In merito all'europeizzazione dei diritti sociali ad opera dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam, si veda il cfr. GIUDETTI, G., *L'Europa e il Terzo Settore*, in (a cura di) FICI, A., *La Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018, pp. 483 e ss – CESE, CES/CSS/12/2016/23406, *Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea*, 2017, pag. 20, in cui si afferma che «un altro problema riguarda la visibilità e il riconoscimento della

problema sono state stabilite le tre priorità di “*Europe 2020*”, al fine di addivenire ad una crescita che sia intelligente, sostenibile ed inclusiva<sup>412</sup>. Nella prospettiva del raggiungimento dell’obiettivo di una crescita che fosse anche socialmente inclusiva, sono stati pubblicati altri documenti fondamentali, fra cui la *Social business initiative*<sup>413</sup> e alcuni importanti regolamenti in materia di CSR, imprenditoria sociale ed investimenti ad impatto sociale, costituenti la finanza sociale, che non va confusa con quella etica<sup>414</sup>.

Si potrebbe, dunque, intendere per economia sociale, un modello economico indirizzato ad una crescita che, oltre ad essere quantitativa, sia anche qualitativamente e socialmente inclusiva<sup>415</sup>. Sennonché, in ambito UE, appaiono prevalenti altri tipi di definizioni, le quali hanno prevalentemente carattere soggettivo o sono basati su un incerto mix di elementi oggettivi, come, ad esempio l’attività e le caratteristiche organizzative, e soggettivi, quali i fini e le forme giuridiche.

Va, inoltre, menzionato che nel 1989, la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Le imprese dell’economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere»<sup>416</sup> e che nel 1997 la riunione straordinaria del Consiglio europeo del Lussemburgo, c.d. *vertice del Lussemburgo sull’occupazione*, ha riconosciuto il ruolo delle imprese dell’economia sociale nello sviluppo a livello locale e nella creazione di posti di lavoro.

Recentemente, nel 2012 la Commissione ha emanato il Regolamento *de minimis*, per il settore dei servizi di interesse economico generale (SIEG)<sup>417</sup>, e nel 2014 è stato approvato il pacchetto di riforme in materia di appalti pubblici, che consente alle

---

definizione concettuale del settore dell’economia sociale, e la frequente nascita di “neoconcetti” non contribuisce a risolverlo. Negli anni ’70 si descriveva l’economia sociale utilizzando molteplici termini, tra i quali il terzo sistema, la società civile e il non-a scopo di lucro. Nel contesto della crisi economica è emersa una nuova ondata di concetti, come le imprese sociali, l’economia collaborativa e l’economia del bene comune. Occorre sottolineare che tali questioni nascondono non solo la mancanza di un consenso sulla designazione da utilizzare, ma anche una politica occulta tesa a ostacolare i progressi in questo campo».

<sup>412</sup> Si veda al riguardo Comunicazione della Commissione, «*Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*», (COM (2010) 2020 final del 3.3.2010).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020>

<sup>413</sup> Comunicazione della Commissione, «*Social Business Initiative*» (COM (2011) 682 final).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292>

<sup>414</sup> Sul punto si veda il Regolamento (UE) n. 346/2013 del 17 aprile 2013 sugli investimenti ad impatto sociale. Inoltre, si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit.

<sup>415</sup> *Ivi*, pag. 35.

<sup>416</sup> Comunicazione della Commissione, «*Le imprese dell’economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere*», 18 dicembre 1989.

<sup>417</sup> REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 «*relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale*».

autorità pubbliche di inserire determinate clausole sociali nelle procedure di appalto e nei capitolati d'oneri. Il Regolamento, a scapito delle aspettative, ha avuto un impatto modesto. Nel 2015 è stata adottata la risoluzione<sup>418</sup> del Consiglio dell'Unione sulla promozione dell'economia sociale in quanto fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale<sup>419</sup>.

Si consideri, inoltre, che dal 1990 presso il Parlamento Ue è operativo l'intergruppo "economia sociale"<sup>420</sup>. Inoltre, nel 2006 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione «a rispettare l'economia sociale e a presentare una comunicazione su questa pietra miliare del modello sociale europeo»<sup>421</sup> e nel 2009, lo stesso, ha ultimato una relazione sull'economia sociale, con la quale riconosceva a quest'ultima la veste di parte sociale e di attore essenziale ai fini della realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona<sup>422</sup>. Inoltre, si noti che lo stesso intergruppo ha, anche, richiesto alla stessa Commissione di attuare un piano d'azione per l'economia sociale nel 2017.

Inoltre, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha emanato molti pareri e relazioni riguardanti l'apporto dell'economia sociale al conseguimento dei vari obiettivi della politica pubblica.

Concluso il discorso in merito alla disciplina europea prevista per il fenomeno dell'imprenditoria sociale, risulta, dunque, necessario, nell'ambito del presente lavoro, provare a dare un inquadramento dell'imprenditoria sociale alla luce, più in generale, del concetto giuridico di impresa e sul piano del diritto privato. L'impresa, in quanto categoria giuridica, compare per la prima volta proprio nel diritto privato, tramite il codice di commercio francese del 1808. È necessario, dunque, soffermarsi, anche brevemente, sui fondamenti giusprivatistici dell'imprenditoria sociale.<sup>423</sup>

Bisogna cercare di comprendere se, e in che termini, lo concetto stesso di imprenditoria sociale sia coerente con gli elementi caratteristici della teoria privatistica dell'impresa: ossia le finalità, le forme giuridiche, l'economicità dell'azione, la

---

<sup>418</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Risoluzione 15071/15 SOC 711 EMPL 464, «*La promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa*», 7 dicembre 2015.

<sup>419</sup> Si veda in tal senso il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. - FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, cit.

<sup>420</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>421</sup> Parlamento Europeo, *Risoluzione sul modello sociale europeo per il futuro*, (2005/2248(INI)).

<sup>422</sup> Relazione c.d. Toia, sull'economia sociale, del 26 gennaio 2009 (2008/2250(INI)).

<sup>423</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

professionalità, l'organizzazione, il patrimonio, la responsabilità dell'agire imprenditoriale e la sua crisi.

Si può anticipare che non solo che l'imprenditoria sociale è inevitabilmente sussumibile nel generico concetto giuridico di impresa, ma anche che gli elementi caratterizzanti quest'ultima sono stati decisamente influenzati e plasmati dalla necessità di ricomprendervi la prima.

In passato era necessario che l'impresa fosse diretta al solo scopo di lucro, mentre ora non è più così perché l'imprenditoria sociale ha dimostrato che essa, in quanto attività, prima di essere un soggetto, può essere orientata anche a fini non lucrativi ed addirittura ideali e/o di interesse generale.

Allo stesso modo, prima era pensabile esercitare un'impresa solo in forma societaria o individuale, mentre ora è un dato acquisito il fatto che la si possa svolgere anche attraverso associazioni o fondazioni e, addirittura, secondo alcuni e in alcuni paesi, da un trust, il quale costituisce un centro di imputazione privo di soggettività giuridica in senso stretto, ecc.<sup>424</sup>. Ad ogni modo, si dovrà rinvenire la specificità disciplinare dell'imprenditoria sociale, poiché è innegabile non riconoscerne le peculiarità rispetto all'impresa generica.

È necessario comprendere, anzitutto, se l'imprenditoria sociale sia un'impresa. Infatti, l'impresa, in quanto categoria giuridica, appare, per la prima volta, nel codice di commercio francese del 1808. Inoltre, essa rappresenta un termine estraneo alla tradizione del diritto commerciale (ossia lo *ius mercatorum*)<sup>425</sup>. Ciononostante, per le codificazioni ottocentesche l'impresa è un "atto di commercio". La prima consiste in una categoria giuridica del secondo, cioè in una categoria dello scambio. È riferita, concettualmente, esclusivamente all'industria manifatturiera e ai servizi, escludendo così l'attività commerciale in senso stretto, assicurativa e bancaria, che erano atti di commercio a sé stanti. Nel primo periodo, dunque, lo scambio e l'intermediazione costituiscono l'elemento unificante e caratterizzante. La figura dell'imprenditore, intesa prevalentemente come industriale, è assimilata a quella del commerciante, in

---

<sup>424</sup> Al riguardo si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, Giappichelli, Torino, 2003. Quest'ultimo afferma a pag. 49 che «... le incertezze che per lungo tempo hanno gravato sull'esatta rilevanza normativa dell'impresa (commerciale) hanno indotto gran parte del dibattito sull'impresa collettiva non societaria a concentrarsi non già su un vero e proprio problema di disciplina, bensì su un problema di fattispecie. Infatti, l'attenzione è stata pressoché esclusivamente rivolta all'individuazione dei presupposti in base ai quali potesse dirsi acquisita la qualifica di imprenditore commerciale in capo all'ente che svolge un'attività di cui agli artt. 2082 e 2195 c.c.».

<sup>425</sup> Sul punto, si veda GALGANO, F., *Lex mercatoria*, cit.

quanto considerato un intermediario fra l'offerta di lavoro manuale e la domanda committente di beni, da parte di commercianti o proprietari terrieri. Pertanto, esso è un soggetto che lucra sulla differenza tra il prezzo di vendita al committente ed il salario offerto all'operaio.<sup>426</sup> Si può, quindi, affermare che la categoria dell'imprenditore, si manifesta nella sfera giuridica come rappresentazione di un "capitalismo commerciale", ancora imperniato intorno alla forza propulsiva del commerciante, ossia il soggetto economico che è ritenuto centrale dall'Alto Medioevo in poi. Così inteso, l'imprenditore è un mero appaltatore. Egli agisce su richiesta del commerciante-committente o, persino, del ricco proprietario terriero che commissiona forniture o opere per il suo fondo rustico. Di converso, il rapporto di subalternità dell'imprenditore-industriale rispetto al commerciante, dal punto di vista economico viene trasferito sul piano giuridico. Il commerciante, e prima l'atto di commercio, è una categoria ordinante rispetto a quella dell'imprenditore e dell'impresa. Difatti, è lo stesso scambio speculativo a costituire, per entrambi, il criterio ordinante. Sotto la lente del commerciante, lo scambio è inerente ai beni commissionati all'imprenditore industriale e a quelli chiesti dal consumatore. Allo stesso tempo, per l'imprenditore, lo scambio speculativo si compie tramite la realizzazione della differenza fra il salario dei lavoratori ed il prezzo di vendita ai commercianti o (in un'economia ancora parzialmente precapitalistica) ai proprietari fondiari. Successivamente, con il passaggio dal "capitalismo commerciale" al "capitalismo industriale", fra l'Ottocento ed il Novecento, si giunge ad un capovolgimento dei rapporti economici e concettuali. Chi diviene centrale è l'imprenditore industriale, mentre vengono messe ai margini le figure del commerciante e dell'imprenditore "appaltatore"<sup>427</sup>. Il criterio ordinario, tuttavia, resta focalizzato intorno allo scambio speculativo. Resiste l'idea dell'imprenditore intermediario e speculatore, inteso quale sottocategoria concettuale del commerciante. In Francia, Germania ed Italia, i codici di commercio continuano a considerare l'imprenditore come commerciante. Non è la categoria ordinante, né il criterio ordinario, a cambiare, ma si modifica esclusivamente l'oggetto del sinallagma. Da qui, l'intermediazione si svolge direttamente tra l'offerta di mano d'opera (e materia prime) e la domanda proveniente direttamente dal Mercato, ossia

---

<sup>426</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>427</sup> Si veda in tal senso il cfr. SOMBART, W., (a cura di) CAVALLI, A., *Il capitalismo moderno*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – BRUNI, L., *Capitalismo infelice: vita umana e religione del profitto*, cit. – ROLL, E., *Storia del pensiero economico*, Boringhieri, Torino, 1977 – CLOUGH, S.B.; RAPP, R.T., *Storia economica d'Europa. Lo sviluppo economico della società occidentale*, Editori Riuniti, Roma, 1984.

dai consumatori finali. La speculazione si “consuma” tra il prezzo di vendita ai consumatori finali e il prezzo salariale offerto ai lavoratori, poiché è lo stesso processo di vendita a tendere maggiormente a saltare l’intermediazione del commerciante al dettaglio. Quest’ultimo, inoltre, tende sempre più spesso ad industrializzare proprio il processo di intermediazione. Pertanto, il commerciante si trasforma in imprenditore industriale<sup>428</sup>. In questi primi periodi, è palese che la suddetta imprenditoria sociale fosse difficilmente sussumibile all’interno dell’originario concetto d’impresa speculativa.

Successivamente, in quella che si potrebbe definire la terza fase, con il Codice civile italiano del 1942, ci fu un mutamento. Infatti, la categoria ordinante diviene quella dell’imprenditore. Il commerciante diviene una specie dell’ampio genere dell’“imprenditore”. Il criterio ordinatorio, di conseguenza, non è più incentrato sulla logica dello scambio, ma della produzione di valore. È un cambiamento che riflette non solo un mutato rapporto di forza economica, fra industria e commercio. Infatti, alla base, vi era «un’esigenza di politica economica che consigliava di spostare l’asse della teoria giuridica dell’impresa dal momento dello scambio a quello della produzione»<sup>429</sup>.

Si badi che secondo Asquini, un redattore del Libro V c.c., la funzione dell’imprenditore era, infatti, «una funzione creativa di ricchezza e non soltanto intermediaria»<sup>430</sup>. «Il tutto era visto nell’ottica della dottrina economica del fascismo: una dottrina che riconosceva l’iniziativa economica privata, ma dichiarava di riconoscerla solo [...] in quanto “strumento più efficace e più utile nell’interesse della Nazione”, solo in quanto destinata a svolgere una funzione di interesse nazionale»<sup>431</sup>. Pertanto, nel rinnovato contesto in oggetto, l’impresa doveva perdere «quel carattere individuale e speculativo che ha l’impresa capitalistica nell’economia liberale, per assumere una funzione non solo economica, ma anche politica ed etica»<sup>432</sup>.

Sebbene l’ambizione fosse il raggiungimento di una “economia controllata”, ciò non si tradusse nell’imposizione di un generale obbligo di esercizio dell’impresa in senso conforme all’interesse generale, dunque nazionale-corporativo<sup>433</sup>.

---

<sup>428</sup> BORELLI, G., *La forma e l’organizzazione: aspetti del capitalismo industriale tra ‘800 e ‘900*, CEDAM, Padova, 1997.

<sup>429</sup> GALGANO, F., *Lex mercatoria*, cit., p. 225.

<sup>430</sup> ASQUINI, A., *Lezioni di diritto commerciale*, Milano, 1951, p. 21.

<sup>431</sup> GALGANO, F., *Lex mercatoria*, cit., p. 225.

<sup>432</sup> ASQUINI, A., *Profili dell’impresa*, in (a cura di) ASQUINI, A. – MOSSA, L. – VALERI, G., *Rivista del diritto commerciale*, 1943, I, p. 4, nota 5.

<sup>433</sup> In tal senso si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit.

Difatti, salvo nel caso in cui fossero previsti obblighi specifici del sistema corporativo, la realizzazione dell'interesse nazionale era considerata insita proprio nella stessa iniziativa economica privata e nel perseguimento fisiologico del proprio scopo lucrativo<sup>434</sup>.

«Ma altro è riconoscere all'imprenditore un margine di profitto, altro è concedergli – ciò che gli è negato dalla Costituzione all'art. 41, comma 2° – di subordinare alla ricerca del profitto la soddisfazione dei bisogni sociali: la libertà di iniziativa economica, come libertà dell'imprenditore, deve essere coordinata con l'esercizio di altre libertà costituzionalmente riconosciute»<sup>435</sup>.

Inoltre, bisogna notare che lo statuto civilistico dell'imprenditore (in particolar modo commerciale) si riferisce, formalmente, a colui che produce nuova ricchezza, ma, nel codice, continua a rinvenirsi la presenza dell'influenza predominante del commerciante, inteso quale intermediario negli scambi. Nonostante la presenza di questa contraddizione, è impossibile negare che si sia verificato un passaggio concettuale e che vi sia stata la funzionalizzazione dell'impresa ai fini del raggiungimento di un interesse generale, trascendente, ma non escludente, il mero interesse lucrativo e speculativo.

Per potersi parlare di impresa è necessario che la stessa svolga la sua primaria funzione, ossia che produca valore, il quale, però, è diverso dal mero profitto.

Attraverso questo nuovo criterio ordinatorio, si può ricomprendere anche la figura dell'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.), in quanto soggetto che, tramite l'intermediazione, produce il valore aggiunto<sup>436</sup>.

Infine, attraverso l'assunzione delle basi concettuali in oggetto, diviene possibile la sussunzione della "imprenditoria sociale" nel genus "impresa", in termini giusprivatistici.

---

<sup>434</sup> Cfr. MINERVINI, G., *Contro la «funzionalizzazione dell'impresa privata»*, in (diretta da) BIGIAMI, W., *Rivista del diritto civile*, 1958, I, pp. 626 e ss.

<sup>435</sup> GALGANO, F., *Lex mercatoria*, cit., p. 229.

<sup>436</sup> Infatti, ex art. 2195 c.c.: «Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

*Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».*

È presente, in questa prospettiva, un rapporto che andrebbe analizzato: ossia quello fra l'imprenditoria sociale ed un elemento determinante nella storia della teoria dell'impresa, ovvero quello finalistico.

Grazie al nuovo criterio ordinatorio, difatti, è più agevole ricomprendere, nel concetto di impresa, altre forme giuridiche differenti e non necessariamente deputate alla lucratività soggettiva, come, ad es., l'impresa pubblica, gli enti collettivi non societari e, per l'appunto, dell'imprenditoria sociale.

Lucro soggettivo e oggettivo non rappresentano più sub-particelle di un unico ed inscindibile concetto, c.d. nucleare, di impresa<sup>437</sup>.

Infatti, esercitando quest'ultima, si ha la possibilità di ricavare un lucro oggettivo non esclusivamente per dividerne gli utili, ma anche, in alternativa, ai fini del raggiungimento di un obiettivo di interesse meta-individuale o generale.

Tuttavia, ancora oggi, esistono moli istituti giuridici che faticano a riconoscere una piena capacità produttiva a forme storicamente indirizzate al perseguimento di uno scopo diverso da quello meramente lucrativo. Purtroppo, quell'idea di un'impresa necessariamente improntata ad un certo archetipo mercantile e, in esso, ad uno scopo necessariamente speculativo ed egoistico, solo lentamente potrà essere definitivamente superata.

Questa impostazione si può rinvenire nella rigida separazione, strutturale e sistematica, fra gli enti "a finalità ideale"<sup>438</sup>, del Libro I c.c., e gli enti del Libro V.

Ciò si deve al fatto che nell'originaria intenzione del codice, distinguerne la collocazione non rifletteva soltanto la differenza di forme giuridiche, ma anche quella di attività e finalità.

L'attività d'impresa, con l'obiettivo precipuo del lucro oggettivo, era riservata agli enti del Libro V e, nella forma collettiva, alle sole società private. L'impresa e, soprattutto, il suo esercizio in forma collettiva-societaria, era orientata al solo perseguimento di una finalità lucrativa. Pertanto, solo con le forme e nei limiti del Libro I c.c. era possibile perseguire dei fini ideali. A questi ultimi enti, tuttavia, era precluso sia il perseguimento di un fine di lucro sia lo svolgimento proprio di un'attività lucrativa<sup>439</sup>.

---

<sup>437</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 45.

<sup>438</sup> Al riguardo si veda il cfr. GALGANO, F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati* (art. 36-42), in *Commentario del codice civile Scialoja e Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1978, pp. 62 e ss – CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit.

<sup>439</sup> In tal senso si veda il cfr. CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit., pag. 22 – GRAZIANI, A., *Diritto delle società*, Morano, Napoli, 1962.

Dunque, il legislatore impronta la scarna disciplina, rinvenibile nel Libro I, sul prototipo di un ente, sia di tipo associativo che fondazionale, prevalentemente erogativo (*grant-making*)<sup>440</sup>.

La separazione tra il Libro I ed il Libro V si basa, quindi, su due assunti:

1) da un lato, continua ad esistere una certa “fusione atomica” tra lucro soggettivo ed oggettivo, i quali continuano ad essere concepiti come delle particelle sub-atomiche inscindibilmente fuse nello stesso concetto d’impresa;

2) dall’altro, morfologicamente esistono tipologie e forme giuridiche, rinvenibili nel Libro V, preposte allo svolgimento esclusivo di attività lucrativa, che presentano la caratteristica del lucro oggettivo, e, dunque, grazie al primo assunto, all’esclusivo perseguimento di uno scopo lucrativo, ricomprendendo, per tanto, anche l’elemento del lucro soggettivo<sup>441</sup>. Al contempo, esistono delle forme giuridiche, identificabili negli enti del Libro I, preposte al raggiungimento di finalità ideali e, di converso, impossibilitate a svolgere un’attività d’impresa<sup>442</sup>.

Successivamente, dottrina e giurisprudenza hanno tentato di adeguare le strutture giuridiche all’evoluzione del contesto economico e sociale fino a superare tali assunti.

Infatti, all’interno di un contesto assiologico totalmente diverso da quello del corporativismo fascista, riacquisterà rilevanza l’intento iniziale, poi tradito, di superare l’archetipo mercantile speculativo, attraverso l’introduzione di un concetto di impresa funzionale all’assolvimento di scopi e interessi super-individuali e generali. Ciononostante, nel momento in cui il Codice civile nasceva e cominciava la sua applicazione, la teoria dell’impresa imperante si basava sui predetti assunti, i quali derivavano da un dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, ultradecennale. Difatti, già durante il periodo di vigenza del Codice civile del 1865, e di quello di commercio del 1882, era emerso il fenomeno di un’attività produttiva, svolta da enti non societari e finalizzati ad uno scopo ideale. Si poteva, già, rinvenire l’esistenza di enti politici, culturali, religiosi o scientifici che svolgevano le più disparate tipologie di attività:

---

<sup>440</sup> CETRA, A., *L’impresa collettiva non societaria*, cit., pag. 5. In riferimento ad un altro autorevole orientamento che distinguerebbe gli enti in base al più ristretto criterio del non *distribution constraint*, si veda PONZANELLI, G., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 106 e ss.

<sup>441</sup> In merito all’essenzialità dello scopo lucrativo, si veda ASCARELLI, T., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell’impresa*, Giuffrè, Milano, 1962, pp. 189 e ss. Per quanto riguarda l’influenza del pensiero neoliberales sugli assunti di base, si veda GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell’imprenditore*, CEDAM, Padova, 1990, pp. 27 e ss.,

<sup>442</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit.

quali, ad es., quella editrice, la tipografica, di pubblici spettacoli culturali o sportivi, ecc. Inoltre, esistevano confraternite o opere pie che, tramite le mense, si occupavano della somministrazione di alimenti e bevande ai poveri<sup>443</sup>. Le stesse attività erano svolte dalle c.d. società di mutuo soccorso, istituite con legge 15 aprile 1886, n. 3818<sup>444</sup>.

Per questi ultimi enti, diversamente che per le società commerciali, il requisito della professione abituale, nell'esercizio dell'atto di commercio, andava appurato specificamente<sup>445</sup>. La verifica in oggetto, a sua volta, non riguardava il mero svolgimento in modo continuato dell'atto di commercio, ma anche la presenza del perseguimento di uno scopo speculativo-lucrativo che garantisse il raggiungimento dei mezzi necessari per il sostenimento dello stesso commerciante<sup>446</sup>. Ad ogni modo, era previsto che il suddetto scopo potesse anche configurarsi come un mero beneficio economico o un risparmio di spesa, pur non potendo consistere esclusivamente in un fine di natura non economica. L'art. 7 c. comm., difatti, escludeva espressamente lo Stato, le Province ed i Comuni dalla possibilità di acquisire la qualifica di imprenditori commerciali, sebbene esercitassero sistematicamente atti di commercio. Dal suddetto articolo, si poteva ricavare un generale principio di esclusione, dal campo di applicazione del diritto commerciale, per tutti gli enti che, analogamente agli enti pubblici, perseguivano degli scopi diversi dai lucrativi.

Tutto questo si rifletteva nella presenza di un vuoto di tutela estremamente grave per chiunque entrasse in contatto con l'esercizio della suddetta attività imprenditoriale, senza le tutele offerte, soprattutto, dagli obblighi di pubblicità, di tenuta regolare delle scritture contabili e, in particolar modo, dall'assoggettabilità dell'ente al fallimento.

Il legislatore, nel 1942, dunque, fu costretto a porsi il problema dell'esercizio d'impresa a fini non lucrativi.

Si noti che proprio la Commissione Asquini, procedendo alla definizione della categoria del commerciante, aveva proposto di ricomprendervi anche gli enti collettivi non societari indirizzati al perseguimento di scopi non necessariamente lucrativi<sup>447</sup>.

---

<sup>443</sup> GASCA, C., *Le associazioni commerciali e civili*, Vol. II, UTET, Torino, 1913.

<sup>444</sup> Art. 3, nn. 6, 8, 9 e 10 del codice di commercio

<sup>445</sup> Art. 8 del codice di commercio.

<sup>446</sup> BOLAFFIO, L., *Leggi ed usi commerciali. Atti di commercio. Dei commercianti. Dei libri commerciali*, in (a cura di) Bolaffio, Rocco, Vivante, *Il codice di commercio commentato*, UTET, Torino, 1935, p. 600.

<sup>447</sup> Art. 9, comma 1, n. 2, Progetto Asquini.

La suddetta norma è poi stata sussunta nella scelta di adottare, come categoria ordinante, quella dell'imprenditore.

L'art. 2082 c.c., in effetti, sebbene non definisca l'impresa, descrive l'imprenditore in ragione dell'esercizio di un'attività caratterizzata da elementi caratteristici oggettivi: ossia l'economicità, la professionalità, l'organizzazione e la destinazione al mercato.

Tra gli elementi identificativi, non figurano né forme soggettive specifiche, né finalità lucrative-egoistiche, poiché, infatti, sarebbero risultate palesemente in contrasto con il dichiarato obiettivo di superare la visione mercantile-speculativa dell'atto di commercio<sup>448</sup>.

Tuttavia, l'assoluta carenza di elementi adeguati di disciplina dell'attività d'impresa svolta dagli enti a finalità ideale, evidenzia le importanti diffidenze che giurisprudenza e dottrina hanno dovuto affrontare per sdoganare tale possibilità<sup>449</sup>.

Quello che non fu in grado di disciplinare il Codice civile, fu compiuto grazie alla legislazione speciale che, progressivamente, si occupò di disciplinare espressamente le fattispecie di impresa finalizzate al perseguimento di scopi (totalmente o parzialmente) non lucrativi, ossia le c.d. imprese collettive a finalità non lucrativa, le quali sono state poi oggetto della riforma del Terzo Settore, la quale si è occupata di sostituire o integrare la legislazione speciale in oggetto.

Si tenga presente, ad esempio, la portata dirompente dell'art. 1, d.lgs. n. 155 del 2006, a detta del quale: «Possono acquisire la qualifica di imprenditoria sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V c.c., che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4»<sup>450</sup>.

Si noti che le fondazioni bancarie, di cui all'art. 3, co.1, d.lgs. n. 153 del 1999, sono abilitate a svolgere attività d'impresa. Inoltre, gli enti lirici, disciplinati con d.lgs. n. 367 del 1996, hanno la possibilità, dopo le gravi problematiche inerenti alla loro

---

<sup>448</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>449</sup> A sostegno della compatibilità degli enti del Libro I c.c. con lo status di imprenditore, si veda il cfr. RESCIGNO, P. *Le fondazioni: prospettive e linee di riforma*, in *Persona e Comunità*, CEDAM, Padova, 1999, p. 234 – CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit. – FUSARO, A., *Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese*, in (a cura di) GALGANO, F., *Contratto e impresa*, CEDAM, Padova, 1995.

<sup>450</sup> Art. 1 d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, *Disciplina dell'impresa sociale*, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

gestione, d'improntare l'attività lirica e musicale a criteri di imprenditoria ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio<sup>451</sup>.

Lo stesso si può affermare per quanto riguarda lo svolgimento di un'attività commerciale in modo marginale da parte delle organizzazioni di volontariato<sup>452</sup>, in via sussidiaria e ausiliaria dalle associazioni di promozione sociale<sup>453</sup>, mentre, in via addirittura prevalente o esclusiva, dalle Onlus<sup>454</sup>.

È necessario che le cooperative sociali vengano affrontate separatamente: per queste ultime, analogamente a quel ciò che si verifica nel caso delle attuali imprese sociali, sono previste differenti forme di remunerazione del capitale investito. Queste imprese, tuttavia, si collocano a metà strada fra lucratività e non lucratività, grazie alla previsione di un *teito* al *distribution constraint*. Tuttavia, il suddetto vincolo di redistribuzione degli utili presenta diversi margini d'incertezza interpretativa dovuti:

- a) al non perfetto coordinamento tra la disciplina del socio cooperatore, sovventore e finanziatore;
- b) alla genericità del riferimento al tasso dei buoni fruttiferi postali;
- c) al carattere potenzialmente speculativo dell'investimento<sup>455</sup>.

Inoltre, si registrano, sempre in ambito teleologico, due ulteriori orientamenti, ancorché minoritari. Il primo dei quali si propone di realizzare il superamento del vincolo causale di lucro soggettivo per gli enti societari, mediante una rivisitazione interpretativa della causa essenziale di cui all'art. 2247 c.c., mentre, il secondo, al contrario, tende a superare il vincolo di etero-destinazione, e, dunque l'elemento della non lucratività soggettiva, per gli enti del Libro I, con ciò archiviando definitivamente la possibilità di concepirli in maniera unitaria come "enti a finalità necessariamente ideale".

In riferimento al primo indirizzo, va menzionato come l'art. 2247 c.c. sembri pretendere, come causa essenziale del contratto societario, l'obiettivo della distribuzione degli utili, ovvero il c.d. lucro soggettivo<sup>456</sup>. Nella pratica, però, tanto il legislatore codicistico, quanto quello speciale, spesso non hanno rispettato l'essenzialità di questo requisito. Nel codice, si rinvengono, ad esempio, le società

---

<sup>451</sup> DEL GATTO, S. *Gli enti non profit e la disciplina antitrust*, Aracne, Roma, 2006, pp. 16 e ss.

<sup>452</sup> Art. 8, comma 4, legge n. 266 del 1991, *Legge quadro sul volontariato*.

<sup>453</sup> Art. 4, legge n. 383 del 2000, *Disciplina delle associazioni di promozione sociale*.

<sup>454</sup> Nel caso di attività istituzionali ex all'art. 10, d.lgs. n. 460 del 1997.

<sup>455</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. & *Imprenditoria sociale 3.0*, in *Cooperative e Enti non profit*, Wolters Kluwer, Milano, n. 10/2013, pp. 34 e ss.

<sup>456</sup> Art. 2247 c.c.: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

cooperative caratterizzate, ex art. 2511 c.c., dallo scopo mutualistico, ma anche le consortili, costituite, ex artt. 2615-ter e 2602 c.c., «per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese». Mentre, al di fuori del codice, esistono varie tipologie di società legali per le quali lo scopo lucrativo è stato interdetto o reso facoltativo, come quelle per la gestione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (artt. 11 e 12 della legge n. 59 del 1992), per l'organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (art. 61 TUF) o per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica (art. 10, comma 2 della legge n. 91 del 1981 e l'art. 90 della legge n. 289 del 2002)<sup>457</sup>.

La legge di Stabilità per il 2016 nell'introdurre la qualifica di *società benefit*, l'ha intesa quale qualifica che, pur non escludendo lo scopo lucrativo, consente uno scopo di interesse generale<sup>458</sup>. Infine, l'art. 2332 c.c. non prescrive la mancanza del lucro soggettivo quale causa di nullità ma dottrina e giurisprudenza risultano orientate a non ammettere deroghe al principio causalistico, al di fuori di quelle espressamente previste<sup>459</sup>.

In merito al secondo indirizzo, che ammette la possibilità degli enti del Libro I di perseguire finalità non ideali, si può dire che, nonostante l'intenzione del legislatore fosse quella di limitare il loro ambito funzionale al solo perseguimento di uno scopo ideale, ciò non si evince dal testo normativo. Quest'idea derivava dalla diffidenza francese verso i corpi intermedi derivante da una considerazione politica ed una economica. Politicamente essi si frapponivano al rapporto contrattuale diretto tra Stato e soggetto. Ciò non si sposava con la visione atomistica di una società che non contemplava la presenza di corpi intermedi qual era quella maggiormente funzionale alla visione del contratto sociale di Rousseau, inteso quale accordo direttamente stipulato tra individuo e Stato. Tali enti, pertanto, in questo rapporto diretto, erano percepiti come un'indebita e controproducente intromissione<sup>460</sup>. Economicamente, invece, rappresentavano una c.d. mano morta, cioè un fenomeno «per il quale determinati beni, quelli costituenti il patrimonio della fondazione (o

---

<sup>457</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>458</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376-384.

<sup>459</sup> Al riguardo, in merito alle tesi che riconoscono la possibilità di perseguire uno scopo non lucrativo, anche in forma societaria, in virtù della riaffermazione del principio di neutralità, si veda SANTINI, G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista del diritto civile*, 1973, I, pp. 155 e ss.

<sup>460</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit. – ZOPPINI, A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie.*, Jovene, Napoli, 1995, in merito al legislatore francese che sposò una visione atomistica della società.

dell'associazione), rimangono assoggettati ad un vincolo di destinazione, assegnato loro dal fondatore, immutabile e potenzialmente perpetuo, in contrasto con i principi di politica economica, cui sono informate le codificazioni moderne, che esigono la libera circolazione dei beni e il libero sfruttamento delle risorse economiche»<sup>461</sup>. Ciò spiega, contestualmente, le motivazioni alla base del sistema “concessorio” del riconoscimento della personalità giuridica, antecedente la riforma avutasi con il d.P.R. n. 361 del 2000 che ha poi semplificato la materia<sup>462</sup>. Ne discendeva l'idea che i suddetti enti fossero necessariamente tenuti a perseguire non solo un fine ideale ma anche di interesse generale, con una conseguente assimilazione allo Stato e agli enti pubblici. Tale idea si scontrava con l'esistenza degli enti caratterizzati dall'auto-destinazione del risultato, anche in veste di risparmio di spesa, in favore dei propri associati. Pertanto, giurisprudenza e dottrina, allo stato degli atti, escludono l'esattezza di una formula definitoria che tende a identificare gli enti del Libro I con l'etichetta di “enti a finalità ideale”<sup>463</sup>.

Ad ogni modo, non mancano indirizzi interpretativi che vorrebbero superare la necessità di uno scopo non lucrativo, in ragione del principio di neutralità delle forme giuridiche, di autonomia privata e dalla mancanza di un dato normativo che imponga l'alterità sostanziale tra fondatori e beneficiari<sup>464</sup>.

Il panorama appena delineato è stato stravolto dalla riforma del Terzo Settore, introdotta dalla legge delega n. 106 del 2016. Essa, fra i meriti, ha quello di aver ulteriormente riconosciuto la legittimità teorica di un'impresa finalizzata al perseguimento di scopi non lucrativi<sup>465</sup>. Il raggiungimento di questo obiettivo si deve al codice del Terzo Settore, principalmente nella parte riguardante gli enti iscritti nel Registro unico nazionale orientati al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ex art. 4 cts, e diversi dalle imprese sociali in senso stretto<sup>466</sup>. Difatti, queste ultime sono state riformate dal d.lgs. n. 112/2017 con la rimozione del vincolo assoluto di *non distribution constraint* e lasciando un doppio *tetto*, basato sugli avanzi

---

<sup>461</sup> GALGANO, F., *Delle persone giuridiche* (art. 11-35), in *Commentario al Codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Roma-Bologna, 1969, pp. 184 e ss.

<sup>462</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361, *Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto*.

<sup>463</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>464</sup> Al riguardo si veda SANTINI, G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista del diritto civile*, 1973, I, pp. 155 e ss. *Contra* si veda CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit.

<sup>465</sup> A. SANTUARI, *Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli enti pubblici nella riforma del Terzo Settore*, Bologna University Press, Bologna, 2018, pp. 20 e ss.

<sup>466</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 54.

di gestione (50%) e sulla quota di capitale sociale sottoscritta e versata (non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali)<sup>467</sup>. Sebbene siano ricomprese fra gli enti del Terzo Settore, se ne distinguono costituendo imprese potenzialmente lucrative, seppur con un determinato vincolo per la distribuzione degli utili. Va aggiunto che maggiormente incisivo è risultato il riconoscimento della possibilità di svolgere attività d'impresa, in forma prevalente o persino esclusiva, ai restanti enti del Terzo Settore che, diversamente delle imprese sociali, rimangono soggetti totalmente non lucrativi, e conseguentemente assoggettati ad un vincolo assoluto di non redistribuzione degli utili.

Al riguardo si tenga conto, soprattutto, degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 4, del Cts, da cui si ricava indirettamente che gli enti collettivi non lucrativi possono svolgere attività d'impresa in via prevalente o, addirittura, esclusiva. Analogamente, l'art. 79, comma 5, del cts, attribuisce loro un inquadramento fiscale in quanto enti commerciali, e cioè esercenti, prevalentemente o esclusivamente, attività d'impresa commerciale<sup>468</sup>.

Pertanto, si può affermare che l'imprenditoria sociale è sussumibile nella generica categoria di impresa poiché l'elemento teleologico che la contraddistingue si caratterizza per la sua specificità.

Sotto il profilo morfologico, uno degli assunti originari del c.c. era che esistessero forme giuridiche, ossia quelle del Libro V, preposte all'esclusivo svolgimento di attività lucrativa, che presentavano, dunque l'elemento del lucro oggettivo, e al perseguimento di un fine necessariamente speculativo, con conseguente presenza dell'elemento del lucro soggettivo, ed altre, cioè quelle del Libro I, deputate al perseguimento di finalità ideali e, di converso, impossibilitate a svolgere un'attività d'impresa. Tale, oggi, è stato fortemente rivisto per via del principio di neutralità delle forme giuridiche<sup>469</sup>.

Nelle intenzioni del legislatore del '42, l'attività avrebbe dovuto tendenzialmente costituire un fattore tipologico dell'ente collettivo, in modo che gli enti del Libro I si sarebbero dovuti distinguere da quelli del V in virtù dell'esercizio di un'attività non imprenditoriale. Il trasferimento del fulcro normativo dall'atto di commercio alla categoria ordinante dell'imprenditore facilitò le cose, poiché ne derivò

---

<sup>467</sup> *Ibidem*.

<sup>468</sup> Sul punto si rinvia a MAZZULLO, A., *Le attività imprenditoriali degli Enti del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, Torino, n. 0/2017, pp. 74 e ss.

<sup>469</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 55.

l'equivoca tendenza ad individuare nel soggetto l'antecedente logico della disciplina applicabile.

Si optava per l'applicazione dello statuto generale e speciale, rispettivamente dell'imprenditore e dell'imprenditore commerciale, in base alla sussistenza di specifiche qualità in capo al soggetto e, fra queste, soprattutto, di alcune forme giuridiche (Libro V), piuttosto che di altre (Libro I). Bisognava comprendere se si potesse svolgere un'impresa attraverso un ente collettivo non societario, quale un'associazione o una fondazione<sup>470</sup>.

Codesta impostazione soggettivistica concepiva l'impresa fra le categorie del c.d. "diritto privato classico" ed aveva caratterizzato, per secoli, il c.d. *ius mercatorum* tanto che, fin quando la Rivoluzione francese e la codificazione non cambiò i presupposti, mediante l'adozione di un'impostazione oggettivistica focalizzata sull'atto di commercio, da chiunque attuato, la disciplina del diritto commerciale si applicava ogni volta che l'atto negoziale era posto in essere con un soggetto che si rifaceva alla corporazione dei commercianti<sup>471</sup>.

La disciplina dell'impresa, soprattutto il c.d. "statuto generale e speciale dell'imprenditore", soprattutto commerciale, si preoccupa soprattutto degli interessi di coloro che con l'agire imprenditoriale vengono in relazione. Pertanto, è contraddittorio far dipendere la tutela di questi ultimi dallo stato soggettivo, dalla forma giuridica, dalla finalità speculativa, ideale o egoistica di un soggetto il cui interesse è tendenzialmente secondario.

Inoltre, secondo un'autorevole dottrina: «l'agire risulta disciplinato secondo una normativa che si articola quanto meno su due distinti schemi generali di vertice: uno schema "a soggetto" e uno schema "ad attività". Il primo parte dal soggetto inteso come "a priori" o presupposto di vertice del sistema normativo: quando questa è la prospettiva, l'agire del soggetto, per un verso, è preso in considerazione negli schemi classici del lecito, diritto o del doveroso ... Il secondo schema, invece, parte da un'attività oggettivamente considerata, intesa questa volta come "a priori" o il presupposto di vertice del sistema normativo: in questa diversa prospettiva, l'agire del soggetto non è più valutato in sé, come manifestazione di una libertà o di un obbligo che la legge gli assegna o gli riconosce, bensì come parte di questa più ampia attività

---

<sup>470</sup> *Ivi*, pag. 56.

<sup>471</sup> Sul punto si veda GALGANO, F., *Lex mercatoria*, cit.

oggettivamente considerata, cui è diretta ... l'attenzione primaria della legge o del sistema»<sup>472</sup>.

Al di là del fatto che gli artt. 2082 e 2195 c.c. diano l'impressione che vi sia un approccio soggettivistico, è prevalente una lettura oggettivistica per cui lo statuto speciale dell'imprenditore commerciale ed il generale si applicano ogni volta che ci sia l'esercizio di un'impresa commerciale, indipendentemente da chi la svolga. Ne costituiscono una riprova anche l'art. 2195 co. 2 c.c., l'art. 9 del Progetto Asquini e quella legislazione speciale che ha espressamente riconosciuto alle forme del Libro I di poter svolgere attività d'impresa.

È proprio la formula che delimita l'ambito soggettivo dell'impresa sociale ex lege (d.lgs. n. 112 del 2017) e degli enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017), esercenti imprenditoria sociale, ad essere significativa, in quanto estende tale ambito a tutti gli «altri enti privati diversi dalle società»<sup>473</sup>. Si presuppone, dunque, che si possano scegliere forme atipiche, addirittura estranee a quelle previste, come per i trust.

Così, le qualità soggettive dell'agente rilevano solo in via eccezionale, come, ad esempio, per gli enti pubblici espressamente esonerati dall'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, purché siano non economici (art. 2201 c.c.), e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali (art. 2221 c.c.). Questa però è l'eccezione che conferma la regola. Difatti, non è previsto un esonero generalizzato dallo statuto dell'imprenditore, ma solamente di alcuni aspetti.

Alla luce di quanto detto finora si può, pertanto, affermare che la specificità degli elementi soggettivi di cui sopra non impedisce di annoverare l'imprenditoria sociale all'interno dell'impresa. Difatti, l'impresa è tale anche se è indirizzata ad uno scopo non lucrativo ed esercitata in forma collettiva non societaria. Pertanto, tale verifica della sussumibilità andrebbe svolta in riferimento alla sua attività specifica, in particolare riguardo alle caratteristiche tipiche che riguardano il suo essere un'attività:

- produttiva;
- economica;
- professionale;
- organizzata<sup>474</sup>.

Difatti, il primo tratto distintivo dell'attività d'impresa è la capacità dell'organizzazione imprenditoriale di produrre o scambiare beni o servizi per il

---

<sup>472</sup> CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit., pag. 69.

<sup>473</sup> Art. 1, comma 1, d.P.R. n. 361 del 2000

<sup>474</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 60.

mercato. Pertanto, l'etero-destinazione della produzione sembrerebbe tanto essenziale da non far ritenere qualificabile come impresa la c.d. "impresa per conto proprio", diretta alla produzione di beni o servizi per il mero autoconsumo. Tuttavia, ciò non risulta esplicitamente dall'art. 2082 c.c., sebbene alcuni abbiano concepito la locuzione finale (*al fine della produzione o dello scambio*), come una sorta di endiadi che significherebbe: «al fine della produzione per lo scambio»<sup>475</sup> Così inteso, l'elemento teleologico non afferirebbe direttamente al soggetto ma sempre all'attività, non costituendo lo scopo finale dell'imprenditore ma la destinazione della produzione. Come affermato in precedenza, non è affatto pacifico che tale requisito sia essenziale, poiché, così, si rischierebbe di sottrarre molte delle iniziative produttive alla disciplina prevista dallo statuto dell'imprenditore e alla conseguente tutela dei terzi che vi entrano contatto. Ciò rileva soprattutto in alcune forme di imprenditoria sociale come le mutualistiche, nelle quali l'ente esercente l'attività è costituito dagli stessi soci/associati che sono anche consumatori finali, i quali hanno l'intento di accedere a certi beni o servizi ed eventualmente a condizioni economiche più favorevoli di quelle di mercato<sup>476</sup>.

Al riguardo pare condivisibile la tesi sulla diversità soggettiva dei soci/associati rispetto all'ente e sulla rilevanza oggettiva dell'attività d'impresa che non potrebbe essere modificata dalle intenzioni dell'agente, assieme alla disciplina applicabile, anche se fossero relative alla destinazione dei beni e servizi, piuttosto che allo scopo finale<sup>477</sup>. Difatti, le esigenze di tutela dei terzi fornitori, consumatori o committenti rimarrebbero inalterate, a prescindere da un'eventuale coincidenza soggettiva con i soci/associati.

Pertanto, anche le forme di imprenditoria sociale spiccatamente mutualistiche sono imprese.

Il secondo tratto distintivo dell'attività è la sua economicità.

Si può, a riguardo, considerare ormai superata la tesi che considera inutile il requisito in oggetto nell'enunciato ex art. 2082 c.c. L'economicità è, infatti, innanzitutto una tipologia di metodo produttivo, ossia un insieme di tecniche gestionali finalizzate al raggiungimento del c.d. BEP, «ossia una quantità di prodotto venduto,

---

<sup>475</sup> Cfr. SPADA, P., voce *Impresa*, in *Digesto disc. priv. Sez. comm.*, VII, Torino, 1992, pp. 36 e ss.

<sup>476</sup> *Ibidem*.

<sup>477</sup> Si veda in tal senso il cfr. SPADA, P., voce *Impresa*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

necessaria per coprire i costi sostenuti, al fine di chiudere il periodo di riferimento senza profitti né perdite»<sup>478</sup>.

Secondo un'autorevole dottrina «si tratta di una stima che i fatti possono smentire: richiedere l'economicità dell'attività non equivale a richiedere che il capitale (d'impianto) risulti concretamente riprodotto; significa bensì escluderne la programmata erogazione (ovvero – il che è lo stesso – escludere che l'integrità di esso dipenda, sempre programmaticamente, da nuovi apporti di chi assume l'iniziativa)»<sup>479</sup>.

Ciononostante, esistono altre interpretazioni che raffigurano il requisito di cui trattasi in maniera differente. Difatti, è proprio attorno all'economicità che ruotano le varie concezioni di impresa. In particolare, nel diritto europeo, amministrativo e tributario, si sta imponendo un concetto di economicità fondato sulla mera destinazione al mercato dei beni e servizi, a prescindere dall'obiettivo di pareggio. All'opposto, si rinviene un orientamento che richiede la tendenziale produzione di un surplus che sia remunerativo dell'investimento apportato dall'imprenditore<sup>480</sup>. È, inoltre, interessante ed originale la tesi che, condividendo la necessità di una tendenziale e strutturale propensione al pareggio dei costi, non distingue tra entrate provenienti da ricavi o donazioni o contributi pubblici a fondo perduto in grado di reintegrare le perdite. In sintesi, in tale ottica il requisito dell'economicità potrebbe dirsi integrato anche nel caso di “perdita strutturale”, a fronte della realistica prospettiva di pareggiare, oltre che con i ricavi commerciali anche con fonti di finanziamento alternative ritenute sicuri ex ante<sup>481</sup>.

Questo argomento risulta centrale soprattutto in riferimento all'imprenditoria sociale. È abbastanza naturale, difatti, che quest'ultima produca beni o servizi per terzi che non siano in grado di pagarli a prezzi di mercato, o almeno pari ai costi effettivi sostenuti. Molto spesso è proprio da questo che ne deriva il carattere sociale.

Analogamente, spesso le attività produttive di beni e servizi destinati a soggetti bisognosi sono strutturalmente sostenute sia da corrispettivi calmierati che da contributi pubblici o donazioni private in funzione integrativa. Si pensi, al riguardo, al

---

<sup>478</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 62.

<sup>479</sup> SPADA, P., voce *Impresa*, cit.

<sup>480</sup> ASCARELLI, T. *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962, pp. 189 e ss.

<sup>481</sup> Sul punto si rinvia a CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, cit., pp. 46 e ss.

caso ex art. 79, comma 2, del cts<sup>482</sup>, laddove si pone il problema della natura commerciale o meno delle attività svolte dagli ets gratuitamente o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi<sup>483</sup>. La de-commercializzazione fiscale rappresenta, infatti, una  *fictio iuris*  che permette di considerare non commerciale un'attività che oggettivamente lo è, ai fini delle imposte dirette o indirette.

Questa disposizione, dunque, implica conseguenze diverse in base al fatto che codeste attività vengano considerate commerciali o non ex ante, poichè esercitate secondo un metodo, rispettivamente, economico o antieconomico.

Il terzo ed il quarto carattere inseriscono al fatto che l'attività d'impresa si qualifichi come professionale e organizzata<sup>484</sup>. Quest'ultimo aspetto non è particolarmente problematico, poiché,  *in extremis* , ci si potrebbe chiedere se si possa ancora parlare di organizzazione imprenditoriale negli enti in cui siano assenti sia il fattore produttivo del capitale che quello lavorativo in senso stretto e, di conseguenza, vi sia una totale assenza di patrimonio e l'attività lavorativa sia svolta esclusivamente in maniera volontaria.

Ad ogni modo, in merito al requisito della professionalità già lo stesso codice di commercio del 1882 prevedeva che la qualifica di commerciante potesse acquisirsi tramite l'esercizio di atti di commercio per "professione abituale", oggetto di un accertamento specifico, salvo che nel caso delle società commerciali<sup>485</sup>. È palese che, nel suddetto panorama normativo, per professione abituale s'intendesse non solo l'esercizio continuativo e sistematico dell'attività d'impresa, ma anche il concreto perseguimento di uno scopo lucrativo. Pertanto, affinché la professione del commerciante, assurgesse a  *status*  giuridico, si rendeva necessario che «l'abitualità del suo svolgimento fosse garantita dall'animus di ricavare stabilmente i mezzi necessari per il proprio sostentamento»<sup>486</sup>. Allo stesso tempo, il fatto che le iniziative produttive collettive fossero escluse dalla qualifica imprenditoriale, si ancorava giuridicamente anche intorno a questa visione. Col tempo emergeranno varie forme di imprenditoria

---

<sup>482</sup> Art. 79, comma 2, cts: «Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento».

<sup>483</sup> MAZZULLO, A.,  *Il nuovo codice del Terzo Settore* , Giappichelli, Torino, 2017, pp. 230 e ss.

<sup>484</sup> Art. 2082 Codice civile.

<sup>485</sup> Art. 8 Codice di commercio del 1882.

<sup>486</sup> CETRA, A.,  *L'impresa* , cit., pag. 54.

sociale, orientate non necessariamente a scopi lucrativi che faranno superare tale interpretazione della professionalità, che verrà intesa come non occasionalità dell'affare ma non dell'attività<sup>487</sup>. Dunque, il requisito della professionalità non implica necessariamente l'esclusività dell'attività, poiché questa può tranquillamente venir esercitata, almeno teoricamente, in via persino secondaria e non prevalente rispetto ad altri tipi di attività. Ciò pone vari elementi di criticità proprio riguardo l'imprenditoria sociale. Infatti, la peculiarità dei suoi scopi di ha, spesso, imposto, anche a livello normativo, una declinazione più stringente del requisito della professionalità o l'aggiunta di un ulteriore ed autonomo requisito: la principalità o esclusività dell'attività d'impresa. Da tali assunti deriva che l'imprenditoria sociale, analogamente all'imprenditoria pubblica, sarebbe sussumibile nel più ampio concetto di imprenditoria in base al riscontro del carattere principale o esclusivo dell'attività imprenditoriale esercitata.

Sembra, pertanto, necessario tentare di svolgere una breve analisi in merito alla rilevanza che riveste l'elemento della principalità o meno dell'attività produttiva posta in essere ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore e dell'applicazione dello statuto dell'imprenditore.

Per quanto concerne gli enti pubblici non economici, ad esempio, va notato che ex art. art. 2201 c.c.: «Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese»<sup>488</sup>. Pertanto, ne deriva, *a contrario*, che un ente pubblico non economico, esercente attività d'impresa, in via secondaria rispetto alle altre attività, può sottrarsi ai suddetti obblighi. Le modalità di esercizio dell'impresa, in via principale, esclusiva o secondaria, ossia, elementi soggettivi inerenti all'organizzazione dell'imprenditore hanno un peso molto rilevante e ciò sembra contraddire la visione oggettivistica del diritto dell'impresa, poiché il solo verificarsi di un fatto che sia qualificabile in quanto impresa commerciale, non risulterebbe idoneo a sollecitare la relativa disciplina giuridica ai fini della tutela degli interessi dei terzi. Tuttavia, l'oggettiva natura di impresa non viene messa in discussione, ma, al massimo, presupposta. Difatti, sembra che vi sia un'intenzione del legislatore di escludere alcuni limitati effetti, altrimenti conseguenti all'accertamento di un'attività imprenditoriale che è ritenuta tale, a prescindere dal carattere principale o esclusivo. Pare sostenibile che il legislatore

---

<sup>487</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Il nuovo codice del Terzo Settore*, cit. & *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>488</sup> Art. 2201 del Codice civile.

volesse escludere, per quella determinata impresa pubblica, alcuni degli effetti derivanti da tale qualificazione giuridica. L'art. 2201, presenta un campo d'applicazione che è soggettivamente riservato ai soli enti pubblici non economici. Ciò ne avalla la natura di norma eccezionale, basata su motivazioni non estensibili ad altri soggetti privati, come l'inutilità dei controlli prodromici all'iscrizione nel Registro delle imprese<sup>489</sup> e la superfluità degli oneri di informazione che vengono sostituiti da altri strumenti di trasparenza, ai quali è generalmente soggetta l'azione degli enti pubblici<sup>490</sup>.

Per quanto riguarda gli enti privati a finalità di interesse generale, sussiste un orientamento interpretativo che ha permesso di trarre dal suddetto art. 2201 c.c. un principio generale valevole per tutte le imprese collettive non societarie, pubbliche e private, e non lucrative. Lo scopo non lucrativo, di utilità pubblica, così, è assunto a ragione di fondo dell'esonero dei suddetti soggetti dagli obblighi concernenti lo svolgimento di un'attività economica svolta in via secondaria<sup>491</sup>. In tale ottica, per godere della qualifica di imprenditore commerciale, non dovrebbe bastare l'esercizio dell'attività svolta ai sensi dell'art. 2195 c.c., ma risulterebbe anche necessario, limitatamente a tali enti, che detta attività economica sia esercitata in via principale o esclusiva. Questo orientamento non risulta condivisibile per vari motivi. Innanzitutto, perché estende a soggetti diversi, quali gli enti privati, un'eccezione basata su ragioni strettamente riguardanti la specificità soggettiva degli enti pubblici. Poi, non si limita ad un'estensione soggettiva del suddetto esonero, ma anche oggettiva, poiché riguarda anche gli altri aspetti dello statuto dell'imprenditore, quali la fallibilità, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili, la disciplina dell'azienda e dei caratteri distintivi, la disciplina della concorrenza, ecc.<sup>492</sup> Tuttavia, la finalità di interesse generale, non può giustificare l'esclusione, *in primis*, dal fallimento, stante la medesima esposizione al rischio di un'impresa principale<sup>493</sup>.

---

<sup>489</sup> Art. 2189, comma 2, del Codice civile.

<sup>490</sup> Si pensi all'istituto dell'accesso civico previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013, che introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

<sup>491</sup> Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Giuffrè, Milano, 1990, pag. 229 – VITTORIA, D., *Gli enti del primo libro del codice civile*, in (a cura di) RESCIGNO, P., *Le fondazioni in Italia e all'estero*, CEDAM, Padova, 1989 – FUSARO, A., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, CEDAM, Padova, 1991 p. 148 – PONZANELLI, G.; MONTANI, V., *Dal groviglio di leggi speciali al codice del Terzo Settore*, in (a cura di) FICI, A., *La riforma del Terzo settore e dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>492</sup> Cfr. MAZZULLO, A. *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – ZOPPINI, A., *Le fondazioni*, cit.

<sup>493</sup> Cfr. ZOPPINI, A. *Le fondazioni*, cit., pp. 379 e ss.

L'argomento contrario più convincente è la relatività del criterio. Difatti, la stima di concetti quali «la principalità, l'esclusività, la secondarietà, la prevalenza, la strumentalità, ecc., dell'attività d'impresa dipendono da scelte discrezionali che, a parità di volume d'affari ed esposizione al rischio d'impresa, possono variare non soltanto da ente ad ente, ma addirittura di anno in anno, in relazione al medesimo soggetto»<sup>494</sup>. Inoltre, «in caso di parità di volume d'affari, di rischio d'impresa, di attività economica si potrebbe avere un ente fallibile ed un altro non fallibile, in base al carattere, rispettivamente, principale o secondario dell'attività commerciale. Adoperando lo stesso criterio, persino un ente piccolo (in base al volume d'affari) potrebbe risultare fallibile ed uno grande, invece, potrebbe risultare un ente non fallibile»<sup>495</sup>.

Inoltre, bisogna considerare che non è detto che l'attività, pur risultando secondaria, sia necessariamente irrilevante economicamente. In sintesi, mediante una meticolosa pianificazione dell'attività non commerciale e commerciale, l'applicazione del sistema di tutela dei terzi insito nello statuto generale e speciale dell'imprenditore può essere influenzata. Ad ogni modo, va ricordato che un'attività d'impresa è tale, derivandone anche la necessità della tutela dei terzi, a prescindere dal fine perseguito, anche per via della principalità o meno del suo esercizio rispetto alle altre attività esercitate.

Tutto ciò deriva da un'ostilità ideologica verso gli enti con finalità di interesse generale considerati come improduttivi e meramente erogativi, o meritevoli di vantaggi, in particolar modo fiscali, ma nei limiti in cui la possibilità di lucro oggettivo non prevalessse sullo scopo non lucrativo. Ne è derivato l'equivoco per cui si è ritenuto che la possibilità di lucro oggettivo potesse incidere sullo scopo non lucrativo. Da qui si è sviluppata una legislazione speciale che ancora tende a confondere il non profit, con la sua naturale assenza di lucro soggettivo che può caratterizzare l'imprenditoria sociale, con il no profit, ossia l'assenza del lucro oggettivo o il suo carattere marginale in termini di fatturato sia individuale che complessivo.

In merito ai nuovi enti del Terzo Settore va ricordato che l'equivoco in questione ha influenzato tutta la legislazione e, persino, l'ultima riforma. Il Cts, disciplinando le imprese sociali "in senso lato", subordina l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese<sup>496</sup> e di tenuta delle scritture contabili<sup>497</sup>, all'esercizio

---

<sup>494</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 69.

<sup>495</sup> *Ibidem*.

<sup>496</sup> Art. 11, comma 3, del cts.

<sup>497</sup> Art. 13, comma 4, del cts.

“esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale”<sup>498</sup>. Seguendo tale impostazione, un *ets* esercente attività d’impresa, in via secondaria, potrebbe sottrarsi agli obblighi di cui trattasi. Tuttavia, ciò rappresenta una scelta molto critica. Dal punto di vista pratico, l’essere esentati dall’obbligo di iscrizione potrebbe ritenersi supplito, per certi aspetti, dall’iscrizione necessaria presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore, e l’esenzione dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, per altri aspetti, dai correlati obblighi contabili imposti sul piano della disciplina fiscale<sup>499</sup> e in virtù del mancato coordinamento tra la parte civilistica e fiscale del codice. Mentre, per ciò che riguarda le conseguenze logiche, invece, bisognerebbe trovare il modo spiegare perché si potrebbe verificare la comparsa di un obbligo a carico di enti, esclusivamente o principalmente imprenditoriali, che, in termini di fatturato assoluto, potrebbero essere più piccoli di quelli così esentati<sup>500</sup>. Pare, inoltre, criticabile che, nella parte fiscale, si scelga nuovamente di inquadrare gli *ets* dentro il rigido binomio degli enti commerciali o non commerciali, ovvero sulla base dell’analogo criterio della prevalenza o meno dell’attività commerciale svolta, ai sensi dell’art. 79, comma 5, cts. Difatti, l’evoluzione della realtà economica avrebbe dovuto spingere il legislatore ad estendere ed integrare il sistema di regole che disciplina l’esercizio collettivo dell’impresa societaria, ma che si è sempre rivelato carente rispetto alle forme del Libro I c.c. Uno dei maggiori limiti rinvenibili nel codice del Terzo Settore, è l’assoluto silenzio riguardante la gestione giuridica della crisi imprenditoriale. Questa carenza risulta maggiormente grave se la si confronta con il possibile assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa prevista per l’impresa sociale, ex art. 14, d.lgs. n. 112 del 2017<sup>501</sup>. Il fatto che, nonostante vi sia un riconoscimento esplicito di un

---

<sup>498</sup> MAZZULLO, A., *Il nuovo codice del Terzo Settore*, cit., pp. 82 e ss.

<sup>499</sup> Art. 87 cts.

<sup>500</sup> Sul punto si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit.

<sup>501</sup> Art. 14, d.lgs. n. 112 del 2017: «1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 2. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all’art. 198, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell’economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. 4. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c. e di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies c.c.». 5. Il patrimonio

esercizio, esclusivo o prevalente, dell'attività imprenditoriale degli ets, sia nuovamente presente una carenza disciplinare, foraggia l'idea di una scelta irrazionale, logicamente viziata dal pregiudizio di fondo che attraversa tutta la legislazione speciale antecedente la riforma.

Per ciò che riguarda la legislazione speciale degli enti no(n) profit, la rilevanza della principalità, esclusività, non prevalenza dell'attività d'impresa degli enti non lucrativi si rinviene, anche e soprattutto in quella fiscale.

A differenza del legislatore codicistico che ha sottovalutato la capacità imprenditoriale degli enti soggettivamente non lucrativi del Libro I, rispetto a quelli del Libro V, la legislazione speciale, in particolare fiscale, oltrepassa tale logica, tassando anche gli enti non profit in relazione all'attività commerciale svolta. Il mutato quadro assiologico, che si è mostrato, dapprima, favorevole allo sviluppo della libertà associativa e, in seguito, del principio di sussidiarietà orizzontale, ha man mano imposto di riconoscere agli enti con scopi di interesse generale un regime fiscale di vantaggio.<sup>502</sup> Tuttavia, il riconoscimento di questi vantaggi è subordinato ad un presupposto sostanziale, ossia che l'attività commerciale resti marginale, secondaria, sussidiaria, non prevalente. Di conseguenza, i suddetti caratteri dell'attività d'impresa diventano essenziali nell'ottica del suo esercizio per finalità non lucrative e di interesse generale, all'interno delle varie qualifiche giuridiche disciplinate dagli anni '80. Sembra emergere una tendenza normativa verso una nuova concezione degli ets come meritevoli di vantaggi fiscali, sia come enti non profit, poiché indirizzati a scopi non lucrativi di interesse generale ma anche come enti no profit, ossia esercenti attività esclusivamente o prevalentemente non commerciali<sup>503</sup>.

In pratica, i vantaggi fiscali vengono riconosciuti a patto che la capacità imprenditoriale, e dunque, l'elemento del lucro oggettivo, non divenga prevalente rispetto allo scopo non lucrativo. Quasi implicitamente affermando che la prima possa snaturare il secondo, sebbene riguardino due livelli differenti.

Sembra opportuno, nell'ottica dei fini che si propone il presente lavoro, accennare brevemente a quanto è previsto in generale per la tassazione degli enti non commerciali. Ai sensi dell'art. 73 del Tuir, l'unica distinzione che rileva è quella tra enti commerciali e non commerciali. Questi ultimi si qualificano come tali poiché

---

residuo al termine della procedura concorsuale è devoluto ai sensi dell'art. 15, comma 8. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'art. 1, comma 3».

<sup>502</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 73

<sup>503</sup> In merito all'erronea differenza tra no profit e non profit, si rinvia a OCCHETTA, F., *Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale*, Zanichelli, Roma-Bologna, 2017, pag. 46.

svolgono, in via esclusiva o principale, un'attività non commerciale, ossia l'attività essenziale diretta a realizzare gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto<sup>504</sup>. Inoltre, in materia di soggezione all'Iva, si può rinvenire la stessa impostazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972<sup>505</sup>. Il legislatore, con l'obiettivo di assoggettarli a tassazione, riconosce ai suddetti enti la possibilità di svolgere attività oggettivamente commerciale. Poi, a queste attività riconosce l'applicazione di un regime di de-commercializzazione fiscale, ex artt. 143 e ss. del Tuir ed art. 4, d.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, ulteriori benefici sono stati previsti per gli enti non commerciali associativi ex art. 148 Tuir ma, tuttavia, correlati al carattere non principale dell'attività commerciale. È pur vero che la non principalità, ai sensi del comma 4, dell'art. 73 del Tuir, si individua in base a requisiti qualitativi e non quantitativi, ma l'art. 149 del Tuir è altrettanto chiaro nello stabilire dei paletti quantitativi di non prevalenza il cui superamento determinerebbe la perdita della qualifica di non commercialità.

Ai sensi del comma 2, art. 149 Tuir, «al fine di escludere la qualificazione di non commercialità dell'ente si tiene conto della:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese»<sup>506</sup>.

---

<sup>504</sup> Ai sensi dell'art. 73 del Tuir, comma 4: «4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto».

<sup>505</sup> Ai sensi dell'art. 4 d.P.R. 633 del 1972, comma 4: «Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto».

<sup>506</sup> Art. 149, Tuir, comma 2

Si badi bene che, nonostante l'Amministrazione finanziaria ne abbia confermato la valenza di presunzione legale relativa<sup>507</sup>, l'analisi dei suddetti parametri evidenzia il carattere marginale attribuito allo svolgimento di un'attività commerciale da parte di enti del Terzo Settore, con ciò confermando la tendenza a qualificarli maggiormente come enti no profit piuttosto che non profit.

Conclusa questa breve analisi di alcuni aspetti caratterizzanti la disciplina tributaria degli enti non commerciali in questione, pare opportuno ripetere la medesima operazione in riferimento alla realtà delle Imprese sociali ex lege, c.d. anteriforma, dunque, quelle in senso stretto, di cui al precedente d.lgs. n. 155 del 2006. Il suddetto intervento normativo costituisce un elemento di rottura rispetto alla concezione no profit del Terzo Settore, avendo stravolto il rigido confine che separava le scarse disposizioni del Libro I c.c. sui soggetti con finalità altruistiche, costituiti dalle associazioni, dalle fondazioni e dai comitati, da quelle numerose riguardanti le società con finalità di lucro<sup>508</sup>. Nel caso dell'impresa sociale ex lege, la commercialità era addirittura considerata un elemento costitutivo imprescindibile.

Infatti, «possono acquisire la qualifica di imprenditoria sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V c.c., che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4»<sup>509</sup>.

Inoltre, analogamente, è previsto che: «L'imprenditoria sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»<sup>510</sup>.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, i ricavi derivanti dalle già menzionate attività principali devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione. Pertanto, per i suddetti enti c'è una relazione persino opposta tra attività commerciali e non, quali potrebbero essere delle potenziali donazioni o dei contributi a fondo perduto, poiché è necessario che le prime risultino prevalenti sulle seconde, se non addirittura esclusive<sup>511</sup>.

---

<sup>507</sup> Circolare n. 124/E del 1998

<sup>508</sup> In merito alle tesi contrarie all'impresa privata non profit, si veda TABET, G., *Verso una nuova fiscalità per il Terzo Settore*, in (a cura di) SCIARRONE, R., *Meridiana*, Roma, n. 28/1997, p. 73.

<sup>509</sup> Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 155 del 2006.

<sup>510</sup> Art. 2 dell'attuale d.lgs. n. 112 del 2017.

<sup>511</sup> Si veda in tal senso MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

Si riscontra, quindi, nella normativa in oggetto, un'enfatizzazione dell'elemento soggettivo dello scopo non lucrativo<sup>512</sup> e di utilità sociale, sebbene quest'ultima sia definita in base all'oggettività degli ambiti di intervento ex comma 1 dell'art. 2 o dei soggetti destinatari ex comma 3. La vera rivoluzione attribuibile al d.lgs. n. 155 del 2006 è costituita dall'aver qualificato l'impresa sociale sul piano soggettivo della finalità non lucrativa e di utilità sociale, pur nella esclusività o prevalenza dell'attività commerciale. Tuttavia, tale rottura sul piano civilistico, non ha trovato seguito un'uguale rottura sul piano fiscale, attraverso specifiche disposizioni di vantaggio, almeno fino alla riforma del Terzo Settore che ha previsto significative agevolazioni fiscali, ed una limitata lucratività soggettiva<sup>513</sup>.

Quanto affrontato finora è servito per verificare e legittimare la sussunzione della fattispecie "imprenditoria sociale" in quella più ampia dell'impresa *tout court* presa in considerazione dal Codice civile. Infatti, grazie alla comparsa di forme imprenditoriali sociali si è riusciti ad isolare, all'interno della teoria giuscommercialistica dell'impresa, il suo vero nucleo tipologico, consistente in un'attività qualificabile come produttiva, economica, professionale e organizzata.

La neutralizzazione degli elementi tipologici soggettivi, attinenti al fine e alle forme, è senz'altro il frutto dell'emersione economica di una fenomenologia produttiva nuova, qual è l'imprenditoria sociale, di cui non è più possibile ignorare, né ideologicamente avversare, l'esistenza<sup>514</sup>.

Si badi che l'operazione di sussunzione in oggetto non è valida sotto ogni profilo normativo. Difatti, la nozione di impresa analizzata è quella rilevante sul piano strettamente gius-privatistico. Ciononostante, le categorie giuridiche del codice non

---

<sup>512</sup> Si rinvia alla definizione di non lucratività presente al d.lgs. n. 155 del 2006, *Disciplina dell'impresa sociale*, all'art. 3, *Assenza dello scopo di lucro*, ai sensi del quale:

«1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento».

<sup>513</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>514</sup> *Ibidem*.

hanno più la capacità di ricoprire una valenza generalizzata per ogni ambito del mondo giuridico. Di conseguenza, i nuovi codici, in tal senso, hanno manifestato elementi di forte discontinuità rispetto al Codice civile. Qui, la specialità si trasforma in specificazione, con notevoli ripercussioni in termini di capacità di estensione analogica, soprattutto se bisogna risolvere il *casus dubius, omissus* o *non decisis*, o risolvere le antinomie tra regole speciali<sup>515</sup>. «Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazio a microsistemi ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, ma improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica»<sup>516</sup>.

La specializzazione del diritto in oggetto spesso rappresenta un'esigenza che è espressione di quelle del mercato e, pertanto, esattamente come quest'ultimo, risulta soggetta ai rapidi cambiamenti. Pertanto, nel chiedersi se l'imprenditoria sociale possa essere considerata impresa, in senso giuridico, non bisogna dimenticare di specificare l'ambito giuridico di riferimento perché, in realtà, tanti sono i concetti di impresa, quante le discipline che ne regolano l'attività.

La geometria finora delineata, i cui perimetri sono quelli della produttività, organizzazione, professionalità ed economicità, è quella ricavabile dal Codice civile e rilevante, in particolare, ai fini dell'applicazione del c.d. statuto generale dell'imprenditore *tout court*.

Ad ogni modo è evidente che si tratta di una disciplina poco organica e molto frammentaria, che indubbiamente non esaurisce l'attuale portata del diritto commerciale, il quale si rileva un complesso organico di norme qualificabili a stregua di statuto.

«Ove occorra verificare l'applicabilità all'imprenditoria sociale di una disciplina diversa, si dovrà tener conto di un'altra nozione, rispetto alla quale alcuni dei menzionati elementi tipologici potrebbero non rilevare, o essere declinati in modo differente, o dover essere ulteriormente integrati da elementi aggiuntivi. Tale avvertenza vale, in particolare, laddove si tratti di verificare se l'imprenditoria sociale possa considerarsi impresa ai fini dell'applicazione del diritto europeo della concorrenza e del mercato interno; piuttosto che ai fini del diritto tributario nazionale;

---

<sup>515</sup> *Ivi*, pag. 81.

<sup>516</sup> Parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato, del 14 febbraio 2005, sullo schema di decreto legislativo recante: *Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle assicurazioni*.

o, per fare un altro esempio più particolare, ai fini della concessione di garanzie collettive (confidi) in via non residuale»<sup>517</sup>.

Infatti, nello stesso settore giuridico, poi, potrebbero ritrovarsi definizioni diverse di impresa, a seconda del soggetto cui è riferita la nozione.

Inoltre, l'imprenditoria sociale va confrontata anche con la qualifica di imprenditore commerciale, piccolo imprenditore e di imprenditore agricolo.

Infatti, per quanto riguarda il rapporto fra l'impresa sociale e quella commerciale, risulta essenziale fare un confronto con la nozione di impresa che rileva affinché si applichi il c.d. "statuto speciale" dell'imprenditore commerciale. Esso costituisce una più organica disciplina composta da istituti preposti «alla tutela degli interessi di coloro che finanziano l'iniziativa imprenditoriale e, in particolare, ad assicurare un'adeguata composizione di tali finanziatori rispetto al rischio di impresa, nel senso che coloro che la finanziano a titolo di capitale proprio siano più esposti al rischio di impresa rispetto a coloro che la finanziano a titolo di capitale di credito. In altre parole, si tratta di istituti precipuamente finalizzati a tutelare il credito alla produzione, riservati ai fenomeni imprenditoriali in cui questa forma di finanziamento ricorre in maniera più intensa»<sup>518</sup>. La categoria a cui si riferisce codesto statuto speciale è quella dell'imprenditore commerciale della quale non esiste, nel c.c., una vera e propria norma definitoria, a differenza del piccolo imprenditore o dell'imprenditore agricolo, ma una norma di disciplina, ossia l'art. 2195, contenente un primo precetto comportamentale, ossia l'obbligo di pubblicità, per chi svolge una delle seguenti attività:

- «1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione di beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. un'attività ausiliaria alle precedenti»<sup>519</sup>.

L'interpretazione maggiormente condivisa intende la nozione di impresa commerciale in termini di residualità rispetto a quella di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), non lasciando spazio alla possibile

---

<sup>517</sup> *Ivi*, pag. 82.

<sup>518</sup> CETRA, A. *La fattispecie "impresa"*, cit., p. 51.

<sup>519</sup> Art. 2195 c.c.

configurazione di un *tertium genus* che potrebbe essere rappresentato dall'“impresa civile”<sup>520</sup>.

Secondo tale orientamento: «i) le attività di cui ai punti sub 1 e 2 racchiudono la nozione fondamentale di impresa commerciale, atteso che le altre attività enunciate nei successivi punti sub 3, 4 e 5 costituiscono delle specificazioni delle prime; ii) al requisito dell'industrialità deve essere attribuito il significato di non agricolo e a quello dell'intermediarietà, il significato di scambio»<sup>521</sup>.

Inoltre, l'imprenditoria sociale dovrà qualificarsi come commerciale, ogni volta che non sia qualificabile come agricola, ex art. 2135, o come piccola, ex art. 2083.

In merito al rapporto fra la fattispecie dell'imprenditoria sociale e quella della piccola impresa, bisogna dire che quanto sopra esposto, comunque, non esclude che l'imprenditoria sociale possa assumere le vesti di una piccola impresa che, ex art. 2083 c.c.<sup>522</sup>, è descritta come un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti della sua famiglia.

«In questo caso, la qualifica di piccolo imprenditore è funzionale all'applicazione di una disciplina normativa più ristretta di quella applicabile all'imprenditore commerciale, in ragione delle caratteristiche del processo produttivo»<sup>523</sup>.

In virtù del fatto che questa forma concede la possibilità di disporre direttamente del fattore produttivo principale, ossia il lavoro proprio o dei familiari, risultano ridotte le necessità finanziarie per l'acquisizione dei fattori produttivi secondari, solitamente rappresentati da lavoro altrui e capitale. Analogamente risultano ridotte le esigenze di adeguata composizione degli interessi in campo, rispetto al rischio di impresa, i quali sono la parte fondante il c.d. statuto dell'imprenditore commerciale. Nonostante sia possibile considerare l'imprenditoria sociale come piccola impresa, bisogna comunque apportare delle precisazioni. Il problema si pone, in particolar modo, sulla controversa possibilità che la piccola impresa, così definita, possa anche assumere la forma di un ente collettivo, a prescindere che sia di tipo societario o associativo ovvero fondazionale<sup>524</sup>.

---

<sup>520</sup> In tal senso si veda OPPO, G., *Scritti giuridici, I, Diritto dell'impresa*, CEDAM, Padova, 1992.

<sup>521</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 84.

<sup>522</sup> Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

<sup>523</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. pag. 85

<sup>524</sup> Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. - CETRA, A. *La fattispecie “impresa”*, cit. - GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, CEDAM, Padova, 1990 - BIGIAMI, W., *La «piccola impresa»*, Giuffrè, Milano, 1947 - MINERVINI, G., *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Morano, Napoli, 1966.

Nel caso in cui si aderisse alla tesi che riconosce la suddetta possibilità, bisognerebbe capire come declinare il criterio discretivo dell'art. 2083 c.c. e quale sia il lavoro che debba prevalere sugli altri fattori produttivi. Probabilmente nelle società caratterizzate da una compagine sociale ristretta a prevalere dovrebbe essere il lavoro dei soci<sup>525</sup>. Ciò significherebbe, di conseguenza, poter parlare di piccola imprenditoria sociale solo se il lavoro dei soci prevalessse sul lavoro altrui e sul capitale. Più incerto è, invece, se possa qualificarsi come tale un ente collettivo associativo, a ristretta base associativa. A rigore, però, la possibilità dovrebbe essere esclusa per le fondazioni, in considerazione della preminente rilevanza assunta dall'elemento patrimoniale. Inoltre, l'impresa sociale, in senso stretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2017, sembra presupporre la natura di ente privato collettivo. Il che è ulteriormente confermato dal comma 2, per il quale: «Non possono acquisire la qualifica di imprenditoria sociale le società costituite da un unico socio persona fisica»<sup>526</sup>. L'impresa sociale ex lege, pertanto, non potrebbe essere rinvenuta in un'impresa individuale. Nonostante ciò, va detto che una piccola impresa, anche individuale, può assumere altre forme di imprenditoria sociale in senso lato, se volta ad uno scopo preminentemente sociale.

Per quanto riguarda la sussumibilità dell'impresa sociale sotto la forma dell'impresa agricola bisogna, innanzitutto, partire dal fatto che l'impresa agricola è descritta dall'art. 2135 c.c. come «attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali (c.d. attività agricole essenziali) e attività connesse (c.d. attività agricole per connessione)»<sup>527</sup>. Tuttavia, la riforma introdotta dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha integrato l'art. 2135 con il 2° ed il 3° comma, i quali descrivono, rispettivamente, in cosa consistono le attività agricole essenziali e le attività agricole per connessione. Ai sensi del comma 2 «per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura dello (e allo) sviluppo di un ciclo biologico (o di una sua fase necessaria) di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci salmastre o marine)»<sup>528</sup>. Ai sensi del comma 3 «per attività connesse si intendono comunque le attività di conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole essenziali, nonché le attività dirette alla

---

<sup>525</sup> CETRA, A. in La fattispecie "impresa", cit., p. 60.

<sup>526</sup> Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017.

<sup>527</sup> Art. 2135 c.c.

<sup>528</sup> Art. 2135, comma 2, c.c.

produzione e alla fornitura di beni o servizi ottenuti mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda agricola»<sup>529</sup>. Pertanto, il fondo non costituisce più, come invece faceva in passato, un fattore produttivo essenziale, costitutivo e caratterizzante della fattispecie, ma solo eventuale. La cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, animale o vegetale, rappresentano allo stato attuale il vero e proprio elemento costitutivo. Grazie a tale riformulazione, pertanto, anche le iniziative prima non qualificabili come impresa agricola, in quanto svolte fuori dal fondo, oggi, invece, devono necessariamente esser qualificate come tali. Il maggiore ampliamento, ad ogni modo, è rinvenibile fra le attività agricole connesse. A causa del fatto che fattispecie è così ampia, è inevitabile vi si possa sussumere anche quella dell'imprenditoria sociale. Al riguardo la legge 18 agosto 2015, n. 141 ha espressamente disciplinato l'attività di agricoltura sociale. Infatti: «Le attività di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.»<sup>530</sup>. Inoltre: «Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155/133, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5, legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente»<sup>531</sup>. Emerge, pertanto, non solo che l'imprenditoria sociale può essere sussunta nell'impresa agricola, ma che in essa trova una sua «declinazione speciale, oggetto di una disciplina e qualifica ulteriormente speciale»<sup>532</sup>. Il Codice del Terzo Settore prevede espressamente all'art. 5, comma 1, lett. s l'agricoltura sociale, tra le attività di interesse generale che gli ets possono svolgere. «Ciò vale analogamente per l'imprenditoria sociale (in senso stretto) che la qualifica sempre come attività di interesse generale caratterizzante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 112 del 2017»<sup>533</sup>.

Una volta conclusa l'analisi della normativa nazionale, in merito al tema dell'imprenditoria sociale, pare opportuno volgere lo sguardo a quell'insieme di normative e sentenze che condiziona la legislazione del nostro paese, ossia il Diritto dell'Unione Europea. Prendendo in considerazione la legislazione europea, si potrà

---

<sup>529</sup> Art. 2135, comma 3, c.c.

<sup>530</sup> Art. 1, co.3, legge 18 agosto 2015, n. 141.

<sup>531</sup> Art. 1, co.5, legge 18 agosto 2015, n. 141.

<sup>532</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. pag. 88.

<sup>533</sup> *Ibidem*.

notare come, anche in questo ambito, manchi una definizione di impresa avente valenza generale, come anche di imprenditoria sociale. Le ragioni al riguardo sono molteplici.

*In primis*, bisogna tener presente che la natura essenzialmente economica, prima che giuridica, del sintagma “impresa”, per via dell’ampiezza concettuale che lo caratterizza, si spiegherebbe in virtù della sua necessaria capacità di adattamento al mutare della realtà economica<sup>534</sup>.

*In secundis*, bisogna considerare che è decisamente difficile e complicato rinvenire un concetto in grado di adattarsi alle diverse tradizioni giuridiche dei Paesi membri.

Infine, i concetti giuridici adottati dal diritto dell’Unione sono solitamente il risultato di una scelta funzionale rispetto ad un determinato ambito di disciplina. In un’ottica più pragmatica, il diritto UE ha la tendenza a ricorrere a definizioni diverse del medesimo concetto, a seconda del settore di riferimento. Al fine di addivenire ad una conclusione accettabile sull’arcano riguardante la possibilità, o meno, di considerare l’imprenditoria sociale come impresa anche in ambito di diritto UE, è necessario, indubbiamente, analizzare i vari settori disciplinari afferenti questo concetto. L’ambito, in cui il confronto fra discipline è maggiormente rilevante, è quello inerente agli aiuti di Stato e alla loro compatibilità con il Diritto dell’UE. Tuttavia, a causa della frammentarietà delle fonti che li regolano il confronto risulta abbastanza problematico. Va innanzitutto detto che le politiche dell’Unione hanno guardato molto spesso al tema delle tipologie di imprenditoria sociale, in virtù della sua rilevante specificità, in particolar modo quando vi sia di mezzo l’erogazione dei c.d. servizi sociali<sup>535</sup>. Infatti, va subito evidenziato che, in seguito al Trattato di Maastricht, si è progressivamente andata affermando l’importanza della solidarietà sociale e dei valori ad essa connessi. All’inizio, è stata principalmente la Corte di Giustizia ad occuparsi di forme di imprenditoria sociale, ai fini dell’applicazione o disapplicazione di discipline inerenti al diritto della concorrenza, mercato interno, alle discipline di diritto derivato in materia di contratti pubblici e liberalizzazione dei servizi, etc. In alcuni casi, le suddette discipline sono state disapplicate nei confronti dell’imprenditoria sociale,

---

<sup>534</sup> Sul punto si veda DONATIVI, V., *Impresa e Gruppo nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 41, che riconduce l’assenza di una definizione normativa di impresa, a livello europeo, ad una precisa volontà legislativa diretta a privilegiare un’impostazione di tipo sostanzialistico, «volta ad evitare l’eccessiva rigidità di un apparato concettuale di stampo formalistico, inadeguato a comprendere e sistemare una materia fortemente intrecciata col dato economico».

<sup>535</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit. pag. 90. In tal senso si veda anche CORSO, G., *I servizi pubblici nel diritto comunitario*, in Riv. giur. quad. serv. pub., 1999, pp. 7 e ss.

grazie alla presenza dello scopo non lucrativo perseguito o della particolare rilevanza sociale dell'attività e dei servizi erogati. In altri, ha escluso l'applicazione di quelle discipline, alle forme di imprenditoria sociale, per via della mancanza della loro natura economica e sulla base di una declinazione peculiare di tale requisito. Nell'identificazione del concetto di economicità, l'ordinamento UE ha sempre evitato approcci soggettivi e formalistici, per prevenire facili aggiramenti dei singoli Stati. L'approccio ordinario è sempre stato quello di preferire nozioni oggettive e funzionali, basandosi su una teoria del mercato anche solo ipotetica o potenziale, tale per cui un'attività è economica anche solo se vi sia la possibilità che l'offerta di beni e servizi possa essere svolta in un contesto di mercato. Dunque, si può affermare che l'economicità di un'attività si basa solitamente sull'esistenza di un corrispettivo per il servizio erogato, a prescindere che si tratti di un mero rimborso delle spese o che vi sia un terzo pagante, quale, ad esempio, l'ente pubblico, non coincidente con il beneficiario della prestazione e prescindendo anche dall'esistenza stessa di una retribuzione quale componente essenziale. Se ne ricava che, così, anche le forme di imprenditoria sociale sono presto rientrate in queste più ampie definizioni europee, dovendone subire l'assoggettamento alle relative discipline settoriali, al pari delle altre. Tuttavia, in alcuni casi e ambiti, si nota la presenza di uno speciale approccio che tiene conto delle specificità dell'imprenditoria sociale, soprattutto in ragione della sua rilevanza solidaristica in materia di tutela dell'ambiente, istruzione, sanità, previdenza e assistenza, etc<sup>536</sup>. Ove questa caratteristica sia stata considerata prevalente rispetto alla componente concorrenziale si è notata la tendenza inversa verso l'adozione di una nozione più ristretta di economicità, affinché si ottenga l'esclusione dalla corrispondente disciplina europea.

Nei casi in questione, il più recente diritto europeo manifesta una propensione ad abbandonare la tutela della concorrenza come valore assoluto<sup>537</sup>, rafforzando le altre posizioni soggettive che ritiene, oramai, pari ordinate.

Le varie forme di imprenditoria sociale si sono rivelate utili per giungere ad un bilanciamento, se non ad una integrazione, tra i principi di solidarietà, economicità ed equilibrio di bilancio<sup>538</sup>.

---

<sup>536</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. - OCCHETTA, F., *Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale*, cit.

<sup>537</sup> Sul punto si veda DONATIVI, V., *Impresa e Gruppo nella legge antitrust*, cit.

<sup>538</sup> Cfr. MATTALIA, M., *Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà*, in *Diritto amministrativo*, fascicolo n. 3, Giuffrè, Milano, 1° settembre 2016, pp. 465 e ss.

Arrivati a tale punto della trattazione, sembra opportuno, se non addirittura necessario, ad ogni modo, al fine di addivenire ad un'esaustiva trattazione della materia in oggetto, accennare al problema della compatibilità di alcune misure, fiscali e non, nazionali con la disciplina europea sui c.d. aiuti di Stato. È necessario, al riguardo, fare un piccolo passo indietro. È noto, infatti, che a causa delle particolari restrizioni, cui il nostro paese ha acconsentito, aderendo all'Unione Europea, riguardanti la materia degli aiuti di stato, è sicuramente un profilo da approfondire quello che concerne la compatibilità delle agevolazioni, in particolar modo fiscali, predisposte dal nostro ordinamento per determinate tipologie di enti con la disciplina specifica degli aiuti di Stato<sup>539</sup>.

Difatti, a ben vedere, ci si accorge che la leva fiscale dell'imprenditoria sociale e la sottoposizione della maggior parte delle disposizioni del codice del Terzo Settore e dell'imprenditoria sociale all'incognita dell'autorizzazione da parte della Commissione europea assume fondamentale importanza. Il diritto europeo al fine di statuire se un aiuto sia o meno legittimo, ha fra i suoi criteri discretivi quello della selettività verso una determinata categoria di imprese. Tuttavia, si deve sottolineare come non sia stato adottato un criterio giuridico formale di qualificazione dell'impresa, a tutto vantaggio degli aspetti economici e funzionali per stabilire che la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento<sup>540</sup>.

---

<sup>539</sup> Sul punto si veda CUSA, E., *Forme di impresa diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni europee*, Giappichelli, Torino, 2013. Interessante è al riguardo l'analisi, svolta nel primo capitolo, sulla vaghezza della fattispecie comunitaria di aiuto di Stato. Interessante, inoltre, risulta essere il suo accenno alle procedure aperte contro le agevolazioni nazionali nei confronti delle cooperative.

<sup>540</sup> Sul punto si veda Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – TABET, G., *Verso una nuova fiscalità per il Terzo Settore*, cit.

Bisogna considerare gli artt. 107<sup>541</sup> e 108<sup>542</sup> del TFUE che trattano del concetto di impresa, senza, tuttavia, specificarne e delimitarne il contenuto.

---

<sup>541</sup> Art. 107, TFUE, ai sensi del quale:

«1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione».

<sup>542</sup> Art. 108 TFUE, ai sensi del quale:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo».

Inoltre, attraverso la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C-262/01), la Commissione ha ulteriormente ribadito come: «Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività»<sup>543</sup> e, conseguentemente, lo *status* che l'ente in oggetto assume sotto il punto di vista del diritto nazionale risulta irrilevante.

Il solo criterio considerato caratterizzante, infatti, è rappresentato dall'esercizio di un'attività economica.

Inoltre, l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non deriva dal fatto che l'ente è stato istituito per conseguire degli utili; difatti, anche agli enti senza scopo di lucro è riconosciuta la possibilità di offrire beni e servizi su un mercato che necessita di essere tutelato sul piano della concorrenza.

Concludendo, si può dunque affermare che un ente viene qualificato come impresa sempre in relazione ad un'attività specifica<sup>544</sup>. Alla luce del suddetto principio, un ente che svolge attività economiche o meno può essere considerato quale impresa solo per ciò che riguarda le prime.

Pertanto, nell'ambito delle finalità proprie della disciplina degli aiuti di Stato, risulta indifferente che l'attività d'impresa venga esercitata in via esclusiva, prevalente, secondaria, marginale, etc.

Ci si trova innanzi, dunque, ad una definizione che ha oramai neutralizzato gli elementi soggettivi della forma e del fine, focalizzandosi sul mero concetto di attività economica.

Tuttavia, l'attività in questione, a differenza che nella definizione codicistica, non è ulteriormente qualificata dai requisiti della professionalità ed organizzazione.

Inoltre, si può notare come assuma una declinazione peculiare un altro elemento essenziale, ossia l'economicità, poiché: «costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato»<sup>545</sup>.

---

<sup>543</sup> Comunicazione della Commissione Europea (2016/C-262/01), *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

<sup>544</sup> Sul punto si rinvia al cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 96.

<sup>545</sup> Corte di Giustizia UE, Sez. II, 25 luglio 2018, n. 128, punto 34

Difatti, è proprio l'oggettiva destinazione al mercato ad assumere un ruolo caratterizzante nella definizione e, allo stesso modo, nella stessa ratio della disciplina che, non a caso, è stata evocata proprio dall'esigenza di tutelare la concorrenzialità.

L'economicità assume una declinazione diversa da quella duplice che rileva ai fini del nostro ordinamento civilistico, nel quale attiene sia al metodo economico che alla destinazione al mercato<sup>546</sup>. All'interno della disciplina europea sugli aiuti di Stato, invece, si riscontra la tendenza ad assorbire completamente il profilo del metodo economico, rilevando la mera destinazione al mercato<sup>547</sup>.

Affinché sia configurabile, in tale ottica, un'impresa, non è più nemmeno importante che i beni o servizi siano offerti gratuitamente, in quanto l'eventuale destinazione "gratuita", d'altronde, è ugualmente capace di alterare la concorrenza, in particolar modo quando l'ente può far affidamento sul perdurante e costante sostegno finanziario dello Stato.

Inoltre, è riscontrabile un'ulteriore distinzione fra disciplina europea ed ordinamento interno inerente la "destinazione al mercato": poiché per quest'ultimo il riferimento al "mercato" ha una valenza generica, rappresentando l'intera platea dei soggetti terzi rispetto all'imprenditore, mentre, invece, per il primo vi è una connotazione geografica, ossia quella del mercato comune europeo. Pertanto, risultano necessarie analoghe o potenziali attività svolgibili a livello di Mercato europeo, affinché l'aiuto di stato sia effettivamente in grado di pregiudicare la libertà di scambio tra i Paesi membri.

All'interno della materia riguardante gli aiuti di Stato si possono spesso rinvenire anche le agevolazioni fiscali, delle quali spesso l'imprenditoria sociale risulta beneficiaria.

La CGUE ha spesso legittimato, attraverso le sue decisioni, forme di aiuto fondate su argomentazioni strettamente attinenti ai principi o alla struttura del sistema tributario cui erano inerenti<sup>548</sup>. Nei casi in questione, sebbene sulla base di criteri non sempre omogenei, l'aiuto è stato spesso ritenuto come non selettivo.

---

<sup>546</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>547</sup> Cfr. PAVERINI, L., *La nozione di impresa*, in (a cura di) SALVINI, L., *Aiuti di Stato in materia fiscale*, CEDAM, Padova, 2007, pp. 168 e ss.

<sup>548</sup> GIANONCELLI, S., *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, in Riv. dir. Finanziario e Scienza delle Finanze, fasc. 3, 1° settembre 2017, pp. 295 e ss

Bisogna segnalare, nell'ottica di escludere la selettività dell'aiuto stesso, poiché conforme alla logica del sistema tributario, che spicca, quale elemento rilevante, la specifica capacità contributiva di determinati soggetti<sup>549</sup>.

Si noti, inoltre, che, qualora un soggetto non presenti capacità contributiva o questa si dimostri eccessivamente ridotta, la conseguente misura di favore non potrà nemmeno definirsi agevolativa e, di conseguenza, selettiva; inoltre, nemmeno dal punto di vista del diritto europeo della concorrenza, nulla preclude che la corrispondente tassazione sia esentata o ridotta.

Il fatto che vengano istituiti dei tributi che non colpiscono la tradizionale ricchezza costituita da patrimonio o reddito, come, ad esempio, quelli ambientali, pone dei dubbi sulla natura e la funzione del presupposto dell'imposizione tributaria: ossia la capacità contributiva ex art. 53 Cost<sup>550</sup>.

Secondo una prospettiva, essa costituirebbe una capacità economica qualificata, rappresentata dall'esistenza di presupposti con rilevanza prettamente patrimoniale. Secondo un'altra, essa qualificherebbe un mero criterio di riparto, in un'ottica distributiva (ex art. 3 Cost.), rinveniente i propri presupposti in elementi economicamente valutabili ma non necessariamente dotati di natura patrimoniale<sup>551</sup>.

La prima concezione, maggiormente seguita, intende la capacità contributiva un limite per il legislatore fiscale a tutela dei diritti proprietari. La seconda concezione, fondata su di una visione egualitaria, solidaristica e welfaristica (artt. 2 e 3 Cost.), vi rinviene non solo un criterio strumentale alla raccolta di denaro, ma anche un mezzo della politica al fine di dare seguito alla giustizia distributiva, ponendo rimedio alle ineguaglianze sociali.

Ad ogni modo, la prima concezione manifesta il suo maggior punto critico nel subordinare i principi di uguaglianza, giustizia distributiva e solidarietà all'esigenza di tutelare il patrimonio e, di converso, la persona assunta come entità soggettiva connessa inscindibilmente con i suoi diritti proprietari<sup>552</sup>.

Al contrario, il secondo orientamento riesce ad inquadrare meglio i tributi nuovi, ad es. "ambientali in senso stretto", i quali sempre più frequentemente adottano,

---

<sup>549</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>550</sup> VERRIGNI, C., *La rilevanza del principio comunitario "chi inquina paga" nei tributi ambientali*, in *Rassegna tributaria*, 2003, 5, pp. 1614 e ss.

<sup>551</sup> Cfr. F. GALLO, *L'evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva*, in *Rass. trib.*, 2013, 3, pp. 499 e ss.

<sup>552</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

quale presupposto d'imposta, l'unità fisica che determina un danno ambientale, senza alcun riferimento ad una capacità patrimoniale qualificata<sup>553</sup>.

In sintesi, si può affermare che, da un lato, è necessario adottare la capacità contributiva come criterio di riparto degli oneri conseguenti ai procedimenti di riparazione dei danni ambientali, tra coloro i quali, aventi eguale capacità patrimoniale, hanno o meno concorso alla sua produzione; dall'altro, bisogna cercare di "agevolare" o "compensare" le cosiddette imprese eco-responsabili, capaci di non impattare o persino di agevolare l'equilibrio ambientale.

Conseguentemente, cercando di adottare questo secondo approccio, la Commissione europea, tramite l'enfaticizzazione della leva fiscale, ha sollecitato gli Stati ad introdurre tributi ecologici in senso stretto<sup>554</sup> e, posteriormente, ha legittimato, in materia di aiuti di Stato, la predisposizione di un sistema incentivante di *tax expenditures*<sup>555</sup>.

Si può dunque concludere che la logica alla base del nuovo sistema agevolativo in materia ambientale ha lo scopo di valorizzare la leva fiscale rispetto all'impatto sull'ambiente positivo o negativo.

Provando a traslare la medesima logica, ossia quella della fiscalità compensativa, nell'ambito dell'imprenditoria sociale, sembra scorgersi l'esistenza dei presupposti necessari per riconoscere a quest'ultima una capacità contributiva speciale rispetto a quella degli altri soggetti passivi.

Difatti, bisogna guardare alla loro capacità contributiva non esclusivamente sul mero piano del finanziamento della spesa pubblica, ma anche del suo contenimento<sup>556</sup>.

Nell'argomento in questione è più corretto parlare di "fiscalità compensativa", poiché «lo Stato dovrebbe riconoscere non un mero vantaggio fiscale ma la giusta compensazione tra quanto risparmiato grazie all'azione sociale dell'imprenditoria sociale e quanto da questa dovuto in termini di capacità economica»<sup>557</sup>.

«Il sistema di *tax expenditures* relativo all'imprenditoria sociale, oltre che farraginoso, non considera adeguatamente questo aspetto, ossia la sua capacità di concorrere al

---

<sup>553</sup> Cfr. F. GALLO, *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rass. trib.*, 2010, 2, pp. 303 e ss.

<sup>554</sup> COMMISSIONE, *Comunicazione Imposte, tasse e tributi ambientali nel Mercato Unico* del 29 gennaio 1997, in COM (97) 9 def. e Boll. UE 1-2/1997 rif. 1.2.160

<sup>555</sup> COMMISSIONE, *Comunicazione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*, 22 gennaio 2009 e COMMISSIONE, *Comunicazione, Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*, 25 febbraio 2009.

<sup>556</sup> Si rinvia a MAZZULLO, A., *Il nuovo codice del Terzo Settore*, cit., pp. 103 e ss.

<sup>557</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 100.

miglioramento del cosiddetto “saldo primario”, sotto forma di minori uscite (spesa pubblica) prima ancora che di maggiori entrate (prelievo fiscale)»<sup>558</sup>.

È dunque lecito chiedersi se una determinata misura, prima di essere selettiva, possa davvero esser considerata agevolativa; ovvero, se la funzione compensativa rispetto ai benefici recati ai conti pubblici da determinate tipologie di imprese, possa davvero giustificare un suo trattamento differenziato anche sul piano degli aiuti di Stato. Riguardo la suddetta “fiscalità compensativa”, si segnalano tre pronunce della CGUE riguardanti alcune agevolazioni fiscali verso enti di utilità sociale.

La prima è la sentenza del 14/09/2006, in causa C-316/2004, *Stauffer*, che ha ad oggetto l'esenzione dall'imposta sulle persone giuridiche tedesche prevista per gli enti che perseguono esclusivamente scopi di pubblica utilità. L'applicazione della misura fiscale in questione era sottoposta alla presenza della condizione che tali enti fossero residenti, ai fini fiscali, nello Stato tedesco ed era in dubbio la compatibilità rispetto alla normativa europea che prevede la libera circolazione di capitali. Tale decisione, ha riconosciuto che «non sarebbe vietato agli Stati membri di introdurre disposizioni le quali – purché esplicitamente – impongano l'esistenza di “un nesso sufficientemente stretto” tra il riconoscimento di vantaggi fiscali in capo all'ente e l'attività che lo stesso in concreto eserciti a favore della collettività nazionale; come evidenziato dallo Stato tedesco nell'ambito della discussione orale, in effetti, l'ente che sia integrato nella vita sociale del Paese si fa carico dello svolgimento di compiti cui, altrimenti, dovrebbe provvedere lo Stato, con conseguente dispendio di risorse pubbliche»<sup>559</sup>. Tramite questa decisione si è avuto il riconoscimento della natura compensativa ascrivibile alle misure fiscali applicabili all'imprenditoria sociale<sup>560</sup>.

La seconda sentenza è quella riportante la decisione del 27/01/2009, causa C-318/07, *Persche*, par. 44 e 45, attraverso la quale la CGUE precisa ulteriormente il proprio orientamento, stabilendo che, sebbene sia: «legittimo che uno Stato membro riservi la concessione di vantaggi fiscali agli enti che perseguono alcuni dei suoi obiettivi di interesse generale, esso non può, tuttavia, circoscrivere tale beneficio ai soli enti stabiliti sul proprio territorio le cui attività siano perciò idonee a sollevarlo da parte delle proprie responsabilità»<sup>561</sup>. Ancora, al par. 49, si afferma che: «è legittimo

---

<sup>558</sup> *Ibidem*.

<sup>559</sup> Corte di Giustizia, 14 settembre 2006, in causa C-316/2004, *Stauffer*, par. 33.

<sup>560</sup> Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – SALVINI, L., *Aiuti di Stato in materia fiscale*, cit. – GIANONCELLI, S., *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, cit.

<sup>561</sup> Corte di Giustizia, 27 gennaio 2009, in causa C-318/2007, *Persche*, par. 44-45.

che uno Stato membro, nell'ambito della propria legislazione relativa alla deducibilità fiscale delle donazioni, tratti in modo diverso gli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti nel proprio territorio rispetto a quelli aventi sede in altri Stati membri allorché questi ultimi perseguono obiettivi diversi da quelli enunciati dalla propria normativa»<sup>562</sup>.

La terza è la sentenza relativa al caso del 10/01/2011, in causa C-25/10. *Missionswerk Werner Heukelbach Ev*, nella quale la CGUE ha confermato il predetto indirizzo, stabilendo l'incompatibilità di una misura fiscale avente natura compensativa, poiché volta a «privilegiare dal punto di vista fiscale soltanto gli enti le cui attività vadano a beneficio della collettività belga»<sup>563</sup>.

Secondo alcuni, tali sentenze, in particolare la pronuncia Persche, dimostrano che «la Corte potrebbe aver lasciato trapelare il proprio sostanziale favore per un'evoluzione dei sistemi nazionali, nella direzione del riconoscimento – anche fiscale – di una sorta di “eurodonatore”<sup>564</sup>, protagonista ideale di quella società civile transnazionale da alcuni preconizzata, e portatore di una coscienza sociale parimenti transnazionale. Ciò che costituirebbe, a ben vedere, imprescindibile presupposto per la concreta realizzazione del suggestivo ideale, teorizzato dalla dottrina tedesca, di “solidarietà cosmopolitica”»<sup>565</sup>.

Pertanto, un ipotetico trattamento fiscale differenziato, riguardante le forme di imprenditoria sociale, si potrebbe giustificare non tanto perché si tratta di soggetti non imprenditoriali, quanto perché rappresenterebbe una operazione con una funzione compensativa rispetto ai benefici recati all'interesse generale, fra i quali è bene ricordare quelli che comportano una minore spesa pubblica.

Inoltre, si tenga presente che, secondo tale impostazione, non è affatto necessario che dell'attività sociale ne tragga beneficio esclusivamente lo Stato erogante l'aiuto, ma basta semplicemente il fatto che l'aiuto sia rivolto ad un'impresa che rechi benefici ad un qualsiasi Stato membro ed alla collettività europea nel suo complesso.

---

<sup>562</sup> Corte di Giustizia, 27 gennaio 2009, in causa C-318/2007, *Persche*, par. 49.

<sup>563</sup> Corte di Giustizia, 10 gennaio 2011, in causa C-25/10, *Missionswerk Werner Heukelbach Ev*.

<sup>564</sup> Commento alla sentenza Persche di F. PERROTIN, *Vers l'Euro-donateur*, in *Les Petites affiches*, 2009, 70, pp. 3 e ss.

<sup>565</sup> GIANONCELLI, S., *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, cit.

## 5. LE FINALITÀ DELL'IMPRENDITORIA SOCIALE.

Una volta precisato il perimetro soggettivo dell'impresa sociale, si volge lo sguardo al suo perimetro oggettivo. Attraverso questa analisi si ricava ciò che i già menzionati enti possono fare o meno.

Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 112/2017, sull'impresa sociale, sono previste 3 tipologie di attività che l'impresa sociale è abilitata a svolgere:

- le c.d. “attività di interesse generale” ex comma 1;
- le attività di inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, ex commi 4 e 5;
- le attività residuali<sup>566</sup>.

Il medesimo decreto fornisce un elenco specifico delle prime attività; inoltre, definisce le seconde mediante la specificità della tipologia di lavoratori impiegati, a prescindere dall'oggetto (sebbene sia pur sempre di interesse generale) e, per ultimo, in modo implicito consente di svolgere le terze, in via residuale, per sottrazione rispetto alle altre due ma con la previsione di un limite quantitativo<sup>567</sup>.

Le attività ex art. 2, comma 1, definiscono il perimetro oggettivo e allo stesso tempo delimitano anche quello soggettivo, in quanto sono tenute a concorrere alla realizzazione delle finalità che delimitano la cornice soggettiva del Terzo Settore.

Il legislatore ha ricompreso nell'elenco quelle attività tradizionalmente esercitate dagli enti del terzo settore, ma ne ha anche incluse altre nuove.

Bisogna, inoltre, tener presente che l'elencazione si propone come tassativa ma, al contempo, è stata proprio la relazione illustrativa presentata dal Governo che ha tenuto a precisare, al punto 2, che la definizione del perimetro è molto ampia e suscettibile di estensione tramite dPCM<sup>568</sup>.

---

<sup>566</sup> DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.*

<sup>567</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 258.

<sup>568</sup> Relazione illustrativa del Governo, p. 2: «L'art. 2 contiene l'elencazione delle attività di interesse generale da esercitarsi affinché un ente possa assumere la qualifica di impresa sociale: la norma prevede una ridefinizione ed un ampliamento di dette attività, rispetto alla vigente disciplina, che tiene conto, da un lato, dei progressivi mutamenti del contesto sociale e della conseguente estensione degli ambiti di azione da parte degli enti del Terzo settore, capaci di diventare soggetti più attivamente presenti in molteplici ambiti di intervento, incidenti sul perseguimento e la tutela di valori giuridici costituzionalmente orientati, e dall'altro, delle novelle normative succedutesi nel tempo. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge delega, si prevede che, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. I, comma I, della legge delega, in attuazione del principio di sussidiarietà, l'elenco delle attività di interesse generale sarà suscettibile di aggiornamento da farsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tal modo si individua uno strumento normativo più flessibile, rispetto alla fonte di rango primario, capace di adeguare con maggiore rapidità il quadro normativo all'evoluzione del contesto socioeconomico esterno».

Si tenga, inoltre, presente che l'aggiornamento dell'elenco, attuabile mediante l'utilizzo di una fonte non primaria, svolge un'ulteriore funzione di flessibilità.

Inoltre, si badi che lo svolgimento di attività di interesse generale non potrebbe mai costituire un elemento da solo sufficiente a caratterizzare l'impresa sociale. Difatti, le stesse attività le possono svolgere anche soggetti differenti: come i medesimi ets che non sono imprese sociali o quelle forme imprenditoriali ibride prioritariamente votate al perseguimento del profitto, ma attraverso lo svolgimento delle medesime attività. Dunque, esse costituiscono un requisito essenziale ma non sufficiente, analogamente ai requisiti soggettivi, rappresentati dalla finalità e dalla forma giuridica<sup>569</sup>.

L'elenco esistente è il seguente:

- a) servizi sociali;
- b) prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie;
- d) educazione, istruzione, formazione;
- e) salvaguardia ambiente;
- f) tutela patrimonio culturale;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica;
- m) servizi strumentali ad ets;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) equo-solidale;
- p) inserimento/reinserimento lavoratori svantaggiati;
- q) housing sociale;
- r) accoglienza umanitaria e integrazione dei migranti;
- s) microcredito;
- t) agricoltura sociale;

---

<sup>569</sup> Cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

- u) organizzazione e gestione attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione beni pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie.

Ai fini del nostro lavoro ciò che interessa maggiormente è la lett. s) riguardante il microcredito, che concerne le attività di microcredito meglio specificate e disciplinate dall'art. 111 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia<sup>570</sup>, che verrà meglio approfondita e specificata all'interno del capitolo III del presente lavoro.

---

<sup>570</sup> Art. 111 t.u.b., ai sensi del quale: «1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463 bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 40.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
  - b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
  - c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  - b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
  - c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
  - d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;
  - e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
- 3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
  - b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
  - c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
  - d) le informazioni da fornire alla clientela.
- 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3».

## CAPITOLO 3 – GENESI E SVILUPPO DELLE FORME DI FINANZA SOCIALE ED ETICA.

### 1. LA POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE FORME DIVERSE DI IMPRENDITORIA SOCIALE.

Si è già affrontato il tema dell'esistenza e della possibilità di sviluppare ulteriormente anche altre forme di imprenditoria sociale.

È importante, sicuramente, annoverare, fra queste ultime, gli altri enti del Libro I c.c. che siano esercenti un'attività d'impresa, ai fini del raggiungimento di uno scopo non lucrativo e di interesse generale, e che, contestualmente, optino per rimanere al di fuori del Registro del Terzo Settore.

Inoltre, bisogna ricordare di menzionare gli enti esclusi in maniera esplicita dal novero degli enti del terzo settore e delle imprese sociali proprio dalla riforma del Terzo Settore<sup>571</sup>. Ad esempio, fra questi, si rinvengono i partiti politici ed i sindacati o le società che, sebbene non si qualificano come imprese sociali, decidano statutariamente di non redistribuire gli utili, in deroga all'art. 2247 del Codice civile<sup>572</sup>. Infine, è bene tener presente che è necessario distinguere dai suddetti enti tutte le ipotesi di imprese finalizzate ad uno scopo privo di interesse generale, ancorché ugualmente non lucrativo.

Difatti, il fatto che non sia presente l'elemento della lucratività soggettiva, d'altronde, non necessariamente coincide con la rilevanza generale e civica del fine dell'impresa. Qui, tuttavia, non è neppure possibile discorrere di forme di imprenditoria sociale, a causa della totale assenza della dimensione civica, oltre che di quella lucrativa<sup>573</sup>.

Ai fini del presente lavoro, si possono segnalare fra gli attori principali del settore dell'imprenditoria sociale le fondazioni bancarie. Queste ultime sono menzionate sia nel codice del Terzo Settore<sup>574</sup> sia nel d.lgs. n. 112 del 2017 sull'impresa sociale<sup>575</sup> al fine di esentarle dall'applicazione della propria disciplina.

---

<sup>571</sup> In tal senso FICI, A., *La riforma del Terzo settore e dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>572</sup> Ai sensi del quale: «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

<sup>573</sup> Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. & *Il nuovo codice del Terzo Settore*, cit.

<sup>574</sup> D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

<sup>575</sup> D.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Le Fondazioni bancarie<sup>576</sup> costituiscono i soggetti che hanno effettuato le operazioni di conferimento dell'azienda bancaria, nei confronti delle Casse di Risparmio, definite pure banche conferitarie, ai sensi della c.d. "legge Amato"<sup>577</sup>.

Esse fino all'entrata in vigore della legge n. 474 del 1994<sup>578</sup>, erano soggette all'obbligo di mantenere il controllo della maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie<sup>579</sup>.

All'entrata in vigore della suddetta legge, l'obbligo in oggetto fu eliminato con la contestuale introduzione di incentivi fiscali per la dismissione delle partecipazioni detenute. Ciò contribuì a facilitare l'avvio di un processo di diversificazione degli assetti societari delle banche partecipate ed il loro contestuale adeguamento alle esigenze del mercato.

Inoltre, nel 1998, con l'approvazione della c.d. "legge Ciampi"<sup>580</sup>, sempre inserita all'interno dell'ambito della cd. "riforma Ciampi-Amato", e con il successivo decreto applicativo n. 153 del 1999<sup>581</sup>, si è provveduto a realizzare una riforma complessiva della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni.

L'obbligo della dismissione del controllo sulle società conferitarie andò a sostituire l'obbligo di detenere la maggioranza del capitale sociale delle banche conferitarie. Ciò fu incentivato da uno speciale regime di neutralità fiscale per le plusvalenze verificatesi nella stessa dismissione<sup>582</sup>.

Nel 2003, la Corte costituzionale affermò che *«l'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», [...] che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, d.lgs.*

---

<sup>576</sup> Le quali erano 88 in data 31/12/2017. Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – RESCIGNO, P., *Le fondazioni in Italia e all'estero*, cit. – ZOPPINI, A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie.*, cit.

<sup>577</sup> Legge 30 luglio 1990, n. 218. *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.*

<sup>578</sup> Testo del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni".

<sup>579</sup> In tal senso si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>580</sup> Legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461. *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.*

<sup>581</sup> Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*

<sup>582</sup> Al 31 dicembre 2017, si segnalava che, su 88 Fondazioni, 35 non detenevano più alcuna partecipazione nella banca originaria, 47 detenevano solo partecipazioni minoritarie in società bancarie conferitarie facenti parte di gruppi societari più ampi, mentre le altre 6, di dimensioni minori, continuavano a detenere una quota di maggioranza, come consentito dalla legge.

n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante»<sup>583</sup>.

Difatti, ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 153 del 1999: «Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'art. 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti»<sup>584</sup>.

Poi, ex art. 2, comma 1, del medesimo: «Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti»<sup>585</sup>.

Pertanto, anche tali enti possono annoverarsi a pieno titolo ed a tutti gli effetti nel campo della c.d. imprenditoria sociale, poiché, allo stesso tempo, contemperano un fine non lucrativo di utilità sociale e lo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

È necessario accennare anche alle società commerciali non lucrative, ossia anche i casi in cui l'impresa voglia svolgere la propria attività non lucrativa in veste societaria.

Come già affermato, vi sono anche forme societarie che, per decisione statutaria o per legge, esercitano un'attività commerciale in assenza di scopo di lucro e proponendosi il perseguimento di un interesse generale, cioè un prioritario impatto sociale positivo. Ad esempio, così sarebbe legittimo ricomprenderle tra le c.d. imprese di portafoglio ammissibili ai fini del Regolamento europeo n. 346 del 2013 sui fondi di investimento per l'imprenditoria sociale<sup>586</sup>.

---

<sup>583</sup> CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 300 del 2003 in materia di fondazioni bancarie <https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=1454&dpath=document&dfile=29092003030539.pdf&content=Corte%2BCostituzionale%2C%2B%2BSentenza%2Bn%2E%2B300%2F2003%2C%2BIn%2Bmateria%2Bdi%2Bfondazioni%2Bbancarie%2B%2D%2B%2D%2B%2D%2B%2D%2B>

<sup>584</sup> Art. 3, comma 1 d.lgs. n. 153 del 1999.

<sup>585</sup> Art. 2, comma 1 d.lgs. n. 153 del 1999.

<sup>586</sup> Sul punto si veda l'art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento 17 aprile 2013, n. 346, come modificato dal Regolamento 10 novembre 2017, n. 1991, ai sensi del quale è:

«“impresa di portafoglio ammissibile”: un'impresa che:

al momento dell'investimento da parte del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione quali definiti all'art. 4, par. 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/CE;

ha come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili conformemente all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell'azienda, laddove l'impresa: – fornisca servizi o merci che producono un rendimento sociale, – impieghi un metodo di produzione di merci o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale, oppure – fornisca sostegno finanziario esclusivamente alle imprese sociali definite nei primi due trattini;

Ovviamente, le società rientrano tra i soggetti passivi IRES ex lett. a), comma 1, art. 73, del Tuir. Pertanto, ai sensi dell'art. 81: «1. Il reddito complessivo [...], da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione»<sup>587</sup>.

Si badi che il loro regime fiscale, in mancanza di altre qualifiche giuridiche, sarà il medesimo regime ordinario delle altre società commerciali, non rilevando il carattere non lucrativo e di utilità sociale del fine perseguito<sup>588</sup>.

Fra gli esempi più recenti di società non lucrative è possibile rinvenire anche le c.d. banche etiche disciplinate dall'art. 111-bis T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia ex d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 –Tub<sup>589</sup>.

Difatti, proprio ai sensi dell'articolo in questione, gli operatori di finanza etica sono prima di tutto le banche che presentano la comune e qualificante caratteristica di conformare la propria attività ai seguenti principi:

«a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;

b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lett. a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

c) devolvono almeno il 20% del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

---

utilizza prioritariamente i propri utili per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario conformemente all'atto di costituzione, allo statuto o a qualsiasi altro regolamento o atto costitutivo dell'azienda. Detto regolamento o atto costitutivo pone in essere procedure e regole predefinite che determinano quelle circostanze eccezionali in cui i profitti sono distribuiti ad azionisti e soci al fine di garantire che una siffatta distribuzione di utili non pregiudichi l'obiettivo primario;

è gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e soggetti interessati dalle sue attività;

è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che quest'ultimo:

– non sia inserito dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi,

– abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore di un fondo qualificato per l'imprenditoria sociale e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del fondo qualificato per l'imprenditoria sociale, in virtù del quale si garantisce che il paese terzo in questione rispetta pienamente le norme di cui all'art. 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali».

<sup>587</sup> Art. 81 TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>588</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>589</sup> D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*. Tub.

e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5<sup>590</sup>».

Si evince in maniera limpida ed incontrovertibile, pertanto, che ai sensi della lett. d) queste banche debbano necessariamente essere non lucrative. Pertanto, ciò costituisce un'ulteriore possibile deroga al principio causale enunciato dall'art. 2247 c.c.

Inoltre, ai sensi del comma 2, dell'art. 111-bis, del Tub: «Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio»<sup>591</sup>. Tuttavia, in merito alla compatibilità di tali enti e delle agevolazioni che li coinvolgono, bisogna tener presente che ai sensi del comma 4 del medesimo: «L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”<sup>592</sup>».

Si potrebbe azzardare, dunque, che il riconoscimento della fiscalità premiale quasi preceda e consenta quello giuridico della qualifica<sup>593</sup>.

---

<sup>590</sup> Art. 111-bis, comma 1, T.u.b.

<sup>591</sup> Art. 111-bis, comma 2, T.u.b.

<sup>592</sup> Art. 111-bis, comma 4, T.u.b.

<sup>593</sup> Si veda sul punto il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – GIANONCELLI, S., *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, cit. – CUSA, E., *Forme di impresa diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni europee*, cit. – SALVINI, L., *Aiuti di Stato in materia fiscale*, cit. – MAZZULLO, A., *Il nuovo codice del Terzo Settore*, cit.

## 2. IL DIRITTO AL CREDITO

In riferimento ai fondamenti etici del diritto al credito, esattamente come non si può, generalizzando, affermare che qualunque tipo di credito sia un diritto, negli stessi termini esistono limiti dettati dal principio di ragionevolezza per altri diritti riconosciuti come universali, come la salute e l'istruzione. Quindi bisogna capire quale tipo di credito possa rappresentare un diritto universale<sup>594</sup>.

Innanzitutto, un limite inerente alla destinazione del credito è stabilito affermando che *tutte* le persone che soffrono le conseguenze di una logica finanziaria di esclusione hanno il diritto di essere accettate e trattate come meritano al fine di condurre una vita dignitosa. Perciò hanno diritto al credito, un diritto inteso quale diritto subordinato, poiché si trasforma, o può farlo, nella facoltà di condurre uno stile di vita più dignitoso<sup>595</sup>.

Avendo riconosciuto il diritto, è necessario che società e sistema si assumano il corrispondente dovere al fine di garantirlo effettivamente. Codesto dovere si articola, concretamente, in tre dimensioni, delle quali due risultano consistere nella creazione ed istituzione di meccanismi e contesti istituzionali mediante i quali possa manifestarsi l'attività di intermediazione finalizzata al riconoscimento ed al godimento del diritto al credito e che vedono coinvolti lo stesso sistema finanziario e i poteri pubblici in quanto soggetti competenti, con una conseguente responsabilità di regolamentazione, supervisione e controllo, mentre la terza indica direttamente i soggetti con capacità di risparmio, purché riconoscano in modo solidale l'importanza di indirizzarlo, una volta depositato presso l'intermediario, verso un bene comune. Quest'ultimo non esclude il diritto di proprietà del depositante ma condiziona eticamente ed influenza irreversibilmente ciò che l'ente finanziario farà con tale deposito. Si nota come l'impegno alla solidarietà della società si trasformi in un pilastro fondamentale del diritto al credito e consolidi il legame fra la finanza etica e la cittadinanza. Dunque, il diritto al credito si inserisce nella dinamica del dare pari opportunità di fiducia ed incoraggiamento agli individui e della capacitazione secondo il pensiero di Sen<sup>596</sup>.

---

<sup>594</sup> Si veda sul punto il cfr. AMATO, M.- FANTACCI, L., *Fine della finanza*, Donzelli, Roma, 2012.

<sup>595</sup> Sul punto si veda BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

<sup>596</sup> SEN, A.K. – NUSSBAUM, M., *The Quality of Life*, Oxford University Press, Oxford, 1993. Sul punto si veda anche il cfr. NUSSBAUM, M., *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Il Mulino, Bologna, 2011 & *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, Bologna, il Mulino, 2012 – SEN, A. K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit. & *Etica ed economia*, cit., & *Globalizzazione e libertà* cit. & *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, cit.

Il dovere del buon uso riveste particolare importanza nel credito per lo sviluppo di progetti di attività economica, ove rinvia a considerazioni sia sulla stessa attività che sulla capacità di gestirla in modo da consentire la restituzione. Da questo punto di partenza acquisisce una doppia valenza quell'attività, molto delicata, di valutazione delle richieste di finanziamento: una prima valenza di carattere strettamente economico-finanziaria e l'altra di carattere socio-ambientale. Ciò porta tale valutazione a divenire uno dei caratteri distintivi e caratterizzanti più autentici dei progetti di finanza etica<sup>597</sup>.

Ad ogni modo, l'ente che fornisce ed eroga liquidità, deve comunque conservare e, se possibile, ottimizzare la propria redditività economica. Questo al fine di mantenere una solidità finanziaria tale da poter, eventualmente, nella peggiore delle ipotesi sostenere i rischi e le perdite derivanti dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle somme erogate o derivanti da alcune deviazioni del mercato del credito. Ovviamente, le suddette condizioni andranno a limitare la libertà di azione ed a condizionare la possibilità e la capacità di esercitare il dovere/attività di intermediazione<sup>598</sup>.

Difatti, in particolar modo nel caso del credito a progetti ed investimenti imprenditoriali, si possono creare situazioni che vanno a rendere più difficile ed a minare il rimborso e che non sono imputabili ad un «uso improprio» da parte della persona o del gruppo imprenditoriale che vanno ad assumere la veste di percettori, ma a circostanze e congiunture diverse come le fragilità specifiche, o le situazioni strutturali che minano la realizzazione del programma iniziate. Alle volte può capitare di avere di fronte richiedenti non solvibili, per i quali le risposte di mercato non esistono, e che richiedono un'azione al di fuori del mercato ad alto contenuto contro culturale. «La valutazione del rischio creditizio e i controlli imposti dalle istituzioni di supervisione e controllo impongono restrizioni esterne che condizionano la capacità della finanza etica di intermediare il risparmio che, in molti casi, è precisamente interessato (dalla sua stessa missione) ad assumere questi rischi legati alla domanda non solvibile»<sup>599</sup>.

Dunque, alla luce di quanto detto sopra, si evince che il riconoscimento del diritto al credito si presenta, per gli enti di finanza etica, come una sorta di c.d. dilemma dell'insufficienza, che pone il dovere etico di svolgere una parte della propria attività al di fuori del mercato.

---

<sup>597</sup> In tal senso BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

<sup>598</sup> In tal senso si rinvia a BECCHETTI, L., *Next*, Albeggi, Roma, 2014.

<sup>599</sup> BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pag. 53.

Discorrendo di diritto al credito, si deve tener presente che esistono i doveri corrispondenti. I doveri strettamente connessi al diritto al credito sono principalmente tre. I primi due, che ricadono sul soggetto richiedente, sono doveri dello stesso tipo di quelli che ritroviamo in altri diritti, ma quasi mai così vincolanti come nel caso del credito. Da un lato, infatti, vi è il dovere di restituzione, poiché il credito, infatti, non è una donazione o un trasferimento incondizionato della proprietà, ma, bensì, consiste in denaro altrui dato in prestito cui corrisponde il dovere del titolare del diritto, ossia il c.d. mutuatario, consistente nel doverlo restituire alle condizioni fissate nella fase di concessione del mutuo. In secondo luogo, si rinviene il dovere di buon uso che va a definire il profilo e la natura del credito come diritto e pone le basi di alcune delle caratteristiche principali della finanza etica. Il terzo dovere si esplicita esattamente nel garantire l'accesso mediante la creazione e l'articolazione di meccanismi ed enti creditizi che rendano disponibile il denaro per il prestito. Questo dovere include gli altri due soggetti necessari nel processo di intermediazione, ossia chi deposita il capitale e l'ente che fa da intermediario. È un tipo di dovere che ricade fra quelli denominati come *doveri in positivo*, implicanti un qualcosa da fare, che sono doveri generalmente correlati ai doveri sociali<sup>600</sup>. Questi ultimi generalmente richiedono una risposta solidale dal sistema nel suo insieme, poiché da solo il mercato non può assumersi la responsabilità di metterli in atto senza arrivare a creare storture, e non risultano così facilmente giustificabili come i *doveri in negativo*, che implicano qualcosa da non fare o da evitare<sup>601</sup>.

---

<sup>600</sup> In tal senso si veda Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. – CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit. – SEN, A.K., *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, cit.

<sup>601</sup> Sul punto si veda BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit., pp. 51-55. In merito alla dimensione inerente ai profili pubblicistici si veda anche GIANNINI, M.S., *Diritto pubblico dell'economia*, ilMulino, Bologna, 1994. In tal senso si rinvia a BECCHETTI, L., *Il mercato siamo noi*, Mondadori, Milano, 2012.

### 3. LA FINANZA SOCIALE

Una tematica che è molto importante approfondire è quella della cd. finanza sociale<sup>602</sup>. Quest'ultima, infatti, costituisce un importante e rilevante volano dell'imprenditoria sociale e contribuisce, al pari dei regimi fiscali particolareggiati, allo sviluppo della stessa e al raggiungimento dei fini di interesse generale che ci si prepone di perseguire. È difficile, tuttavia, rintracciare, anche nel campo in oggetto, una definizione giuridica univoca che non sia un mero riflesso delle più disparate definizioni economiche.

Si può tentare, difatti, di definire il fenomeno, utilizzando definizioni prettamente economiche.

Ad esempio, la Social Impact Investment Task Force, istituita nell'ambito del G8, ha pubblicato, nel 2014, un Rapporto<sup>603</sup> mediante il quale ha affermato che con il sintagma “finanza sociale o *social impact investing*” si fa riferimento: «*a quella finanza che sostiene investimenti legati ad obiettivi sociali misurabili in grado, allo stesso tempo, di generare un ritorno economico per gli investitori. Nel connubio tra obiettivo sociale e ritorno economico, e nella qualificazione del relativo tradeoff, si rintraccia, pertanto, la specificità di questo nuovo segmento di business*»<sup>604</sup>.

Il sopra citato *impact investing*, nello specifico, si distinguerebbe per:

- «– l'intenzionalità dell'investitore di generare un impatto sociale;
- l'aspettativa di un rendimento economico che motiva l'investitore;
- la flessibilità del tasso di rendimento atteso che può posizionarsi al di sotto del livello medio di mercato o allinearsi ai rendimenti di mercato;
- la varietà degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di intervento che spaziano dal debito all'equity puro;

---

<sup>602</sup> Sul punto si veda GALEONE, P. – MENEGUZZO, M., *La finanza sociale. Pubblico, privato, non profit: le prospettive comuni in Europa e in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

<sup>603</sup> Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, *La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, Roma, 2014. <https://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2016/05/la-finanza-che-include-gli-investimenti-ad-impatto-sociale-per-una-nuova-economia.pdf>

<sup>604</sup> Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, *La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, cit., pag. 24. Tale definizione che coincide, sostanzialmente, con quella universalmente riconosciuta ed adottata del Global Impact Investing Network (GIIN), che è un'organizzazione non profit dedita ad aumentare la portata e l'efficacia dell'*impact investing*, ossia «un insieme di investimenti in società, organizzazioni e fondi, con l'intenzione di generare un impatto quantificabile a livello sociale e ambientale oltre che rendimenti finanziari».

– la misurabilità dell’impatto, fondamentale per assicurare trasparenza e accountability»<sup>605</sup>.

Il punto focale della definizione sembra potersi rinvenire nell’impatto sociale, che deve essere intenzionalmente ricercato e misurabile.

Partendo da questa impostazione, la possibilità di distinguere il *social impact investing* dalla *Socially Responsible Investing*, ossia SRI e, dunque, finanza etica<sup>606</sup>, deriverebbe dalla c.d. intenzionalità proattiva, ossia un atteggiamento comportamentale tendente ad agire in modo da anticipare eventuali problemi, dell’investitore che persegue oltre al profitto economico uno scopo sociale<sup>607</sup>. Ne deriva che la finanza etica, attraverso l’applicazione di vari sistemi di screening, orienta, secondo tale ricostruzione, gli investitori a guardare alle aziende che abbiano impatti ambientali, sociali e di governance che, semplicemente, non si rivelino negativi, valutandone il mero rispetto o meno dei criteri ESG e cioè dei criteri ambientali, sociali e di governo societario<sup>608</sup>. È opportuno, chiarire, che le società in questione, tuttavia, al contempo, continuerebbero a perseguire uno scopo tradizionale, ossia meramente lucrativo<sup>609</sup>. Ciò si rinviene anche dall’analisi dell’art. 111bis Tub, co. 1, lett. a) che definisce operatrici di finanza etica e sostenibile: «*le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi: a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale*»<sup>610</sup>.

---

<sup>605</sup> *Ibidem*.

<sup>606</sup> Sul punto si rinvia al cfr. INTONTI, M. – FERRI, G., *SRI Funds. I fondi eticamente orientati e la finanza sostenibile*, Aracne, Roma, 2018 – ASSOCIAZIONE FINANZA ETICA, *Il Manifesto della Finanza Etica (Verso una carta di intenti per la Finanza Etica)*, Firenze, 1998. Ai fini della consultazione di quest’ultimo si rinvia a <https://www.bancaetica.it/app/uploads/2022/01/Manifesto-Finanza-Etica.pdf>.

<sup>607</sup> In tal senso si veda il cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – SEN, A.K., *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell’imprenditoria sociale*, cit.

<sup>608</sup> In tal senso si veda il cfr. FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE, *Engagement su temi di sostenibilità. Le società quotate e il dialogo con gli investitori*, Milano, 2014 [https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale\\_Engagement\\_su\\_temi\\_di\\_sostenibilita\\_sito\\_web.pdf](https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf) & *Impact investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-ambientale*, Milano, 2017 [https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/11/171115\\_ImpactInvesting\\_CS.pdf](https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/11/171115_ImpactInvesting_CS.pdf)

<sup>609</sup> Sul punto si veda il cfr. CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza, mercato e globalizzazione*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit.

<sup>610</sup> Art. 111-bis, co. 1, lett. a), D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*. Tub.

#### 4. L'ESCLUSIONE FINANZIARIA E LA MICROFINANZA MODERNA

Il problema dell'esclusione finanziaria si dimostra estremamente variabile a seconda dell'area in esame. Questo deriva dalle dinamiche della microfinanza che si rivelano essere differenti nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ricchi. Difatti, al riguardo bisogna segnalare che il microcredito costituisce un fenomeno relativamente recente in Europa e che, inoltre, nel panorama in questione si rinvengono varie tipologie di attori istituzionali che si occupano di questo settore, fra le quali si menzionano, a titolo esemplificativo, per rilevanza le Ong, le fondazioni, gli enti statali e locali, le istituzioni non bancarie, le banche e le casse di risparmio<sup>611</sup>.

Al riguardo sembra opportuno citare Kautilya, un filosofo e statista indiano, che all'interno della sua più grande opera, ossia l'*Arthashastra*,<sup>612</sup> un trattato di economia politica risalente al IV sec. a.C., segnala come «il benessere del regno» dipenda «dalla natura delle transazioni tra creditori e debitori»<sup>613</sup>. Ne deriva che il corretto funzionamento di un sistema finanziario, che si riveli, poi, essere efficiente ed inclusivo, rappresenta una condizione fondamentale ed imprescindibile in un processo di sviluppo economico e sociale di una determinata comunità.<sup>614</sup>

Difatti, i servizi finanziari, particolarmente il credito e il risparmio, rappresentano dei mezzi e delle risorse che consentono di sviluppare le proprie idee e capacità, di progettare il proprio futuro risparmiando e investendo risorse nel tempo. Tuttavia, soprattutto nei paesi più poveri, la stragrande maggioranza della popolazione non ha la possibilità di accedervi<sup>615</sup>.

Il diritto all'accesso al credito ha rappresentato per molto tempo l'evidente espressione di quella «rivoluzione del microcredito» così denominata dalla Nowak<sup>616</sup>.

---

<sup>611</sup> In tal senso si veda ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 204.

<sup>612</sup> Sul punto si rinvia a KAUTILYA, (a cura di) MAGI, G., *Il Codice del Potere (Arthasāstra). Arte della guerra e della strategia indiana*, Edizioni Il Punto d'Incontro, Vicenza, 2011.

<sup>613</sup> Al riguardo si veda SEN, A.K., *Reason before Identity*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pag. 58.

<sup>614</sup> Si veda sul punto il cfr. CLAESSENS, S., *Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives*. The World Bank Research Observer, 21, 2006, pp. 207-240. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkl004> - HONOHAN, P., *Financial Development, Growth, and Poverty: How Close are the Links?*, Policy Research Working Paper No. 3203. World Bank, Washington, DC., 2004. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14439> – LEVINE, R., *Finance and Growth. Theory, Evidence, and Mechanism*, in (a cura di) AGHION, P. - DURLAUF, S., *Handbook of Economic Growth*, North-Holland Elsevier Publishers, Amsterdam, 2005.

<sup>615</sup> In tal senso si veda il cfr. YUNUS, M., in *Il banchiere dei poveri*, cit. – BECK, T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A.; LEVINE, R., *Finance, Inequality, and Poverty. Cross-Country Evidence*, Policy Research Working Paper, n. 3338, World Bank, Washington D.C., 2004. <https://www.nber.org/papers/w10979>.

<sup>616</sup> NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

Al riguardo si segnala che, in seguito alla loro partecipazione al *Microcredit Summit* del 1997, le Nazioni unite hanno provveduto alla pubblicazione delle risoluzioni 52/194 e 53/198 nelle quali si riconosce nel microcredito uno strumento efficace di lotta alla povertà e si istituisce ufficialmente il 2005 quale Anno internazionale del microcredito.

Nel rapporto del 2006 *From Exclusion to Inclusion through Microfinance*<sup>617</sup> promosso dalla Commissione europea, l'esclusione finanziaria, che può essere totale o parziale, è ricostruita come condizione di inabilità degli individui, famiglie o gruppi ad accedere a servizi finanziari di base in forma appropriata.

Al fine di definire la condizione di esclusione o meno di un soggetto dai servizi finanziari occorre valutare:

- «1) la possibilità o meno di accedere ai servizi all'occorrenza (reliability);
- 2) la facilità con cui si riesce ad accedere ai servizi data la presenza di barriere di prezzo e non (convenience);
- 3) la possibilità di accedere o meno in modo continuato ai servizi (continuity);
- 4) in che misura i servizi offerti siano o meno appropriati alle esigenze dei clienti (flexibility)»<sup>618</sup>.

L'esclusione finanziaria, infine, può risultare volontaria o involontaria, in base ad una scelta del soggetto che può essere condizionata, anche, dall'esistenza di reti finanziarie informali, da motivi culturali, dall'ignoranza o dalla diffidenza verso le banche<sup>619</sup>.

È necessario, dunque, distinguere l'accesso, ossia la possibilità di utilizzo, dall'utilizzo effettivo dei servizi finanziari. Difatti, l'accesso è inerente all'esistenza di un'offerta di servizi finanziari di qualità in cambio di costi ragionevoli, la cui ragionevolezza va definita in base a standard oggettivi, mentre l'uso si riferisce alla concreta fruizione di tali servizi<sup>620</sup>.

---

<sup>617</sup> CDFA (Community Development Finance Association) – EMN (European Microfinance Network) – MFC (Microfinance Centre), *From Exclusion to Inclusion through Microfinance. Social and Financial Exclusion Map*, 2007, Rapporto per la *Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006*. <http://www.mfc.org.pl/index.php?section=R&page=Research%20by%20Topic>.

<sup>618</sup> MORDUCH, J., in *The Microfinance Promise*, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVII, 1999. In tal senso si veda anche ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 207.

<sup>619</sup> In tal senso si veda anche POLIN, V., Rapporto ISAE Finanza pubblica e redistribuzione, *L'esclusione finanziaria. L'opportunità del microcredito in Italia*, ISAE, Roma, 2005 [https://www.researchgate.net/publication/346648104\\_L'esclusione\\_finanziaria\\_l'opportunita\\_del\\_microcredito\\_in\\_Italia\\_Rapporto\\_ISAE\\_Finanza\\_pubblica\\_e\\_redistribuzione](https://www.researchgate.net/publication/346648104_L'esclusione_finanziaria_l'opportunita_del_microcredito_in_Italia_Rapporto_ISAE_Finanza_pubblica_e_redistribuzione)

<sup>620</sup> CLAESSENS, S., *Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives*. The World Bank Research Observer, 21, 2006, pp. 207-240. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkl004>

Ne consegue, pertanto, una stretta interdipendenza tra l'esclusione finanziaria e l'esclusione sociale. Al fine di rafforzare tale ultima affermazione si rammenta la definizione di esclusione finanziaria del Centre Walras, secondo la quale «una persona si trova in situazione di esclusione bancaria e finanziaria, quando subisce un grado di impedimento nelle sue pratiche bancarie e finanziarie che non gli permette di condurre una vita sociale normale nella società che è la sua»<sup>621</sup>. Ciò chiarisce come essere esclusi dal sistema finanziario possa scatenare un processo di marginalizzazione ed esclusione anche sociale<sup>622</sup>. Analogamente, è necessario sottolineare come una condizione di marginalità sociale, rappresentata dalla compresenza di fattori sociali ed economici svantaggiosi, rende maggiormente difficile accedere ai servizi finanziari. Se ne deduce che chi vive in una condizione di marginalità sociale, risultando escluso dalle reti sociali, dai processi decisionali e dall'accesso a uno standard di vita minimo, è di conseguenza escluso dal sistema finanziario formale, basato su referenze professionali e personali, storia creditizia e documenti attestanti l'esistenza di rapporti di lavoro.

Bisogna necessariamente aggiungere che definire in che misura si possa parlare di esclusione finanziaria e/o sociale risulta complesso e talvolta fuorviante, sebbene sia universalmente riconosciuto che l'intensità e la gravità dell'esclusione finanziaria è estremamente variabile tanto che il tasso di inclusione in termini percentuali che ha accesso nelle economie più povere ai servizi finanziari è pari circa al tasso di esclusione presente nelle economie industrializzate più ricche.

La microfinanza si è affermata come una risposta sempre più credibile e concreta al fenomeno dell'esclusione finanziaria ed ha proposto delle risposte concrete alle cause e ai meccanismi che impediscono di usufruire di servizi e strumenti di sviluppo fondamentali. Gli esclusi, cioè i non bancabili, rappresentano il target di riferimento delle istituzioni di microfinanza, le quali hanno puntato allo sviluppo scommettendo proprio su quei soggetti ritenuti dal sistema finanziario formale come non meritevoli di fiducia<sup>623</sup>.

---

<sup>621</sup> NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005

<sup>622</sup> Sul punto si veda BOSSERT, W. – D'AMBROSIO, C. – PERAGINE, V., *Deprivation and Social Exclusion*, Child Working Paper n. 3, 2005 [http://www.child-cent.it/papers/child03\\_2005.pdf](http://www.child-cent.it/papers/child03_2005.pdf).

<sup>623</sup> In tal senso si veda Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – BARANES, A., *Finanza per indignati*, Ponte alle Grazie, Firenze, 2014 - HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit. - YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, cit.

A lungo, vi è stata la convinzione che poiché la microfinanza era nata come uno strumento di sviluppo nato nei paesi più poveri fosse adatto solo a questi. Tuttavia, in realtà tale fenomeno affonda le sue radici in pratiche antichissime creditizie e di risparmio nate in diversi paesi e poi evolutesi, in Europa, nelle più sofisticate forme di credito relazionale esercitate dai Monti di Pietà e dal mondo cooperativo<sup>624</sup>. Inoltre, da fine anni Ottanta, la crescente difficoltà dei paesi più ricchi a fronteggiare fenomeni come la disoccupazione, la crescente esclusione sociale ed economica, l'immigrazione e l'emergere di nuove forme di povertà, ha spinto a guardare con maggiore interesse alla microfinanza come strumento di sviluppo e inclusione, anche per le economie industrializzate.

Nei primi anni Novanta, infatti, i paesi dell'Europa centro-orientale «si trovavano ormai in una economia di mercato senza mercato, in un capitalismo senza capitale e, per completare il tutto, con delle imprese senza imprenditori, visto che ogni forma di iniziativa era stata accuratamente sradicata»<sup>625</sup>. Pertanto, al fine di trovare una soluzione a tale situazione e con la speranza di agevolare l'emersione di una nuova classe di microimprenditori, aiutando i gruppi più svantaggiati abitanti nelle zone rurali di paesi come la Polonia, l'Albania, la Romania, la Slovacchia, l'Ungheria, vennero promossi i primi programmi di microcredito. Successivamente, anche in Europa occidentale, vennero sperimentati progetti di microcredito e molte istituzioni, in particolare le banche di credito cooperativo o le fondazioni bancarie, iniziarono un processo culturale di riscoperta delle origini. Questo fenomeno si è, dunque, diffuso in Europa piuttosto recentemente.

Infatti, in Europa nel settore della microfinanza opera un'enorme varietà di attori mediante forme istituzionali diverse: vi partecipano le Ong, le fondazioni, gli enti statali, soprattutto locali, le istituzioni finanziarie di tipo non bancario e infine le banche e le casse di risparmio. Il fatto che assumano diverse forme giuridiche deriva dalla necessità di inquadrare l'esercizio dell'attività di erogazione di credito e raccolta di risparmio nei diversi sistemi statali.

Bisogna inoltre menzionare una differenza significativa, rappresentata dal fatto che in Europa si ricorre quasi totalmente al metodo del prestito individuale, relegando il prestito di gruppo solo a sporadici casi. Le ragioni sottostanti hanno una duplice

---

<sup>624</sup> Sul punto si veda il cfr. GRECI, R. – PINTO, G. – TODESCHINI, G., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, cit. - MARONGIU, F., *Monti di Pietà: da opere pie a istituti di credito*, in (a cura di) FANFANI, T., *Banca, etica, sviluppo. Le Vie Del Credito Nel Pensiero Dei Protagonisti*, Bancaria Editrice, Roma, 2014, pp. 15-39.

<sup>625</sup> Cit. NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit., pag. 95.

matrice riconducibile, rispettivamente, alla struttura sociale che caratterizza le economie industrializzate e alla maggiore complessità dell'operazione di finanziamento. Innanzitutto, l'adozione della metodologia di gruppo presuppone una struttura sociale tipica delle realtà comunitarie, in cui ognuno è legato agli altri da norme sociali, obblighi e diritti. Tuttavia, è chiaro come, ad eccezione degli sporadici casi rappresentati dalle comunità rurali e dalle aree periferiche, nei paesi industrializzati, le istituzioni di microfinanza si ritrovano di fronte a strutture sociali completamente diverse che necessitano di metodologie specifiche. Nelle aree urbane risulta, infatti, ridotta l'efficacia delle reti sociali come forma di «collaterale sociale». L'adozione del metodo individuale è il risultato di un'attuazione dei principi del credito relazionale e di un adattamento metodologico ad un contesto sociale caratterizzato da un basso livello di capitale relazionale. Le reti sociali a cui si è fatto ricorso per supportare e monitorare il debitore sono tipicamente le associazioni, le cooperative sociali, le parrocchie, i centri sociali e di ascolto, i servizi sociali pubblici<sup>626</sup>. Bisogna necessariamente menzionare il fatto che molti aspetti operativi rendono difficoltoso il ricorso ad una metodologia di gruppo. Questi aspetti sono ad esempio inerenti alla lungaggine di tempo che richiede la costituzione dei gruppi a causa degli elementi di eterogeneità sia all'esterno e precedentemente al gruppo che all'interno. Infine, la maggiore complessità delle attività di microimpresa nei paesi industrializzati richiede che i soggetti siano seguiti individualmente nell'elaborazione e nell'implementazione della propria idea imprenditoriale.

---

<sup>626</sup> In tal senso si veda il Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – PIZZO, G. – TAGLIAVINI, G., *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, Carocci, Roma, 2013

## 5. LA COSIDDETTA MICROFINANZA.

La c.d. microfinanza è un tipo di fenomeno che si prefigge lo scopo di consentire di avviare un percorso di sviluppo economico basato sulla fiducia nelle persone a cui viene erogato un prestito. Fondamentalmente si basa sulla stipulazione di contratti fiduciari che richiedono la mera libertà e l'uguaglianza delle parti, a differenza di quanto avviene nel sistema del microcredito, ove rilevano i principi di reciprocità e relazionalità dell'economia civile<sup>627</sup>.

Il microcredito e le disparate esperienze di microfinanza che presentano la stessa base originaria hanno rappresentato una rivoluzione culturale<sup>628</sup>. Possono, infatti, essere definiti dei sistemi finanziari sussidiari al processo di sviluppo sociale ed economico che si riferiscono a presupposti totalmente diversi da quelli tradizionali della teoria degli intermediari finanziari, in quanto si rivelano capaci di favorire lo sviluppo umano, attraverso un processo di coinvolgimento bidirezionale che parte dal basso. I potenziali creditori, in questa prospettiva, agiscono come «persone» con le quali entrare in relazione. Va evidenziato che quest'ultima si caratterizza per essere una relazione primariamente fiduciaria, all'interno della quale, dunque, da un lato si dà fiducia e, dall'altro, si suscita affidabilità. È solo attraverso tale reciprocità che una relazione di sostegno può promuovere lo sviluppo economico e sociale. La sfida culturale del microcredito si basa sulla capacità di identificare una persona, priva dei mezzi economici necessari a dare avvio ad un'attività economico-produttiva, come un potenziale partner, un alleato e non come uno svantaggiato da aiutare o qualcuno da cui necessariamente tutelarsi<sup>629</sup>.

Questa è stata proprio la capacità che ha dimostrato di avere Muhammad Yunus, l'economista fondatore della Grameen Bank. Esso si è reso protagonista di una rivoluzione culturale che ha fatto in modo che gli indigenti della sua città venissero visti sotto una luce diversa.

---

<sup>627</sup> Sul punto si veda il cfr. Cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. - YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – PIZZO, G. – TAGLIAVINI, G., *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, cit. – CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit.

<sup>628</sup> In merito al fatto che ci sia stata una c.d. «rivoluzione del microcredito» si rinvia a NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

<sup>629</sup> Sul punto si rinvia al cfr. VIGANÒ, L., *Microfinanza in Europa*, Giuffrè, Milano, 2004 – YUNUS, *Un mondo senza povertà*, cit.

Difatti egli afferma che: «In una società la qualità della vita non dovrebbe essere giudicata dallo stile di vita dei ricchi, ma da quello di coloro che sono ai gradini più bassi della scala sociale»<sup>630</sup>.

È necessario, innanzitutto, fare una premessa: il Bangladesh è, anche tuttora, uno dei paesi più poveri esistenti, la cui maggioranza della popolazione vive in condizioni di estrema povertà e, difatti, circa il 40% dei suoi cittadini non può soddisfare nemmeno i bisogni primari. Ciò si ripercuote anche sull'aspettativa di vita, che risulta essere inferiore ai quarant'anni, a causa, anche, di carestie endemiche e regolari. Inoltre, in particolar modo nelle zone rurali è diffuso un codice tradizionale di norme, c.d. *Purdah* (ossia velo), che nella sua accezione ed interpretazione più radicale fa sì che le donne si ritrovino in una condizione di totale sottomissione e segregazione. Qui i cittadini vivono in abitazioni realizzate mediante mattoni di fango e tetti di lamiera, traendo sostentamento da lavori saltuari e poco remunerativi. Ne deriva che la mancanza di accesso al sistema formale del credito, oltre ad impedire lo sviluppo di iniziative economiche dei poveri, favorisce il proliferare di «prestatori» individuali, che, fuori da ogni controllo e regola, peggiorano ulteriormente la situazione. Tutto ciò è avvenuto anche a Sufia Begum, la prima «cliente» di Yunus. Nel 1976, infatti, la situazione economica della nazione era disastrosa. Yunus, allora direttore del dipartimento di Economia dell'Università di Chittagong, iniziò a visitare i miseri villaggi ai margini per farsi un'idea delle condizioni di vita dei poveri. Un giorno a Jobra, in periferia di Chittagong, conobbe Sufia, una ragazza di ventuno anni, madre di tre figli che intrecciava il bambù per realizzare sgabelli e rivenderli. Egli apprese che a causa della mancanza di contanti Sufia era impossibilitata a comprare la materia prima per la sua produzione, ragion per cui lo stesso rivenditore, che avrebbe poi ritirato e venduto la sua produzione, gliela forniva a un prezzo equivalente a 22 centesimi<sup>631</sup>. Sufia pagava tale somma attraverso il ricavato della cessione degli sgabelli, pari generalmente a 24 centesimi. Dunque, in sintesi, ogni giorno la donna riusciva a guadagnare solo 2 centesimi. Di converso, l'impossibilità di ottenere quei pochi centesimi necessari all'acquisto della materia prima l'aveva posta in una condizione di totale schiavitù rispetto al fornitore-rivenditore. Il professor Yunus decise di prestare personalmente a Sufia e ad altre quarantuno famiglie di Jobra l'equivalente di 27 dollari, cifra sufficiente a consentire a queste persone di uscire dalla

---

<sup>630</sup> YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit., pag. 215.

<sup>631</sup> In tal senso si veda ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

trappola perversa della povertà. Alla fine di questa esperienza egli si convinse che il problema non si poteva risolvere con atti di generosità o di filantropia individuale, rappresentando un problema strutturale. Difatti, erano le strutture a dover cambiare. Yunus è, infatti, convinto che i poveri non debbano ricevere la carità, poiché lavorano e si dimostrano produttivi e ingegnosi e, dal punto di vista finanziario, sono solvibili.

Da qui prende forma l'idea di creare una banca finalizzata a fornire credito ai «più poveri tra i poveri»<sup>632</sup>, che non sia un «istituto di beneficenza per ricchi»<sup>633</sup>, che non presti solo a chi ha già i soldi<sup>634</sup>.

Egli, mediante la collaborazione del dipartimento di Economia dell'Università di Chittagong e della banca governativa Janata, la Grameen Bank, iniziò, dunque, la sua attività.

Alla luce dei venticinque anni di attività si è dimostrato che i poveri sono solvibili. «Le banche potrebbero e dovrebbero servire i diseredati – afferma Yunus – non solo per altruismo ma per interesse commerciale. Trattare i poveri come intoccabili e fuoricasta non è soltanto ingiustificabile dal punto di vista morale, è anche segno di incompetenza sul piano finanziario»<sup>635</sup>.

Il metodo sul quale è basata la concessione dei microcrediti si rivela immediatamente efficace. I piccoli prestiti sono concessi ed erogati a singoli individui, senza richiedere a copertura garanzie collaterali, né la stipula di un contratto formale, ma solo a patto che il richiedente si inserisca all'interno di un gruppo di cinque persone. Prima bisogna formare il gruppo e poi il primo richiedente verrà finanziato. Quando questi inizierà a restituire il prestito, anche il secondo otterrà il finanziamento e così via con il terzo, il quarto e il quinto richiedente. Il meccanismo implica una particolare forma di responsabilità in solido<sup>636</sup>.

Inoltre, vi è una novità inerente alla frequenza di restituzione delle rate. Il prestito deve essere restituito in un anno attraverso il pagamento di rate settimanali costanti, a

---

<sup>632</sup> YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit.

<sup>633</sup> *Ibidem*.

<sup>634</sup> In tal senso si rinvia a NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

<sup>635</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 31.

<sup>636</sup> Sul punto si veda il cfr. PIZZO, G. – TAGLIAVINI, G., *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, cit. – SACCO, P., *Complessità relazionale e comportamento economico*, cit. – ARDENER, S., *The Comparative Study of Rotating Credit Associations*, *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, Vol. 94, No. 2 (Jul. - Dec., 1964), pp. 201-229 – BRUNI, L. in *Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Mondadori, 2006.

decorrere già da poche settimane dopo la concessione. Questo perché, secondo Yunus, «il denaro è una sostanza adesiva al suo possessore»<sup>637</sup>.

Inoltre, bisogna sottolineare come la procedura di accesso al credito si sviluppi in stretto contatto con i rappresentanti locali della banca, che seguono il progetto fin dalla formulazione e lavorano per la sua concretizzazione.

Condizione indispensabile per ottenerlo, inoltre, è la promessa di rispettare le cosiddette «16 decisioni», ossia degli impegni, non imposti ma elaborati dal basso attraverso il confronto, che garantiscono un uso produttivo del denaro.

Tra queste si segnalano «l'impegno a migliorare le condizioni abitative della propria famiglia, a coltivare e consumare verdure, a pianificare le nascite e a curare, rispettando basilari norme igieniche, la propria salute e quella dei figli, così come a investire nell'istruzione degli stessi»<sup>638</sup>. Esse implicano anche la rinuncia a celebrare matrimoni tra bambini e ad accettare doti dalle spose dei propri figli o ad accantonarle per le proprie, l'impegno a partecipare alle attività comuni.

Pertanto, è l'intero sistema a risultare basato su relazioni di natura fiduciaria.

Grazie a questa esperienza, già solo in Bangladesh circa 1 milione delle 21 milioni di persone ogni anno esce da una condizione di estrema povertà.

Il processo di innovazione ed espansione delle iniziative derivanti dal lavoro di Yunus ha trovato il suo culmine con il riconoscimento del premio Nobel per la pace nel 2006.

Il microcredito non è la soluzione ad ogni problema dello sviluppo economico, ma potrà rappresentare sicuramente una via concreta e un modello illuminante, innanzitutto di relazioni tra chi aiuta e chi riceve aiuto, perché «lo sviluppo non dipende tanto dal trovare combinazioni ottimali di risorse [...] quanto dal chiamare a raccolta e utilizzare [...] risorse e capacità che sono nascoste, disperse o mal utilizzate»<sup>639</sup>.

In tal senso esso risulta determinante poiché favorisce l'accesso al credito e la conseguente possibilità di avviare attività produttive per molti soggetti non bancabili.<sup>640</sup> Inoltre, risulta sorprendente segnalare come tali microprestiti vengano

---

<sup>637</sup> YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, cit.

<sup>638</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 17.

<sup>639</sup> HIRSCHMAN, A., *La strategia dello sviluppo economico*, Firenze, La Nuova Italia, 1968, pag. 5.

<sup>640</sup> Sul punto si veda YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. - ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – POLIN, V., *Rapporto ISAE Finanza pubblica e redistribuzione, L'esclusione finanziaria. L'opportunità del microcredito in Italia*, cit. [https://www.researchgate.net/publication/346648104\\_L'esclusione\\_finanziaria\\_l'opportunita\\_del\\_microcredito\\_in\\_Italia\\_Rapporto\\_ISAE\\_Finanza\\_pubblica\\_e\\_redistribuzione](https://www.researchgate.net/publication/346648104_L'esclusione_finanziaria_l'opportunita_del_microcredito_in_Italia_Rapporto_ISAE_Finanza_pubblica_e_redistribuzione)

restituiti in una percentuale tra il 95 e il 100%. Ne discende che tali pratiche possano mettere in discussione le categorie tradizionali dell'economia e della finanza<sup>641</sup>. Risulta necessario soffermarsi, inoltre, su quella che genericamente si potrebbe definire «relazionalità», ovvero la possibilità che tra banca e creditore e tra creditore e creditore si instauri un rapporto di cooperazione teso alla ricerca del bene comune. Una relazione in cui nascono ed evolvono le risorse fondamentali del microcredito, ossia il riconoscimento identitario, la fiducia e la dignità che essa conferisce a chi la riceve e che spinge all'affidabilità<sup>642</sup>.

In questo il microcredito differisce sia dai tradizionali modelli di intervento dall'alto che dalla filantropia a fondo perduto. Infatti, «il microcredito non distrugge le risorse investite nel sociale ma le moltiplica, richiedendo una controprestazione da parte del ricevente, che non è dunque trattato come fruitore passivo, ma coinvolto direttamente in un'iniziativa d'inclusione volta a restituirgli dignità»<sup>643</sup>.

Esattamente come ha osservato Amartya Sen, gli ultimi anni del Novecento sono stati caratterizzati da una trasformazione ancor più radicale. Si è passati da una visione dello sviluppo come processo feroce che dovrebbe necessariamente comportare uno sforzo, in quanto ispirata ad una logica di «sacrificio necessario per un futuro migliore» ed ossessionata dalla crescita economica sulla base della convinzione che il progresso sociale e politico rappresentasse quasi una conseguenza automatica dell'aumento di ricchezza, ad un atteggiamento che Sen sintetizza nel «cavarsela con un piccolo aiuto»<sup>644</sup>. Così si è elaborata una visione dello sviluppo in cui emerge la distinzione tra i fini dello sviluppo ed i mezzi per ottenerlo. Così facendo, si è posto al centro del processo di sviluppo tutto l'insieme delle libertà sostanziali.

Questa prospettiva, ossia quella elaborata da Sen di «sviluppo come libertà»<sup>645</sup> e, dunque, «sviluppo come espansione delle *capabilities*»<sup>646</sup>, rappresenta una chiave di lettura nell'individuazione delle finalità che le istituzioni di microfinanza

---

<sup>641</sup> In tal senso si veda il cfr. SEN, A.K., SEN, A. K., *Etica ed economia*, cit. – KHANDKER, S.R., *Fighting Poverty with Microcredit. Experience in Bangladesh*, Oxford University Press USA, Washington D.C., 1998.

<sup>642</sup> Sul punto si rinvia al cfr. ANDREONI, A. – VALENTINI, C., *Le relazioni istituzionali/operative con il contesto socio-economico. La scelta del target*, in (a cura di) CIRAVEGNA, D. – LIMONE, A., *Otto modi di dire microcredito*, ilMulino, Bologna, 2007 .

<sup>643</sup> Cit. BECCHETTI, L., presidente del Comitato Etico di Etica Sgr.

<sup>644</sup> In tal senso SEN, A. K., *Development Thinking at the Beginning of the 21st Century*, Development Thinking Practice Conference, The Inter-American Bank, Washington D.C., 1996.

[http://eprints.lse.ac.uk/6711/1/Development\\_and\\_Thinking\\_at\\_the\\_Beginning\\_of\\_the\\_21st\\_Century.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/6711/1/Development_and_Thinking_at_the_Beginning_of_the_21st_Century.pdf)

<sup>645</sup> SEN, A.K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano, 2000.

<sup>646</sup> *Ibidem*.

perseguono e dell'idea stessa di sviluppo cui tali istituzioni sono finalizzate e funzionali<sup>647</sup>.

L'approccio delle *capabilities* rappresenta un criterio normativo per la valutazione del benessere delle persone e dei diversi assetti sociali e istituzionali. Poi, Sen definisce i *functionings* come l'insieme delle possibilità «di essere e di fare» che ognuno effettivamente realizza in base alle opportunità di cui dispone e delle scelte che ha a disposizione.

Tale approccio ha sfidato le teorie welfariste più radicali per cui il benessere delle persone si valuta esclusivamente sulla base di *utility-based measures*. Così si ribalta un'idea di sviluppo in cui la ricchezza da «mezzo» diviene «fine».

Per Sen, dunque, il fine dello sviluppo si realizza nella «rimozione delle varie forme di illibertà di cui i membri di una società possono soffrire»<sup>648</sup>. Lo sviluppo consiste un processo di evoluzione delle molteplici potenzialità degli esseri umani, in cui la persona è posta nelle condizioni di esprimere la propria spiritualità, identità, relazionalità, creatività<sup>649</sup>.

Si può sinteticamente affermare che, nel processo di sviluppo di un sistema economico, il credito, e dunque l'accesso a vari servizi finanziari, rappresenti un'opportunità di fioritura delle persone. Pertanto, il diritto di accesso al credito diviene una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esercizio della libertà di iniziativa economica e, di converso, della possibilità di liberarsi da una condanna genetica e sociale ad una vita fatta di analfabetismo e miseria<sup>650</sup>.

Inoltre, è necessario riflettere sull'affermazione di Evans per cui: «ottenere la libertà di fare le cose che riteniamo di esser fatte è raramente qualcosa che possiamo ottenere da soli come individui. Per le persone che hanno il privilegio della titolarità di un completo set di opportunità, l'azione collettiva può sembrare non necessaria, ma per quelli meno privilegiati raggiungere lo sviluppo come libertà richiede l'azione collettiva»<sup>651</sup>. Da qui si può ricavare che la rivoluzione rappresentata dal microcredito ha fatto riscoprire quelle pratiche del credito c.d. relazionali, attraverso le quali le

---

<sup>647</sup> Sul punto si veda il cfr. VIGANÒ, L., *Microfinanza in Europa*, cit. – LIMONE, A. – VITALI, P., *Banche e Microfinanza. Esperienze e strumenti innovativi*, Bancaria Editrice, Roma, 2006 – ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>648</sup> SEN, A. K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, pag. 33

<sup>649</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, pag. 24

<sup>650</sup> Al riguardo si rinvia anche a NOWAK, M. in *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

<sup>651</sup> EVANS, P., *Collective capabilities, culture and Amartya Sen's development of freedom*, *Studies in Comparative International Development*, 2002, pag. 56.

persone raggiungono insieme gli obiettivi altrimenti impossibili. Difatti, l'esperienza del microcredito ha enfatizzato la necessità dello sviluppo non solo delle capabilities individuali ma anche di quelle definite come le c.d. social capabilities.

Queste ultime costituiscono «quell'insieme di beings e doings esercitabili solo attraverso l'interazione sociale. Le capacità sociali sono quelle non riducibili a proprietà individuali. Sono importanti opportunità raggiungibili come risultato dell'azione collettiva o libertà che scaturiscono dalla connessione e cooperazione»<sup>652</sup>. Di conseguenza, le istituzioni di microfinanza sono state descritte come assetti istituzionali capacitanti, che promuovono lo sviluppo attraverso l'espansione delle capacità individuali e sociali.

Ad ogni modo, l'altra categoria fondante, ossia quella di contratto, oggi sembra possa rappresentare un ostacolo alla comprensione del modello del microcredito. Il contratto, individuale e sociale, costituisce il principio ordinatore posto dall'impostazione hobbesiana-smithiana a fondamento e giustificazione della società moderna. Un contratto si stipula tra soggetti che possono scambiarsi qualcosa ed ottenere un mutuo vantaggio. Pertanto, l'impossibilità di scambiare nel mercato, il non avere niente da dare, nega, in ambito pubblico, il diritto di cittadinanza nel mercato e nello stato contrattualmente fondato<sup>653</sup>.

Nel sistema hobbesiano la fiducia reciproca necessaria allo svilupparsi di relazioni durature e mutuamente vantaggiose trova giustificazione non nell'altrui affidabilità ma nella paura del Leviatano. Pertanto, Hobbes per rimediare alla distruttività della relazione umana finisce per proporre il radicale annientamento.

John Rawls, ossia il filosofo politico più importante del Novecento, ha elaborato la cosiddetta «teoria della giustizia come equità»<sup>654</sup>, con lo scopo di individuare la «concezione di giustizia più appropriata per specificare i termini della cooperazione sociale tra cittadini visti come uguali e liberi e come membri normali e pienamente cooperativi per l'intera durata della loro vita»<sup>655</sup>, cercando di sintetizzare la teoria contrattualista e il deontologismo kantiano. L'idea di fondo è l'utilizzo del dispositivo del contratto, che presenta la possibilità di uno scambio orientato al mutuo

---

<sup>652</sup> COMIM, F., *Social Capital and the Capability Approach*, in (a cura di) CASTIGLIONE, D. – VAN DETH, J.W. – WOLLEB, G., *The Handbook of Social Capital*, Oxford University Press, Oxford, 2008, pag. 644

<sup>653</sup> Sul punto cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit.

<sup>654</sup> RAWLS, J., *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Feltrinelli, Milano, 2002.

<sup>655</sup> RAWLS, J., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1994, pag. 20.

vantaggio, quale strumento utile per l'individuazione dei principi basilari da porre a fondamento di una società giusta o ben ordinata. Ciò non è sufficiente a garantire la giusta tutela degli interessi di tutti ed aggiunge un vincolo di natura informativa denominato «velo di ignoranza»<sup>656</sup>. Esso è opaco poiché consente di conoscere e di prevedere tutto della società futura, tranne il ruolo che in essa chi contratta andrà ad occupare.

La struttura della procedura agisce, dunque, su due livelli: antropologico e dei pre-principi. Si assumono soggetti razionalmente auto interessati e posti in una situazione che li vincola ad agire in maniera morale, ovvero disinteressata.

Assume, poi, importanza cruciale un altro elemento, per così dire umano: l'assunzione delle c.d. «circostanze della giustizia»<sup>657</sup>, ossia «le normali condizioni nelle quali la cooperazione umana diventa possibile»<sup>658</sup>. Dunque, poiché il contratto si basa sulla possibilità del mutuo vantaggio, questa va garantita in partenza e ciò risulta possibile solo se a prendere parte al contratto sono soggetti approssimativamente uguali, in modo che nessuno possa predominare. Devono «membri normali pienamente cooperativi per tutta la vita». Questo vincolo sulla natura dei soggetti che possono partecipare alla contrattazione, nella pratica, esclude tutti coloro che, per varie ragioni, non risultano pienamente cooperativi e che avrebbero più bisogno di vedere i propri interessi protetti. Di converso, l'inserimento di questi ultimi farebbe saltare tutta l'impostazione contrattualista poiché non ci sarebbe più la possibilità di garantirsi reciprocamente qualcosa. Quando una delle parti non può offrire tale vantaggio, perché bisognosa, allora non può essere parte<sup>659</sup>.

Questa visione esclude quelli che «hanno bisogni speciali, particolarmente difficili da soddisfare come, per esempio, necessità di cure mediche inusuali e particolarmente costose»<sup>660</sup>, o gravi necessità economiche. Ciò ovviamente non implica che il soddisfacimento di questi bisogni non sia considerato un problema importante per la società. Essa prevede soltanto, però, che vada demandato alla fase legislativa, successiva a quella della contrattazione sulla struttura dei principi e delle regole. Ad essi non è stata riconosciuta, dunque, la possibilità di partecipare alla contrattazione dei principi fondamentali dell'ordinamento politico della società nella

---

<sup>656</sup> *Ibidem*.

<sup>657</sup> RAWLS, J., *Una teoria della giustizia* [1971], Feltrinelli, Milano, 2008, pag. 126

<sup>658</sup> *Ibidem*.

<sup>659</sup> In tal senso si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

<sup>660</sup> RAWLS, J., *Una teoria della giustizia*, cit.

quale vivranno. In sintesi, i loro interessi saranno tutelati per «una questione di carità e non di giustizia»<sup>661</sup>.

Ritornando all'inizio del paragrafo in oggetto, si può notare come la stessa Sufia Begun risulti il tipico soggetto escluso, una persona che nel contratto non ha alcun ruolo, che non può dare nulla. L'esito della teoria di Rawls, ossia l'espressione più compiuta della filosofia politica liberale contemporanea, sacrifica l'interesse alla partecipazione degli svantaggiati, che più di tutti andrebbero considerati per primi. Risulta, quindi, evidente la necessità di un'evoluzione che veicoli la struttura relazionale a passare dal contratto ad un patto fiduciario, andando così a riconfigurare l'agente morale da «individuo autonomo» a «persona con necessità»<sup>662</sup>. Assumendo la forma del patto fiduciario, la struttura dell'accordo sociale diventa meno rigida e vincolante e, da un lato, meno sicura, cercando di porvi rimedio tramite il ricorso alla fiducia, che ha il compito di favorire risposte affidabili<sup>663</sup>.

Le evoluzioni dal contratto al patto e dall'individuo alla persona non hanno vita autonoma, ma si intersecano e si sviluppano di pari passo.

È la fiducia genuina, difatti, a generare l'affidabilità. Tuttavia, affinché sia effettivamente genuina, è necessario che le intenzioni dei soggetti siano effettivamente trasparenti e che se ne possano, pertanto, verificare tre condizioni indicative: e cioè che i soggetti in questione siano eguali fra loro, che la scelta di fidarsi sia libera, altrimenti si troverebbero in uno stato di coercizione o necessità e che ci sia almeno la presupposizione che gli altri non siano necessariamente e ciecamente opportunisti. Ciò porta alla rimozione della c.d. trappola della diffidenza insita nel c.d. ragionamento strategico<sup>664</sup>.

Si deve inoltre aggiungere che, ai fini del raggiungimento della capacità di generare affidabilità tramite i patti fiduciari, una società deve soddisfare tre condizioni che somigliano ai tre principi illuministici della libertà, uguaglianza e fraternità. Questi

---

<sup>661</sup> NUSSBAUM, M., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, Il Mulino, 2002, pag. 438.

<sup>662</sup> Sul punto si veda il cfr. MACINTYRE, A., *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, Vita e Pensiero, Milano, 2001 – NUSSBAUM, M., *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, cit.

<sup>663</sup> In tal senso ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>664</sup> In tal senso si veda il cfr. PETTIT, P., *The Cunning of Trust*, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24, n. 3 1995, Princeton University Press, Princeton, 1995, pp. 202-225 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1088-4963.1995.tb00029.x>

– ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. - BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

si rinvenivano tutti in una relazione fiduciaria, mentre, invece, nel contratto se ne rinvenivano rinvenire solo due, ossia la libertà e l'uguaglianza dei contraenti.

Riguardo al passaggio dall'idea di individuo a quella di persona, quest'evoluzione si dimostra necessaria perché la logica fiduciaria produce risultati cooperativi solo se si sostituisce il modello di agente tradizionale coincidente con l'homo oeconomicus con un agente più complesso, spinto da principi comportamentali relazionali, come reciprocità e rispondenza fiduciaria<sup>665</sup>.

L'esperienza del microcredito dimostra che, così come le inefficienze legate a un contratto di credito possono essere superate tramite uno schema fiduciario, anche il contratto sociale ha bisogno di un'impostazione fiduciaria. Gli esclusi di Rawls, cioè gli svantaggiati e vulnerabili, risultano degni di fiducia e, grazie al principio di rispondenza fiduciaria, capaci di affidabilità. Alla luce di quanto detto finora, un contratto è attuabile solo per coloro che sono dotati di beni da scambiare, mentre, al contrario, una relazione fiduciaria accoglie chiunque, dotato o no.

Le radici di questa impostazione metodologica risalgono, direttamente o indirettamente, alla proposta dell'economia civile che è nata e si è sviluppata in Italia contemporaneamente all'Illuminismo scozzese di Hume e Smith, nella prima metà del Settecento. Il suo più illustre esponente è stato il filosofo Antonio Genovesi. L'antropologia di Genovesi si fondava sull'assunto della socialità, secondo il quale non solo gli uomini sono fatti per vivere insieme, ma sono mossi dal principio della reciprocità. Il mercato, dunque, è il luogo nel quale «ci si assiste l'un l'altro, scambiando il superfluo per il necessario»<sup>666</sup>. Egli rintraccia due fondamentali tendenze nell'agire umano, «da una parte la forza concentrativa, che porta a scelte auto interessate, e dall'altra la forza espansiva o diffusiva, che determina scelte altruiste. Il comportamento effettivo di ogni persona è frutto di un equilibrio tra queste due forze fondamentali»<sup>667</sup>. Secondo Genovesi la vita civile è naturalmente caratterizzata da una tendenza alla «reciproca assistenza». In virtù di questo ognuno possiede un diritto naturale a godere dei benefici di questa reciproca assistenza e, contestualmente, ha il dovere di fornirla. Pertanto, la norma della reciprocità tiene uniti i cittadini. Un altro elemento che differenzia il suo pensiero dall'impostazione scozzese è che, mentre nella

---

<sup>665</sup> In tal senso si veda PELLIGRA, V., *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, il Mulino, 2007

<sup>666</sup> In tal senso si veda il cfr. BRUNI, L. in *Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – BRUNI, L., *Civil Happiness. Economics and Human Flourishing in Historical Perspective*, Routledge, Londra, 2006.

<sup>667</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 39.

tradizione smithiana il benessere sociale è solo un effetto secondario del perseguimento da parte della moltitudine degli agenti economici del loro interesse individuale, per lui il bene comune va cercato intenzionalmente.

In sintesi, nel fenomeno del microcredito si rinvengono i principi di fiducia, reciprocità<sup>668</sup>, assistenza reciproca, relazionalità che risultano essere i tratti distintivi della proposta dell'economia civile<sup>669</sup>.

Il contributo di Yunus e la sua iniziativa di fondare una banca in grado di risolvere contestualmente sia il problema dell'incoerenza temporale nelle scelte dei debitori che dell'accesso al credito anche per i più poveri si inseriscono in questo contesto. Gli elementi di originalità caratterizzanti il metodo Grameen sono naturalmente molti, ma se ne possono isolare alcuni comuni ed essenziali<sup>670</sup>:

- «Prestito di gruppo e incentivi dinamici: per ottenere un prestito il richiedente deve far parte di un gruppo, in cui ognuno è legato o da una responsabilità in solido o da un meccanismo che subordina l'accesso al prestito di ciascun membro alle performance di pagamento degli altri. Il gruppo funge sia da filtro che da «garanzia». Ciò perché, di conseguenza, ognuno vuol far partecipare solo individui ritenuti capaci e affidabili, che faranno fruttare, cioè, i soldi ricevuti e che li restituiranno con elevata probabilità, e perché la responsabilità in solido riduce teoricamente la probabilità di default strategico rispetto al caso di un prestito individuale.
- Prestiti di piccola entità e con restituzione rapida, costante e pubblica: inerenti somme esigue, la cui restituzione è necessariamente entro un anno mediante rate settimanali. La pubblicità degli incontri in cui avviene la restituzione, inoltre, non solo rende trasparente l'informazione relativa al comportamento dei membri, ma consente di discutere dell'andamento dei progetti.
- Rapporti fiduciari: che costituiscono la novità forse più rilevante del microcredito e riguardano l'immagine che la banca ha del «cliente medio» e il tipo di relazione che è disposta a stabilire. Credito, difatti, significa propriamente «fiducia». Il sistema bancario tradizionale è fondato sulla mutua diffidenza, mentre, per la

---

<sup>668</sup> In tal senso si veda BRUNI, L., *Reciprocità: dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, cit.

<sup>669</sup> In tal senso si veda il cfr. ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, cit.

<sup>670</sup> In tal senso si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

- Grameen, il presupposto è che i debitori sono onesti. Rappresenta, dunque, l'idea di un agente economico non necessariamente o esclusivamente auto interessato, opportunist, individualista, come l'homo oeconomicus della teoria economica neoclassica, che permette l'instaurazione di una relazione fiduciaria e cooperativa, nella quale la fiducia ricevuta dai creditori favorisce e sostiene la loro affidabilità.
- Prevalenza del prestito alle donne: all'inizio dell'esperienza della Grameen Bank i prestiti erano concessi indistintamente a uomini e donne, ma poi sono aumentati quelli femminili. Oggi il 97% circa dei 7 milioni di clienti sono donne e ciò si riscontra anche globalmente nella maggioranza dei progetti di microfinanza. Questo è derivato dall'acquisizione della consapevolezza che la probabilità di restituzione delle donne fosse molto più alta per varie ragioni, sia di tipo culturale, che psicologiche e sociali. In primis, le donne sono tendenzialmente più avverse al rischio e conseguentemente meno propense ad assumere decisioni eccessivamente rischiose. Inoltre, si deve tener presente che le donne delle aree rurali del Bangladesh hanno poche opportunità di crescita economica e di realizzazione personale e quindi il prezzo di un fallimento per loro è superiore: indi per cui, infatti, tendono ad una gestione più attenta e più efficace del progetto e a consolidare una reputazione di affidabilità»<sup>671</sup>.

Alla luce dell'esperienza in questione, si può affermare che ciò che ha colpito maggiormente è stato l'elevatissimo tasso di restituzione dei prestiti, nettamente superiore a quello rilevabile nel mercato formale. Un alto tasso di restituzione determina benefici sia per la banca che per i creditori ed è un prerequisito indispensabile per la sostenibilità finanziaria del programma. Inoltre, riducendo il costo del credito consente l'allargamento della base di clienti<sup>672</sup>.

Le caratteristiche immediatamente riconducibili al c.d. *group lending* sono l'impossibilità di accedere al prestito se non appartenenti ad un gruppo e la corresponsabilità nella restituzione. «Dal punto di vista teorico questi due elementi riducono i problemi di selezione avversa e di azzardo morale, in assenza di collaterali, attraverso tre strumenti: i filtri all'accesso (assortative matching), il monitoraggio di gruppo (peer monitoring) e la pressione dei pari (peer enforcement)»<sup>673</sup>.

Il problema riguardante la selezione avversa sorge, infatti, quando la banca non riesce a distinguere i buoni clienti dai cattivi, in relazione alla probabilità di

---

<sup>671</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pp. 52 – 54.

<sup>672</sup> PELLIGRA, V., *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, cit.

<sup>673</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 55.

restituzione. Non potendo differenziare il tasso di interesse in base al rischio, essa pratica un tasso di interesse medio che si rivela spesso troppo alto per i clienti meno rischiosi, determinando la riduzione dei buoni clienti nelle richieste. L'introduzione del gruppo sposta il problema informativo sui clienti che sono più facilitati nel valutare i rischi connessi all'attività degli altri richiedenti meglio della banca. Dunque, mediante un meccanismo di autoselezione si formano due tipologie di gruppi, una ad alto rischio e una più sicura.

La banca, così, può applicare implicitamente costi differenziati in relazione al rischio. I gruppi di clienti a rischio alto sperimenteranno un numero elevato di mancate restituzioni e ogni membro dovrà farsi carico della restituzione delle rate di altri. Benché quindi il tasso esplicitamente praticato sia uguale per tutti, i membri del primo gruppo supporteranno un costo complessivo superiore. Ne deriva alla banca una più efficace copertura dei rischi e la possibilità di applicare tassi più bassi. La riduzione del tasso, di converso, produrrà un aumento della domanda di prestiti dei soggetti più sicuri, esclusi dal credito per il fallimento del mercato<sup>674</sup>.

Sebbene si possano mitigare i problemi di selezione avversa mediante lo strumento del gruppo, erogato il prestito i clienti saranno sempre soggetti al problema di incoerenza temporale che produce il rischio di azzardo morale. Anche qui il prestito di gruppo può aiutare. Il rischio di azzardo morale può essere sia ex ante, quando il comportamento può pregiudicare la buona riuscita, sia ex post, quando, avendo portato a buon fine il progetto, si dichiara un default strategico, tenendo il denaro e non restituendo comunque il prestito. Il premio Nobel del 1990, Joseph Stiglitz, ha esposto in un modello economico il ruolo che il gruppo può ricoprire nell'indurre ogni membro a comportarsi in funzione della massimizzazione delle possibilità di successo del progetto. Il metodo, infatti, consente una verifica ripetuta del comportamento di ogni membro<sup>675</sup>.

Se uno dei membri attua scelte disfunzionali, ciò comporta automaticamente un rischio per tutti gli altri, possono scoprirlo rapidamente e possono adoperarsi per correggerne le conseguenze. La natura del gruppo, quindi, facilita il controllo del comportamento degli agenti, la cui impraticabilità nel prestito individuale produce i problemi di

---

<sup>674</sup> In tal senso si veda il cfr. YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. – NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

<sup>675</sup> In tal senso si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit. – STIGLITZ, J. E., *Peer Monitoring and Credit Markets*, *The World Bank Economic Review*, vol. n. 4, n. 3, Oxford, 1990, pp. 351–66. <http://www.jstor.org/stable/3989881>.

azzardo morale *ex ante*. Se la banca parte dal presupposto che il debitore avrà la tentazione di non restituire il prestito, prevedendo il comportamento si rifiuterà in partenza di finanziare il progetto. Nel caso del prestito sia di gruppo, tale mancata erogazione sarebbe un danno per tutti, come la necessità, a causa della responsabilità in solido, di ripagare la parte non restituita. Dunque, per evitare tutto questo ogni membro può essere disponibile ad accollarsi l'onere non solo di controllare l'operato degli altri, ma anche di forzare la restituzione.

Concludendo, il vincolo del gruppo rende più probabile la restituzione poiché, contestualmente, determina un'autoselezione tra i membri più affidabili e quelli che lo sono meno che si riverseranno in tipi di gruppi diversi, inoltre l'appartenenza al gruppo e le riunioni settimanali favoriranno lo scambio di informazioni per monitorare e controllare i comportamenti ed, inoltre, la possibilità di comportamenti opportunistici dei singoli risulta controbilanciata dal rischio di sanzioni sociali<sup>676</sup>, le quali, infine, determineranno un effetto deterrente che si rivela più efficace in virtù della comune appartenenza al medesimo tessuto sociale<sup>677</sup>. In questi casi, allora, si può intendere «il prestito di gruppo una garanzia migliore della responsabilità finanziaria rispetto alla proprietà»<sup>678</sup>.

Il meccanismo di accesso al credito delle istituzioni di microfinanza prevede l'erogazione di un primo prestito di modica entità la cui restituzione è condizione per l'accesso a un successivo credito e così via. Il meccanismo provoca, anche senza la presenza del monitoraggio e della pressione di gruppo, un incentivo a restituire. Di prestito in prestito gli agenti sono invogliati a crearsi una reputazione di affidabilità, rinunciando al guadagno di breve periodo in favore di maggiori guadagni nel lungo.

Si pensi, a quanto affermato da Hume: «Non c'è niente che ci tocchi più da vicino della nostra reputazione, e niente che influenzi la nostra reputazione più della nostra condotta rispetto ai beni degli altri. Per questa ragione, chiunque [...] voglia vivere in pace con il resto dell'umanità dovrà darsi una legge inviolabile che gli impedisca sempre, sotto ogni tentazione, di violare tale principio»<sup>679</sup>. Quanto detto, risulta ancora più vero per i poveri e gli esclusi poiché: «tengono alla loro reputazione

---

<sup>676</sup> Al riguardo si rinvia a quanto affermato in GHATAK, M. – GUINNANE, T., *The Economics of Lending with Joint Liability: Theory and Practice*, in «Journal of Development Economics», n. 60, 1999, pp. 195-228. <https://personal.lse.ac.uk/ghatak/jde2.pdf>.

<sup>677</sup> In tal senso si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – SEN, A.K., *Etica ed economia*, cit.

<sup>678</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 58.

<sup>679</sup> HUME, *Il trattato sulla natura umana*, libro 3, *Sulla morale*, Laterza, Bari, 1982, pag. 501

più di chi ha beni al sole, perché la loro reputazione, in realtà, è tutto quanto posseggono»<sup>680</sup>.

È l'idea di una relazione continuativa tra banca e creditore ad introdurre una modificazione. «Non c'è ragione perché non debbano ripagare il loro debito, soprattutto se pensano di doverne chiedere un altro che li aiuti a sopravvivere un giorno in più»<sup>681</sup>. Al riguardo, sembra opportuno menzionare che una teoria delle c.d. «minacce di non rifinanziamento» in una relazione creditizia e degli effetti che ne conseguono è il risultato di un'operazione avvenuta solo pochi decenni fa<sup>682</sup>.

Infatti, «se si ipotizza che la relazione in oggetto si estenda per un periodo prolungato in cui possono esserci molteplici richieste di finanziamento, allora si può applicare il c.d. folk theorem. Se né la banca, né il creditore conoscono l'effettiva durata della relazione e se i giocatori attribuiscono un peso sufficientemente elevato ai guadagni e alle perdite future, allora si può mostrare che esiste un equilibrio in corrispondenza del quale il creditore concede il prestito e il debitore lo onora costantemente. Se infatti la scelta di non restituire il prestito in un dato momento si traduce immediatamente nell'impossibilità di accedere a un credito successivo e se la perdita, in termini di mancati futuri guadagni, associata a tale rifiuto, supera il guadagno relativo alla decisione di non restituzione, allora sarà razionale anche per un creditore auto interessato restituire i soldi. L'elemento determinante nell'ottenimento di tale risultato, come abbiamo visto, è l'introduzione di un numero indefinito di ripetizioni del gioco. David Kreps, Paul Milgrom, John Roberts e Robert Wilson [1982] hanno ulteriormente raffinato il modello arrivando a mostrare come sia possibile raggiungere conclusioni per molti versi simili anche quando il gioco viene ripetuto un numero finito, ma grande, di volte. In questo caso, però, è necessario assumere che ci sia informazione imperfetta sulla struttura dei payoffs dei giocatori. Ciò significa che, per esempio, la banca sa che tra i debitori non ci sono solo debitori opportunisti pronti alla fuga, ma anche soggetti intrinsecamente affidabili. In questo caso, allora, anche i giocatori opportunisti hanno interesse a formarsi una reputazione di affidabilità mimando il comportamento dei debitori affidabili»<sup>683</sup>.

---

<sup>680</sup> NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit., pag. 71.

<sup>681</sup> YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit., pag. 76.

<sup>682</sup> STIGLITZ, J. E. – WEISS, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*, *The American Economic Review*, vol. n. 71, n. 3, 1981, pp. 393 - 410. <http://www.jstor.org/stable/1802787>.

<sup>683</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 59.

Alla luce di questo sviluppo teorico si può affermare che l'affidabilità viene assunta come un dato esogeno al modello<sup>684</sup>.

La Grameen Bank viene fondata per sviluppare un processo di accesso al credito che sia inclusivo e che privilegi i soggetti che del denaro hanno maggiormente bisogno, ossia i poveri. Il contratto di credito delle varie istituzioni di microfinanza presenta, rispetto al contratto tradizionale, alcune caratteristiche che tendono a ridurre la probabilità di default<sup>685</sup>.

---

<sup>684</sup> In merito all'approccio relazionale e che valorizza la propensione ai valori etici umani si rinvia al cfr. CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit. – ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. - BRUNI, L., *L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell'economia*, cit.

<sup>685</sup> Si veda in tal senso YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. & *Un mondo senza povertà*, cit.

## 6. L'ESPERIENZA DEL MICROREDITO

Il microcredito costituisce uno strumento finanziario che è tradizionalmente incluso nell'ambito del suddetto *impact investing*. In Italia tale fenomeno rinviene la sua disciplina, in modo dettagliato, all'interno del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, detto Tub).

Tale strumento va ad intervenire fundamentalmente sul versante del *loan*, più che dell'*equity*, garantendo la concessione di micro-prestiti a persone o a piccole iniziative imprenditoriali che altrimenti risulterebbero non bancabili.

Tale strumento ha rappresentato un veicolo di sviluppo importante nei paesi che risultano essere quelli più poveri a livello globale. Pertanto, è ovvio che la sua trasposizione all'interno di contesti economici più strutturati, avanzati e che presentano condizioni economiche decisamente più rosee, abbia comportato la necessità di rivedere alcuni meccanismi e alcune dinamiche di base, in modo da renderle confacenti ai contesti nei quali sono state trasposte. Ciò ha significato, ad esempio, all'interno del panorama europeo, la predilezione per forme di microcredito individuali piuttosto che di gruppo. Va comunque sottolineato che, sebbene tali esperienze si rivelino essere delle tipologie di prestito individuale, rimangono comunque delle forme particolari, poiché insistono, sempre e comunque, su una dimensione relazionale che le caratterizza rispetto alle normali formule rinvenibili nel settore del credito formale. Quanto detto sopra si rinviene, ad esempio, nell'esperienza messa in atto da Adie in Francia che si è resa protagonista dell'introduzione di una particolare garanzia morale-relazionale, consistente nel fatto che chi vuole ottenere un prestito per investire in un'attività deve necessariamente presentare almeno due soggetti all'istituto che faranno da garanti della restituzione, al contempo, si occuperanno anche dei controlli e dell'effettuare le giuste pressioni affinché il denaro venga utilizzato in modo consono e produttivo..

In Italia, l'ordinamento ha disciplinato tale fenomeno agli artt. 111 e 113 Tub e nel decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 17 ottobre 2014, n. 176.

Ai sensi dell'art. 111 Tub, esistono, sostanzialmente, due forme di microcredito:

- 1) imprenditoriale;
- 2) sociale.

Per microcredito c.d. imprenditoriale, ai sensi del comma 1, può definirsi: tutto l'insieme dei «*finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a*

*responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-bis c.c. o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa<sup>686</sup>, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:*

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;*
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati<sup>687</sup>».*

Per microcredito c.d. sociale, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si vuole, invece, intendere l'insieme dei finanziamenti erogati *«a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato»<sup>688</sup>.* Entrambe le fattispecie di microcredito, pertanto, presentano la comune caratteristica di essere strumenti che svolgono la loro funzione attraverso l'erogazione di un finanziamento per uno scopo di inclusione sociale del quale beneficiano dei soggetti non bancabili e, dunque, non meritevoli di fiducia da parte degli istituti bancari, garantendo anche un servizio di assistenza tecnica per quanto riguarda la fase dell'istruttoria e dell'attesa dell'erogazione. Ciò dà la cifra come il microcredito non abbia una natura solamente finanziaria, ma, piuttosto, ibrida, poiché si compone di due

---

<sup>686</sup> Ex art. 1 del decreto attuativo n. 176 del 2014: *«rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b), r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro».*

<sup>687</sup> Art. 111, co. 1, *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Tub.

<sup>688</sup> Art. 111, co. 3, *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Tub.

tipologie essenziali di servizi, consistenti, rispettivamente, nei servizi finanziari e nei servizi ausiliari di natura non finanziaria, ma reale, ossia di assistenza tecnica.

Inoltre, l'attività di microcredito rientra fra quelle materie di interesse generale disciplinate all'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 112/2017. Dunque, è possibile che anche le imprese sociali possano costituirsi come operatori di finanza etica, ma, tuttavia, ai fini dell'erogazione del c.d. microcredito imprenditoriale, l'art. 111, comma 2, lett. a) del Tub, stabilisce che l'iscrizione nell'elenco presente al comma 1 è subordinata alla «forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa»<sup>689</sup>. Di converso, le imprese sociali istituite in forma associativa, fondazionale, di società di persone, ecc., non potranno essere costituite per l'esercizio dell'attività di microcredito imprenditoriale. Per quanto concerne, al contrario, il c.d. microcredito sociale, ai sensi del comma 4, è stabilito che: «in deroga all'art. 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lett. c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore»<sup>690</sup>.

Inoltre, si veda come l'art. 11, comma 1, del decreto attuativo n. 176 del 2014, a sua volta, stabilisca che: «*L'attività disciplinata dal Titolo II (ossia il microcredito sociale) può essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 111, comma 1, Tub, dai seguenti soggetti:*

- a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;*
- b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;*
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;*
- d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;*
- e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>691</sup>».*

La differenza, pertanto, rinvenibile fra gli operatori di microcredito imprenditoriale e sociale è che per questi ultimi non è necessario che l'attività sia svolta per forza in

---

<sup>689</sup> Art. 111, comma 2, lett. a), *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Tub.

<sup>690</sup> Art. 111, co. 4, *Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Tub.

<sup>691</sup> Art. 11, comma 1, decreto attuativo n. 176/2014, *Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*.

forma societaria e non è neppure richiesta l'iscrizione nel registro ex comma 1 dell'art. 111 del Tub.

Il fenomeno in questione, seppur riapparso di recente, non è di certo del tutto sconosciuto al nostro paese. Proprio in Italia, difatti, sono sorti i Monti di Pietà<sup>692</sup> e si sono capillarmente diffuse varie forme di credito cooperativo quali le casse rurali<sup>693</sup>, le banche di credito cooperativo<sup>694</sup>, le banche popolari<sup>695</sup>, le società di mutuo soccorso e i confidi<sup>696</sup>. Sebbene sia evidente che tali esperienze di credito relazionale siano state numerose e che tali realtà bancarie sposino la filosofia che ha ispirato il microcredito, è solo di recente che in Italia alcuni soggetti, sia bancari che non, hanno cominciato a interessarsi al fenomeno della microfinanza. Questo interessamento si è reso necessario in virtù delle allarmanti dimensioni raggiunte dal fenomeno dell'esclusione finanziaria, soprattutto nel Meridione. A tal riguardo, il World Bank Policy Report del 2008 ha segnalato che l'Italia è il paese tra le economie avanzate con il più elevato tasso di esclusione finanziaria, pari a circa il 25%<sup>697</sup>.

---

<sup>692</sup> Cfr. DE MADDALENA, A., *Per la storia dei Monti di Pietà. Una memoria cinquecentesca mantovana sull'ordinamento e sul funzionamento del Monte di Pietà di Firenze*, in DELL'AMORE, G., *Scritti In Onore Di Giordano Dell'amore. Saggi Monetari E Creditizi. Vol. I-III. Saggi Di Discipline Aziendali E Sociali. Vol. I-II. 1327*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 869 – 892; MARONGIU, F., *Monti di Pietà: da opere pie a istituti di credito*, in (a cura di) FANFANI, T., *Banca, etica, sviluppo. Le Vie Del Credito Nel Pensiero Dei Protagonisti*, Bancaria Editrice, Roma, 2014, pp. 15-39; FRACASSO, G., *Monti di Pietà*, in PIZZO, G. e TAGLIAVINI, G. (a cura di), *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, cit., pp. 454 – 466.

<sup>693</sup> Al fine di inquadrare più approfonditamente l'argomento nella cornice storica di riferimento, si veda TAMAGNINI, G., *Le casse rurali: principi, storia, legislazione.*, La rivista della Cooperazione, Roma, 1952. Per quanto riguarda gli aspetti operativi e dimensionali, si veda MILONE, M., *Aspetti strutturali e operativi delle Casse rurali e artigiane*, Cacucci, Bari, 1979. Infine, uno spunto importante sul rapporto fra queste ultime ed i poteri di intervento del Cibr si trova in CASTIELLO, F. – D'ONOFRIO, F., *Tutela costituzionale della cooperazione e cooperazione di credito*, CEDAM, Padova, 1984.

<sup>694</sup> Per quanto riguarda l'importante incidenza della clausola di non lucratività sul risvolto patrimoniale delle azioni di finanziamento delle banche in questione, si veda MARTINA, G., *Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra profili di governance e risvolti patrimoniali*, Giuffrè, Milano, 2017. Si veda anche, in merito agli investimenti solidali, D'ALESSIO, R., *Ombre e luci in tema di investimento solidale nel IV sec. d.C.*, in CARDARELLI, M.C. (a cura di), *Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma 2016. Atti del Convegno Lecce, 16-17 dicembre 2016*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>695</sup> Riguardo l'inquadramento delle stesse all'interno del T.u.b., si rinvia a PIPITONE, M., *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Roma: Associazione nazionale fra le banche popolari, 1997. In merito agli statuti delle stesse, si veda MIRONE, A., *Statuto Delle Banche Popolari E Riforma Del Credito Cooperativo*, in ABBADESSA, P. – CESARINI, F., *Le metamorfosi del credito cooperativo*, GIAPPICHELLI, Torino, 2019, pp. 13 – 52. Per quanto riguarda i profili problematici, si rinvia a CAPRIGLIONE, F., *Banche popolari: metamorfosi di un modello.*, Cacucci, Bari, 2001.

<sup>696</sup> Al riguardo si precisa che l'attività tipica degli stessi consiste nella prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati alle attività economiche e produttive. Si rinvia a BALDAN, C. – GERETTO, E. – ZEN, F., *Le performance gestionali dei confidi: un'analisi territoriale e settoriale*, GIAPPICHELLI, Torino, 2018.

<sup>697</sup> *The World Bank annual report 2008: year in review*. World Bank Group, Washington D.C., <http://documents.worldbank.org/curated/en/452391468323718231/The-World-Bank-annual-report-2008-year-in-review> .

A questo è necessario aggiungere un accenno all'aspetto inerente alla medesima difficoltà però dal punto di vista dei migranti. Al riguardo si menziona l'esistenza dell'indagine Abi-CeSpi del 2005 che si concentra sulla «Cittadinanza economica dei migranti e microfinanza», la quale ha messo in evidenza che in Italia il tasso di c.d. bancarizzazione dei migranti adulti residenti alla fine del 2004 era pari al 57,3%, eccezion fatta per quelli che usufruivano dei servizi banco-posta<sup>698</sup>. Questo dato rappresentava l'esito di un processo di integrazione finanziaria ed economica c.d. dal basso che si mostrava di gran lunga superiore a quello registrato negli anni Novanta, pari circa al 35%<sup>699</sup>.

Ciononostante, sebbene risulti lampante l'esistenza di una significativa domanda di servizi microfinanziari, il fenomeno ha ancora dimensioni molto ridotte in Italia e la crescita del settore è lenta e poco coordinata.

Alla luce di quanto affermato all'interno del Terzo rapporto sul microcredito in Italia<sup>700</sup>, a fine 2006 «erano stati rilevati complessivamente 103 programmi locali sul territorio nazionale, di cui solo 77 erano pienamente operativi. Di tali programmi, circa la metà era promosso da soggetti privati quali fondazioni non bancarie, associazioni, diocesi e società di mutuo soccorso, mentre solo il 23% risultava promosso dal sistema bancario (fondazioni bancarie, banche e confidi). Infine, un quarto era promosso da enti pubblici quali università, regioni ed enti locali, nell'ambito della sperimentazione di forme alternative di welfare. La compresenza di una così variegata compagine di attori, come pure il fatto che il 60% dei progetti abbia finalità di sostegno finanziario indistinto, sono solo alcuni dei segnali della mancanza di una chiara e comune comprensione del fenomeno microcredito così come esso si è sviluppato nel mondo e in Europa. L'ambiguità e la difficoltà delle realtà italiane nel definirsi e nel confrontarsi con le realtà europee più avanzate, hanno fortemente condizionato lo sviluppo di molti progetti che sono ancora in una fase di sperimentazione e che talvolta vengono interrotti prematuramente. La maggior parte di questi progetti ha mantenuto una dimensione fortemente locale e si è concentrata nelle regioni del Centro-nord, proprio dove i servizi finanziari sembrano essere relativamente più accessibili. Nella stragrande maggioranza dei casi le istituzioni di microcredito hanno erogato dopo alcuni anni di sperimentazione solo poche centinaia

---

<sup>698</sup> Abi – CeSpi, *Cittadinanza economica dei migranti e microfinanza*, Abi, Roma, 2005.

<sup>699</sup> In tal senso si veda quanto affermato da ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>700</sup> Sul punto si rinvia a BORGOMEIO, C., *3° Rapporto sul microcredito in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.

di prestiti a singole persone, talvolta senza neanche garantire efficaci servizi di accompagnamento e di consulenza»<sup>701</sup>.

Ad ogni modo, non si ritiene che ci si debba disperare poiché si possono scorgere due segnali importanti. Il primo è che, seppur timidamente, anche le banche commerciali stanno manifestando un crescente interesse, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo e l'adattamento dei nuovi prodotti e servizi finanziari alle esigenze di alcuni segmenti e target finora considerati rischiosi o poco interessanti. Pertanto, alla luce di tutto questo, si potrebbe ritenere di essere all'inizio di un percorso graduale di inclusione nel sistema bancario, di riduzione delle asimmetrie informative nella relazione banca-cliente e di accesso a servizi di credito. Il secondo dei segnali summenzionati è che nel 2008 i principali attori italiani del settore, fra i quali si possono menzionare PerMicro, micro.Bo, e Microfinanza Srl, hanno promosso Ritmi, ossia la Rete italiana di microfinanza, al fine di avviare un processo di integrazione e di sviluppo coordinato del settore verso l'individuazione di un modello di microfinanza tutto italiano<sup>702</sup>.

Quanto precedentemente affermato, si riconnette alla speranza di permettere alle realtà italiane di evadere da una fase di sperimentazione e di svilupparsi in maniera più strutturata e coordinata, al fine di poter emergere. Al fine di addivenire al risultato in questione, pare determinante la costruzione di una rete capace di favorire un dialogo con le realtà europee maggiormente affermate e consolidate ed anche con tutte quelle banche del territorio, derivanti dalla tradizione cooperativa e mutualistica, che da sempre pongono la loro attenzione verso target simili a quelli presi a riferimento dalle istituzioni di microfinanza.

---

<sup>701</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V, *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 233.

<sup>702</sup> In riferimento a tale analisi, si veda VIGANO', L., *Microfinanza in Europa*, Giuffrè, Milano, 2004.

## 7. I TITOLI DI SOLIDARIETA'

Un'altra tipologia di strumenti finanziari con un impatto sociale rilevante è rappresentata dai c.d. titoli di solidarietà, la cui disciplina è rinvenibile specificatamente nel Titolo IX del cts assieme alle altre forme di finanza sociale, in attuazione di quanto statuito dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1<sup>703</sup> e h)<sup>704</sup> della legge delega n. 106 del 2016, la quale, espressamente, ha previsto la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite l'utilizzo dei portali telematici, analogamente a quanto stabilito per le c.d. start-up innovative, ed anche l'introduzione di meccanismi finalizzati alla diffusione di titoli in oggetto e di altre forme di finanza sociale finalizzate al perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale<sup>705</sup>.

È necessario, pertanto, trattare dell'art. 77 cts, il quale ha previsto che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, che siano autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Tub, ai sensi del co. 4 del sopracitato articolo possono emettere<sup>706</sup>:

- obbligazioni e altri titoli di debito, che: «[...] hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli»<sup>707</sup>;

---

<sup>703</sup> Art. 9, co. 1 l.n.106/2016, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, Misure fiscali e di sostegno economico*: «1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] lett. f) previsione, per le imprese sociali: [...] n.1 della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative».

<sup>704</sup> Art. 9, co. 1, l.n.106/2016, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, Misure fiscali e di sostegno economico*: «1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: [...] lett. h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale».

<sup>705</sup> Sul punto si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pp. 454 – 456.

<sup>706</sup> *Ibidem*.

<sup>707</sup> Art. 77 Cts, co. 4, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore*.

- certificati di deposito, che: «[...] hanno scadenza non inferiore a 12 mesi, corrispondono interessi con periodicità almeno annuale, in misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli. Gli emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento secondo le modalità indicate nel decreto attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte»<sup>708</sup>.

Inoltre, alla luce del discorso fatto finora, si rinviene la possibilità di tali banche di destinare agli enti del terzo settore, a titolo di liberalità, una quota dell'ammontare nominale dei titoli collocati, in modo da godere, così facendo, del credito d'imposta del 50%, nel caso in cui la liberalità sia pari almeno al 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei titoli.

Difatti, risulta evidente che, al fine del perseguimento dei fini di interesse generale, si sia cercato di incentivare la diffusione dei titoli in questione o la loro emissione, da parte del sistema bancario, e la loro sottoscrizione, da parte dei risparmiatori/investitori, anche attraverso l'introduzione di una specifica leva fiscale.

«Dal lato dei sottoscrittori, è stato previsto:

- l'assoggettamento degli interessi e dei proventi al regime fiscale dei Titoli di Stato (aliquota fiscale del 12,50% anziché ordinaria del 26%);
- la non rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli;
- la non rilevanza alla formazione dell'attivo ereditario.

Dal lato degli emittenti, è stato previsto:

- il riconoscimento di un eventuale credito di imposta pari al 50% delle liberalità erogate agli ets non commerciali, ai sensi del comma 5, dell'art. 77, qualora l'importo

---

<sup>708</sup> Art. 77 Cts, co. 4, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore*.

della liberalità sia almeno pari allo 0,60% dell'ammontare nominale dei titoli collocati  
14;

– la non rilevanza dei titoli ai fini della sterilizzazione ACE ed ai fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza;

– la non concorrenza dei titoli alla formazione dell'attivo ereditario soggetto ad imposta di successione, né ai fini della determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli»<sup>709</sup>.

Tali titoli, in ultima istanza, possono essere emessi al fine di finanziare e sostenere le sole attività disciplinate all'art. 5 del codice del Terzo settore, le quali devono essere svolte dagli ets, a prescindere dal fatto che siano commerciali o meno, in virtù della recentissima riforma estensiva conseguente dal c.d. “decreto fiscale” che ha innovato in sede di conversione in legge<sup>710</sup>.

Dunque, allo stato dei fatti è anche espressamente prevista la possibilità di destinarli al finanziamento degli ETS commerciali, ivi comprese le imprese sociali, ma non delle attività di mero supporto finanziario, che rinvengono la propria disciplina agli artt. 6<sup>711</sup> e 7<sup>712</sup> del Cts.

---

<sup>709</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 455.

<sup>710</sup> Difatti, l'art. 24-ter, comma 2, lett. a), d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, ha eliminato il riferimento ai soli ets non commerciali.

<sup>711</sup> Art. 6 Cts, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore. Attività diverse*, ai sensi del quale: «1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale».

<sup>712</sup> Art. 7 Cts, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore. Raccolta fondi*, ai sensi del quale:

«1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore».

## 8. IL CROWDFUNDING: UNA BREVE DISAMINA DEL FENOMENO E DELLE SUE CATEGORIE.

### IL CIVIC CROWDFUNDING.

Nel trattare delle varie forme finanziarie ad impatto sociale rilevante, risulta necessario menzionare, fra tali forme, un fenomeno relativamente recente: il crowdfunding, cioè il c.d. *finanziamento della folla* o *finanziamento collettivo*, il quale si è affermato ed ha acquisito rilevante importanza solo negli ultimi decenni<sup>713</sup>.

La definizione maggiormente condivisa intende per tale fenomeno una attività partecipativa online attraverso la quale un gruppo di individui contribuisce ad un determinato progetto aderendo alla proposta che è stata avanzata online.

Al riguardo, poi, è stata proposta la declinazione del fenomeno in 4 differenti categorie o modelli principali, consistenti nel crowdfunding c.d. «*donation-based*», «*reward-based*», «*lending-based*» ed «*equity-based*»<sup>714</sup>.

Ai fine del nostro lavoro va, inoltre, menzionato che attraverso l'impiego del c.d. *civic crowdfunding* viene riconosciuta la possibilità di fare ricorso all'utilizzo del *crowdfunding* per il finanziamento di opere e progetti pubblici da parte degli stessi cittadini.

Esso costituisce una modalità di finanziamento proveniente dal basso che dimostra la sua capacità di coinvolgere la cittadinanza in modo attivo, consentendo le raccolte di fondi tramite alcuni strumenti flessibili, i quali si dimostrano capaci di favorire lo sviluppo del territorio e della comunità di riferimento. Ciò risulta possibile poiché è lo stesso crowdfunding a rappresentare un particolare sistema di *fundraising*, ossia di raccolta fondi, che consente a chiunque di lanciare una campagna per la raccolta e a qualunque soggetto di sostenerla. Ciò dimostra, pertanto, che sia ai singoli individui che alle organizzazioni sociali è assicurata e consentita la facoltà di dare avvio a progetti c.d. *civic-based* che hanno l'obiettivo di arrecare benefici di vario genere alla collettività nel suo insieme.

---

<sup>713</sup> In riferimento all'importanza acquisita nel corso degli ultimi decenni si veda PISACANE, S. M., *Innovazione, condivisione, corresponsabilità. Il crowdfunding e i disagi della post-modernità*, in (a cura di) PUNZI, A., *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, n.1, Giuffrè, Milano, 2020, pag. 171, pp. 171 – 189.

<sup>714</sup> In riferimento al fatto che risulta esserci maggiore attenzione esclusivamente nei confronti della disciplina del c.d. *equity-based crowdfunding* e, al massimo, del c.d. *social lending*, si veda PISACANE, S. M., *Innovazione, condivisione, corresponsabilità. Il crowdfunding e i disagi della post-modernità*, in (a cura di) PUNZI, A., *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, cit., pp. 173 – 175.

Ad ogni modo, in sintesi, anche il suddetto *civic crowdfunding*, in genere, può presentarsi in vari tipi di forme: *donation*, *reward* o *do-it-yourself*, ma può anche svilupparsi nelle forme *equity-based* e *social lending*<sup>715</sup>.

La raccolta fondi civica in questione, la quale risulta tesa a favore e beneficio di tutta la cittadinanza, fa in modo che il senso di appartenenza ed il coinvolgimento dei cittadini a beneficio del proprio territorio aumentino, così favorendo la trasparenza attraverso una più efficace allocazione dei fondi. In tal modo le Pubbliche Amministrazioni e gli enti locali hanno la possibilità di:

- Sfruttare le sempre più strette relazioni con i cittadini e con le PMI;
- Testare l'interesse dei cittadini nei confronti di ogni nuovo progetto, in modo da definire e fissare più chiaramente le priorità di ogni territorio;
- Investire il budget di cui dispongono nei progetti valutati come più importanti dagli stessi cittadini.

Non va, tuttavia, dimenticato che la maggior parte delle piattaforme che si occupa di questa attività agisce principalmente a livello locale e, pertanto, ne beneficiano i progetti per la comunità che abita nel territorio. È consentita, attraverso questa tipologia di strumento per la raccolta dei fondi, ai cittadini la possibilità di accedere ad ogni tipo di informazione, sia indirettamente che direttamente, che sia inerente ai progetti che questi ultimi potrebbero essere interessati a sostenere mediante il *civic crowdfunding*, dalle prime fasi di progettazione e sviluppo fino alla loro completa realizzazione<sup>716</sup>.

Tuttavia, il fenomeno in questione può presentare anche degli ostacoli<sup>717</sup>.

Ad esempio, ciò che allo stato dei fatti si frappone alla crescita del fenomeno è la scarsa conoscenza di cosa sia e come funzioni un *crowdfunding* o un *civic crowdfunding*, poiché infatti è proprio la difficoltà di sviluppare maggiori conoscenze sul tema a livello istituzionale e dei singoli individui che ne rallenta fortemente la diffusione. Spesso, inoltre, le autorità si trovano a doversi scontrare con una burocrazia troppo macchinosa ed ingarbugliata che può, talvolta, essere difficilmente superabile. Per via di quest'ultimo motivo in spesso diventano irrealizzabili alcuni progetti. Infine,

---

<sup>715</sup> EUROPEAN CROWDFUNDING NETWORK, ECN, *CrowdCamp: 5 things you didn't know about civic crowdfunding*, [www.eurocrowd.org](http://www.eurocrowd.org), 26/04/2018.

<sup>716</sup> In riferimento al fatto che coloro che contribuiscono alle iniziative lo facciano mossi dall'intento di dare il via ad un c.d. processo di *value co-creation*, si veda PISACANE, S. M., *Innovazione, condivisione, corresponsabilità. Il crowdfunding e i disagi della post-modernità*, in (a cura di) PUNZI, A., *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, cit., pag. 183.

<sup>717</sup> Webinar, *'Match-funding: when public institutions meet crowdfunding'* dello European Crowdfunding Network del 21/03/2017

esistono difficoltà riguardanti i sistemi di pagamento, poiché molti dei potenziali donatori trovano spesso difficile e poco affidabile dover versare le somme tramite una campagna di crowdfunding e sembrano preferire i canali tradizionali.

Ad ogni modo, è necessario segnalare come, recentemente, il *civic crowdfunding* stia iniziando a diventare uno strumento sempre maggiormente utile per la realizzazione dei progetti di c.d. *match-funding*, che prevedono la collaborazione tra enti pubblici e comunità locali nella raccolta e nell'erogazione dei fondi.

Difatti, è stato affermato da alcuni esperti che «il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi online sempre più diffuso per realizzare progetti culturali, sociali, artistici, sportivi e ambientali, e per gli enti pubblici rappresenta l'opportunità di accedere a nuove risorse finanziarie, ma anche sensibilizzare una comunità, valorizzare il patrimonio territoriale tangibile e intangibile, promuovere una gestione condivisa dei beni comuni e avviare nuove forme di collaborazione pubblico-privato»<sup>718</sup>.

Si deve necessariamente riconoscere al fenomeno in questione la sua capacità di riuscire ad ottenere un maggior coinvolgimento della collettività stessa ed un migliore impatto sulla medesima e sul territorio. In tal senso, nel panorama italiano, a detta dei dati del 2018 pubblicati da Starteed<sup>719</sup>, era stato riscontrato che i progetti civic-based e di match-funding avessero complessivamente raccolto una somma ammontante a circa 4 milioni di euro. Le iniziative che avevano riscosso maggior successo sono state principalmente promosse e foraggiate dalle stesse pubbliche amministrazioni, anche attraverso «partnership con realtà del territorio, che sempre più frequentemente svolgono il ruolo di braccio destro delle Amministrazioni nella realizzazione operativa dei progetti. [...] Il connubio Pubblico e Crowdfunding è sicuramente un interessante fenomeno da monitorare, data la comunanza tra gli elementi alla base del Crowdfunding e i valori ai quali le Amministrazioni pubbliche sono sempre più spesso chiamate a rispondere: coinvolgimento della community, trasparenza dei finanziamenti, facilità di accesso e diffusione, innovazione dei sistemi, temi di interesse collettivo, partecipazione dal basso»<sup>720</sup>. Infine, nello stesso rapporto,

---

<sup>718</sup> Convegno CROWDFUNDING CLOUD, *Il crowdfunding per la Pubblica Amministrazione*, Bologna, 30/11/2018.

<sup>719</sup> STARTEED, *Il Crowdfunding in Italia*. Report 2018, 01/02/2019, pp. 35 e ss.  
<https://www.crowdfundingbuzz.it/wp-content/uploads/2019/02/II-Crowdfunding-in-Italia-Report-2018.pdf>

<sup>720</sup> *Ivi*, pag. 38.

si segnala come il crowdfunding consente alle PA di formare una strategia per «generare un senso di appropriazione del bene comune»<sup>721</sup>.

Ai fini del presente lavoro, appare consono fare un brevissimo cenno alla particolare disciplina inerente all'applicazione dell'IVA sulle forme di *civic crowdfunding*.

Al riguardo è necessario precisare che il *Value Added Tax Committee* della Commissione Europea<sup>722</sup>, che nel 2015 ha delineato l'applicazione dell'IVA al crowdfunding avvenuto all'interno dell'Unione, non disciplinava direttamente l'aspetto riguardante le tipologie *civic, corporate, do-it-yourself* e *real estate*. Tuttavia, poiché costituiscono delle forme di finanziamento dal basso in cui la raccolta avviene attraverso un modello di finanziamento collettivo per cui è, invece, stato indicato un orientamento di base per l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, risulta semplice rinvenire la disciplina da seguire in Italia.

Pertanto, nei *crowdfunding civic, corporate* e *do-it-yourself*, di solito, la raccolta fondi può avvenire attraverso campagne *donation* o *reward*. Di conseguenza, è evidente che ciò implichi che si debba procedere alla contestuale applicazione della disciplina IVA propria di quei modelli, e cioè:

a) nel modello *donation*, poiché gli apporti costituiscono donazioni di denaro, l'IVA non può applicarsi;

b) nel modello *reward*, la situazione risulta più complessa e, pertanto, così sintetizzabile:

- Quando il *reward-based* costituisce una vendita anticipata di un oggetto o servizio si dovrà applicare;

- Quando le ricompense, i beni o servizi, di una campagna hanno un valore meramente simbolico, l'applicazione andrà valutata caso per caso, concretamente, sebbene, in generale, essa dovrebbe essere applicata a questa tipologia di transazioni;

- Quando il contributo dei c.d. *backer*, ossia i sostenitori, è assimilabile ad una donazione, si ricade nella casistica del *donation crowdfunding* con la conseguente non soggezione all'imposta.

Nel modello *real estate*, in Italia, la raccolta fondi avviene in modalità *lending-based* e/o *equity-based*, la cui disciplina dell'IVA è deducibile da quella delle forme di *crowdfunding* in questione, ossia:

---

<sup>721</sup> Ivi, pag. 35.

<sup>722</sup> EUROPEAN COMMISSION - VALUE ADDED TAX COMMITTEE, *VAT Treatment of Crowdfunding*, Working Paper N. 836, European Commission, 2015.

a) Nel c.d. *Equity*:

- Per l'emittente l'offerta di partecipazioni societarie risulta un'operazione esente;
- Per l'investitore l'acquisto di azioni o quote di società richiede l'applicazione dell'IVA solo nel caso in cui «il possesso delle partecipazioni sia accompagnato da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata»<sup>723</sup>;

b) Nel c.d. *Social lending*: qualora il soggetto che concede il prestito si occupi anche della relativa negoziazione e gestione è prevista l'esenzione;

c) Per i gestori di portali *equity-based*: qualora si occupino direttamente dei pagamenti e dei trasferimenti di denaro sul proprio portale il servizio è esente, mentre quando, invece, tale attività è svolta indirettamente tramite il coinvolgimento di soggetti terzi allora si applica l'IVA.

---

<sup>723</sup> TENCALLA, M., *Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari*, in *Rivista di Diritto Tributario*, Pacini Giuridica, Pisa, 03/03/2017.  
<https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2017/02/MT-3.2.17-pdf.pdf> .

## 9. IL SOCIAL LENDING

Fra le forme finanziarie ad impatto sociale un importante meccanismo di *impact finance* previsto dal codice del Terzo Settore è il c.d. *social lending* che può essere ricompreso all'interno del c.d. *peer to peer lending*<sup>724</sup>.

Esso costituisce uno strumento di finanziamento, che si pone come alternativo rispetto a quelli ottenuti attraverso gli intermediari creditizi, attraverso il quale «famiglie e piccole imprese vengono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. L'incontro tra domanda e offerta di fondi (da parte di privati o investitori istituzionali) avviene su una piattaforma informatica che valuta il merito di credito dei debitori e gestisce i flussi di pagamento tra le parti»<sup>725</sup>.

Il c.d. “social lending” è disciplinato dall'art. 78 del cts, rubricato “Regime fiscale del Social Lending”, che, per l'appunto, se ne occupa dal punto di vista specificamente tributario, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del'8 novembre 2016, Sezione IX, recante le «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche», che sostanzialmente disciplina principalmente il crowdfunding destinato al finanziamento degli ets, finalizzato alle sole attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del cts<sup>726</sup>.

È stato previsto che, allo scopo di incoraggiare e favorire la raccolta di capitale da parte degli ets, la remunerazione del capitale, ossia il reddito che ne ricavano gli investitori, venga assoggettata, mediante ritenuta a titolo d'imposta, al medesimo trattamento fiscale al quale sono sottoposti i titoli di stato.

Infatti, il comma 1 dell'art. 78 del Cts, stabilisce che: «i soggetti gestori di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending), di cui all'art. 44, comma 1, lett. d-bis), del Tuir, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al

---

<sup>724</sup> In merito al fenomeno del c.d. *social lending* ed, in generale, delle varie forme di finanza etica, si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – ANDREONI, A. – PELLIGRA, V. in *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit.

<sup>725</sup> BOFONDI, M., *Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi*, in *Questioni di Economia e finanza*, n. 375, Banca d'Italia, marzo 2017

<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0375/index.html>.

<sup>726</sup> Sul punto si veda MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

sostegno delle attività di cui all'art. 5»<sup>727</sup>. Si tenga presente che la limitazione oggettiva, che è posta verso le sole attività di interesse generale ex art 5 Cts, prevista all'ultimo periodo del sopra citato comma, è una conseguenza delle modifiche apportate con il c.d. decreto correttivo del 2018, che tende a sottoporre ad analogo trattamento titoli di solidarietà e social lending<sup>728</sup>.

Sempre per quanto riguarda l'ambito fiscale, per ciò che inerisce, invece, il regime dei proventi derivanti dalle altre attività di peer to peer lending, la legge di bilancio 2018 ha sottoposto i proventi derivanti da prestiti erogati mediante piattaforme dedicate a soggetti finanziatori non professionali all'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta, in misura pari al 26%.

Inoltre, l'art. 44, comma 1, lett. d-bis) Tuir qualifica come redditi di capitale: «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia»<sup>729</sup>.

Va aggiunto, inoltre, che ai sensi del comma 3, art. 78, del cts, è attribuito ad un decreto del MEF, che deve essere di natura regolamentare, il compito di stabilire le modalità attuative delle disposizioni già menzionate.

---

<sup>727</sup> Art. 78, comma 1 Cts, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore*.

<sup>728</sup> In tal senso si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

<sup>729</sup> Art. 44, co. 1, lett. d-bis) Tuir.

## 10. LA DIFFUSIONE E LE TIPOLOGIE DEI BOND A IMPATTO E SOSTENIBILI

Nel corso degli ultimi decenni si è assistito, accanto alla sempre maggiore affermazione ed espansione degli strumenti espressamente regolati per legge, alla diffusione di nuovi strumenti mutuati dalla prassi finanziaria, ma adeguati alle specificità dell'imprenditoria sociale e a tutto quell'insieme di *outcome*, ossia il c.d. *social impact*, consistente nel risultato sociale che si propone di avere, che la caratterizzano. Fra questi si possono annoverare i *social impact bonds*, i *social impact fund* e *social venture capital*, i *social venture philanthropy* ed i *social bond*, nella forma dei c.d. *grant based* o *loan based*<sup>730</sup>.

I *social impact bonds* possono essere annoverati fra i più avanzati strumenti c.d. *outcome-oriented*. La loro comparsa ha dato il via ad un'importante riflessione sia sull'efficienza della spesa pubblica che sull'efficacia delle politiche sociali.

In tal senso è interessante osservare che negli ultimi anni anche quelli operatori storicamente orientati a fare investimenti che si rivelassero poi altamente remunerativi, stanno mutando approccio e prospettiva, dimostrando di privilegiare forme di investimento ad alto impatto sociale<sup>731</sup>.

La prima emissione di *Social Impact Bond*, SBI, è avvenuta nel Regno Unito, nel settembre 2010. Questo strumento era dedicato al recupero dei carcerati della prigione di Peterborough. Al riguardo bisogna menzionare che era stato istituito, in buona sostanza, attraverso una partnership pubblico-privato finalizzata a catalizzare gli investitori privati su un progetto che aveva il fine di abbattere il tasso di recidiva criminale, attraverso un'impresa che era specializzata nel reinserimento lavorativo degli ex detenuti all'interno del proprio ciclo produttivo. L'investitore privato doveva, sostanzialmente, finanziare il progetto, in cambio di una remunerazione che era legata all'effettivo conseguimento dell'obiettivo sociale. Il prestito, a sua volta, era garantito dall'Amministrazione pubblica, in caso di insuccesso. Quest'ultima, a sua volta, così facendo, beneficiava del risparmio, complessivamente superiore, ottenuto mediante l'impiego di minori spese per la detenzione.

Esso costituiva, in sintesi, uno strumento *win-win*, dove a vincere erano tutti gli attori, ossia, rispettivamente, il Pubblico, che otteneva un risparmio di spesa netto

---

<sup>730</sup> Sul punto si rinvia al cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. -

<sup>731</sup> In tal senso si rinvia al cfr. Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, *La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, cit., pp. 27 – 28 – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit.

ed anche una collettività più sicura ed inclusiva, l'aumento del gettito erariale e, infine, un miglioramento del pil, i lavoratori che potevano così divenire socialmente recuperati ed, infine, l'impresa, la comunità di riferimento e gli investitori stessi. Quindi, anche in questo caso, l'obiettivo principale è l'impatto sociale misurato non solo in termini di output, ma anche di *outcome* sociale e risparmio netto di spesa pubblica.

Costituiscono, invece, strumenti differenti dai SIB, i c.d. *social impact fund*, che, a differenza dei primi, agiscono direttamente all'interno dell'*equity* dell'impresa, attraendo al suo interno capitale di rischio, soprattutto sotto forma di *venture capital*. «Si parla, in tal caso, di Social Venture Capital (SVC), ad indicare la massa crescente di finanziamenti disposti ad investire direttamente nel capitale di rischio di un'impresa *impact first*, nella sua fase iniziale o di crescita»<sup>732</sup>.

Spesso, al riguardo, si può discorrere di c.d. *slow profit*, intesi quali capitali c.d. pazienti, come, ad esempio, quelli dei fondi d'investimento pensionistico, che solitamente si dimostrano disposti anche a rinunciare ad un piccolo margine di redditività, in cambio di una maggiore stabilità e perdurabilità dell'impresa nella quale investono e anche di un ritorno di natura sociale.

Inoltre, bisogna evidenziare che diversamente dall'investimento sociale tramite *loan*, quello attraverso *equity* comporta necessariamente un maggiore coinvolgimento degli investitori e ciò, di converso, garantisce all'impresa che riceve tali capitali una maggiore affidabilità sul mercato. Tale mercato potrebbe anche, poi, rivelarsi essere il mercato del debito qualora dovesse risultare indispensabile o utile richiederne un altro al fine di aumentare la c.d. «leva finanziaria».

L'impresa sociale prevista ex lege, anteriforma del Terzo Settore, eccezion fatta per la cooperativa sociale, non aveva riconosciuta la possibilità di usufruire di tale tipologia di investimenti, stante il vincolo assoluto di non redistribuzione di utili. Invece ora attraverso la disposizione al comma 3, dell'art. 3, d.lgs. n. 112 del 2017, la distribuzione degli stessi è possibile in una misura determinata<sup>733</sup>.

---

<sup>732</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 464.

<sup>733</sup> Art. 3, co. 3, d.lgs. n. 112/2017: «L'impresa sociale puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore

Uno strumento notevolmente diverso dai precedenti è, invece, il c.d. *Social venture philanthropy*, SVP, il cui nome, a detta di alcuni, potrebbe essere stato ispirato dal celebre filantropo americano J. D. Rockefeller III<sup>734</sup>.

In tale forma di strumento, il capitale di finanziamento è quello che risulta essere oggetto di una vera e propria liberalità a favore dell'impresa o del soggetto, poiché chi apporta tale capitale non mira né a partecipare al capitale dell'impresa né a ricevere il pagamento del debito. Le modalità di gestione, comunque, risultano analoghe e permettono che venga garantita una selezione dell'intervento filantropico in base a criteri analoghi a quelli di un investimento finanziario. Un criterio molto importante risulta essere quello riguardante la possibilità di indirizzare l'investimento filantropico verso quelle iniziative che sembra possano ragionevolmente produrre il miglior impatto sociale possibile, indipendentemente dal fatto che siano iniziative profit o meno.

Infine, anche i c.d. *social bond* risultano differenti dai *social impact bond*, poiché, in realtà, sono delle mere obbligazioni tradizionali, utilizzate per sostenere le iniziative non profit del sociale.

Si fa presente che in Italia la prima emissione di social bond avvenne su iniziativa di UBI Banca, ora acquisita da Intesa San Paolo, che fece in modo che le stesse obbligazioni venissero completamente esaurite in poco meno di due giorni dall'emissione<sup>735</sup>.

Tali strumenti si sono rivelati essere molto importanti, quasi determinanti, soprattutto allo stato attuale dei fatti. È fatto notorio che ci si trovi in un periodo caratterizzato dalla massiccia riduzione degli interventi della Pubblica Amministrazione e da una enorme diminuzione delle donazioni, i quali erano i perni del finanziamento delle iniziative non profit.

---

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale».

<sup>734</sup> Sul punto si veda il cfr. MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – PIZZO, G. – TAGLIAVINI, G., *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, cit. - PERRINI, F. – VURRO, C., *Social Venture Capital & Venture philanthropy. Modelli e processi d'investimento nell'innovazione sociale*, EGEA, Milano, 2010.

<sup>735</sup> Sul punto si rinvia a FONDAZIONE SODALITAS, QUADERNO *Introduzione alla finanza sociale*, Milano, 2015.

[https://www.sodalitas.it/public/allegati/Estratto-Quaderno\\_2015325105746609.pdf](https://www.sodalitas.it/public/allegati/Estratto-Quaderno_2015325105746609.pdf).

È interessante cercare di capire perché tali obbligazioni possano essere intese come prestiti con finalità sociale sebbene siano caratterizzate da una pressoché totale coincidenza con le classiche operazioni di emissione obbligazionaria. Al riguardo può essere d'aiuto Mazzullo, il quale afferma che: «I prestiti obbligazionari in questione possono risultare “sociali” essenzialmente per due ragioni:

a) perché le banche o gli altri intermediari incaricati della raccolta, s'impegnano a devolvere, contestualmente alla raccolta di prestiti obbligazionari ordinari, una quota, pari ad una determinata percentuale dell'ammontare della raccolta stessa, nei confronti di imprese sociali, associazioni ed enti non profit di utilità sociale (*social bond grant based*);

b) perché l'importo raccolto è esclusivamente e direttamente dedicato a finanziare l'accesso al credito delle organizzazioni non profit di utilità sociale, delle imprese sociali e di altre forme di imprenditoria sociale first impact (*social bond loan based*)»<sup>736</sup>.

---

<sup>736</sup> MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit., pag. 466.

## 11. RIFLESSIONI SULLA MICROFINANZA.

### IL RISCHIO DI UN'ECESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE.

A dimostrazione di quanto la microfinanza sia stata un fenomeno che ha inciso fortemente, e in termini di sviluppo sociale e in termini di sviluppo economico, si menziona quanto affermato da Jonathan Morduch, secondo il quale: «poche idee di recente hanno generato così grandi aspettative nella lotta alla povertà nei paesi a basso reddito come l'idea della microfinanza»<sup>737</sup>.

È chiaro che l'obiettivo prioritario della microfinanza sia quello di consentire ai c.d. esclusi di accedere a servizi finanziari di qualità, fornendo così a poveri e svantaggiati la possibilità di migliorare le condizioni di vita proprie e della propria famiglia, attraverso la possibilità di intraprendere ed avviare attività economiche e sviluppare le proprie capacità e potenzialità. Rispetto ad altre strategie di sviluppo, la microfinanza, in aggiunta, ha manifestato la capacità di generare un insieme di esternalità positive sociali, quali, ad esempio, l'aumento della scolarizzazione, l'emancipazione delle donne, tutto ciò contemporaneamente a quel continuo processo di innesco dei meccanismi virtuosi di sviluppo delle economie locali<sup>738</sup>.

Tralasciando gli accesi dibattiti circa la reale entità dei risultati economici e sociali ottenuti dalle varie istituzioni di microfinanza, risulta, ad ogni modo, innegabile che per milioni di persone essa ha costituito un'opportunità di sviluppo che altre strategie di intervento non sono state in grado di offrire<sup>739</sup>. Ciò che l'ha maggiormente contraddistinta dalle altre e diverse strategie di lotta alla povertà, è l'essersi preposta un obiettivo di sviluppo socioeconomico e, contemporaneamente, quello di una piena ed autentica sostenibilità finanziaria, ossia la piena capacità delle istituzioni di offrire servizi di microfinanza senza far ricorso alcuno ad altre forme di sussidio esterno, operando effettivamente in modo da seguire le regole del mercato<sup>740</sup>.

---

<sup>737</sup> MORDUCH, J., *The Microfinance Schism.*, in *World Development*, Vol. 28, No. 4, April 2000, <https://ssrn.com/abstract=253170>

<sup>738</sup> Al riguardo si veda ZELLER, M. – MEYER, R., *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*, IFPRI – FOOD POLICY STATEMENT N. 40, 2002.

<sup>739</sup> Cfr. KHANDKER, S.R. – PITT, M. S., *The impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?*, in *Journal of Political Economy*, Vol. 106, No. 5 (1998), pp. 958-996. ; PAXTON, J. – CUEVAS, C., *Outreach and sustainability of member-based rural financial intermediaries*, in ZELLER, M. – MEYER, R., *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*, IFPRI N. 40, 2002. ; ARMENDARIZ DE AGHION, B. – MORDUCH, J., *The Economics of Microfinance, vol 1*, in *MIT Press Books* 2007; NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005; YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, Feltrinelli, Milano, 2008.

<sup>740</sup> Si veda BALKENHOL, B., *Microfinance and Public Policy: Outreach, Performance and Efficiency*, Palgrave Macmillan, Londra, 2007, opera basata sull'analisi concreta di 45 istituti operanti.

Ciò che emerge chiaramente ai fini della solidità del sistema in questione, è che la microfinanza ha la possibilità di autofinanziarsi e non solo, essa deve necessariamente riuscirci se tiene all'obiettivo che si è preposta, ossia il raggiungimento di un numero sempre più consistente di persone. Se le istituzioni di questo settore, infatti, non applicheranno ai servizi offerti prezzi in grado di poter coprire i costi, si troveranno sempre ad essere limitate dalla risicata ed anche incerta offerta dei sussidi provenienti da Stati e donatori privati.

Da quanto detto finora, emerge chiaramente che ai sussidi era quindi solamente riconosciuto il compito di affiancare la fase iniziale dei programmi di microfinanza che, in breve, avrebbero, poi, dovuto conseguire un'autosufficienza ed indipendenza finanziaria ottenibili solo mediante la raccolta di risparmio e l'applicazione di un prezzo adeguato ai servizi che avrebbero offerto.

Si è, inoltre, rilevato che dagli anni Ottanta circa, si è affermata e diffusa una cosiddetta *win-win proposition* per la quale le «istituzioni di microfinanza che seguono i principi della buona pratica bancaria sono anche quelle maggiormente in grado di alleviare la povertà»<sup>741</sup>.

Questa affermazione si fonda sull'idea secondo la quale i poveri non hanno la mera necessità di ottenere credito o, più in generale, servizi finanziari, ma piuttosto di vedersi riconosciuto il diritto al libero accesso a questi ultimi. Inoltre, proprio la sostenibilità finanziaria si rivela essere, infatti, quel fattore che consente alle medesime istituzioni di garantire nel tempo l'offerta di servizi finanziari a un numero crescente di persone, e, al contempo, di prosperare sia in termini dimensionali che di efficienza, grazie, eventualmente, alla raccolta di ulteriori risorse da banche commerciali e dai mercati.

Infine, in virtù dei numerosi studi e contributi che hanno rinvenuto proprio nello stesso meccanismo dei sussidi una delle principali cause, se non proprio la principale, dei fallimenti dei programmi di microcredito e microfinanza, rinvenibili nella misura delle inefficienze e della capacità di distorsione degli incentivi, l'autosufficienza finanziaria è divenuta per le stesse istituzioni non una mera necessità, ma anche un carattere identitario del settore stesso<sup>742</sup>.

---

<sup>741</sup> MORDUCH, J., *The Microfinance Schism.*, cit.

<sup>742</sup> Al riguardo si consiglia il cfr. ADAMS, D.W.; GRAHAM, D.H.; VON PISCHKE, J.D., *Undermining Rural Development With Cheap Credit*, Routledge, Londra, 1984 – ADAMS, D.W.; VON PISCHKE, J. D., *Microenterprise credit programs: Deja vu*, World Development, Elsevier, vol. 20(10), pp. 1463-1470, 1992.

Nonostante il fascino che ha esercitato, la suddetta visione *win-win*, d'altro canto, ha presentato un difetto rilevante e, cioè, ha portato a sottovalutare quella complessa relazione che intercorre fra sostenibilità finanziaria ed impatto sociale delle istituzioni in questione, finendo per divenire anche un disincentivo alla sperimentazione, all'innovazione e allo scambio di esperienze che, al contrario, se foraggiate, hanno la potenzialità di portare ad ottenere nuovi prodotti finanziari, per godere dei quali i poveri sarebbero sia propensi sia in grado di corrispondere prezzi maggiori e ad ottenere modalità più economiche per la fornitura dei servizi finanziari ai poveri<sup>743</sup>.

In tal senso, si menziona e si prende spunto da Cull, Demirgüç-Kunt e Morduch, che, analizzando un campione di 124 istituzioni di 49 paesi diversi, ha dimostrato che le istituzioni che ottengono maggior profitto e la massima sostenibilità operano seguendo tre criteri, sintetizzabili nell'adozione del prestito individuale, nell'individuazione di un target di riferimento costituito da clienti che solo in misura minima sono donne e i più poveri e con una spiccata presenza di clienti che invece presentano un reddito di partenza più elevato e che, conseguentemente, richiedono prestiti di ammontare maggiore<sup>744</sup>. Da questa analisi deriva che la microfinanza, sebbene sia nata come un «potente strumento per combattere la povertà e al fine di aiutare i più poveri a incrementare il loro reddito, costruire degli assets e cautelarsi contro possibili choc esterni»<sup>745</sup>, rischia di diventare ossessionata dalla sostenibilità finanziaria o persino dal desiderio di realizzare un profitto e, pertanto, di vedere snaturata la sua stessa identità.

Concludendo, si può affermare che essendoci lasciati alle spalle quella fase della c.d. «rivoluzione del microcredito»<sup>746</sup>, ora la microfinanza ha l'onere di rispondere alle promesse e alle aspettative che ha meritevolmente creato in modo convincente. Ci si ritrova in una situazione in cui la microfinanza ha davanti a sé

---

<sup>743</sup> In tal senso si rinvia al cfr. MORDUCH, J., *The Microfinance Schism.*, cit., pag. 619; In riferimento al fatto che il raggiungimento sia della redditività che di una solida performance sociale sia la promessa ultima della microfinanza e che ciò derivi sia dal contenimento delle spese che dall'aumento dei ricavi e che, pertanto, sia necessaria una gestione oculata delle risorse umane, si veda quanto da egli affermato in *Microfinance: Achieving profit & social impact*, in *Appropriate Technology*, 32(2), 2005, pp. 65-66. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/microfinance-achieving-profit-amp-social-impact/docview/200038083/se-2>. In tal senso si veda anche CULL, R. - DEMIRGÜÇ-KUNT, A. - MORDUCH, J., *Financial performance and outreach: a global analysis of leading microbanks*. The Economic Journal, 117: F107-F133, 2007. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02017.x>

<sup>744</sup> CULL, R., DEMIRGÜÇ-KUNT, A. AND MORDUCH, J., *Financial performance and outreach: a global analysis of leading microbanks.*, cit., <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02017.x>

<sup>745</sup> Cgap Annual report 2004, pag. 1 <https://www.cgap.org/sites/default/files/organizational-documents/CGAP-Annual-Report-Dec-2004.pdf>.

<sup>746</sup> NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit.

diverse strade percorribili, le quali vanno dalla creazione di nuovi strumenti di sussidio ad una sempre più radicale integrazione con il sistema finanziario commerciale, fino addirittura alla possibilità di espansione attraverso innovazioni tecnologiche e riforme istituzionali. A ben vedere, queste possibilità non si escludono necessariamente, risultando piuttosto complementari se viste alla luce dell'obiettivo preposto. Difatti, se si adottasse un approccio di sistema che si rivelasse in grado di far convergere i diversi soggetti, i quali spaziano dalle istituzioni pubbliche alle organizzazioni di sviluppo private ed al settore commerciale, si potrebbe rafforzare l'identità della microfinanza, andandola a definire maggiormente quale una nuova terza via di sviluppo, autonoma ed indipendente<sup>747</sup>.

Infatti, è necessario notare che dagli anni Novanta nel settore della microfinanza si è assistito ad un graduale processo di c.d. «commercializzazione». Questa evoluzione ha portato, soprattutto in America Latina, varie organizzazioni non governative ed istituzioni informali o semi-formali di microfinanza ad assumere gradualmente le forme di banche commerciali o di intermediari finanziari. Tali istituzioni hanno poi deciso di dare il via a processi di crescita dimensionale e di selezione di target di riferimento meno poveri a causa della necessità di addivenire ad una sempre maggiore indipendenza dai sussidi pubblici e dalla volontà di raccolta del capitale presso il settore formale delle banche. È necessario tenere, inoltre, presente che in vari contesti normativi l'assunzione della veste giuridica di banche o intermediari finanziari risulta essere condizione necessaria per espandere l'offerta di servizi di microfinanza e rispondere in modo adeguato alla notevole domanda degli stessi. Allo stesso tempo, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli maggiormente industrializzati, le istituzioni finanziarie formali, di solito banche commerciali molto grandi, si sono interessate alle potenzialità di business che pareva offrire il settore della microfinanza. Pertanto, il loro ingresso nel settore si è concretizzato mediante l'adozione di varie tecnologie e modalità finanziarie compatibili con i target di clienti che presentavano condizioni socioeconomiche più modeste<sup>748</sup>. In sintesi, ciò che è avvenuto è che proprio le stesse banche commerciali si sono rese conto che nel mercato

---

<sup>747</sup> In tal senso si veda il cfr. ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. – SEN, A.K., *Etica ed economia*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

<sup>748</sup> Sul punto si veda il cfr. DRAKE, D. – RHYNE, E., *The Commercialization of Microfinance: Balancing Business and Development*, Kumarian Press, Boulder, 2002 – LIMONE, A. – VITALI, P., *Banche e Microfinanza. Esperienze e strumenti innovativi*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

esisteva un potenziale target di clienti rappresentato da poveri c.d. attivi, che si rilevano essere microimprenditori, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori agricoli e impiegati salariati con un reddito basso<sup>749</sup>.

Concludendo, si nota come il processo di commercializzazione del settore, in aggiunta a quello spontaneo derivante dal mercato, sia stato, inoltre, promosso dalle stesse organizzazioni internazionali e da vari soggetti finanziatori pubblici e privati, i quali mentre prima, e più precisamente fra gli anni Ottanta e Novanta, facevano in modo che le proprie risorse convergessero nelle organizzazioni di microfinanza semi-formali, ora preferiscono finanziare e supportare le c.d. *greenfield banks*, che si rivelano essere istituzioni bancarie specializzate nell'offerta di servizi di microfinanza. Questi ultimi operatori assumono la veste giuridica di vere e proprie società di capitali partecipate da donatori pubblici ed investitori privati. Tutto ciò va di pari passo con la contestuale creazione di holding finanziarie detentrici partecipazioni in diverse istituzioni di microfinanza<sup>750</sup>.

Alla luce di quanto detto finora, è possibile addivenire ad una conclusione: una maggiore integrazione tra il sistema finanziario formale e le istituzioni della microfinanza potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutti coloro che verrebbero coinvolti. Bisogna, infatti, considerare che, da un lato, le banche commerciali con questa operazione hanno la possibilità di innovare i prodotti offerti e le proprie tecnologie finanziarie, andando, inoltre, a coinvolgere nel sistema finanziario formale i soggetti che prima ne erano esclusi, e dall'altro lato, le istituzioni di microfinanza attraverso la cooperazione con il settore commerciale e/o proprio trasformandosi in banche commerciali hanno la possibilità di accedere a capitali privati superiori e ad aumentare gli standard di efficienza ed efficacia operativa. «La commercializzazione della microfinanza può quindi tradursi in una maggiore efficienza e competitività del settore, un ampliamento della gamma e della qualità dei servizi di microfinanza offerti, tutti fattori di cui beneficerebbero in ultima battuta i clienti»<sup>751</sup>.

---

<sup>749</sup> Sul punto si veda il cfr. BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>750</sup> In riferimento al fatto che in Italia la microfinanza si stia rivelando una preziosa opportunità strategica di sviluppo economico e sociale, lontana da un'ottica assistenzialista, ma volta ad alimentare e sviluppare nuovi prodotti finanziari idonei a soddisfare nuove esigenze, e che permetta alle banche di individuare nuovi scenari e nuove possibilità di partnership e di incrementare la propria azione in favore della responsabilità sociale d'impresa intesa quale strategia atta a coniugare l'economicità della gestione con la qualità del proprio business e con il miglioramento delle relazioni con i diversi interlocutori con cui sono chiamate a confrontarsi, si veda LIMONE, A. – VITALI, P., *Banche e Microfinanza. Esperienze e strumenti innovativi*, cit.

<sup>751</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 260.

Ciononostante, a tali opportunità fanno da contraltare alcuni insidiosi rischi insiti nel processo stesso di commercializzazione. Indubbiamente, il rischio maggiormente rilevante riguarda la deviazione dall'obiettivo stesso della microfinanza, ossia il progressivo allontanamento dal target di clienti economicamente e socialmente più svantaggiati, che, a detta di alcuni, potrebbe scatenare a sua volta un fenomeno di «esclusione dalla microfinanza»<sup>752</sup>, che risulterebbe paradossale alla luce della stessa identità del movimento della microfinanza, nato quale risposta all'esclusione di moltissimi poveri dal sistema formale del credito.

Non si può, in tal senso, di certo ignorare come più volte sia stato affermato che la microfinanza non si rivela essere uno strumento di sviluppo adeguato ai casi di estrema povertà. Difatti, «talvolta si dimentica – ma generalmente non lo fanno i clienti – che un'altra parola per dire credito è debito. Quando si erogano dei prestiti ai più poveri, i debitori possono non essere in condizione di utilizzare effettivamente tali prestiti per la scarsità di opportunità di mettere in piedi un'attività economica profittabile [...] che li metterebbe in grado di ripagare il prestito e gli interessi»<sup>753</sup>.

Tuttavia, a ben vedere risulta altrettanto vero che la commercializzazione e una eccessiva tensione alla realizzazione di un profitto potrebbero potenzialmente escludere alcune fasce di poveri attivi, costituite da coloro che, sebbene potrebbero beneficiare dei servizi in questione, ne risulterebbero estromessi in virtù dei maggiori oneri e costi nell'erogazione dei suddetti servizi.

Infine, si menziona l'autorevole dichiarazione rilasciata da Yunus riguardo l'operazione di *initial public offering* (Ipo) lanciata da banca *Compartamos* in Messico nell'aprile del 2007, che a detta sua fanno emergere in maniera evidente fenomeno ritenuto maggiormente preoccupante: «Il microcredito dovrebbe occuparsi di aiutare i poveri a uscire dalla povertà proteggendoli dagli usurai, e non creandone di nuovi»<sup>754</sup>. Quanto affermato da Yunus rappresenta una denuncia manifesta del rischio che corre la microfinanza, cioè quello che il processo di «commercializzazione» sia esasperato fino a degenerare, poiché, sebbene in partenza risulti essere esclusivamente un

---

<sup>752</sup> Ivi, pag. 261.

<sup>753</sup> In tal senso si rinvia al cfr. ROBINSON, M. S., *The Microfinance Revolution : Sustainable Finance for the Poor*, World Bank Publications, Washington D.C., 2001 - DELFINER, M. - PERON, S., *Commercial Banks and Microfinance*, MPRA Paper 10229, University Library of Munich, Monaco di Baviera, 2007.

<sup>754</sup> Sul punto si veda il cfr. DALEY-HARRIS, S., *State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007*, <https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-state-of-the-microcredit-summit-campaign-report-2007-2007.pdf> – YUNUS, M., cit. in DALEY-HARRIS, S., *State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007*, cit., pag. 29.

processo che fornisce delle opportunità di sviluppo, si corre il rischio che possa trasformarsi in una mera opportunità di profitto. Difatti, «una esasperata commercializzazione di alcune esperienze di microfinanza così come l'applicazione di ingiustificati tassi di interesse potrebbero portare a uno snaturamento, una controrivoluzione della stessa filosofia che ha fatto della microfinanza una innovativa strategia di sviluppo sociale ed economico»<sup>755</sup>.

In ogni singolo sistema economico le possibilità di accesso ai servizi finanziari dipendono da vari fattori, alcuni dei quali possono essere ricondotti a specifiche caratteristiche delle istituzioni finanziarie, mentre altri sono di tipo c.d. ambientale, dipendenti quindi dal contesto e, dunque, derivanti dal grado di competizione del sistema bancario o dall'adeguatezza del sistema legislativo in materia<sup>756</sup>. Si può, di conseguenza, affermare che, al fine di aumentare le possibilità di accesso al credito, sarebbero consigliabili alcune riforme della regolamentazione che potrebbero favorire lo sviluppo della microfinanza, migliorandola dal punto di vista dell'inclusione.

Innanzitutto, è necessario aver presente che è stato dimostrato che nei paesi in cui il sistema bancario risulta meno competitivo e la qualità e l'efficienza dei servizi offerti risultano inferiori, la microfinanza, di converso, risulta essere meno sviluppata<sup>757</sup>.

Poi, è necessario, inoltre, considerare che la regolamentazione concernente i tassi di interesse, seppur promulgata quale risposta al fenomeno patologico dell'usura, può rivelarsi costituire un fattore di esclusione finanziaria. Tale normativa, infatti, può arrivare a porre le istituzioni di microfinanza nella situazione in cui non possano applicare tassi che siano leggermente superiori a quelli di mercato, i quali, se fossero invece applicabili, potrebbero permettere una maggiore copertura dei costi e dei rischi operativi.

Si ricorda, inoltre, che nei paesi maggiormente sviluppati, l'attività di esercizio del credito e raccolta del risparmio è soggetta a vari vincoli e regolamentazioni che possono costituire un ostacolo alla comparsa di istituzioni semi-formali che potrebbero essere in grado di fornire servizi di microfinanza.

---

<sup>755</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V. in *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. pp. 261-262.

<sup>756</sup> CLAESSENS, S., *Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives*. The World Bank Research Observer, 21, 2006, pp. 207-240. <https://doi.org/10.1093/wbro/lk1004>

<sup>757</sup> HONOHAN, P., *Financial Development, Growth, and Poverty: How Close are the Links?*, Policy Research Working Paper N. 3203, World Bank, Washington, DC., 2004. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14439>.

È, inoltre, evidente che il complesso quadro normativo ostacola lo sviluppo della micro-imprenditoria al punto che «la regolamentazione si traduce in una bella e buona imposta-tempo, che costituisce un onere fisso tanto più pesante quanto più l'impresa è piccola»<sup>758</sup>.

Alla luce di quanto sinteticamente affrontato, tali fattori ambientali, in particolar modo normativi, rappresentano un rischio che può disincentivare sia l'offerta che la domanda dei servizi in questione.

Per ciò che riguarda il fronte interno alle istituzioni finanziarie, la questione centrale risulta essere quanto l'innovazione ed una maggiore efficienza operativa possano arrivare a facilitare l'accesso al credito. Al riguardo si è notato che «le innovazioni di processo e di prodotto legate all'adozione di nuove tecnologie, consentendo una riduzione significativa dei costi di transazione, permettono alle istituzioni finanziarie di servire un maggior numero di clienti e di raggiungere clienti più svantaggiati senza rinunciare alla loro sostenibilità e talvolta alla profittabilità delle operazioni. In altre parole, le nuove tecnologie introducono trasformazioni a somma positiva, in quanto, espandendo la frontiera delle possibilità, permettono alle istituzioni di migliorare contemporaneamente la propria performance sociale e finanziaria. Numerose esperienze in diversi contesti socioeconomici hanno dimostrato le grandi potenzialità della tecnologia e della loro messa in rete (reti informative e di servizio) come strumento di inclusione e democratizzazione del sistema finanziario»<sup>759</sup>.

In tal senso, si menziona, per sintesi, unicamente l'apporto fornito dallo sviluppo della telefonia mobile. Quest'ultima ha avuto un'impressionante diffusione anche nei paesi più poveri fino a divenire una delle principali e potenti infrastrutture di rete. Infatti, mediante il ricorso ai cellulari, tramite cui si effettuano pagamenti e trasferimenti di denaro, non solo si sono abbattuti i costi, ma sono anche aumentati gli standard di sicurezza e trasparenza e, conseguentemente, è aumentato lo stesso livello di fiducia dei clienti<sup>760</sup>. Menzionando quest'unica innovazione tecnologica, nonostante

---

<sup>758</sup> NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, cit., pag. 185.

<sup>759</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 263.

In tal senso e per ciò che riguarda esempi concreti di innovazioni introdotte in America Latina, si veda DE LA TORRE, A. - GOZZI, J. C. - SCHMUKLER, S.L., *Financial development in Latin America: big emerging issues, limited policy answers*, Policy Research Working Paper Series 3963, The World Bank, 2006. <https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3963.html>

Al fine di apprendere quali siano gli obiettivi del CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), si consiglia HELMS, B., *Access for All: Building Inclusive Financial Systems*, World Bank, Washington D.C., 2006.

<sup>760</sup> Cfr. in tal senso NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005, pag. 163.

ve ne siano molte altre di sperimentate nel corso degli anni, è possibile cogliere come, dunque, sia possibile operare ad un livello micro pur garantendo servizi rispondenti alle peculiari esigenze dei clienti più disparati<sup>761</sup>, mantenendo l'obiettivo di contenimento dei costi di gestione e transazione.

Alla luce di ciò, risulta evidente che esistano ancora ampi ed enormi margini di sviluppo e possibilità di innovazione nel settore del credito e della finanza, cercando magari di scoprire e disegnare nuove possibili strategie che riescano nell'intento di includere coloro che, a lungo, sono stati trattati come clienti meno interessanti.

Al riguardo è interessante riportare quanto affermato dalla Nowak: «Partita da un'equazione elementare (lavoro + capitale = creazione di ricchezza) la nostra riflessione perviene a un'equazione altrettanto semplice: fiducia + progresso tecnico = microcredito. Per progresso tecnico, intendo ciò che permette di abbassare i costi di gestione dei piccoli crediti, ma anche ciò che rende possibile lo sviluppo delle piccole unità di produzione collegate, se necessario, in rete. Per fiducia, intendo fiducia verso tutti gli attori economici, compresi quelli che sono invisibili agli occhi dell'opinione pubblica»<sup>762</sup>.

Questo perché alla base del microcredito, come già affermato, c'è il rapporto fiduciario<sup>763</sup>. Pertanto, le evoluzioni che stanno avvenendo nel mondo della microfinanza non può comportare la totale perdita della funzione originaria di piattaforma di servizi o l'applicazione di tassi di interesse paragonabili a quelli usurari.

In tal senso sembra opportuno menzionare l'esperienza inerente alla Commercial Microfinance Bank, Cmb. Quest'ultima, in occasione del Microfinance International Summit di Città del Messico, è stata insignita del premio per la Nuova Promessa della Microfinanza. È opportuno sottolineare che, seppur fondata solo nel 2012, la Cmb si è rivelata molto brava nel divenire, in pochi anni, una banca commerciale specializzata nella fornitura di servizi di microfinanza. Nel 2014 ha ricevuto la prima offerta pubblica d'acquisto (Opa), mediante la quale le è stata concessa la possibilità di raddoppiare il proprio portafoglio prestiti, il quale attualmente è stimato che superi i 700 milioni di dollari. Bisogna porre l'accento sul

---

<sup>761</sup> In riferimento agli obiettivi si rinvia al cfr. SEN, A.K., *Etica ed economia*, cit. – YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit.

<sup>762</sup> *Ivi*, pag. 212.

<sup>763</sup> In riferimento all'importanza della fiducia e della solidarietà all'interno di un sistema economico si veda il cfr. CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza, mercato e globalizzazione*, cit. – CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

fatto che i tassi di interesse praticati si aggirino attorno all'80% annuo<sup>764</sup>. Il presidente di Cmb, Alvaro Gutierrez Campos, al riguardo ha affermato che: «il modello che ha ispirato l'intera operazione è quello di Compartamos. La banca non ha mai fatto ricorso a sussidi e negli ultimi cinque anni il Roe si è sempre attestato sopra un valore annuo del 65%»<sup>765</sup>. Tale modello, rivelatosi vincente, si può ritenere che stia favorendo l'emersione di una nuova generazione di istituzioni di microfinanza, le quali, non accontentandosi della mera sostenibilità, puntano a realizzare un vero e proprio profitto, poiché, a loro avviso, solo così hanno la possibilità di garantirsi la permanenza sul mercato ed espandere il raggio di azione e di conseguenza il proprio business. Al fine di addivenire a tale risultato, Alvaro Gutierrez Campos ha aggiunto: «abbiamo raggiunto standard elevatissimi di efficienza. Le procedure di accesso al credito e agli altri servizi sono su base esclusivamente individuale. L'abbattimento dei costi è stato realizzato esternalizzando e commercializzando la fornitura di servizi di consulenza e supporto al business. Le procedure interne, la modulistica, i prodotti offerti sono stati standardizzati e il recupero crediti demandato a società specializzate»<sup>766</sup>. Alla luce di quanto sopra accennato si può dunque concludere che dal paradigma del no profit si sia passati a quello del for profit, manifestando, pertanto, un cambio di mentalità ed approccio che solo in una decina d'anni è stato capace di rivoluzionare e ridisegnare lo stesso volto della microfinanza.

Innanzitutto ad un tale panorama e se tutte le istituzioni del settore dovessero seguire la medesima strada, forse, risulterebbe opportuno chiedersi quanto sia ancora sensato discorrere di microfinanza. Ciò perché, sin dalle origini, la microfinanza si è posta ed ha architettato la propria identità come opposizione al sistema finanziario formale, o, ancora meglio, quale superamento dei suoi limiti, delle sue contraddizioni e della sua incapacità o mancanza di volontà nel dare credito a coloro che risultano essere economicamente e socialmente maggiormente svantaggiati<sup>767</sup>. Inoltre, contestualmente, essa ha dato un forte contributo alla denuncia del dannoso fenomeno rappresentato dall'usura. È necessario, pertanto, aggiungere che «garantire ai più poveri l'accesso al credito e a una piattaforma di servizi finanziari e sociali è stato

---

<sup>764</sup> Sul punto si veda ANDREONI, A. – PELLIGRA, V. in *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit.

<sup>765</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V. in *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit., pag. 267.

<sup>766</sup> *Ibidem*.

<sup>767</sup> In tal senso si veda il cfr. SEN, A.K., *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, cit. & *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, cit. & *Etica ed economia*, cit., & *Globalizzazione e libertà*, cit. – YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

tuttavia solo il mezzo attraverso il quale realizzare un fine di ben altra portata: ridurre la povertà estrema, migliorare le condizioni di vita dei più poveri e debellare quella malattia ereditaria che è la povertà. Per questo al centro di questa rivoluzione dal basso si sono poste le donne, coloro che a tutte le latitudini e longitudini sono le principali vittime della povertà. La microfinanza ha saputo “credere nei poveri”, credere nella loro capacità, motivazione e inventiva, e le ha sapute trasformare in una via d’uscita dalla povertà. Sono loro, i poveri, ad avere bisogno più degli altri di credito per sviluppare tali potenzialità; di servizi di risparmio e assicurativi per ridurre le insicurezze del domani; di canali di accesso agevolati a servizi complementari al credito, come la consulenza, la promozione del business, la formazione al risparmio e all’uso dei prodotti finanziari. Non solo. La microfinanza ha creduto nei poveri «dando credito alle relazioni». Ha riscoperto e talvolta inventato un diverso modo di «fare banca», un nuovo *modus operandi* che punta a costruire relazioni di collaborazione tra persone, che è capace di rispondere alle molteplici esigenze dei diversi clienti, innovando e diversificando la propria gamma di servizi»<sup>768</sup>.

Partendo da tale impostazione e assunto di basi, è comunemente ritenuto che per addivenire ad una completa comprensione della microfinanza sia necessario adottare un approccio teorico che ponga al centro la persona, quale soggetto in relazione, come «relazione»<sup>769</sup>. In sintesi, l’approccio relazionale sembra esser quello più congeniale e adatto allo scopo, in quanto implica un superamento del modello esplicativo, tuttora prevalente, basato sull’idea di *homo economicus* o, come ribattezzato dal premio Nobel Daniel McFadden, di c.d. *Chicago man*. Quest’ultimo ha affermato che il modello in questione è «conveniente, di successo, ma anche rigido senza necessità e falso [...] eppure quando gli economisti sono posti di fronte all’evidenza comportamentale avversa a questo modello, tergiversano, mormorano scuse e poi continuano a fare quello che stavano facendo»<sup>770</sup>.

---

<sup>768</sup> Ivi, pag. 268.

<sup>769</sup> Riguardo il tema dell’approccio relazionale si veda DONATI, P., *Introduzione alla sociologia relazionale*, FrancoAngeli, Milano, 1986 e *Teoria relazionale della società*, FrancoAngeli, Milano, 1991. In relazione alla teoria economica a seguito dell’applicazione del modello relazionale, si consiglia SACCO, P. L. – ZAMAGNI, S., *Complessità relazionale e comportamento economico: materiali per un nuovo paradigma di razionalità*, ilMulino, Bologna, 2002 e *Teoria economica e relazioni interpersonali*, ilMulino, Bologna, 2006.

Si veda inoltre GUI, B., - SUGDEN, R. *Economics and Social Interaction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511522154>

<sup>770</sup> MCFADDEN, D. *Rationality for Economists?*, Journal of Risk and Uncertainty, 19, 1999. <https://www.jstor.org/stable/41760951>

Accogliendo l'approccio relazione, si giunge ad una conclusione, costituita dall'assunto che i soggetti della microfinanza, ossia banca e cliente, agiscono in virtù di un complesso insieme di ragioni ed aspettative, alcune delle quali presentano una natura strumentale, mentre altre ne presentano una espressiva e identitaria. In particolare, una tipologia particolare di relazioni svolge un ruolo fondamentale. Queste sono le relazioni di fiducia, instaurate tra soggetti che sebbene non siano costretti da vincoli esterni decidono di prestare denaro ad altri, i quali, liberamente, lo utilizzano a fini produttivi, per sviluppare le proprie potenzialità, per progredire e dopo lo restituiscono assieme agli interessi pattuiti<sup>771</sup>.

Attraverso tale tesi si intende sviluppare un approccio che rintraccia l'identità primaria della microfinanza nel suo intrinseco essere una forma di finanza relazionale, cioè un c.d. «fare banca» con al centro le relazioni e che rinviene proprio nelle relazioni banca-clienti e tra clienti il principale asset. Ne deriva che la qualità di tali relazioni arrivi a diventare l'indicatore fondamentale dello stato di salute di una banca e la forma più affidabile di garanzia delle transazioni.

Tuttavia, negli ultimi anni si sono scorti diversi cenni di quella che potrebbe definirsi come una c.d. controrivoluzione della microfinanza. La maggiore commercializzazione del settore, difatti, è stata posta come il modo per coinvolgere i milioni di persone che tuttora sono escluse dall'accesso ai servizi finanziari. Questo fenomeno ha sicuramente dimostrato di aver avuto il pregio di porre l'attenzione sul raggiungimento di standard più elevati di efficienza operativa e ha attratto ingenti capitali privati. Contestualmente, tuttavia, ne sono derivati vari difetti, rinvenibili nella creazione di un'inedita classe di persone non bancabili, perfino agli occhi istituzioni di microfinanza e, cioè, che a causa di condizioni personali, sociali e contestuali sembrano costituire dei target troppo difficili, soprattutto se è la sostenibilità o la profittabilità a divenire l'obiettivo principale dell'istituzione<sup>772</sup>. Inoltre, non bisogna dimenticare che molte fra le istituzioni, divenute banche commerciali specializzate, hanno preferito rinunciare a fornire una serie di servizi complementari a quelli finanziari che generavano externalità positive enormi. Infine, per concludere, come

---

<sup>771</sup> - BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, cit. – HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit. - ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, cit. – MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, cit. – TONIOLO, G., *Trattato di economia sociale e scritti economici*, cit.

<sup>772</sup> In merito al fatto che il profitto non debba diventare l'obiettivo di tali realtà si rinvia a YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit. HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, cit.

denunciato da Yunus, «l'adozione ingiustificata di tassi di interesse dell'ordine del 100% sembra suggerire come alcune istituzioni di microfinanza si siano sostituite a quella classe di prestatori usurai che erano originariamente nate per combattere»<sup>773</sup>.

Pertanto, allo stato dei fatti, si può concludere che la microfinanza stia attraversando una fase di trasformazione cruciale e che molteplici siano le possibilità di sviluppo. Ciò che ci si augura è che tale evoluzione avvenga ma nel solco di una tradizione antichissima che ha saputo dare credito alle relazioni.

Questo perché la microfinanza ha mostrato il grande pregio e tratto distintivo di aver saputo sfidare la facile tendenza e comune tentazione del mondo ricco a colpevolizzare il povero, dimostrando che la sfiducia nelle capacità e potenzialità di quest'ultimo sia un pregiudizio immotivato, ponendo l'accento sul fatto che dalla povertà non si esca da soli, essendo necessario «essere-in-relazione»<sup>774</sup>, sottolineando dunque l'importanza di un contesto sociale che si faccia carico delle difficoltà dei singoli individui, riscoprendo valori quali la solidarietà e la responsabilità collettiva<sup>775</sup>.

---

<sup>773</sup> ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, cit. pag. 270.

<sup>774</sup> *Ivi*, pag. 271.

<sup>775</sup> Nel senso di una riscoperta del valore delle relazioni e della solidarietà si rinvia al cfr. SACCO, P. L. – ZAMAGNI, S., *Complessità relazionale e comportamento economico: materiali per un nuovo paradigma di razionalità*, cit. – BRUNI, L., *L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell'economia*, cit. – BICCIATO, F., *Finanza etica e impresa sociale. I valori come fattori competitivi*, cit. – CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza, mercato e globalizzazione*, cit. – CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, cit.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto trattato con il presente elaborato, sembra si possa sostenere che l'attuale crisi dello Stato sociale rifletta, in realtà, più una crisi del modello statalista sotteso a quest'ultimo, che deriva dalla incapacità di coniugare equità e libertà. Oggigiorno, non si accetta più di scambiare una maggiore equità con una minore libertà. Non è sufficiente, però, cercare di costruire una società giusta, bisogna raggiungere una «società decente», che non umili i suoi membri. Allo stato attuale, l'umiliazione più grande e l'esclusione sociale che ne consegue consistono nell'irrilevanza economica dell'individuo<sup>776</sup>. Il vecchio welfare di tipo c.d. risarcitorio, secondo il quale il mercato avrebbe dovuto operare il più liberamente possibile e, poi, lo Stato sarebbe dovuto intervenire, ex post, per correggerne le storture, oggi non rassicura più. Infatti, al fine di attenuare l'incertezza endogena al tessuto sociale è necessario che si dia avvio anche ad un processo di sviluppo del mercato, che ne assicuri la sostenibilità, con il contestuale obiettivo di utilizzare il mercato per conseguire obiettivi di utilità sociale. La nuova *welfare society* dovrebbe interessarsi ed occuparsi degli esclusi, ossia coloro che si sono ritrovati al di fuori del mondo lavorativo, dell'istruzione, della vita associata, etc.

Per rispettare la dignità della persona umana non basta più che lo Stato si limiti ad assicurare e garantire il diritto a vivere, ma è bensì necessario che questo assicuri il diritto della persona a vivere in società.

Nell'ambito del presente lavoro di tesi si è osservato che esistono varie possibili strade attraverso le quali si può conseguire tale risultato.

Al riguardo appare decisamente affascinante la teoria avanzata dal Professor Punzi in merito al fatto che, nell'attuale contesto storico, non basta che i Pubblici Poteri assumano quel mero atteggiamento definibile come “paternalismo libertario” ma, bensì, è necessario attribuire la giusta rilevanza anche ad un'idea di corresponsabilità che veda coinvolti i cittadini e lo Stato nell'edificazione di una società che sia più equa e giusta, sulla scia degli insegnamenti di quell'economia civile di matrice medioevale. Interessante, al riguardo, appare tale spunto: «Non è solo la crisi finanziaria ad imporre un ripensamento della nozione di responsabilità, ma anche un contesto culturale connotato dall'esaurimento della capacità esplicativa di alcune grandi dicotomie della

---

<sup>776</sup> Si veda ZAMAGNI, S., *Disuguali. Politica, economia e comunità: un nuovo sguardo sull'ingiustizia sociale*, Aboca edizioni, Milano, 2020. In riferimento al tema della condizione di marginalità sociale, si veda YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, cit.

modernità (egoismo/altruismo, individualismo/collettivismo, ecc.) e sempre più bisognoso di un umanesimo nuovo, disposto a mettere da parte stilemi ideologici e barriere mentali non adeguate alle necessità del tempo presente. Non è un comando della coscienza, ad esigere il ritorno alla responsabilità, ma una necessità della ragione. La posta in gioco, nello sforzo di rideclinare la responsabilità, è alta: in virtù di cosa il nostro orizzonte etico – da tempo abituato a liquidare il problema del fondamento ed a ripiegare, nella migliore delle ipotesi, su di un’etica minima e situazionale – può essere rinnovato in modo da avvertire (non il dovere ma) il bisogno di farsi carico dell’altro? Ecco che l’individuo post- moderno deve mettersi alla ricerca di un nuovo fondamento, al di là della contrapposizione tra l’eteroregolazione imposta da uno Stato costruttivista – che prescriva a ciascuno la condotta da tenere dalla culla alla tomba – e l’autoregolazione di un individuo allofobico, che assuma la massimizzazione del proprio interesse come parametro dell’agire e si aggregi agli altri solo in via provvisoria e condizionata dal proprio calcolo. Questo itinerario di pensiero alla ricerca di un nuovo orizzonte di corresponsabilità deve anzitutto impegnarsi in un approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione [su cui v. B. Romano, *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*]. L’opzione relazionale non è una semplice alternativa ad un io che si pensi come principio e regola a sé stesso e ad una comunità che pretenda di governare identità e destino delle parti, ma un modo di conferire all’io e alla comunità il proprio autentico statuto»<sup>777</sup>.

Non solo la finanza ma l’intera economia necessita di un ripensamento radicale. È oramai evidente che lo Stato da solo non è in grado di assicurare a tutti eguali condizioni socioeconomiche, nonostante l’innumerabile presenza di meccanismi solidaristici previsti dai vari ordinamenti. L’economia ed il terzo settore, ossia il settore del civile, devono aiutarlo al fine di addivenire ad un’equa redistribuzione della ricchezza. L’economia e la finanza non devono basarsi unicamente sul principio dello scambio di equivalenti. È necessario che esse mettano in correlazione quest’ultimo con i principi di reciprocità e di solidarietà. Bisogna rivalorizzare la dimensione relazionale, l’unica che possa effettivamente garantire correttezza ed equità negli scambi. È il modo di pensare che deve essere cambiato. Bisogna ritornare ad un approccio cooperativo. La fraternità, tanto decantata durante la Rivoluzione francese, sembra possa riscoprirsi in questa affascinante idea di corresponsabilità. Al fine di addivenire ad un risultato è al contempo necessario che

---

<sup>777</sup> PUNZI, A., *Diritto Certezza Sicurezza*, Parte I, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 126 – 127.

quanto di buono fatto sinora non venga ridimensionato o addirittura cancellato. Si fa riferimento al summenzionato rischio che il settore della microfinanza possa divenire oggetto di una massiccia operazione di commercializzazione. Difatti, tale rischio risulta essere concreto. È bene ricordare che tale strumento rischia di snaturarsi. È uno strumento nato, infatti, per aiutare i c.d. poverissimi, coloro che non avevano nulla. Qui per nulla non si intende solo qualcosa di materiale, poiché questi individui non avevano nemmeno qualcuno che credesse in loro e nelle loro capacità. Il merito del microcredito è stato proprio quello di non limitarsi ad essere uno strumento di sostegno come i meri sussidi pubblici, bensì di rivelarsi come qualcosa in più di una linea di credito, assumendo le vesti di un'opportunità concreta e di crescita e di riscatto sociale. Qualora il microcredito dovesse snaturarsi fino al punto di rinnegare i suoi principi originari, i c.d. poverissimi su cos'altro potrebbero fare affidamento? Quale carta potrebbero giocare per affrancarsi dalla povertà più profonda? Perché rischiare di lasciare, di nuovo, gli ultimi sempre più indietro? Perché, invece, non cercare di accrescere il numero degli strumenti da mettere a disposizione di coloro che non hanno nulla oltre alle idee e alla voglia di costruire qualcosa? Come farlo?

Al riguardo le suggestioni sono e potrebbero essere molte.

Si possono valorizzare ed implementare gli strumenti dei quali si è trattato nel terzo capitolo di questo elaborato.

Ad ogni modo, a mio avviso, si potrebbe cercare di addivenire finalmente ad una regolamentazione adeguata di un settore parallelo e, oramai, concorrente a quello del settore finanziario tradizionale, rappresentato dal settore che fa capo al mondo delle criptovalute. Queste ultime, infatti, se venissero ancorate a qualcosa di materiale e a forte impatto sociale ed ambientale, grazie al grande fascino che hanno saputo esercitare nel corso degli ultimi anni, soprattutto sui più giovani, e grazie al fatto che in tale mondo sia possibile, anche con l'impiego di somme irrisorie, effettuare investimenti, potrebbero coinvolgere, oltre agli investitori professionali o esperti, una moltitudine di individui, per puro spirito di liberalità o mossi dall'intento di mettersi in gioco, e, conseguentemente, creare strumenti che potrebbero rivelarsi di forte impatto su scala globale.

Tuttavia, per quanto sia sempre affascinante e stimolante sforzarsi di elaborare ed avanzare delle teorie, il tempo delle riflessioni e degli interrogativi sembrerebbe esser giunto al termine. Il divario economico e sociale è in continuo aumento.

Allo stato dei fatti sembra necessario puntare su quelli strumenti che si sono rivelati vincenti, come il microcredito, e, al contempo, investire in innovazione, abbracciando un'idea che sacrifichi il mero profitto a breve termine a tutto vantaggio di un profitto a lungo termine che coinvolga quante più persone possibili. È necessario ripartire da un approccio relazionale che valorizzi l'ideale di comunità. Bisogna ripartire dall'idea dell'uomo che vive in società e che è completo solo se perfettamente integrato all'interno di quest'ultima. Difatti, l'individuo per sua natura ha bisogno di essere calato in un contesto e, quindi, è necessario, perché egli possa addivenire al suo personale progresso, che tutti coloro che lo circondano siano messi nelle condizioni di poter progredire e che siano stimolati a farlo.

Sembrerebbe pacifica la necessità di ricominciare da un approccio come quello dell'umanesimo civile, il quale dev'essere necessariamente ripensato e riadattato all'odierna realtà economica e sociale.

Ciò che è indubbiamente certo è che questo compito debba necessariamente essere ripartito fra tutti.

## BIBLIOGRAFIA

Abi – CeSpi, *Cittadinanza economica dei migranti e microfinanza*, Abi, Roma, 2005.

ADAMS, D.W. – GRAHAM, D.H. – VON PISCHKE, J.D., *Undermining Rural Development With Cheap Credit*, Routledge, Londra, 1984.

ALPA, G. – CONTE, G., *La responsabilità d'impresa*, Giuffré, Milano, 2015.

AMATO, M. – FANTACCI, L., *Fine della finanza*, Donzelli, Roma, 2012.

AMENDOLA, A., *Etica ed economia: una tormentata relazione*, Mimesis, Milano, 2017.

ANDENNA, G., *Prestito, interesse e usura in età comunale: riflessioni economiche e canonistiche (XII-XIV secolo)*, in (a cura di) BRACCI, S., *Marco da Montegallo (1425-1496). Il tempo, la vita e le opere*, Centro Studi Ambrosiani, Padova, 1999.

ANDREONI, A. – PELLIGRA, V., *MICROFINANZA, Dare credito alle relazioni*, ilMulino, Bologna, 2009.

ANDREONI, A. – VALENTINI, C., *Le relazioni istituzionali/operative con il contesto socio-economico. La scelta del target*, in (a cura di) CIRAVEGNA, D. – LIMONE, A., *Otto modi di dire microcredito*, ilMulino, Bologna, 2007.

ARISTOTELE, *Le tre etiche*, (a cura di) FERMANI, A., Bompiani, Milano, 2008.

ARON, R., *La politica, la guerra e la storia*, ilMulino, Bologna, 1992.

ARROW, K. J., *The Limits of Organization*, Norton, New York, 1974.

ASCARELLI, T., *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Giuffré, Milano, 1962.

ASQUINI, A., *Lezioni di diritto commerciale*, CEDAM, Padova, 1951.

BALDAN, C. – GERETTO, E. – ZEN, F., *Le performance gestionali dei confidi: un'analisi territoriale e settoriale*, GIAPPICHELLI, Torino, 2018.

- BALKENHOL, B., *Microfinance and Public Policy: Outreach, Performance and Efficiency*, Palgrave Macmillan, Londra, 2007.
- BARANES, A., *Finanza per indignati*, Ponte alle Grazie, Firenze, 2014
- BARON, H., *The Crisis of the Early Italian Renaissance*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1955.
- BATKIN, L.M., *L'idea di individualità nel Rinascimento italiano*, Laterza, Bari, 1992.
- BECCARIA, C., *Elementi di economia pubblica*, ICEB, Milano, 1978.
- BECATTINI, G., *Sulla teoria del comportamento economico*, Sansoni, Firenze, 1967
- BECATTINI, G., *L'industrializzazione leggera della Toscana. Ricerca sul campo e confronto delle idee*, Angeli, Milano, 1999.
- BECCHETTI, C. – NASO, F. – BECCHETTI, L., *Rinnovabili subito: una proposta per la nostra indipendenza energetica*, Donzelli, Roma, 2022.
- BECCHETTI, L., *Next*, Albeggi, Roma, 2014.
- BECCHETTI, L., *Il mercato siamo noi*, Mondadori, Milano, 2012.
- BENTHAM, J., (a cura di) LECALDANO, E., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, UTET, Torino, 1998.
- BERLINGÒ, V., *Beni relazionali: l'apporto dei fatti di sentimento all'organizzazione dei servizi sociali*, Giuffré, Milano, 2010.
- BIANCHINI, L., *Principi della scienza del ben vivere sociale, e dell'economia pubblica e degli stati*, Stamperia reale, Napoli, 1855.
- BICCIATO, F., *Finanza etica e impresa sociale. I valori come fattori competitivi*, ilMulino, Bologna, 2000.
- BIGGERI, U., FERRI, G., IELASI, F., *Finanza Etica*, ilMulino, Bologna, 2021.

- BIGIAMI, W., *La «piccola impresa»*, Giuffrè, Milano, 1947.
- BOLAFFIO, L., *Leggi ed usi commerciali. Atti di commercio. Dei commercianti. Dei libri commerciali*, in (a cura di) BOLAFFIO, ROCCO, VIVANTE, *Il codice di commercio commentato*, UTET, Torino, 1935.
- BORELLI, G., *La forma e l'organizzazione: aspetti del capitalismo industriale tra '800 e '900*, CEDAM, Padova, 1997.
- BORGOMEIO, C., *3° Rapporto sul microcredito in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007.
- BOTTURI, F., *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Vita e Pensiero, Milano, 1991.
- BOUDREAUX, D.J., *Libero commercio: Cos'è e come ci rende tutti più ricchi*, IBL Libri, Torino, 2019.
- BRACCIOLINI, P., (a cura di) G. GERMANO, *De Avarizia (1429)*, Belforte, Livorno, 1994.
- BRUNI, LEONARDO, *Aristotelis Stagiritae Politicorum siue de republica libri octo Leonardo Aretino interprete cum D. Thomae Aquinatis explanatione ...*, Venezia, Venetiis impressum, Lucantonio eredi, 1558.
- BRUNI, L. – ZAMAGNI, S., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, ilMulino, Bologna, 2004.
- BRUNI, L., *Reciprocità: dinamiche di cooperazione, economia e società civile*, Mondadori, Milano, 2006.
- BRUNI, L. – SMERILLI, A., *Benedetta Economia*, Città Nuova, Roma, 2008.
- BRUNI, L. – ZAMAGNI, S., *Dizionario di Economia Civile*, Città Nuova, Roma, 2009.
- BRUNI, L., *L'ethos del mercato. Un'introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell'economia*, Mondadori, 2010.

BRUNI, L., *Capitalismo infelice: vita umana e religione del profitto*, Giunti, Firenze, 2018.

BRUNI, L., *Civil Happiness. Economics and Human Flourishing in Historical Perspective*, Routledge, Londra, 2006.

BUSACCA, B. - COSTABILE, M. - ANCARANI, F., *Prezzo e valore per il cliente. Tecniche di misurazione e applicazioni manageriali*, Etas, Milano, 2004.

CALOIA, A., *Squilibri dell'economia mondiale e conflitti*, Edizioni Rezzara, Vicenza, 2000.

CALOIA, A., *Economia, Impresa e Mercati Finanziari*, Cacucci, Bari, 2009.

CALOIA, A., *Cultura, etica e finanza. Le vie per l'uscita dalla crisi*, Giappichelli, Torino, 2020.

CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza e finanza etica*, Laterza, Bari, 1997.

CAPRIGLIONE, F., *Banche popolari: metamorfosi di un modello*, Cacucci, Bari, 2001.

CAPRIGLIONE, F., *Etica della finanza, mercato e globalizzazione*, Cacucci, Bari, 2004.

CARENA, C. – BRANCA, V., *De Hominis Dignitate. La dignità dell'uomo*, Berlusconi Editore, Milano, 1994.

CASTIELLO, F. – D'ONOFRIO, F., *Tutela costituzionale della cooperazione e cooperazione di credito*, CEDAM, Padova, 1984.

CATTANEO, C., *Ricerche economiche sulle interdizioni imposte dalla legge civile agli israeliti (1833)*, Sonzogno, Milano, 1899.

CATTANEO, C., *Del pensiero come principio di economia pubblica (1859)*, Scheiwiller, Milano, 2001.

CETRA, A., *L'impresa collettiva non societaria*, Giappichelli, Torino, 2003.

CETRA, A. La fattispecie “impresa”, in (a cura di) CIAN, M., *Diritto commerciale I. Diritto dell'impresa*, Giappichelli, Torino 2020.

CLOUGH, S.B. – RAPP, R.T., *Storia economica d'Europa. Lo sviluppo economico della società occidentale*, Editori Riuniti, Roma, 1984.

COMIM, F., *Social Capital and the Capability Approach*, in (a cura di) CASTIGLIONE, D. – VAN DETH, J.W. – WOLLEB, G., *The Handbook of Social Capital*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

CONTE, G., *L'impresa responsabile*, Giuffré, Milano, 2018.

CONTE, G., *Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello svolgimento dell'attività d'impresa*, in (a cura di) GALGANO, F., *Contratto e impresa*, CEDAM, Padova, 2009.

CONTE, G., *Codici etici e attività d'impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in (a cura di) GALGANO, F., *Contratto e impresa*, CEDAM, Padova, 2006.

CONSORTI, P. – ROSSI, E. – GORI, L., *Diritto del terzo settore*, ilMulino, Bologna, 2018.

CORSO, G., *I servizi pubblici nel diritto comunitario*, in *Riv. giur. quad. serv. pub.*, 1999.

COSTABILE, M., *Il capitale relazionale dell'impresa*, McGraw-Hill Education, New York, 2001.

CUSA, E., *Forme di impresa diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni europee*, Giappichelli, Torino, 2013.

D'ALESSIO, R., *Ombre e luci in tema di investimento solidale nel IV sec. d.C.*, in (a cura di) CARDARELLI, M.C., *Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma 2016. Atti del Convegno di Lecce, 16-17 dicembre 2016*, Giappichelli, Torino, 2017.

DAHRENDORF, R., *Moralità e società civile*, Fondazione Agnelli, Torino, 1992.

DANIELE, L. – AMEDEO, S., *Diritto del mercato unico europeo e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2021.

*Decretum Gratiani*, distinctio 88, canoni 1- 13.

DEL GATTO, S., *Gli enti non profit e la disciplina antitrust*, Aracne, Roma, 2006.

DE LUCA, G.B., *Il Principe cristiano pratico*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma, 1680

DE MADDALENA, A., *Per la storia dei Monti di Pietà. Una memoria cinquecentesca mantovana sull'ordinamento e sul funzionamento del Monte di Pietà di Firenze*, in (a cura di) DELL'AMORE, G., *Scritti In Onore Di Giordano Dell'Amore. Saggi Monetari E Creditizi. Vol. I-III. Saggi Di Discipline Aziendali E Sociali. Vol. I-II. 1327*, Giuffrè, Milano, 1969.

DE MANDEVILLE, B., *La favola delle api (1714)*, (a cura di) MAGRI, T., Laterza, Bari, 1987.

DE SISMONDI SISMONDE, J. C. L., *Nouveaux Principes D'Économie Politique*.

DONATI, P., *Introduzione alla sociologia relazionale*, FrancoAngeli, Milano, 1986.

DONATI, P., *Teoria relazionale della società*, FrancoAngeli, Milano, 1991.

DONATIVI, V., *Impresa e Gruppo nella legge antitrust*, Giuffrè, Milano, 1996.

DONI, A.F., *Il mondo savio e pazzo (ed. orig. Venezia, 1552)*, (a cura di) WIDMAR, B., *Scrittori politici del '500 e del '600*, Rizzoli, Milano, 1964.

DORIA, P.M., *La vita civile*, Angelo Vocola, Napoli, 1729.

DRAKE, D. – RHYNE, E., *The Commercialization of Microfinance: Balancing Business and Development*, Kumarian Press, Boulder, 2002.

DURKHEIM, É., *La scienza sociale e l'azione*, Est, Milano, 1996.

DWORKIN, R., *I diritti presi sul serio*, ilMulino, Bologna, 1982.

EDGEWORTH, F.Y., *Matematica Psicica (1881)*, (a cura di) DEL VECCHIO, G., *Economia Pura*, UTET, Torino, 1937.

EINAUDI, L., *Lezioni di politica sociale*, Einaudi, Torino, 1964.

ESPOSITO, R., *Communitas. Origine e destino della comunità*, Einaudi, Torino, 1998.

ESPOSITO, R., *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, Einaudi, Torino, 2002.

FELICE, F., *L'economia sociale di mercato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

FERGUSON, A., (a cura di) ATTANASIO, A., *Saggio sulla storia della società civile*, Laterza, Bari, 1999.

FERRARA, F., *Lezioni di economia politica, 1849-1851, Vol. I – II*, Zanichelli, Bologna, 1934.

FICI, A., *Diritto dell'economia sociale, cooperativa e del Terzo Settore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

FILANGIERI, G., *La scienza della legislazione (1780)*, (a cura di) PALOMBI, E., Grimaldi, Napoli, 2003.

FRIEDMAN, M., *Per il libero mercato*, Sugarco, Milano, 1981

FRIEDMAN, M., *Capitalismo e libertà*, IBL Libri, Torino, 2010.

FRIGO, D., *La «civile proporzione»: ceti, principe e composizione degli interessi nella letteratura politica d'antico regime*, (a cura di) MOZZARELLI, C., *Economia e corporazione*, Milano, Giuffrè, 1988.

FUSARO, A., *Gli enti del terzo settore: profili civilistici*, Giuffrè, Milano, 2022.

FUSARO, A., *Le associazioni imprenditrici ed il registro delle imprese*, in (a cura di) GALGANI, F., *Contratto e impresa*, CEDAM, Padova, 1995.

FUSARO, A., *L'associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, CEDAM, Padova, 1991.

FUSCO, A.M., *Lodovico Bianchini e la «scienza del ben vivere sociale»*, in (a cura di) DE LORENZO, R., *Stato e società alla vigilia del 1848: personaggi e problemi*, Società Napoletana di Storia Patria, Napoli, 1999.

GALEONE, P. – MENEGUZZO, M., *La finanza sociale. Pubblico, privato, non profit: le prospettive comuni in Europa e in Italia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016.

GALGANO, F., *Lex mercatoria*, ilMulino, Bologna, 2016.

GALGANO, F., *Delle persone giuridiche (art. 11-35)*, in *Commentario al Codice civile* Scialoja-Branca, Zanichelli, Roma-Bologna, 1969.

GALGANO, F., *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (art. 36-42)*, in *Commentario del codice civile* Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1978.

GALIANI, F., *Della moneta (1751)*, De Stefanis, Milano, 1803.

GALIANI, F., (a cura di) NICOLINI, F., *Il pensiero dell'abate Galiani*, Laterza, Bari, 1909.

GALLO, F., *L'evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva*, in *Rass. trib.*, 2013, 3.

GALLO, F., *Profili critici della tassazione ambientale*, in *Rass. trib.*, 2010, 2.

Garin, E., *La cultura del rinascimento*, Il Saggiatore, Milano, 1988.

Garin, E., *L'umanesimo italiano (1947)*, Laterza, Bari, 1994.

GASCA, C., *Le associazioni commerciali e civili*, Vol. II, UTET, Torino, 1913.

GAUTHIER, D., *Morals by Agreement*, Oxford University Press, Oxford, 1986.

GENOVESE, A., *La nozione giuridica dell'imprenditore*, CEDAM, Padova, 1990.

GENOVESI, A., (a cura di) PERNA, M.L., *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile: con elementi del commercio*, Istituto italiano per gli studi, Napoli, 2005.

GENOVESI, A., (a cura di) DAL DEGAN, F., *Lezioni di economia civile*, Vita e Pensiero, Milano, 2013.

GENOVESI, A., *Della dicesina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto (1766)*, Marzorati, Milano, 1973.

GEORGESCU-ROEGEN, N., *Energia e miti economici*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

GEORGESCU-ROEGEN, N., *The Entropy Law and the Economic Process*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.

GHISALBERTI, A., *Introduzione a Ockham*, Laterza, Bari, 2003.

GIANNINI, M.S., *Diritto pubblico dell'economia*, ilMulino, Bologna, 1994.

GIANONCELLI, S., *Regime fiscale del Terzo settore e concorso alle pubbliche spese*, in *Riv. dir. Finanziario e Scienza delle Finanze*, fasc. 3, 1° settembre 2017.

GIUDETTI, G., *L'Europa e il Terzo Settore*, in (a cura di) FICI, A., *La Riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018.

GRAZIANI, A., *Diritto delle società*, Morano, Napoli, 1962.

AA.VV., GRECI, R. – PINTO, G. – TODESCHINI, G., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Laterza, Bari, 2005.

GROENEWEGEN, P. D. – VAGGI, G., *Il pensiero economico. Dal mercantilismo al monetarismo*, Carocci, Roma, 2002.

GROZIO, U., *Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e libro primo*, (a cura di) ARICI, F. e TODESCAN, F., CEDAM, Padova, 2010.

GUALERNI, G., *L'altra economia e l'interpretazione di Adam Smith*, Vita e Pensiero, Milano, 2002.

HEGEL, G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto (1821)*, (a cura di) MARINI, G., Roma-Bari, Laterza, 1979.

HEGEL, F., (a cura di) MONI, A., *Scienza della logica*, Laterza, Bari, 2008.

HENDERSON, R., *Nel mondo che brucia. Ripensare il capitalismo per la sopravvivenza del pianeta*, Sustain, Luiss University Press, Roma, 2020.

HICKS, J., *Valore e capitale*, Torino, UTET, 1954.

HICKS, J., *La crisi nell'economia keynesiana*, Bancaria Editrice, Roma, 1974.

HIRSCHLEIFER, J., *Price Theory and Applications*, Prentice/Hall International, Upper Saddle River, 1976.

HIRSCHMAN, A., *La strategia dello sviluppo economico*, Firenze, La Nuova Italia, 1968.

HOBBS, T., (a cura di) MAGRI, T., *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, Editori Riuniti, Roma, 2005.

HOBBS, T., (a cura di) PACCHI, A., *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, Laterza, Bari, 2021.

HOBBS, T., *Leviatano (1651)*, (a cura di) MICHELI, G., La Nuova Italia, Firenze, 1987.

HUME, D., *Essays: Moral and Political and Literary*, 1758, Liberty Fund Inc, Carmel.

HUME, D., (a cura di) GUGLIELMONI, P., *Trattato della natura umana, Libro II, Sulle Passioni*, Bompiani, Milano, 2001.

HUME, *Il trattato sulla natura umana, Libro III, Sulla morale*, Laterza, Bari, 1982.

INGRAO, B. – RANCHETTI, F., *Il mercato nella storia del pensiero economico*, Hoepli, Milano, 1996.

INTONTI, M. – FERRI, G., *SRI Funds. I fondi eticamente orientati e la finanza sostenibile*, Aracne, Roma, 2018.

IPPOLITO, D., *Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista*, Giappichelli Editore, Torino, 2008.

JACOPONE DA TODI, *Laude*, (a cura di) MANCINI, F., Laterza, Bari, 2006.

JEVONS, W.S., *The Theory of Political Economy*, Londra, 1871.

KALDOR, N., *Saggi sulla stabilità economica e lo sviluppo*, Einaudi, Torino, 1968.

KALDOR, N., *Equilibrio, distribuzione e crescita*, Einaudi, Torino, 1984.

KANT, I., *Il conflitto delle facoltà (1798)*, Istituto universitario di magistero, Genova, 1953.

KAUṬILYA, (a cura di) MAGI, G., *Il Codice del Potere (Arthaśāstra). Arte della guerra e della strategia indiana*, Edizioni Il Punto d'Incontro, Vicenza, 2011.

KEYNES, J.M., *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, UTET, Torino, 1971.

KEYNES, J.M., *Trattato sulla moneta, Vol. I-II*, Feltrinelli, Milano, 1979.

KEYNES, J.M., *Prospettive economiche per i nostri nipoti*, Nuova Editrice Berti, Parma 2016.

KHANDKER, S.R., *Fighting Poverty with Microcredit. Experience in Bangladesh*, Oxford University Press USA, Washington D.C., 1998.

LERNER, A.P., *Flation: not inflation of prices, not deflation of jobs*, Penguin, Londra, 1972.

LEVINE, R., *Finance and Growth. Theory, Evidence, and Mechanism*, in (a cura di) AGHION, P. - DURLAUF, S., *Handbook of Economic Growth*, North-Holland Elsevier Publishers, Amsterdam, 2005.

LIMONE, A. – VITALI, P., *Banche e Microfinanza. Esperienze e strumenti innovativi*, Bancaria Editrice, Roma, 2006.

LIPPMANN, W., *La giusta società*, (a cura di) COSMELLI, G., *Collana Saggi n.69*, Torino, Einaudi, 1945.

LOCKE, J., *Primo Trattato sul Governo*, 1660, Editori Riuniti, Roma, 1984.

LOCKE, J., *Secondo Trattato sul Governo*, Rizzoli, Milano, 1998.

LOPEZ, R.S., *La rivoluzione commerciale del medioevo*, Einaudi, Torino, 1975.

LORIA, A., *Verso la giustizia sociale*, Società Editrice Milanese, Milano, 1904.

MACHIAVELLI, N., (a cura di) INGLESE, G., *Il principe*, Einaudi, Torino, 1995

MACHIAVELLI, N., *Tutte le opere*, (a cura di) MARTELLI, M., Sansoni, Firenze, 1992.

MADISON, J., *Federalist Paper n. 72*.

MALTHUS, T.R., *Saggio sul principio di popolazione (1798)*, (a cura di) MAGGIONI, G., Torino, Einaudi, 1977.

MARONGIU, F., *Monti di Pietà: da opere pie a istituti di credito*, in (a cura di) FANFANI, T., *Banca, etica, sviluppo. Le Vie Del Credito Nel Pensiero Dei Protagonisti*, Bancaria Editrice, Roma, 2014.

AA.VV. MAROTTA, G. – PIAZZA, O., *L'economia civile integrale e la primavera delle comunità locali. Dall'homo oeconomicus all'homo in civitatem*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021.

MARSHALL, A., *Principi di economia (1890)*, (a cura di) CAMPLONGO, A., UTET, Torino, 1917.

MARTINA, G., *Le azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo tra profili di governance e risvolti patrimoniali*, Giuffrè, Milano, 2017.

MARX, K., *Per la critica dell'economia politica (Introduzione di Maurice Dobb)*, Roma, Editori Riuniti, 1993.

MATTALIA, M., *Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza e solidarietà*, in *Diritto amministrativo*, fascicolo n. 3, Giuffrè, Milano, 1° settembre 2016.

MAZZULLO, A., *Diritto dell'imprenditoria sociale*, Giappichelli, Torino, 2019.

MAZZULLO, A., *Imprenditoria sociale 3.0*, in *Cooperative e Enti non profit*, Wolters Kluwer, Milano, n. 10/2013.

MAZZULLO, A., *Le attività imprenditoriali degli Enti del Terzo settore*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, Eutekne, Torino, n. 0/2017, pp. 74 e ss.

MAZZULLO, A., *Il nuovo codice del Terzo Settore*, Giappichelli, Torino, 2017.

MILL, J.S., *Principi di economia politica 1-2*, UTET, Torino, 2006.

MILL, J.S., (a cura di) MISTRETTA, E. – LECALDANO, E., *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, Rizzoli, Milano 1999.

MILL, J.S., *Utilitarismo (1861)*, (a cura di) CRESPI, P., *La libertà e altri saggi*, Milano, Bompiani, 1946.

MILONE, M., *Aspetti strutturali e operativi delle Casse rurali e artigiane*, Cacucci, Bari, 1979.

MINERVINI, G., *Contro la «funzionalizzazione dell'impresa privata»*, in (diretta da) BIGIAMI, W., *Rivista del diritto civile*, 1958, I.

MINERVINI, G., *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Morano, Napoli, 1966.

MINGHETTI, M., *Della economia pubblica delle sue attinenze colla morale e col diritto*, (1868), Libro Aperto Editore, Ravenna, 2012.

MINSKY, H.P., *Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del '29*, Einaudi, Torino, 1982.

MINSKY, H.P., *Keynes e l'instabilità del capitalismo*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

MIRONE, A., *Statuto Delle Banche Popolari E Riforma Del Credito Cooperativo*, in (a cura di) ABBADESSA, P. – CESARINI, F., *Le metamorfosi del credito cooperativo*, GIAPPICHELLI, Torino, 2019.

MOSCA, G. – LOMBARDO, A. – SPADOLINI, G., *Il tramonto dello stato liberale*, Bonanno, Catania, 1971.

MOZZARELLI, C., *Economia e corporazioni: il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, Giuffré, Milano, 1988.

MURATORI, A. L., *Della pubblica felicità*, Lucca, 1749.

MUZZARELLI, M.G., *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, ilMulino, Bologna, 2001.

NORTH, D., *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, ilMulino, Bologna, 1994.

NOWAK, M., *Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito*, Einaudi, Torino, 2005.

NUCCIO, O., *Il pensiero economico italiano: le fonti (1050-1450). L'etica laica e la formazione dello spirito economico*, Gallizzi, Sassari, 1987.

NUSSBAUM, M., *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, ilMulino, Bologna, 2011.

NUSSBAUM, M., *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, Bologna, ilMulino, 2012.

NUSSBAUM, M., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, il Mulino, 2002.

MACINTYRE, A., *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, Vita e Pensiero, Milano, 2001.

OCCHETTA, F., *Il lavoro promesso. Libero, creativo, partecipativo e solidale*, Zanichelli, Roma-Bologna, 2017.

OPPO, G., *Scritti giuridici, I, Diritto dell'impresa*, CEDAM, Padova, 1992.

PALLADINI, F., *Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno*, ilMulino, Bologna, 1990.

PALMIERI, G., *Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli, 1788*, Laterza, Bari, 1992.

PALMIERI, M., *Della vita civile (1440)*, Olsckhi, Firenze, 1981.

PANTALEONI, M., *Scritti vari di economia, Vol. I*, SANDRON, Milano – Palermo – Napoli, 1904.

PANTALEONI, M., *Scritti vari di economia, Vol. II*, SANDRON, Milano – Palermo – Napoli, 1909.

PANTALEONI, M., *Scritti vari di economia, Vol. III*, Castellani, Roma, 1910.

PANTALEONI, M., *Principi di economia pura (1889)*, CEDAM, Padova, 1970.

PAREYSON, L., *Ontologia della libertà*, SEI, Torino, 1995.

PASINETTI, L., *Aspetti controversi della teoria del valore*, Bologna, il Mulino, 1989.

PASINETTI, L., *Dottrina sociale della Chiesa e teoria economica*, V&P, Milano, 2012.

PATRIZI, F., *La città felice, Venezia, 1553*, (a cura di) WIDMAR, B., *Scrittori politici del '500 e del '600*, Rizzoli, Milano, 1964.

PATUELLI, A., *Banca, etica e sviluppo: le vie del credito nel pensiero dei protagonisti*, Bancaria Editrice, Roma, 2014.

PAVERINI, L., *La nozione di impresa*, in (a cura di) SALVINI, L., *Aiuti di Stato in materia fiscale*, CEDAM, Padova, 2007, pp. 168 e ss.

PAXTON, J. – CUEVAS, C., *Outreach and sustainability of member-based rural financial intermediaries*, in ZELLER, M. – MEYER, R., *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*, IFPRI N. 40, 2002.

PELLIGRA, V., *I paradossi della fiducia. Scelte razionali e dinamiche interpersonali*, il Mulino, 2007.

PERRINI, F. – VURRO, C., *Social Venture Capital & Venture philanthropy. Modelli e processi d'investimento nell'innovazione sociale*, EGEA, Milano, 2010.

PIGOU, A.C., *Economia del benessere (1920)*, Torino, UTET, 1953.

PIORE, M., *The Emergent Role of Social Intermediaries in the New Economy*, in «Annals of Public and Cooperative Economics», 72, 2001.

PIPITONE, M., *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Roma: Associazione nazionale fra le banche popolari, 1997.

PISACANE, S. M., *Innovazione, condivisione, corresponsabilità. Il crowdfunding e i disagi della post-modernità*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 1, 2020 Giuffré, Milano.

PIZZO, G. – TAGLIAVINI, G., *Dizionario di Microfinanza. Le voci del microcredito*, Carocci, Roma, 2013.

PONZANELLI, G., *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino, 2001.

PROPERSI, A. – ROSSI, G., *Gli enti del terzo settore: gli altri enti non profit dopo la riforma*, Giuffré, Milano, 2022.

PROUDHON, P.J., *Sistema delle contraddizioni economiche. Filosofia della miseria*, Catania, Edizioni della rivista *Anarchismo* 1975, 8°, pp. 595, Brunture e segni del tempo.

PROUDHON, P.J., *Che cos'è la proprietà?*, Laterza, Roma, 1978.

- PUNZI, A., *Diritto Certezza Sicurezza*, Parte I, Giappichelli, Torino, 2015.
- RAWLS, J., *Una teoria della giustizia [1971]*, (a cura di) MAFFETTONE, S., Feltrinelli, Milano, 2008.
- RAWLS, J., *Giustizia come equità. Una riformulazione*, Feltrinelli, Milano, 2002.
- RAWLS, J., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1994.
- RESCIGNO, P. *Le fondazioni: prospettive e linee di riforma*, in *Persona e Comunità*, CEDAM, Padova, 1999.
- ROBINSON, M. S., *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*, World Bank Publications, Washington D.C., 2001.
- ROLL, E., *Storia del pensiero economico*, Bollati Boringhieri, Torino, 1977.
- ROMAGNOSI, G.D., *Collezione degli articoli di economia politica e statistica civile del professore G.D. Romagnosi*, Stamperia Piatti, Firenze, 1835.
- RONCAGLIA, A., *La ricchezza delle idee. Storia del pensiero economico*, Bari, 2001.
- ROSMINI, A., *Filosofia della politica*, Cantagalli, Siena, 2021.
- ROSTOW, W.W., *Gli stadi dello sviluppo economico*, Einaudi, Torino, 1962.
- RÖPKE, W., *Democrazia ed economia. L'umanesimo liberale nella civitas humana*, ilMulino, Bologna, 2004.
- ROPKE, W., *Al di là dell'offerta e della domanda. Verso un'economia umana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.
- RORTY, R., *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Feltrinelli, Milano, 2003.
- ROUSSEAU, J.J., *Discorso sull'economia politica*, Laterza, Bari, 1968.
- ROUSSEAU, J.J., (a cura di) BERTOLAZZI, J., *Il contratto sociale*, Feltrinelli, Milano, 2014.

- RUEFF, J., *L'errore monetario dell'Occidente*, Etas, Milano, 1971.
- RUEFF, J., *La Fine dell'era keynesiana*, in *Le Monde*, 1976.
- RUGGIERO, G., *Gaetano Filangieri: Un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Guida, Napoli, 2000.
- RUSSO, A., *Stato e mercato, Storia del pensiero*, Torino, Utet, 2017.
- RUTHERFORD, S., *The Poor and their Money*, Oxford University Press, New Delhi, 2000.
- SACCO, P. L. – ZAMAGNI, S., *Complessità relazionale e comportamento economico: materiali per un nuovo paradigma di razionalità*, ilMulino, Bologna, 2002.
- SACCO, P. L. – ZAMAGNI, S., *Teoria economica e relazioni interpersonali*, ilMulino, Bologna, 2006.
- SACCONI, L., *Economia, etica, organizzazione. Il contratto sociale dell'impresa*, Laterza, Bari, 1997.
- SACCONI, L., *Impresa non profit: efficienze, ideologie, e codici etici*, Università di Trento, mimeo, 2001.
- SALVATORI, G., *L'economia sociale e le istituzioni europee*, in (a cura di) FICI, A., *Diritto dell'economia sociale, cooperativa e del Terzo Settore*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.
- SAN BERNARDINO DA SIENA, *Prediche volgari sul Campo di Siena (1427)*, (a cura di) DELCORNO, C., Rusconi, Milano, 1989.
- SAN BERNARDINO DA SIENA, *Predica XXXVIII, De' Mercanti e de' maestri e come si deve fare la mercantia*.
- SAN PAOLO, *Seconda lettera ai Corinzi*, 6, 10.

SANTUARI, A., *Le organizzazioni non profit e le forme di partnership con gli enti pubblici nella riforma del Terzo Settore*, Bologna University Press, Bologna, 2018.

SCHMIDT, H., *Economia sociale di mercato e politica sociale: principi fondamentali, strumenti operativi e possibili sviluppi futuri*, Fondazione Konrad Adenauer, Roma, 1980.

SCHMOLLER, G., *Lineamenti di economia nazionale generale*, Volume 1 di Biblioteca dell'Economista, UTET, Torino, 1913.

SCHUMPETER, J. A., *Storia dell'analisi economica*, Bollati Boringhieri, Torino, 1990.

SCHUMPETER, J.A., *Il capitalismo può sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro dell'economia globale*, ETAS, Milano, 2010.

SEN., A. K., *Etica ed economia*, Editori Laterza, Bari, 2002.

SEN, A. K., *Globalizzazione e libertà*, Mondadori, Milano, 2002.

SEN, A. K., *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, Edizioni dell'Elefante, Roma, 1991.

SEN, A. K., *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano, 2000

SEN, A. K., *Reason before Identity*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

SEN, A. K. – NUSSBAUM, M., *The Quality of Life*, Oxford University Press, Oxford, 1993.

SMITH, A., *Essays on philosophical subjects*, London, Thomas Cadell, William Davies, William Creech, 1795.

SMITH, A., *La ricchezza delle nazioni*, Newton Compton Editori, Roma, 1976.

SMITH, A., *Teoria dei sentimenti morali (1759)*, (a cura di) DI PIETRO, S., Rizzoli, Milano, 1995.

- SMITH, A., *Lezioni di Glasgow*, (a cura di) PESCIARELLI, E., Giuffrè, Milano, 1989.
- SOMBART, W., *Il borghese: contributo alla storia dello spirito dell'uomo economico moderno*, Longanesi, Milano, 1950.
- SOMBART, W., (a cura di) CAVALLI, A., *Il capitalismo moderno*, UTET, Torino, 1978.
- SOMBART, W., *Metafisica del Capitalismo*, AR, Padova, 1994.
- SOMBART, W., *L'avvenire del capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2015.
- SOMBART, W., *Guerra e capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2015.
- SOMBART, W., *La crisi del capitalismo*, Mimesis, Roma-Milano, 2016.
- SPADA, P., voce *Impresa*, in *Digesto disc. priv. Sez. comm.*, VII, Torino, 1992, pp. 36 e ss.
- TABET, G., *Verso una nuova fiscalità per il Terzo Settore*, in (a cura di) SCIARRONE, R., *Meridiana*, Roma, n. 28/1997.
- TAMAGNINI, G., *Le casse rurali: principi, storia, legislazione*, in *La rivista della Cooperazione*, Roma, 1952.
- THALER, R., *Quasi Rational Economics*, Russell Sage Foundation, New York, 1994.
- TODESCHINI, G., *La riflessione etica sulle attività economiche*, in AA.VV., GRECI, R. – PINTO, G. – TODESCHINI, G., *Economie urbane ed etica economica nell'Italia medievale*, Laterza, Bari, 2005.
- TODESCHINI, G., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, ilMulino, Bologna, 2002.
- TODESCHINI, G., *Ricchezza francescana: Dalla povertà volontaria alla società di mercato*, ilMulino, Bologna, 2004.

TODOROV, T., *La vita in comune. L'uomo è un essere sociale*, Pratiche, Milano, 1998.

TONIOLO, G., *Il quesito delle piccole imprese industriali nell'odierno momento storico. Saggio sulla economia delle piccole industrie*, in *Rassegna di Agricoltura, Industria e Commercio*, a. II, vol. III, n. 5, 1874.

TONIOLO, G., *L'economia capitalistica moderna nella sua funzione e nei suoi effetti*, 1894.

TONIOLO, G., *Il socialismo nella storia della civiltà*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1902.

TONIOLO, G., *Trattato di economia sociale e scritti economici*, Comitato opera omnia di G. Toniolo, Città del Vaticano, 1949-1952.

TOSATO, G.L., *Appunti in tema di economia sociale di mercato*, in AA.VV. (a cura di) FRIGESSI DI RATTALMA, M. – DE CESARI, P., *Nuove sfide in tema di concorrenza e aiuti di Stato nell'Unione europea – Problemi sostanziali ed equo processo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.

VEBLEN, T., *La teoria dell'impresa*, Franco Angeli, Milano, 1970.

VEBLEN, T., *La teoria della classe agiata*, Einaudi, Torino, 2007

VERRI, P., *Il discorso sulla felicità, 1763*, in *Le Monnier*, Firenze, 1963.

VENTURI, F., *Settecento riformatore*, Einaudi, Torino, 1969.

VENTURI, F., *Illuministi italiani*, tomo V, *Riformatori napoletani*, Ricciardi, Napoli, 1962.

VICO, G. B., *La scienza nuova (1725)*, (a cura di) LOMONACO, F., Diogene Edizioni, Scisciano (NA), 2014.

VICO, G.B., *Tutte le opere di G.B. Vico*, Mondadori, Milano, 1957.

VIGANÒ, L., *Microfinanza in Europa*, Giuffrè, Milano, 2004.

- VITO, F., *L'Economia a servizio dell'uomo*, Vita e pensiero, Milano, 1945.
- VITTORIA, D., *Gli enti del primo libro del codice civile*, in (a cura di) RESCIGNO, P., *Le fondazioni in Italia e all'estero*, CEDAM, Padova, 1989.
- von HAYEK, F., *La via della schiavitù*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1948.
- von MISES, L., *L'azione umana*, UTET, Torino, 1959.
- von MISES, L., *Liberalismo*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1997.
- von MISES, L., *I fallimenti dello stato interventista*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 1997.
- WEALE, A., *Homo economicus. Homo sociologicus*, in (a cura di) S. HARGREAVES HEAP et al., *The Theory of Choice*, Blackwell, Oxford, 1992.
- WEBB, S. – WEBB, B., *Il comunismo sovietico: una nuova civiltà*, Vol. I-II, Einaudi, Torino, 1950.
- WEBER, M., *Economia e società*, Vol. I-V, Donzelli Editore, Roma, 2019.
- WEBER, M., *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1991.
- WELZEL, H., *La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII e XVIII*, (a cura di) FIORILLO, V., Giappichelli, Torino, 1993.
- WEISBROD, B.A., *Towards a Theory of the Voluntary Non Profit Sector in a Three Sectors Economy*, (a cura di) PHELPS, E.S., *Altruism, Morality and Economic Theory*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- WICKSTEED, P.H., *The Commonsense of Political Economy (1910)*, Macmillan, London, 1933.
- YUNUS, M., *Il banchiere dei poveri*, Feltrinelli, Milano, 1998.
- YUNUS, M., *Un mondo senza povertà*, Feltrinelli, Milano, 2008.

YUNUS, M., *Super Happiness*, Subarna, 2015.

ZAMAGNI, S., *Non profit come economia civile*, ilMulino, Bologna, 1998.

ZAMAGNI, S., *Disuguali. Politica, economia e comunità: un nuovo sguardo sull'ingiustizia sociale*, Aboca edizioni, Milano, 2020.

ZAMAGNI, S. - BRUNI, L., *L'economia civile. Un'altra idea di mercato*, ilMulino, Bologna, 2015.

ZAMAGNI, S., *Banche di comunità. Cambiare senza tradire*, Roma, Ecra, 2018.

ZAMAGNI, S., *Responsabili (come civilizzare il mercato)*, Il Mulino, Bologna, 2019.

ZAMAGNI, S. – BRUNI, L. – BECCHETTI, L., *Economia Civile e sviluppo sostenibile*, Ecra, Roma, 2019

ZANINI, A., *Adam Smith. Economia, morale, diritto*, Bruno Mondadori, Milano, 1997.

ZELLER, M. – MEYER, R., *The Triangle of Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact*, IFPRI – FOOD POLICY STATEMENT N. 40, 2002.

ZOPPINI, A., *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Jovene, Napoli, 1995.

## SITOGRAFIA

ADAMS, D.W. – VON PISCHKE, J. D., *Microenterprise credit programs: Deja vu, World Development, Elsevier*, vol. 20(10), pp. 1463-1470, 1992.

Disponibile su: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X92900665?via%3Dihub>

ARDENER, S., The Comparative Study of Rotating Credit Associations, *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, Vol. 94, No. 2 (Jul. - Dec., 1964), pp. 201-229. Disponibile su: <https://www.jstor.org/stable/2844382>

ASSOCIAZIONE FINANZA ETICA, *Il Manifesto della Finanza Etica (Verso una carta di intenti per la Finanza Etica)*, Firenze, 1998. Ai fini della consultazione di quest'ultimo si rinvia a <https://www.bancaetica.it/app/uploads/2022/01/Manifesto-Finanza-Etica.pdf>.

ASQUINI, A., *Profili dell'impresa*, in (a cura di) ASQUINI, A. – MOSSA, L. – VALERI, G., *Rivista del diritto commerciale*, 1943, I, p. 4, nota 5. Disponibile su: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4289052/mod\\_resource/content/1/Perfis%20Oda%20Empresa%20-%20Asquini%20-%20IT%20-%20PROFILI%20DELL%E2%80%99IMPRESA.pdf](https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4289052/mod_resource/content/1/Perfis%20Oda%20Empresa%20-%20Asquini%20-%20IT%20-%20PROFILI%20DELL%E2%80%99IMPRESA.pdf)

BECK, T.; DEMIRGÜÇ-KUNT, A.; LEVINE, R., *Finance, Inequality, and Poverty. Cross-Country Evidence*, Policy Research Working Paper, n. 3338, World Bank, Washington D.C., 2004. Disponibile su: <https://www.nber.org/papers/w10979>.

BOFONDI, M., *Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi*, in *Questioni di Economia e finanza*, n. 375, Banca d'Italia, marzo 2017. Disponibile su: <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2017-0375/index.html>.

BOSSERT, W. – D'AMBROSIO, C. – PERAGINE, V., *Deprivation and Social Exclusion*, Child Working Paper n. 3, 2005. Disponibile su: [http://www.child-cent.it/papers/child03\\_2005.pdf](http://www.child-cent.it/papers/child03_2005.pdf).

C DFA (Community Development Finance Association) – EMN (European Microfinance Network) – MFC (Microfinance Centre), *From Exclusion to Inclusion*

*through Microfinance. Social and Financial Exclusion Map*, 2007, Rapporto per la *Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006*. Disponibile su: <http://www.mfc.org.pl/index.php?section=R&page=Research%20by%20Topic>.

Cgap Annual report 2004: Disponibile su:

<https://www.cgap.org/sites/default/files/organizational-documents/CGAP-Annual-Report-Dec-2004.pdf> .

CLAESSENS, S., *Access to Financial Services: A Review of the Issues and Public Policy Objectives*. The World Bank Research Observer, 21, 2006. Disponibile su: <https://doi.org/10.1093/wbro/lk1004>

CLEMENTE ALESSANDRINO, Omelia, *Quale ricco si può salvare?*. Disponibile su: <http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-11/30-999999/XP2.pdf>

COMECE, Dichiarazione dei vescovi europei, *Una Comunità Europea di solidarietà e responsabilità*, 2012. Disponibile su:

[https://archivio.caritas.it/materiali/convegni/terrafutura\\_2012/comece2012.pdf](https://archivio.caritas.it/materiali/convegni/terrafutura_2012/comece2012.pdf)

CULL, R. - DEMIRGU"Ç-KUNT, A. - MORDUCH, J., *Financial performance and outreach: a global analysis of leading microbanks*. The Economic Journal, 117, 2007. Disponibile su: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02017.x>

DALEY-HARRIS, S., *State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007*.

Disponibile su:

<https://www.findevgateway.org/sites/default/files/publications/files/mfg-en-paper-state-of-the-microcredit-summit-campaign-report-2007-2007.pdf>

DE LA TORRE, A. - GOZZI, J. C. - SCHMUKLER, S.L., *Financial development in Latin America: big emerging issues, limited policy answers*, Policy Research Working Paper Series 3963, The World Bank, 2006. Disponibile su: <https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/3963.html>

DELFINER, M. – PERON, S., *Commercial Banks and Microfinance*, MPRA Paper 10229, University Library of Munich, Monaco di Baviera, 2007. Disponibile su: [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10229/1/MPRA\\_paper\\_10229.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10229/1/MPRA_paper_10229.pdf)

EVANS, P., *Collective capabilities, culture and Amartya Sen's development of freedom*, in *Studies in Comparative International Development*, 2002. Disponibile su: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02686261>

FONDAZIONE SODALITAS, QUADERNO *Introduzione alla finanza sociale*, Milano, 2015. Disponibile su: [https://www.sodalitas.it/public/allegati/\\_Estratto-Quaderno\\_2015325105746609.pdf](https://www.sodalitas.it/public/allegati/_Estratto-Quaderno_2015325105746609.pdf).

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE, *Engagement su temi di sostenibilità. Le società quotate e il dialogo con gli investitori*, Milano, 2014. Disponibile su: [https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale\\_Engagement\\_su\\_temi\\_di\\_sostenibilita\\_sito\\_web.pdf](https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Engagement_su_temi_di_sostenibilita_sito_web.pdf)

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE, *Impact investing: la finanza a supporto dell'impatto socio-ambientale*, Milano, 2017. Disponibile su: [https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/11/171115\\_ImpactInvesting\\_CS.pdf](https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2017/11/171115_ImpactInvesting_CS.pdf)

GHATAK, M. – GUINNANE, T., *The Economics of Lending with Joint Liability: Theory and Practice*, in «Journal of Development Economics», n. 60, 1999. Disponibile su: <https://personal.lse.ac.uk/ghatak/jde2.pdf>.

GLAESER, E. – SHLEIFER, A., *Not-for-profit Entrepreneurs*, in «Journal of Public Economics», 81, Harvard University, Cambridge, 2001. Disponibile su: [https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/not-for-profit\\_entrepreneurs.pdf](https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/not-for-profit_entrepreneurs.pdf)

GUI, B., - SUGDEN, R. *Economics and Social Interaction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005. Disponibile su: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511522154>

HELMS, B., *Access for All: Building Inclusive Financial Systems*, World Bank, Washington D.C., 2006. Disponibile su: <https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Access-for-All-Jan-2006.pdf>

HONOHAN, P., *Financial Development, Growth, and Poverty: How Close are the Links?*, Policy Research Working Paper No. 3203. World Bank, Washington, DC., 2004. Disponibile su: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14439>

KINGMA, R., *Public Goods Theories of the Non Profit Sector: Weisbrod Revisited*, in «Voluntas», 8, 2, 1997. Disponibile su: <https://www.jstor.org/stable/27927560>

KHANDKER, S.R. – PITT, M. S., *The impact of Group-Based Credit Programs on Poor Households in Bangladesh: Does the Gender of Participants Matter?*, in *Journal of Political Economy*, Vol. 106, No. 5 (1998). Disponibile su: <https://www.isid.ac.in/~tridip/Teaching/DevelopmentMicroeconomics/Spring2012/Readings/07Credit&Savings/08Pitt&Khandker-JPE1998.pdf>

MCFADDEN, D., *Rationality for Economists?*, *Journal of Risk and Uncertainty*, 19, 1999. Disponibile su: <https://www.jstor.org/stable/41760951>

MORDUCH, J., *The Economics of Microfinance*, vol 1, in MIT Press Books 2007. Disponibile su: [https://www.academia.edu/23375719/The\\_Economics\\_of\\_Microfinance](https://www.academia.edu/23375719/The_Economics_of_Microfinance)

MORDUCH, J., *The Microfinance Promise*, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVII, 1999. Disponibile su: <https://www.jstor.org/stable/2565486>

MORDUCH, J., *The Microfinance Schism.*, in *World Development*, Vol. 28, No. 4, April 2000. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=253170> .

MORDUCH, J., *Microfinance: Achieving profit & social impact*, in *Appropriate Technology*, 32(2), 2005. Disponibile su: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/microfinance-achieving-profit-amp-social-impact/docview/200038083/se-2>.

PAPA BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica, *Caritas in veritate*, 2009. Disponibile su: [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf\\_ben-xvi\\_enc\\_20090629\\_caritas-in-veritate.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html)

PAPA BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica, *Deus caritas est*, 2005. Disponibile su: [https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf\\_ben-xvi\\_enc\\_20051225\\_deus-caritas-est.html](https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html)

PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica, *Evangelii Gaudium*, 2013. Disponibile su: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost\\_exhortations/documents/papa-francesco\\_esortazione-ap\\_20131124\\_evangelii-gaudium.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html)

PAPA FRANCESCO, Lettera Enciclica, *Laudato Si'*, 2015. Disponibile su:  
[https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco\\_20150524\\_enciclica-laudato-si.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html)

PAPA LEONE XIII, Lettera Enciclica, *Rerum Novarum*, 1891. Disponibile su:  
[https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf\\_l-xiii\\_enc\\_15051891\\_rerum-novarum.html](https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html)

PARETO, V., *Sunto di alcuni capitoli di un nuovo trattato di economia politica del prof. Pareto*, in «Giornale degli Economisti», 1900 X. Disponibile su:  
<https://www.jstor.org/stable/23220779> .

PETTIT, P., *The Cunning of Trust*, Philosophy and Public Affairs, Vol. 24, n. 3 1995, Princeton University Press, Princeton, 1995, pp. 202-225 Disponibile su:  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1088-4963.1995.tb00029.x>

POLIN, V., Rapporto ISAE Finanza pubblica e redistribuzione, *L'esclusione finanziaria. L'opportunità del microcredito in Italia*, ISAE, Roma, 2005. Disponibile su:

[https://www.researchgate.net/publication/346648104\\_L'\\_esclusione\\_finanziaria\\_l'opportunita\\_del\\_microcredito\\_in\\_Italia\\_Rapporto\\_ISAE\\_Finanza\\_pubblica\\_e\\_redistribuzione](https://www.researchgate.net/publication/346648104_L'_esclusione_finanziaria_l'opportunita_del_microcredito_in_Italia_Rapporto_ISAE_Finanza_pubblica_e_redistribuzione)

Rapporto italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8, *La Finanza che include: gli investimenti ad impatto sociale per una nuova economia*, Roma, 2014. Disponibile su: <https://www.fundraisingschool.it/wp-content/uploads/2016/05/la-finanza-che-include-gli-investimenti-ad-impatto-sociale-per-una-nuova-economia.pdf>

SAN BERNARDINO DA SIENA, *Tractatus de contractibus et usuris*,  
[https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=10592116.xml&dvs=1677801671434~404&locale=it\\_IT&search\\_terms=&show\\_metadata=true&adjacency=&VIEWER\\_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY\\_RULE\\_ID=7&divType](https://gutenberg.beic.it/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=10592116.xml&dvs=1677801671434~404&locale=it_IT&search_terms=&show_metadata=true&adjacency=&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=7&divType)

≡

SANTINI, G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Rivista del diritto civile*, 1973, I. Disponibile su:

[https://www.academia.edu/33719772/Gerardo\\_Santini\\_Tramonto\\_dello\\_scopo\\_lucrativo\\_nelle\\_societ%C3%A0\\_di\\_capitali\\_1973](https://www.academia.edu/33719772/Gerardo_Santini_Tramonto_dello_scopo_lucrativo_nelle_societ%C3%A0_di_capitali_1973)

SEN, A. K., *Development Thinking at the Beginning of the 21st Century*, Development Thinking Practice Conference, The Inter-American Bank, Washington D.C., 1996. Disponibile su:

[http://eprints.lse.ac.uk/6711/1/Development\\_and\\_Thinking\\_at\\_the\\_Beginning\\_of\\_the\\_21st\\_Century.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/6711/1/Development_and_Thinking_at_the_Beginning_of_the_21st_Century.pdf)

SILVER, A., *Friendship in Commercial Society: Eighteenth Century Social Theory and Modern Sociology*, «American Journal of Sociology», 95, University of Chicago Press, Chicago, 1990. Disponibile su: <https://www.jstor.org/stable/2780332>

STIGLITZ, J. E., *Peer Monitoring and Credit Markets*, The World Bank Economic Review, vol. n. 4, n. 3, Oxford, 1990. Disponibile su: <http://www.jstor.org/stable/3989881>

STIGLITZ, J. E. – WEISS, A., *Credit Rationing in Markets with Imperfect Information*, *The American Economic Review*, vol. n. 71, n. 3, 1981. Disponibile su: <http://www.jstor.org/stable/1802787>.

TENCALLA, M., *Equity Crowdfunding per tutte le PMI con la Legge di Bilancio 2017: aspetti tributari*, in *Rivista di Diritto Tributario*, Pacini Giuridica, Pisa, 03/03/2017. Disponibile su: <https://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2017/02/MT-3.2.17-pdf.pdf>.

*The World Bank annual report 2008: year in review*. World Bank Group, Washington D.C., Disponibile su:

<http://documents.worldbank.org/curated/en/452391468323718231/The-World-Bank-annual-report-2008-year-in-review>.

VERRIGNI, C., *La rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali*, in *Rassegna tributaria*, 2003, 5. Disponibile su: <https://ricerca.unich.it/retrieve/e4233f15-e727-2860-e053-6605fe0a460a/cip%20rass%20trib.compressed.pdf>

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

*Art. 770 c.c., Donazione remuneratoria.*

*Art. 801 c.c., Revocazione per ingratitudine.*

*Art. 791 c.c., Condizioni di reversibilità.*

*Art. 803 c.c., Revocazione per sopravvenienza di figli.*

*Art. 2082 c.c., Imprenditore.*

*Art. 2083 c.c., Piccoli imprenditori.*

*Art. 2135 c.c., Imprenditore agricolo.*

*Art. 2189 c.c., Modalità dell'iscrizione.*

*Art. 2195 c.c., Imprenditori soggetti a registrazione.*

*Art. 2201 c.c., Enti pubblici.*

D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112., *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

*Art. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

*Art. 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

*Art. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

*Art. 6, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

*Art. 14, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

*Art. 91, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112.*

Art. 3, del Codice di commercio del 1865.

Art. 8, del Codice di commercio del 1865.

Art. 9, comma 1, n. 2, Progetto Asquini.

Art. 1 d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, *Disciplina dell'impresa sociale*, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

Art. 3, D.lgs. n. 155 del 2006, *Disciplina dell'impresa sociale, Assenza dello scopo di lucro.*

Art. 8, legge n. 266 del 1991, *Legge quadro sul volontariato.*

Art. 4, legge n. 383 del 2000, *Disciplina delle associazioni di promozione sociale.*

Art. 10, d.lgs. n. 460 del 1997.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376-384.

Art. 1, comma 1, d.P.R. n. 361 del 2000.

Art. 79, comma 2, cts.

Art. 8 Codice di commercio del 1882.

Art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013.

D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 6, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore. Attività diverse.*

Art. 7, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore. Raccolta fondi.*

Art. 11, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore.*

Art. 13, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore.*

Art. 77, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore.*

Art. 78, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore.*

Art. 87, D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, *Codice del Terzo settore.*

Art. 24-ter, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.*

D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, (Tuir).*

Art. 44, TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 73, TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 81, TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 149, TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*. Tub.

*Art. 111, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, Tub.*

*Art. 111-bis D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, tub.*

Art. 1, legge 18 agosto 2015, n. 141, *Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale*.

Legge 30 luglio 1990, n. 218. *Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico*.

Testo del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1994, n. 474, recante: "*Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni*".

Legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461. *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*.

Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461*

*Art. 3, comma 1 d.lgs. n. 153 del 1999.*

*Art. 2, comma 1 d.lgs. n. 153 del 1999.*

Art. 3 del Regolamento UE 17 aprile 2013, n. 346, come modificato dal Regolamento 10 novembre 2017, n. 1991.

Art. 1 del decreto attuativo n. 176 del 2014.

Art. 11, comma 1, decreto attuativo n. 176/2014, *Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

Art. 3, TUE.

Art. 107, TFUE.

Art. 108, TFUE.

Art. 9, l. n. 106/2016, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, Misure fiscali e di sostegno economico.*

European Parliament resolution of 20 November 2012 on *Social Business Initiative – Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation*. Disponibile su:

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0429\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0429_EN.html)

CESE, CES/CSS/12/2016/23406, *Sviluppi recenti dell'economia sociale nell'Unione europea*, 2017.

Comunicazione della Commissione, «*Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*», (COM (2010) 2020 final del 3.3.2010).

Disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020>

Comunicazione della Commissione, «*Social Business Initiative*» (COM (2011) 682 final). Disponibile su:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1292>

Regolamento (UE) n. 346/2013 del 17 aprile 2013 *relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale.*

Comunicazione della Commissione, «*Le imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere*», 18 dicembre 1989.

REGOLAMENTO (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 «*relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale*».

Consiglio dell'Unione Europea, Risoluzione 15071/15 SOC 711 EMPL 464, «*La promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa*», 7 dicembre 2015.

Parlamento Europeo, *Risoluzione sul modello sociale europeo per il futuro*, (2005/2248(INI)).

Relazione c.d. Toia, sull'economia sociale, del 26 gennaio 2009 (2008/2250(INI)).

Comunicazione della Commissione Europea (2016/C-262/01), *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

COMMISSIONE, *Comunicazione Imposte, tasse e tributi ambientali nel Mercato Unico* del 29 gennaio 1997, in COM (97) 9 def. e Boll. UE 1-2/1997 rif. 1.2.160

COMMISSIONE, *Comunicazione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*, 22 gennaio 2009 e COMMISSIONE, *Comunicazione, Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*, 25 febbraio 2009.

## FONTI GIURISPRUDENZIALI

Parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato, del 14 febbraio 2005, sullo schema di decreto legislativo recante: *Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni. Codice delle assicurazioni*. Disponibile su: <https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/1160/11603-04Codiceassicurazionidefinitiv.pdf>

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 300 del 2003 in materia di fondazioni bancarie. Disponibile su:

<https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=1454&dpath=document&dfile=29092003030539.pdf&content=Corte%2BCostituzionale%2C%2B%2BSentenza%2Bn%2E%2B300%2F2003%2C%2BIn%2Bmateria%2Bdi%2Bfondazioni%2Bbancarie%2B%2D%2B%2B%2D%2B%2B%2D%2B>

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 25 luglio 2018, n. 128. Disponibile su: <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C&num=128/16&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher>

Corte di Giustizia, 14 settembre 2006, in causa C-316/2004, *Stauffer*.

Corte di Giustizia, 27 gennaio 2009, in causa C-318/2007, *Persche*.

Commento alla sentenza *Persche* di F. PERROTIN, *Vers l'Euro-donateur*, in *Les Petites affiches*, 2009.

Corte di Giustizia, 10 gennaio 2011, in causa C-25/10, *Missionswerk Werner Heukelbach Ev*. Disponibile su:

[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino\\_Cse\\_201103.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/bollettini/BollettiniCSE/Bollettino_Cse_201103.pdf)

## RINGRAZIAMENTI